

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> Senato) ..	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	29
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII) .....	»	30
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	91
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	188
GIUSTIZIA (II) .....	»	219
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	226
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	227
FINANZE (VI) .....	»	256

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 77.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.**

---

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	<i>Pag.</i>	266
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	274
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	278
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	288
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	292
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	303
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	308
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . .	»	310
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	312
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBU- TARIA . . . . .	»	326
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . . . . .	»	327
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO . . . . .	»	331
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCO- GLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE . . . . .	»	333
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMI- NISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI . . . . .	»	335
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI . . . . .	»	336
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	338

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo – Rel. Monchiero (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i> ) .....	3
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato – Rel. Formisano (Parere alla Commissione VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i> ) .....	7

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIORGIS.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).**

**C. 3594 Governo – Rel. Monchiero.**

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di contrasto alla povertà, di razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, nonché di

riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali. Al riguardo, osserva che le maggiori criticità poste dal disegno di legge, oltre a quelle spesso riscontrate dal Comitato con riferimento alle disposizioni che intervengono sul computo dei termini per l'esercizio della delega principale e di quella correttiva, riguardano la formulazione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e previdenziale. A tale proposito, segnala infatti che, mentre l'AIR indica puntualmente le prestazioni che si intendono razionalizzare, tale indicazione non è contenuta nel disegno di legge di delega che, sotto questo profilo, risulta alquanto generico.

Conclusivamente, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge n. 3594 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il disegno di legge, che si compone di un articolo unico, reca un contenuto pun-

tuale e corrispondente al titolo, in quanto delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di contrasto alla povertà, di razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, nonché di riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

l'unico articolo del disegno di legge individua, al comma 1, tre distinti oggetti della delega, mentre i commi 2, 3 e 4 dettano i principi e criteri direttivi per ciascuno di essi; in relazione alla formulazione di tali principi e criteri direttivi, taluni di essi appaiono già definiti e non sembrano necessitare di ulteriori specificazioni ai fini della loro applicabilità. In particolare, al comma 2, riguardante l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, i principi e criteri contenuti alle lettere *a) c), e d)* fanno sistema con l'articolo 1, commi 386 e 387, della legge n. 208 del 2015 – che, in attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, reca una serie di misure in parte coincidenti o comunque connesse a quelle indicate nelle sopraccitate lettere; di immediata applicabilità appaiono altresì i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere *b) ed e)* del comma 4, recanti, rispettivamente, attribuzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previsione della promozione di accordi territoriali;

il principio e criterio direttivo contenuto alla lettera *a)* del comma 3 (delega volta alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi), meriterebbe invece un'ulteriore specificazione, anche alla luce dei contenuti della stessa relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione AIR, dove vengono esplicitate le principali prestazioni che si intendono razionalizzare;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, prevede che la delega al Governo debba essere esercitata nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 5 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla 'tecnica dello scorrimento'" e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

il disegno di legge, al comma 7, dispone inoltre che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo", utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, e che dovrebbe essere sostituito con un termine certo;

infine, il disegno di legge reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 3, lettera a), che reca un principio e criterio direttivo di delega che appare formulato in modo generico, al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si provveda a meglio specificarlo, anche alla luce dei contenuti della stessa relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione AIR;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale, al comma 5, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio;

analogamente, al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega correttiva ed integrativa, al comma 7, si valuti di individuare il suddetto termine facendo riferimento alla somma del termine ultimo per l'esercizio della delega principale e di quello fissato per la delega integrativa e correttiva (6 + 12 mesi).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si valuti l'opportunità di riformulare i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere a), c), e d) del comma 2 in termini

di norme direttamente applicabili ed in forma di novelle all'articolo 1, commi 386 e 387 della legge n. 208 del 2015. »

Andrea GIORGIS, *presidente*, pur condividendo la proposta di parere del relatore nel suo complesso, suggerisce di riflettere sulla formulazione della condizione con la quale si richiede di specificare il principio e criterio direttivo contenuto all'articolo 1, comma 3, lettera a).

L'attuale formulazione del rilievo potrebbe infatti lasciar intendere che il Comitato – al fine di circoscrivere la discrezionalità del Governo nell'esercizio della delega – inviti le Commissioni ad integrare i contenuti del principio e criterio in questione con gli elementi desumibili dall'AIR: un'indicazione di questo genere non può tuttavia competere all'organo in quanto di merito. Il rilievo potrebbe pertanto essere riformulato evidenziando che, al fine di specificare i contenuti del principio e del criterio direttivo, le Commissioni possano fare riferimento alle indicazioni contenute nell'AIR, ovvero discostarsene.

Osserva infine l'opportunità di evidenziare nel rilievo che anche l'oggetto della delega per la razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali appare formulato in modo generico.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, condividendo l'osservazione del collega Giorgis, ritiene preferibile che con il rilievo in questione il Comitato si limiti ad invitare le Commissioni a specificare maggiormente il principio e criterio direttivo della delega per la razionalizzazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali senza fare alcun riferimento alle indicazioni in tal senso contenute nell'AIR.

Formula quindi la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminata la proposta di legge n. 3594 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il disegno di legge, che si compone di un articolo unico, reca un contenuto pun-

tuale e corrispondente al titolo, in quanto delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di contrasto alla povertà, di razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, nonché di riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

l'unico articolo del disegno di legge individua, al comma 1, tre distinti oggetti della delega, mentre i commi 2, 3 e 4 dettano i principi e criteri direttivi per ciascuno di essi; in relazione alla formulazione di tali principi e criteri direttivi, taluni di essi appaiono già definiti e non sembrano necessitare di ulteriori specificazioni ai fini della loro applicabilità. In particolare, al comma 2, riguardante l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, i principi e criteri contenuti alle lettere *a)*, *c)*, e *d)* fanno sistema con l'articolo 1, commi 386 e 387, della legge n. 208 del 2015 – che, in attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, reca una serie di misure in parte coincidenti o comunque connesse a quelle indicate nelle sopraccitate lettere; di immediata applicabilità appaiono altresì i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere *b)* ed *e)* del comma 4, recanti, rispettivamente, attribuzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previsione della promozione di accordi territoriali;

il principio e criterio direttivo contenuto alla lettera *a)* del comma 3 (delega volta alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi), meriterebbe invece un'ulteriore specificazione, anche alla luce dei contenuti della stessa relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione AIR, dove vengono esplicitate le principali prestazioni che si intendono razionalizzare;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, prevede che la delega al Governo debba essere esercitata nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 5 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla 'tecnica dello scorrimento'" e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

il disegno di legge, al comma 7, dispone inoltre che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire « Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo », utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, e che dovrebbe essere sostituito con un termine certo;

infine, il disegno di legge reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 3, lettera a), che reca un principio e criterio direttivo di delega che appare formulato in modo generico, al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si provveda a meglio specificarlo, nonché a meglio definire l'oggetto della stessa delega come definito dal comma 1, lettera b) del medesimo articolo;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale, al comma 5, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio;

analogamente, al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega correttiva ed integrativa, al comma 7, si valuti di individuare il suddetto termine facendo riferimento alla somma del termine ultimo per l'esercizio della delega principale e di quello fissato per la delega integrativa e correttiva (6 + 12 mesi).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si valuti l'opportunità di riformulare i principi e i criteri direttivi contenuti alle

lettere a), c), e d) del comma 2 in termini di norme direttamente applicabili ed in forma di novelle all'articolo 1, commi 386 e 387 della legge n. 208 del 2015. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.**

**C. 3209, approvata dal Senato – Rel. Formisano. (Parere alla Commissione VI).**

*(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aniello FORMISANO, *relatore*, illustra brevemente i contenuti del provvedimento all'esame, che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di riforma della normativa in materia di confidi.

Al riguardo, dopo aver osservato che lo stesso, in relazione agli ambiti di competenza del Comitato, non presenta alcun aspetto problematico, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge n. 3209 e rilevato che:

la proposta di legge, che si compone di un unico articolo, reca un contenuto puntuale e corrispondente al titolo, in quanto delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di riforma della normativa in materia di confidi;

l'unico articolo della proposta di legge, al comma 1, individua analiticamente i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, da esercitare nel breve termine di sei mesi, mentre, al comma 2, disciplina le procedure, prevedendo, tra l'altro, l'espressione del parere da parte

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e l'onere per il Governo, qualora non intenda conformarsi ai suddetti pareri, di trasmettere nuovamente il testo alle Camere con osservazioni ed eventuali modificazioni, perché su di esso venga espresso, sempre nel termine di trenta giorni, un nuovo parere;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.55.**



## COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica**

### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (*Svolgimento e conclusione*) ..... 9

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Nicola LATORRE. — Intervengono il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni e la Ministra della difesa, Roberta Pinotti.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Nicola LATORRE, *presidente*, comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

I ministri Paolo GENTILONI e Roberta PINOTTI rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e Mario MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), i deputati Andrea MANCIULLI (PD) e Michele PIRAS (SI-SEL), nonché la senatrice Ornella BERTOROTTA e i senatori Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) e Vincenzo SANTANGELO (M5S).

I ministri Paolo GENTILONI e Roberta PINOTTI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Nicola LATORRE, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni del Governo.

**La seduta termina alle 16.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	10
Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	10
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	13
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	16

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

**La seduta comincia alle 15.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*). Comunica, altresì, che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle, a prima firma della deputata Ciprini (*vedi allegato 2*).

Alan FERRARI (PD), *relatore* per la I Commissione, illustra, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, Valentina Paris, la proposta di parere con tre condizioni e alcune osservazioni.

Osserva preliminarmente la rilevanza politica del provvedimento, volto a mettere

in sicurezza la fiducia nella pubblica amministrazione, per non rendere vano il disegno di rendere efficiente la stessa pubblica amministrazione. È necessario infatti un rigore assoluto a fronte della gravità dei recenti episodi che fanno percepire una non veritiera bassa qualità del personale della pubblica amministrazione.

Si sofferma in particolare sulle condizioni poste. La prima prevede che al dipendente sospeso sia comunque corrisposta un'indennità di carattere alimentare. Con la seconda si chiede al Governo di riformulare la scansione temporale delle diverse fasi del procedimento disciplinare con l'individuazione di un termine di avvio nella data di contestazione dell'addebito. A questo proposito osserva come sarebbe opportuna una totale implementazione del Codice dell'amministrazione digitale e la dotazione per ogni dipendente di posta elettronica certificata. Ritiene fondamentale la terza condizione, volta a definire con chiarezza la responsabilità del dirigente, togliendo l'automatismo con la fattispecie penale, lasciata alla valutazione del giudice.

Rileva in conclusione che si sia trovato un punto d'equilibrio tra il diritto alla difesa e il fatto che non siano più tollerabili comportamenti illegali all'interno della pubblica amministrazione.

Tiziana CIPRINI (M5S), illustrando la proposta alternativa di parere favorevole, presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle, rileva che essa accoglie alcuni dei rilievi formulati dai rappresentanti della Corte dei conti auditi dalle Commissioni I e XI. Osserva inoltre che si tratta di un provvedimento condivisibile, se applicato con rigore. Tuttavia, a suo avviso, è innegabile che la sua adozione sia legata alle esigenze mediatiche del Governo, dal momento che, sulla materia, è intervenuto il decreto legislativo n. 150 del 2009 che, da un lato, ha colmato il vuoto legislativo esistente e, dall'altro, ha reso più spediti i tempi di intervento. A quest'ultimo riguardo, tuttavia, osserva che la velocizzazione delle procedure non può andare a discapito del diritto alla difesa del pub-

blico dipendente, tutelato sia dalla Costituzione sia dal diritto dell'Unione europea. Dichiara di condividere anche le riserve formulate dai rappresentanti della Corte dei conti sull'opportunità di prevedere una specifica responsabilità per il danno all'immagine della pubblica amministrazione, in quanto ciò non è contemplato dalla delega e risponde ad esigenze essenzialmente mediatiche. Ricorda che nel parere presentato dal suo gruppo si auspica l'introduzione di un assegno alimentare, in caso di sospensione del dipendente pubblico, per evitare la disparità di trattamento con i parlamentari condannati in via definitiva. Infine, sottolinea la necessità che sia al più presto rinnovato il contratto collettivo dei pubblici dipendenti e che la previsione, condivisibile, del licenziamento immediato sia applicabile anche ai politici corrotti.

Andrea CECCONI (M5S), giudicando poco incisiva la seconda condizione posta dalla proposta di parere del relatore, non comprende il motivo per il quale non si sia esplicitamente fatto riferimento – così come richiesto dalla stessa Corte dei conti – alla necessità di elevare a 40 giorni il termine previsto per la conclusione del procedimento disciplinare, tenuto conto della ristrettezze temporali esistenti che potrebbero rendere impossibile la conclusione del procedimento.

Alan FERRARI (PD), *relatore* per la I Commissione, fa osservare al deputato Cecconi che le sue obiezioni sono già recepite nella proposta di parere dei relatori. Vien infatti salvaguardata la garanzia di tutte le fasi essenziali del procedimento, lasciando al Governo la definizione della relativa tempistica. Ritiene inoltre che mettere in discussione il termine di trenta giorni sostituendolo con quaranta sia inutile in quanto non offre alcuna garanzia.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che il provvedimento in esame rechi evidenti elementi di criticità, sottolineati anche dal Consiglio di Stato, che ne com-

promettono la conformità alla legge delega, soprattutto per quanto attiene alla previsione di vere e proprie fattispecie penali. Osserva che la terza condizione posta dalla proposta di parere del relatore, introducendo un obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria, non risolve la questione, rischiando piuttosto di legittimare modifiche suscettibili di ingolfare l'azione della magistratura. Sarebbe preferibile, a suo avviso, valutare di volta in volta l'opportunità di svolgere tali forme di comunicazione.

Giudica inoltre grave che il provvedimento in esame non contempli l'ipotesi di una sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del processo penale, soprattutto nei casi di non flagranza, in cui l'accertamento dei fatti può risultare complesso.

Dopo aver osservato che anche la parte del provvedimento sul danno di immagine si pone al di fuori della delega, fa presente che il provvedimento in esame appare nel complesso connotato da una impostazione sbagliata, volta a individuare forme di responsabilità presunte e accertate attraverso strumenti di giustizia sommaria.

Federica DIENI (M5S) concorda con il deputato Sisto sull'eccesso di delega dello schema con l'introduzione di una fattispecie penale. Osserva poi che l'obiettivo che si propone il Governo rischia di non essere raggiunto, in quanto il termine troppo breve di trenta giorni porterà all'estinzione del procedimento. È la dimostrazione del solo effetto mediatico che si intende conseguire, non recependo invece osservazioni di buon senso avanzate dalla Corte dei conti e dalle opposizioni, come aumentare il termine a quaranta giorni e fissare limiti temporali per le varie fasi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere dei relatori. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere a prima firma Ciprini si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere con condizioni e osservazioni dei relatori.

**La seduta termina alle 16.15.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater*  
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento  
disciplinare (Atto n. 292).**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare (Atto n. 292);

valutato che con questo provvedimento, che anticipa una più ampia ed organica riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Governo ha inteso fin da subito rendere effettivo il licenziamento di quei lavoratori pubblici che vengono colti nell'atto di commettere un reato ai danni della pubblica amministrazione, e dunque di tutti i cittadini;

considerato che, secondo i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica, su circa settemila procedimenti disciplinari avviati ogni anno solo duecento terminano con il licenziamento dei colpevoli, una percentuale davvero molto bassa che impone una riflessione certamente più ampia sull'inefficacia e sulla farraginosità delle procedure attualmente vigenti, specie in presenza di comportamenti fraudolenti che finiscono per alimentare la sfiducia della società civile nell'efficienza dell'apparato pubblico;

preso atto che con le nuove disposizioni i tempi nei quali il dirigente responsabile dell'ufficio dovrà agire in presenza di comportamenti volti ad attestare la falsa presenza in servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche saranno assai più rapidi e certi, e il dirigente stesso

avrà l'obbligo, e non la mera facoltà, di operare senza rischiare di rispondere di danno erariale nel caso la magistratura successivamente accerti l'illegittimità del licenziamento;

osservato che l'azione disciplinare nei confronti dei comportamenti palesi e fraudolenti che possono verificarsi all'interno delle sedi di lavoro pubbliche non solo rafforza la dissuasività delle sanzioni, contrastando in questo modo comportamenti che rappresentano un danno immediato per le amministrazioni di appartenenza, ma appare estremamente importante anche alla luce del fatto che tali comportamenti finiscono per inficiare la credibilità dell'intera pubblica amministrazione, a cominciare da tutti coloro che, invece, quotidianamente vi lavorano con lealtà e dedizione;

segnalata, su un piano generale, l'esigenza che, al fine di elevare il rendimento dei pubblici uffici e dei loro addetti e di potenziare gli strumenti di lotta alla corruzione, contrastando fenomeni di fraudolenta attestazione della presenza in servizio, le amministrazioni pubbliche si dotino di efficaci strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze dei loro dipendenti;

osservato che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo novella le disposizioni dell'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare, a loro volta inserite dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

considerato, in primo luogo, che la lettera *a)* del comma 1 del medesimo articolo 1 introduce nell'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001 il comma 1-*bis*, che reca una definizione di carattere normativo della fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio, stabilendo altresì che risponda della violazione anche chi abbia agevolato, con comportamenti attivi o omissivi, la condotta fraudolenta;

rilevato che la successiva lettera *b)* introduce, in primo luogo, una nuova fattispecie di sospensione cautelare obbligatoria del dipendente pubblico che si applica, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze;

segnalata l'opportunità di esplicitare che, sulla scorta anche di quanto osservato nel parere n. 864/2016 del 5 aprile 2016 emesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, costituita per la trattazione dell'affare in questione, sia comunque prevista, per il periodo della sospensione, la corresponsione di un assegno alimentare, avente natura non retributiva, ma assistenziale, come di regola previsto nei casi di sospensione cautelare dal servizio;

osservato che il nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, anch'esso inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento in esame, introduce un procedimento disciplinare accelerato per le fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze;

considerata l'opportunità, anche alla luce delle osservazioni contenute nel richiamato parere n. 864/2016 del Consiglio di Stato, di prevedere una più puntuale scansione temporale delle fasi del nuovo

procedimento disciplinare accelerato, nell'ambito del quale individuare con certezza il termine di avvio del procedimento e di contestazione dell'addebito, nonché il termine di preavviso per la convocazione in contraddittorio dell'interessato;

rilevato che il nuovo comma 3-*quater* dell'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001 introduce l'azione di responsabilità per danno all'immagine della pubblica amministrazione nei confronti del dipendente sottoposto ad azione disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio;

osservato che il successivo comma 3-*quinquies* dispone che l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e l'omessa attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, rientrino nella fattispecie del reato di omissione d'atti d'ufficio e determinino una responsabilità disciplinare, punibile con il licenziamento;

ritenuto che la previsione che le condotte omissive di cui al predetto comma 3-*quinquies* rientrino nella fattispecie del reato di omissione d'atti d'ufficio, di cui all'articolo 328 del codice penale, determini l'introduzione di una nuova norma penale, in assenza di un adeguato supporto nei principi e nei criteri della delega legislativa, come rilevato anche nel citato parere n. 864/2016 del Consiglio di Stato;

valutati gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni informali di rappresentanti della Corte dei conti e delle organizzazioni sindacali rappresentative nel campo del pubblico impiego, svoltesi il 16 maggio 2016,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso 3-*bis*, sia precisato espres-

mente che al dipendente sospeso cautelativamente dal servizio sia comunque corrisposta un'indennità di carattere alimentare, analogamente a quanto attualmente previsto nelle analoghe fattispecie di sospensione cautelare dal servizio;

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sia riformulato il capoverso *3-ter*, in modo da consentire che il termine di trenta giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare garantisca, anche mediante la individuazione di un termine di avvio del procedimento, di norma corrispondente alla data di contestazione dell'addebito, una opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento stesso e assicuri idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente, eventualmente prevedendo la possibilità di disporre la contestualità dell'adozione del procedimento di sospensione e della contestazione dell'addebito, al fine di definire l'immediato avvio del procedimento medesimo, nonché la fissazione di termini specifici riferiti al procedimento disciplinare, anche in relazione al preavviso di convocazione del dipendente, all'invio, da parte sua, di memorie scritte e all'espletamento di eventuale ulteriore attività istruttoria;

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso *3-quinquies*, sia soppressa la disposizione che qualifica in modo esplicito il comportamento omissivo del dirigente o responsabile del servizio come reato di omissione di atti d'ufficio, prevedendo piuttosto che – a fronte del comportamento omissivo medesimo, che in base alla legislazione vigente può configurare una fattispecie penalmente rilevante in capo al dirigente o responsabile del servizio – l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari comunichi all'auto-

rità giudiziaria i procedimenti adottati in relazione a tali comportamenti, ai fini dell'accertamento della sussistenza di reati;

*e con le seguenti osservazioni:*

con riferimento alla formulazione dell'articolo 1 del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a*), capoverso *1-bis*, primo periodo, dopo le parole: « falsa attestazione della presenza in servizio », aggiungere le seguenti: « , oltre a quella realizzata mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, »;

*b)* al comma 1, lettera *a*), capoverso *1-bis*, primo periodo, sostituire le parole: « presta servizio » con le seguenti: « presta la propria attività lavorativa »;

*c)* al comma 1, lettera *b*), capoverso *3-bis*, primo periodo, dopo le parole: « falsa attestazione della presenza », aggiungere le seguenti: « in servizio »;

*d)* al comma 1, lettera *b*), capoverso *3-bis*, terzo periodo, sostituire le parole: « suddetto termine » con le seguenti: « termine di cui al secondo periodo »;

*e)* al comma 1, lettera *b*), capoverso *3-bis*, terzo periodo, sostituire le parole: « che ne sia responsabile » con le seguenti: « cui essa sia imputabile »;

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso *3-bis*, valuti il Governo l'opportunità di chiarire la natura e le conseguenze della responsabilità del dipendente nel caso in cui sia a lui imputabile la violazione del termine di quarantotto ore previsto per la sospensione cautelare.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater*  
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento  
disciplinare (Atto n. 292).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

Le Commissioni riunite I e XI,  
premessi che:

con lo schema di decreto legislativo in oggetto si intende dare attuazione alla delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche »;

con la richiamata disposizione il Governo è delegato a intervenire sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti con norme finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

in particolare, con lo schema di provvedimento in titolo vengono apportate alcune significative modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetta « riforma Brunetta »), in materia di licenziamento disciplinare al fine di allargarne l'ambito di applicazione e reprimere più efficacemente le condotte volte ad attestare falsamente la presenza in servizio dei dipendenti pubblici;

la legge n. 150/2009, ha rimesso la disciplina in commento ai contratti collettivi, introducendo le seguenti norme:

il procedimento disciplinare si svolge secondo due tipologie, una più semplice riservata ai casi di minore gravità

che si esaurisce nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza dell'incolpato, e una aggravata nei casi in cui il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale ovvero nelle ipotesi di infrazioni gravi, di competenza dell'ufficio dei procedimenti disciplinari;

l'obbligo dell'esercizio dell'azione disciplinare, escludendo qualsiasi ipotesi di patteggiamento in precedenza ammessa e prevedendo specifiche sanzioni per i soggetti aventi qualifica dirigenziale ingiustificatamente inadempienti dinanzi a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare;

la *ratio* delle modifiche apportate alla suddetta normativa vigente in materia, risiede nella necessità di sanzionare con misure immediate ed efficaci l'assenteismo fraudolento, attraverso il potenziamento degli strumenti di lotta alla corruzione e alla *malagestio* delle amministrazioni interessate, nonché per elevare la performance individuale e collettiva dei pubblici uffici e dei loro addetti, in termini di rendimento ed efficienza;

come rilevato dal Consiglio di Stato, con l'intervento di uno specifico illecito disciplinare, ovvero « la previsione di maggior rigore e relativo procedimento disciplinare accelerato relativamente alla sola fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio con condotte fraudolente in danno dell'amministrazione », il provvedimento rinvia alla disciplina generale recata dagli articoli 55 e



seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i profili procedurali non considerati. Alcuni dei predetti profili, dovrebbero comunque trovare applicazione anche nel procedimento accelerato, per evitare il rischio di dilatare i tempi oltre il termine più ravvicinato che si intende introdurre;

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

in relazione al comma 1-*bis*:

la condotta che costituisce « falsa attestazione della presenza in servizio » viene specificata dal suddetto comma, nel senso che essa identifica « qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare i dipendenti in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso »;

come sottolineato dalla Corte dei Conti, l'ambito soggettivo della nuova previsione non si estende al personale esterno alle amministrazioni, dipendente da imprese private cui le amministrazioni abbiano affidato compiti di vigilanza o di sorveglianza degli accessi;

nel merito, è necessario (come peraltro evidenziato rispettivamente dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti):

a) rinnovare anche nel comma 1-*bis* il riferimento all'« alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza », specificando che « Costituisce falsa attestazione della presenza, oltre a quella realizzata mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, qualunque modalità fraudolenta posta in essere »;

b) prevedere, anche attraverso ulteriori iniziative legislative *ad hoc*, l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti delle imprese che prestano tali servizi, sia mediante l'obbligo per le amministrazioni di attivare le clausole penali generalmente contenute nei contratti di

appalto (o, comunque, da inserire in essi con riguardo alla specifica fattispecie qui esaminata), sia ricorrendo, nei casi più gravi, alla loro risoluzione;

in relazione al comma 3-*bis*:

il suddetto comma introduce un'ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del dipendente nel caso di « falsa attestazione della presenza in servizio », consistente nella sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, da disporre immediatamente, senza previa audizione del dipendente e, comunque, entro 48 ore dal momento in cui il « responsabile della struttura » in cui il dipendente lavora o – se ne venga a conoscenza per primo – l'ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd) – ne abbiano avuto conoscenza;

la sopra citata sospensione si connota in primo luogo per il presupposto applicativo, costituito dall'accertamento « in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze. Viene, così, introdotta una nuova ipotesi di sospensione obbligatoria dal servizio, tradizionalmente riferita “ai casi di impossibilità della prestazione dovuta alla concomitanza di misure coercitive o restrittive della libertà del dipendente adottate in sede penale”. Essa consiste nella sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, da disporre immediatamente, senza previa audizione del dipendente e, comunque, entro 48 ore dal momento in cui il “responsabile della struttura” in cui il dipendente lavora o – se ne venga a conoscenza per primo – l'ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd) – ne abbiano avuto conoscenza »;

infine il comma in commento, precisa che la violazione del termine di 48 ore per far luogo alla sospensione cautelare, nonostante costituisca una mancanza suscettibile di sanzione disciplinare, non determina comunque la decadenza dell'azione disciplinare o l'inefficacia della sospensione, senza comunque precisarne le conseguenze;

nel merito si sottolinea *in primis*, che lo schema di decreto, data la natura cautelare della misura sospensiva, deve esplicitare la previsione che l'immediata sospensione del dipendente anche dallo « stipendio » non preclude, secondo i principi generali, la corresponsione di un assegno alimentare al dipendente sospeso. Nella sua configurazione tradizionale, la sospensione cautelare comporta infatti il mancato pagamento della retribuzione, ma non esclude la corresponsione di un assegno alimentare, la cui natura non è retributiva, bensì « assistenziale »;

*in secundis* si fa notare che l'applicazione delle misure di accertamento in flagranza della falsa attestazione, nonché la rilevazione mediante i menzionati strumenti di sorveglianza o di registrazione implicano che le amministrazioni siano dotate di idonei sistemi di controllo delle presenze sui luoghi di lavoro e che gli addetti a tali sistemi operino alle dipendenze di dirigenti o funzionari specificamente responsabili. La clausola d'invarianza della spesa, contenuta nell'articolo 2 del provvedimento in titolo, non consente di fatto lo stanziamento di eventuali ulteriori risorse *ad hoc*;

*in terzis*, in relazione alla mancata irrogazione della sospensione obbligatoria in via immediata o comunque entro le 48 ore, è necessario valutare la previsione di responsabilità della violazione del termine da parte del responsabile della struttura o dell'ufficio, non essendo direttamente riferibile a quella prevista dal successivo comma 3-*quinqüies*, che riguarda la diversa fattispecie dell'omessa adozione del provvedimento sanzionatorio finale. Inoltre, come sottolineato dal Consiglio di Stato, in assenza di precisazione normativa, potrebbe risultare problematica l'applicazione, nel caso di specie, del comma 3 dell'articolo 55-*sexies*, atteso che tale disposizione si riferisce al « mancato esercizio o alla decadenza dell'azione disciplinare », letteralmente riferito al procedimento disciplinare, il quale, nella configurazione normativa, è successivo all'adozione della sospensione cautelare;

in relazione al nuovo comma 3-*ter*:

in tutti i casi di « falsa attestazione della presenza in servizio », il procedimento disciplinare segue un iter accelerato, per cui esso deve concludersi entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, rischiando altresì di compromettere l'equità del giudizio, a vantaggio della brevità del termine in parola, vanificando la conseguente analisi oggettiva dei fatti. A tal fine, è previsto che il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, contestualmente al provvedimento di sospensione cautelare, trasmetta gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari, che è tenuto ad avviare « immediatamente » il procedimento disciplinare;

in base al procedimento ordinario, di cui all'articolo 55-*bis*, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si prevede, nel caso di specie un termine di 40 giorni (decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione) per la sola contestazione degli addebiti e un periodo di 120 giorni (dalla contestazione degli addebiti) per concludere il procedimento disciplinare;

tenuto conto che la violazione del termine complessivo di 30 giorni, previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, comporta per l'amministrazione la decadenza dall'azione disciplinare, con conseguente mantenimento in servizio del dipendente, è necessario individuare il momento di decorrenza dei 30 giorni, eventualmente ampliandolo di un breve periodo, nonché fissando la durata massima temporale di ciascuna delle fasi endoprocedimentali, anche al fine di evitare – come afferma la Corte dei Conti – obiezioni di sorta sotto il profilo del rispetto delle garanzie dell'incolpato « a tutela del suo diritto di difesa », nel rispetto della civiltà giuridica, come riconosciuto sia dalla Costituzione, sia dalla normativa europea, ed infine dall'articolo 7 della legge 300/70 (cosiddetto statuto dei lavoratori);

in relazione al nuovo comma 3-*quater*, il dipendente è altresì soggetto a

un'azione di responsabilità per danno all'immagine della pubblica amministrazione, sebbene – come sottolineato dalla Consiglio di Stato –, « già nell'attuale sistema, la procura della Corte dei Conti, su denuncia degli organi amministrativi competenti, potrebbe procedere, pur in mancanza delle disposizioni che il decreto vuole introdurre, ad azione di responsabilità anche per danno all'immagine dell'Amministrazione il cui dipendente abbia compiuto i gravi fatti per cui la nuova procedura e la nuova fattispecie disciplinare sono introdotte »;

in particolare, le previsioni descritte dal comma 3-*quater* in commento, per quanto in astratto condivisibili, ineriscono tuttavia, a una materia – la responsabilità amministrativa e la relativa giurisdizione – decisamente estranea all'ambito oggettivo della legge di delega. Sia la Corte dei Conti, sia il Consiglio di Stato, ritengono sostanzialmente che dette previsioni non si pongano « in coerente sviluppo » e in una logica di « completamento » con le scelte del legislatore delegante. Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 219/20134, richiamata dal Consiglio di Stato nel suo parere sullo schema in esame (Comm. spec., 16 marzo 2016, n. 864), « Il legislatore delegato può emanare norme che rappresentino un coerente sviluppo dei principi fissati dal delegante, e, se del caso, anche un completamento delle scelte compiute con la delega [...], ma non può spingersi ad allargarne l'oggetto, fino a ricomprendervi materie che ne erano escluse. In particolare, il test di raffronto con la norma delegante, cui soggiace la norma delegata, deve ritenersi avere esito negativo, quando quest'ultima intercetta un campo di interessi così connotato nell'ordinamento, da non poter essere assorbito in campi più ampi e generici, e da esigere, invece, di essere autonomamente individuato attraverso la delega »;

sempre secondo il Consiglio di Stato, nella materia del « lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa », l'articolo 16 della legge

n. 124/2015 prevede decreti legislativi « di semplificazione », che, in relazione ai criteri direttivi ivi indicati, non si connotano per contenuti innovativi della disciplina sostanziale che è possibile emanare; l'articolo 17 della sopra citata legge, prevede la possibilità di introdurre discipline innovative, ma pur sempre nell'ambito di riferimento del rispettivo criterio direttivo;

appare evidente che una puntuale procedura concernente l'azione di responsabilità per danno d'immagine alla pubblica amministrazione è estranea alla materia della responsabilità disciplinare e al procedimento disciplinare, poiché la stessa non concerne direttamente la disciplina del lavoro con la pubblica amministrazione né i relativi profili di organizzazione amministrativa, attenendo piuttosto agli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce, in relazione alla tutela di interessi e beni che non riguardano direttamente il rapporto di lavoro;

i sottoscrittori condividono il parere del Consiglio di Stato, riguardo alla necessità di « stralciare il comma 3-*quater* in commento, onde evitare che, il mantenimento della disposizione, stante il contrasto con la delega, conduca ad azioni in sede giurisdizionale con esito favorevole proprio per gli eventuali dipendenti infedeli, così vanificando il giusto principio di tutela dell'immagine che le Amministrazioni devono perseguire »;

la previsione di una responsabilità per danno di immagine è peraltro già contenuta nell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165/2001. Il comma 3-*quater* in esame costituisce, dunque, una specificazione ed una integrazione di una responsabilità già prevista dal citato articolo 55-*quinquies*. Si sottolinea inoltre che in relazione alla richiesta del risarcimento del danno d'immagine, da parte del Governo, anche gli oltre tre milioni di dipendenti pubblici onesti, potrebbero a loro volta pretendere un analogo risarcimento da parte del dipendente disonesto e dal Governo medesimo, perché i reiterati passaggi sui *Mass-media*, rischiano di denigrare anche quest'ultimi;

in merito alla disposizione per cui la denuncia (collegata alla vicenda disciplinare) inoltrata al pubblico ministero penale, e alla procura regionale della Corte dei conti debba essere operata entro 15 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, è necessario consentirne, per quanto possibile, l'invio tramite Pec;

ai fini poi della corretta quantificazione del danno, che deve fondarsi su valutazioni inequivocabilmente riferibili alla condotta del pubblico dipendente sottoposto al procedimento di responsabilità, il parametro dichiaratamente mediatico concernente la « rilevanza del fatto per i mezzi d'informazione », deve essere sostituito – come suggerito dal Consiglio di Stato – con altro, già conosciuto dalla giurisprudenza del giudice contabile, quale « diffusività dell'episodio nella collettività »;

in relazione al comma 3-*quinqüies*:

il comma in commento nei casi di falsa attestazione della presenza, accertata in flagranza o mediante strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, considera che talune condotte omissive dei dirigenti o, negli enti privi di qualifica dirigenziale, dei responsabili di servizio (omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare; omessa comunicazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari; omessa attivazione del procedimento disciplinare) costituiscono illeciti disciplinari punibili con il licenziamento e illeciti penali riconducibili al reato di omissione di atti d'ufficio (articolo 328 cod. pen.);

a parte la sopra citata previsione penale, che finirebbe per eccedere i limiti della delega legislativa, come rilevato dalla Corte dei Conti, « l'illecito disciplinare in parola, oltre ad essere punito più gravemente di quanto stabilito dall'articolo 55-*sexies*, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione alle infrazioni punibili con il licenziamento (sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi) – finisce per porre sullo stesso piano, quanto

alla sanzione applicabile, colui che ha concorso alla commissione dell'illecito e il dirigente o il responsabile del servizio che ha posto in essere la condotta omissiva successivamente all'illecito disciplinare riferibile al dipendente »;

detta norma non si conforma quindi ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, come osservato anche dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 864/2016;

la disposizione contenuta nel comma 3-*quinqüies* tipizza, in termini di omissione di atti di ufficio, una fattispecie nuova e diversa rispetto alla disposizione dell'articolo 328 c.p., la quale, per la configurabilità del fatto di reato, prevede la preventiva formulazione di una richiesta, il mancato compimento dell'atto dell'ufficio e la mancata risposta per esporre le ragioni del ritardo;

nel quadro di un inasprimento della responsabilità dei dirigenti, ed al fine di dare forte impulso alla iniziativa di controllo e denuncia dei fenomeni di assenteismo, è necessario estendere le previsioni dell'articolo 328 del cod. penale ai comportamenti dirigenziali omissivi con norma primaria;

relativamente agli assetti organizzativi cui è attualmente rimessa la gestione dei procedimenti disciplinari, è necessario assegnare agli istituendi Uffici territoriali dello Stato (per la cui disciplina è prevista un'apposita delega legislativa nella legge di riforma dell'amministrazione: articolo 8, comma 1, lettera *e*), legge n. 124/2015) i compiti che lo schema di decreto in esame pone a carico di soggetti – dirigenti, responsabili di servizi, ecc. – interni a ciascuna amministrazione;

è necessario, inoltre, che il Governo provveda a rafforzare i poteri di vigilanza attribuiti all'Ispettorato istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in modo da monitorare e verificare l'efficienza degli apparati amministrativi, l'esercizio del potere disciplinare a tutti i livelli di governo e di amministrazione, anche regionale e locale, in conformità

degli obblighi informativi a carico delle autonomie regionali e locali nei confronti delle amministrazioni dello Stato, (vedi Corte cost. n. 219/2013, n. 121/2012);

è necessario che il Governo valuti l'obbligo di far corredare i « modelli di rilevazione » che ogni direzione generale del personale delle amministrazioni dello Stato compila e invia ai competenti uffici di bilancio da una sintetica analisi dello stato delle procedure disciplinari e degli effetti patrimoniali ad esse correlati; quantificati gli oneri finanziari e gli eventuali crediti maturati in seguito a condanne risarcitorie da parte del dipendente sospeso o sottoposto a procedimento penale;

al riguardo si ricorda che la Sezione di controllo della Corte dei conti sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha avuto modo – in occasione della relazione sulla gestione dei procedimenti

disciplinari, approvata con deliberazione n. 7/2006 di sottolineare come « l'evidenziazione delle tipologie di spesa correlate a procedimenti penali e disciplinari nei confronti dei dipendenti si inquadra nel processo di analisi del costo del personale e dei fenomeni gestionali ad esso collegati, indispensabile in una corretta ottica di rendicontazione, che deve sempre più ispirarsi agli ineludibili profili di trasparenza contabile, di cui si avverte particolarmente la necessità nella materia in questione »;

è necessario infine che il Governo valuti la necessità di riaprire i tavoli per i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, come già proposto dal M5S con mozione, ovviamente respinta, e come risollecitato recentemente dallo stesso M5S con apposita risoluzione in Commissione Lavoro pubblico e privato.

Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Esame e rinvio*). . . . . 22

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 20.10.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la III

Commissione, onorevole Nicoletti, rammenta che il provvedimento all'esame delle Commissioni, già approvato dalla Camera dei deputati e poi modificato dal Senato, autorizza la ratifica della Convenzione di Bruxelles del 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione e delega il Governo a dettare disposizioni di adeguamento interno. La proposta di legge, inoltre, modifica alcune disposizioni del codice di procedura penale relative all'estradizione e delega il Governo a riformare il libro XI del codice di procedura penale relativo ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.

Relativamente alla proposta di legge, segnala che la stessa, che si compone di sette articoli, è stata oggetto di rilevanti modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

In particolare, l'articolo 1 autorizza la ratifica della Convenzione e l'articolo 2 detta l'ordine di esecuzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Convenzione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Fa presente che l'articolo 3 delega il Governo ad adottare – entro 6 mesi dalla

data di entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando numerosi principi e criteri direttivi. In particolare, in base alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il Governo dovrà prevedere norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati parte della Convenzione e apportare le modifiche legislative necessarie a garantire una rapida ed efficace attuazione dell'assistenza giudiziaria prestata dall'Italia agli altri Stati, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il Senato ha precisato che nell'attuare la delega su questi temi il Governo dovrà tener conto anche dei principi e criteri direttivi relativi alla riforma del libro XI del codice di procedura penale, previsti all'articolo 4.

Segnala che i decreti legislativi dovranno inoltre:

assicurare l'assistenza giudiziaria anche nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative (lettera *c)*), in attuazione dell'articolo 3 della Convenzione;

disciplinare la restituzione delle cose pertinenti il reato, in attuazione dell'articolo 8 della Convenzione (lettera *d)*);

disciplinare la procedura per il trasferimento, a fini investigativi, di persone detenute, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione (lettera *d)*);

disciplinare gli effetti processuali delle audizioni compiute mediante videoconferenza in base al Titolo II della Convenzione (lettera *d)*). Rammenta che il Senato ha precisato che l'attuazione di questo principio dovrà avvenire tenendo conto dell'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione del codice di rito, che disciplina la partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero, prevedendo appunto il collegamento audiovisivo;

prevedere la possibilità per il PM e la polizia giudiziaria di ritardare od omettere provvedimenti di competenza, in casi di indagini relative a delitti per i quali è

consentita l'estradizione, al fine di poter procedere alla cattura dei responsabili (lettera *d)*).

Osserva che il Senato ha delegato inoltre il Governo a prevedere l'applicazione del principio di reciprocità nei confronti di Regno Unito e Irlanda ai quali, in base all'articolo 6 della Convenzione, è consentito di far transitare le richieste di assistenza giudiziaria per le autorità centrali evitando lo scambio diretto tra autorità giudiziarie. Se tali Paesi dovessero avvalersi di questa possibilità, anche le autorità italiane dovrebbero fare altrettanto, in base appunto al principio di reciprocità (lettera *e)*. Il Governo dovrà inoltre disciplinare la procedura per svolgere le intercettazioni all'estero in attuazione degli articoli da 17 a 22 della Convenzione (lettera *f)*). Il Senato ha precisato che l'attuazione di questo profilo della delega dovrà essere data nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Fa presente, inoltre, che il Senato ha aggiunto una ulteriore delega, volta a prevedere la responsabilità civile e penale a carico dei funzionari stranieri che, nell'ambito delle consegne sorvegliate sul nostro territorio (articolo 12 della Convenzione), causino nell'adempimento della missione dei danni (lettera *g)*).

Sottolinea come il comma 2 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari (il Senato ha precisato che si tratta tanto delle commissioni competenti nel merito quanto delle commissioni competenti per i profili finanziari).

Rammenta che gli articoli 4, 5 e 6 – che in parte riproducono il disegno di legge governativo AC. 2813, recante delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale – sono stati modificati dal Senato, che ne ha integrato il contenuto. In particolare, l'articolo 4 individua i principi e criteri direttivi per la riforma del libro XI del codice di rito, in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera.

Segnala che, nel corso dell'esame in Senato, è stato anzitutto precisato che

nella riforma il Governo dovrà tenere distinti i rapporti con le autorità di Stati membri dell'Unione europea da quelli con le autorità di Stati diversi. In relazione ai primi, infatti, la cooperazione giudiziaria in materia penale dovrà essere realizzata nel rispetto dei Trattati e degli atti normativi UE; solo in assenza di disposizioni specifiche, si potranno applicare le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, le disposizioni del codice di procedura. Nei rapporti con gli Stati non membri dell'Unione europea la cooperazione giudiziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle convenzioni internazionali e del diritto internazionale e, in via residuale, nel rispetto di quanto disciplinato dal codice di procedura penale (lettera *a*). In entrambi i casi il Ministro della giustizia dovrà poter rifiutare la cooperazione se lo Stato richiedente assistenza non fornisce idonee garanzie di reciprocità (lettera *b*)).

Rileva che la distinzione in base alla partecipazione all'UE è ripresa anche dai principi relativi alla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale (lettera *c*). In particolare, il numero 1) indica i poteri d'intervento del Ministro della giustizia prevedendo che nei rapporti con Stati UE possa decidere di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea (e dal Parlamento europeo); nei rapporti con Stati extra UE potrà esercitare il potere in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.

Fa presente che la delega per la riforma dell'assistenza giudiziaria prevede inoltre:

che se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice, ovvero attività che secondo il nostro ordinamento non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il PM presenti senza ritardo le pro-

prie richieste al GIP del tribunale del capoluogo del distretto e che negli altri casi il procuratore della Repubblica dia, senza ritardo, esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria con decreto motivato. In particolare si prevede, sul versante passivo della cooperazione a fini di acquisizione probatoria e del sequestro a fini di confisca, l'intervento del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e del giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio, in luogo di quello del procuratore generale presso la corte d'appello e della medesima corte (numeri 2 e 3);

criteri per la risoluzione dei conflitti quando gli atti da compiere investano le competenze di distretti giudiziari diversi (numero 4). In particolare, il Senato ha precisato che, se si tratta di attività che richiedono l'autorizzazione del giudice, la Corte di cassazione dirime il conflitto con procedura in camera di consiglio (articoli 32 e 127 c.p.p.), dandone avviso al solo procuratore generale presso la Cassazione e comunicando la propria decisione, oltre che all'autorità giudiziaria designata anche al Ministro della giustizia; se il conflitto riguarda attività che non richiedono l'intervento del giudice, si applicano le procedure dettate per il contrasto tra pubblici ministeri (articoli 54 e seguenti c.p.p.);

ipotesi nelle quali l'autorità giudiziaria può non dare corso alla richiesta di assistenza (numero 5). Si tratta di una elencazione di casi (atti contrari alla legge o ai principi del nostro ordinamento; fatto con previsto come reato nel nostro ordinamento; procedimento penale che possa essere ritenuto discriminatorio; possibile ostacolo a indagini in corso in Italia) introdotta dal Senato, in presenza dei quali l'assistenza giudiziaria può essere negata;

che l'autorità giudiziaria italiana possa autorizzare la presenza alle attività da compiersi di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente (numero 6);

che l'originaria richiesta di assistenza possa essere integrata se, nel corso delle



operazioni, emergono esigenze ulteriori di indagini (numero 7);

che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria possano essere applicate, in quanto compatibili, anche alle richieste presentate ai fini di un procedimento concernente un reato da autorità amministrative di altri paesi (numero 8);

l'impiego della videoconferenza per consentire la partecipazione al procedimento a distanza non solo dell'imputato, ma anche del testimone o del perito, nei rapporti con altri Stati UE (numero 9);

la possibilità di costituire squadre investigative comuni nell'ambito dell'Unione europea o nella cooperazione con paesi terzi; in quest'ultimo caso della costituzione della squadra dovrà essere informato il Ministro della giustizia (numero 10). La proposta di costituzione della squadra dovrà essere comunicata al titolare delle indagini e, in caso di indagini collegate di più procure, dovrà essere preliminarmente individuata una intesa tra gli inquirenti; in merito il Governo dovrà disciplinare procedure semplificate per la risoluzione di eventuali conflitti (numero 11). Il Governo dovrà anche prevedere l'utilizzabilità degli atti compiuti dalla squadra investigativa all'estero, se conformi ai principi fondamentali del nostro ordinamento (numero 12);

la disciplina dell'acquisizione e dell'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera (numero 13);

che l'eventuale citazione all'estero di un testimone o di un perito possa essere autorizzata dal Ministro della giustizia sono in presenza di garanzie circa l'immunità della persona citata (numero 14, come integrato dal Senato);

che il trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi debba essere autorizzato dal Ministro della Giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata (numero 14).

Rammenta che la lettera *d*) detta principi e criteri direttivi per riformare la disciplina dell'estradizione. In particolare:

è distinto l'esercizio dei poteri dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, con l'esplicita attribuzione al Ministro della giustizia di un potere di blocco delle procedure di estradizione avviate su richiesta dell'autorità giudiziaria o delle procedure di estradizione dall'estero; tale potere può essere esercitato a tutela di interessi supremi della Repubblica (numeri 1, 2 e 8). Lo stesso Ministro è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione e al rispetto di tali condizioni sarà vincolata anche l'autorità giudiziaria (numero 9, introdotto dal Senato);

sul versante dell'autorità giudiziaria, è attribuita alla corte d'appello la decisione sulla richiesta di estradizione per l'estero, previa richiesta del procuratore della Repubblica (numero 3); i poteri di quest'ultimo a fronte di una richiesta di estradizione (identificazione, interrogatorio, richiesta di integrazione documentale) sono delineati dal numero 4. Il Senato ha esplicitato i presupposti in base ai quali la corte d'appello può concedere o negare l'estradizione; in assenza di convenzione, l'estradizione dovrà essere concessa se sussistono gravi indizi di colpevolezza, una sentenza irrevocabile di condanna e se, per i medesimi fatti, non è in corso un procedimento penale in Italia, né è già stata pronunciata sentenza irrevocabile (numero 6). La corte d'appello dovrà invece, in ogni caso, negare l'estradizione se il fatto per il quale è richiesta è punito con la pena di morte, se il procedimento penale che sarà seguito non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, se la sentenza irrevocabile che dovrà essere eseguita contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, se si ritiene che la persona possa essere sottoposta ad atti persecutori o discriminatori (numero 7);

quanto alla garanzia della specialità dell'estradizione (principio di diritto inter-

nazionale che non consente allo Stato richiedente di processare e punire per fatti diversi da quelli indicati nella domanda di estradizione) si prevede l'irrevocabilità del potere di rinuncia, salvo che intervengano fatti nuovi che modificano la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia (numero 5). Sono poi disciplinati gli effetti processuali del principio di specialità; in particolare, in base al numero 12) si prevede che il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena; la sospensione non preclude gli atti urgenti;

sono disciplinati i rapporti tra custodia cautelare e domanda di estradizione (numeri 10 e 11) ed è prevista la riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta all'estero a fini estradizionali (numero 13).

Quanto ai principi in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (lettera e) fa presente che la delega è ispirata in primo luogo a principi di massima semplificazione (numero 1).

Segnala, inoltre, che il Senato ha precisato che la competenza per il riconoscimento della sentenza straniera è attribuita alla corte d'appello ed ha individuato una serie di casi in presenza dei quali il riconoscimento dovrà essere negato (numero 2): sentenza non irrevocabile, contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, pronunciata da un giudice non indipendente o a seguito di processo non equo, discriminatoria; fatto non previsto come reato in Italia, fatto oggetto di giudizio penale in Italia; bene da confiscare in base alla sentenza non confiscabile nel nostro ordinamento.

Fa presente che il Senato ha anche delineato il procedimento che dovrà essere seguito per riconoscere la sentenza straniera (numero 3). In particolare, la corte d'appello nel dare esecuzione alla sentenza dovrà determinare la pena da eseguire nel nostro Stato, tenendo conto di quanto previsto dal nostro codice penale e rispettando il limite massimo di pena previsto per il fatto nel nostro ordinamento. Even-

tuali benefici che siano stati già riconosciuti nello Stato che ha emesso la sentenza (es. sospensione condizionale della pena o liberazione condizionale) dovranno essere convertiti in analoghe misure previste nel nostro ordinamento. Nel procedimento di riconoscimento il legislatore delegato dovrà prevedere il potere del Ministro della giustizia, fermo il rispetto dei nostri principi fondamentali, di garantire allo Stato estero l'osservanza di eventuali condizioni particolari richieste per l'esecuzione.

Osserva che, in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con Stati membri dell'Unione europea (lettera f)), si prevede che:

ai fini della garanzia giurisdizionale la competenza sia attribuita alla corte d'appello, con il procedimento già descritto per il riconoscimento delle sentenze straniere (come precisato nel corso dell'esame in Senato);

le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato in base al principio del mutuo riconoscimento (numero 1);

l'autorità giudiziaria italiana possa essere destinataria diretta delle decisioni giudiziarie da eseguirsi nel territorio dello Stato e possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento (numero 2). Viene quindi meno la preventiva valutazione del Ministro della giustizia, salva la sussistenza del potere di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento (numero 3);

il mutuo riconoscimento riguarda anche le decisioni assunte nei confronti di persone giuridiche (numero 4);

la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguirsi nel territorio dello

Stato deve essere adottata con la massima urgenza e in modo da assicurarne tempestività ed efficacia, con regole speciali per l'esecuzione cui l'interessato ha prestato il consenso (numero 5);

L'autorità giudiziaria italiana, nei casi previsti dalla legge, dà esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati dell'Unione europea anche nel caso in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale, e che non possa essere sindacato il merito della decisione giudiziaria, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico (numero 6);

sia stabilita l'impugnabilità – in genere senza effetto sospensivo dell'esecutività – delle decisioni di riconoscimento (numero 7). Come precisato dal Senato, l'effetto sospensivo potrà essere previsto in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti nelle procedure di riconoscimento;

siano stabiliti rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede, eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione (numero 8).

Rileva che la lettera g) delega il Governo a disciplinare il trasferimento dei procedimenti giurisdizionali tra Stati diversi, prevedendo in particolare che se il procedimento deve passare dall'autorità giudiziaria italiana alla giurisdizione di altro Stato il Ministro della giustizia sia interpellato per potersi opporre. Il trasferimento dovrà comunque assicurare l'idoneità – per legame con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova – della decisione assunta dalla giurisdizione di altro Stato.

Segnala come i commi 2 e 3 disciplinino le modalità e i tempi (entro un anno) di esercizio della delega, prevedendo il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari (anche per i profili finanziari) e autorizzando l'esecutivo ad adottare decreti legislativi correttivi ed integrativi (entro 18 mesi dall'esercizio della delega).

Rileva che l'articolo 5 introduce modifiche agli articoli 698, 708 e 714 del codice di procedura penale, in materia di estradizione per l'estero. In particolare, la modifica all'articolo 698, comma 2, c.p.p., introdotta dal Senato, riguarda la tutela dei diritti fondamentali ed è volta a circoscrivere ulteriormente le ipotesi di concessione dell'extradizione verso uno Stato che potrebbe applicare la pena di morte. A fronte della formulazione attuale, che consente l'extradizione in presenza di assicurazioni all'autorità giudiziaria e al Ministro della giustizia circa la non esecuzione della pena capitale, la proposta di legge subordina l'extradizione all'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria estera di una decisione irrevocabile che applichi una pena diversa dalla pena di morte o che commuti la pena di morte in altra pena. La verifica è rimessa all'autorità giudiziaria italiana.

Osserva che la modifica dell'articolo 708, comma 5, del codice di procedura penale, pone rimedio a una lacuna normativa segnalata dalla Cassazione e prevede un'ipotesi di sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro da parte del competente giudice amministrativo.

Segnala che la proposta di legge interviene, poi, sull'articolo 714 c.p.p., inserendo il comma 4-bis con la previsione di uno specifico termine massimo di durata (tre mesi) delle misure coercitive per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale. Il termine è sospeso dal deposito del ricorso al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia sino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Fa presente che l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni correttive volte ad assicurare la copertura finanziaria dei decreti legislativi, qualora determinino nuovi o maggiori oneri. In particolare, il Senato ha precisato che se dall'attuazione della de-

lega deriveranno nuovi oneri, i decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le necessarie risorse finanziarie.

Sottolinea, infine, che l'articolo 7 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore per la III Commissione*, ad integrazione di quanto illustrato dalla relatrice per la II Commissione, sottolinea l'urgenza di ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea in esame, sanando così un ritardo di oltre

sedici anni, considerato che questa è stata fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver preso atto che nessuno chiede di intervenire ed aver ricordato l'urgenza di attuare la delega per la riforma del libro XI del codice di procedura penale in tempi rapidi anche al fine di adeguare la disciplina vigente dei rapporti giurisdizionali con le autorità straniere alla dimensione sempre più transnazionale dei fenomeni criminali, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di martedì 21 giugno prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.20**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **II (Giustizia) e XII (Affari sociali)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 8 giugno 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.20 alle 14.35.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	34

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro per l'economia e le finanze Luigi Casero.

##### La seduta comincia alle 15.05.

**Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.**

**Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.**

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente della V Commissione*, avverte che all'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo sono stati presentati dai gruppi parlamentari 279 emendamenti (*vedi allegato*). Avverte, altresì, che i relatori hanno presentato gli emendamenti

1.44, 3.31, 3.32 e 3.33 (*vedi allegato*), che sono in distribuzione. Ringrazia quindi il Viceministro Casero ed il presidente Realacci per la loro presenza.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, nell'evidenziare che, al fine di giungere alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea entro il mese di luglio, come unanimemente richiesto da tutti i gruppi, si rende necessario che i lavori delle Commissioni riunite procedano con la massima celerità, ricorda il proficuo lavoro svolto sul testo in esame anche in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze. Prospetta quindi l'esigenza che le Commissioni riunite procedano esclusivamente all'esame degli emendamenti sui quali vi è il parere favorevole dei relatori e degli emendamenti dei relatori stessi sui quali vi è il parere favorevole a condizione che vengano riformulati, invitando quindi al ritiro delle restanti proposte emendative in modo da consentire un supplemento di istruttoria sulle stesse ai fini dell'esame in Assemblea, in occasione del quale si impegna a riconoscere adeguata valutazione

alle proposte emendative che i gruppi vorranno segnalare.

Francesco BOCCIA, *presidente della V Commissione*, giudica condivisibili le considerazioni testé svolte dal relatore Tino Iannuzzi.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, si associa anch'egli alla proposta del relatore Iannuzzi, osservando come il testo unificato in esame sia giunto ormai alla sua terza versione.

Tino IANNUZZI, *relatore per la VIII Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti De Mita 1.8 – la cui eventuale approvazione comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti De Mita 1.7 e Terzoni 1.30 – e Segoni 1.15, nonché sugli identici emendamenti Melilla 2.1, Librandi 2.3, Giovanna Sanna 2.10, Segoni 2.12, De Menech 2.20, Grimoldi 2.22 e Castiello 2.26. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Segoni 3.13 e 3.15, Grimoldi 4.11, Terzoni 6.5, Tancredi 9.2 e Terzoni 10.7. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Terzoni 1.18, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), evidenziando che la riformulazione prevede che nella nozione di piccoli comuni rientrino quelli la cui popolazione presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato, sostituendosi tale criterio a quello previsto alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 1, che si presterebbe ad incertezze di carattere applicativo, giacché prevede l'inclusione, tra i piccoli comuni, di quei comuni che presentano un territorio particolarmente ampio ovvero interessati dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali. Segnala che l'eventuale approvazione di tale emendamento, come riformulato, assorbirebbe l'emendamento Terzoni 1.32. Esprime parere favorevole sull'emendamento Segoni 1.11, purché riformulato, per ragioni di ordine meramente formale, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), nonché sull'emendamento Guerra 1.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato

(*vedi allegato*). Fa notare che tale ultimo emendamento, come riformulato, chiarisce che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, concernente l'ambito di applicazione del provvedimento, si applicano, in ogni caso, ai comuni che nascono dalla fusione di comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Terzoni 2.18, a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), osservando che la riformulazione proposta tende ad affiancare alle unioni di comuni anche i comuni in forma associata tra i soggetti che possono promuovere l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali nei piccoli comuni. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Grimoldi 3.27 e sugli identici emendamenti Melilla 3.1, Giovanna Sanna 3.11, Segoni 3.14, De Menech 3.26 e Castiello 3.30 nonché sull'emendamento Marcon 3.4, a condizione che le citate proposte emendative siano riformulate nella stessa identica formulazione riportata in allegato (*vedi allegato*), che prevede l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui viene predisposto il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Marcon 3.6, a condizione che venga riformulato, per ragioni di carattere meramente formale, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), e sull'emendamento Oliverio 11.7, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), al fine di sopprimere solo la prima parte del testo dell'emendamento, giacché la formulazione dell'articolo 11, comma 1, del testo unificato in esame, laddove si riferisce all'apertura di mercati alimentari, appare più chiara di quella proposta dall'emendamento, ossia « istituzione o autorizzazione di mercati alimentari ». Ricorda che i relatori, come in apertura di seduta già comunicato dal presidente Boccia, hanno presentato gli

emendamenti 1.44, 3.31, 3.32 e 3.33 (*vedi allegato*), dei quali raccomanda l'approvazione, osservando che gli stessi sono di contenuto sostanzialmente tecnico. In particolare, rileva che l'emendamento 1.44 riduce da sei mesi a 120 giorni il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è definito l'elenco dei piccoli comuni. Tale termine viene allineato al termine previsto dagli emendamenti, dei quali è stata proposta un'identica riformulazione, Grimoldi 3.27, gli identici Mellilla 3.1, Giovanna Sanna 3.11, Segoni 3.14, De Menech 3.26 e Castiello 3.30, nonché Marcon 3.4, che prevedono per l'appunto un termine di 120 giorni per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui viene predisposto il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Rileva che l'emendamento 3.31 prevede l'istituzione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anziché in quello dell'economia e delle finanze, giacché la ripartizione delle risorse viene operata con decreto del Ministro dell'interno ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2. Segnala che l'emendamento 3.32 è volto a stabilire in maniera inequivoca che la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà procedere alla selezione dei progetti presentati dai comuni, tenendo dunque conto del fatto che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri già esiste una struttura che provvede al vaglio di progetti di spesa, relativi alla ripartizione dell'otto per mille, per vari aspetti assimilabili a quelli previsti dal presente provvedimento. Evidenzia, infine, che l'emendamento 3.33 è volto a prevedere l'aggiornamento annuale del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e che l'individuazione dei progetti da finanziare avvenga con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Invita pertanto, come già preannunciato, i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative, al fine di consentire un supplemento di istruttoria sulle stesse in vista del successivo esame del provvedimento in Assemblea,

esprimendo altrimenti su di esse parere contrario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dai relatori nonché parere conforme a quello espresso dal relatore sulle restanti proposte emendative.

Le Commissioni procedono quindi all'esame delle proposte emendative sulle quali i relatori hanno espresso parere favorevole, condizionato o meno all'accoglimento di specifiche riformulazioni.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento Terzoni 1.18, sul quale i relatori hanno espresso parere favorevole subordinatamente all'accettazione della riformulazione proposta, al fine di consentire alla prima firmataria del medesimo, momentaneamente assente, di partecipare ai lavori delle Commissioni ed illustrare le finalità sottese alla citata proposta emendativa.

Francesco BOCCIA, *presidente della V Commissione*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Terzoni 1.18.

Le Commissioni approvano l'emendamento De Mita 1.8.

Francesco BOCCIA, *presidente della V Commissione*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento De Mita 1.8, sono da intendersi assorbiti gli emendamenti De Mita 1.7 e Terzoni 1.30.

Cristian IANNUZZI (Misto) accetta la riformulazione dell'emendamento Segoni 1.11 proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano quindi gli emendamenti Segoni 1.11, nel testo riformulato, e Guerra 1.6, nel testo riformulato accolto dai presentatori, gli emendamenti Segoni 1.15 e 1.44 dei relatori, l'emendamento Terzoni 2.18, nel testo riformulato accolto dai presen-



tatori, gli identici emendamenti Melilla 2.1, Librandi 2.3, Giovanna Sanna 2.10, Segoni 2.12, De Menech 2.20, Grimoldi 2.22 e Castiello 2.26, nonché gli emendamenti 3.31 dei relatori e Segoni 3.13 (*vedi allegato*).

Massimiliano MANFREDI (PD) sottoscrive l'emendamento Grimoldi 3.27 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano quindi gli emendamenti Grimoldi 3.27, Melilla 3.1, Giovanna Sanna 3.11, Segoni 3.14, De Menech 3.26, Castiello 3.30 e Marcon 3.4, nell'identico testo riformulato accolto dai rispettivi presentatori, nonché l'emendamento Segoni 3.15, gli emendamenti 3.32 e 3.33 dei relatori, l'emendamento Marcon 3.6, nel testo riformulato accolto dai presentatori, e gli emendamenti Grimoldi 4.11, Terzoni 6.5, Tancredi 9.2 e Terzoni 10.7 (*vedi allegato*).

Massimiliano MANFREDI (PD) sottoscrive l'emendamento Oliverio 11.7 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Oliverio 11.7, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Patrizia TERZONI (M5S) illustra la *ratio* dell'emendamento a sua prima firma 1.18, in precedenza accantonato, evidenziando come la sua versione originaria appaia preferibile, giacché il criterio di una densità abitativa di ottanta abitanti per chilometro quadrato della popolazione residente rispetto a quello, attualmente previsto dal provvedimento, di una soglia pari o inferiore a 5.000 abitanti, meglio tutelerebbe i comuni di piccole dimensioni a beneficio dei quali sono indirizzate le disposizioni della proposta di legge in esame. Tanto premesso, accetta comunque la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.18 proposta dai relatori, riservandosi di proporre nuovamente le

finalità iniziali della medesima proposta emendativa nel corso del successivo esame in Assemblea.

Mauro GUERRA (PD) ritiene che l'eventuale adozione del criterio proposto dall'emendamento Terzoni 1.18, nella sua formulazione originaria, determinerebbe il paradossale effetto di ridurre l'ambito applicativo delle misure contenute nel provvedimento, tenuto conto del fatto che molti comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti presentano in realtà una densità abitativa superiore agli ottanta abitanti per chilometro quadrato.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, osserva peraltro che il criterio di cui all'articolo 1, comma 3, lettera g), nell'ambito del quale viene ora in parte ricondotta la portata del testo originario dell'emendamento Terzoni 1.18, rappresenta solo uno dei criteri rilevanti ai fini della perimetrazione del campo applicativo del presente provvedimento.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Terzoni 1.18, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente della V Commissione*, comunica che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Terzoni 1.18, nel testo riformulato, è da intendersi assorbito l'emendamento Terzoni 1.32. Avverte, inoltre, che, non essendovi obiezioni, tutte le rimanenti proposte emendative presentate si intendono ritirate, in coerenza all'invito in tal senso formulato dai relatori. Fa quindi presente che il testo del provvedimento, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dagli emendamenti approvati nel corso della seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti, in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

## ALLEGATO

**Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.**  
**Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.**

## EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

## ART. 1.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lo sviluppo con le seguenti: il sostenibile sviluppo.*

- 1. 3.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con popolazione residente fino a 5.000 abitanti con le seguenti: con densità della popolazione residente di ottanta abitanti per chilometro quadrato;*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con popolazione residente fino a 5.000 abitanti con le seguenti: con densità della popolazione residente di ottanta abitanti per chilometro quadrato;*

*al comma 3, alinea, sostituire le parole: con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e il comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti con le seguenti: con densità della popolazione residente di ottanta abitanti per chilometro quadrato.*

*all'articolo 8, sostituire il comma 3, con il seguente:*

« 3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si applicano anche

ai comuni con densità della popolazione residente di ottanta abitanti per chilometro quadrato. ».

*sostituire il titolo con il seguente:*  
 Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni a bassa densità abitativa e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

- 1. 18.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:*

g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;

- 1. 18.** (Nuova formulazione) Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 5.000 abitanti, inserire le seguenti: anche facenti parte di unioni, convenzioni o associazioni di comuni,.*

- 1. 22.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: storico-culturale inserire le seguenti: , paesaggistico, artistico, archeologico e delle tradizioni popolari locali.*

1. **29.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: servizi territoriali con le seguenti: servizi pubblici locali.*

1. **7.** De Mita.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: servizi territoriali con le seguenti: servizi essenziali.*

1. **8.** De Mita.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: servizi territoriali, aggiungere le seguenti: alla gestione attiva attraverso l'uso sostenibile del bosco che valorizzi le filiere del legno e ne esalti la capacità di assolvere alle molteplici funzioni,.*

1. **20.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: servizi territoriali, inserire le seguenti: con particolare riferimento ai servizi di prima necessità e di base.*

1. **30.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da contrastarne lo spopolamento,*

*inserire le seguenti: favorendone contestualmente il ripopolamento.*

1. **28.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: soprattutto aggiungere le seguenti: per le attività di tutela contro il fenomeno di dissesto idrogeologico e.*

1. **11.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: soprattutto aggiungere le seguenti: per le attività di contrasto al dissesto idrogeologico e.*

1. **11.** *(Nuova formulazione)* Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-*bis*. La presente legge prevede interventi finalizzati al recupero urbanistico e degli aggregati storici italiani da perseguire attraverso un insieme sistematico di azioni pubbliche.

1-*ter*. Le disposizioni della presente legge sono altresì finalizzate al recupero sociale e alla rivitalizzazione abitativa degli aggregati storici.

1. **31.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-*bis*. Ai fini della presente legge per piccolo comune si intende il comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti

e il comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

- 1. 6.** Guerra, Marchi, Braga, De Menech, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Ginato, Giulietti, Marchetti, Melilli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in ogni caso, anche ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

- 1. 6.** (Nuova formulazione) Guerra, Marchi, Braga, De Menech, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Ginato, Giulietti, Marchetti, Melilli.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:* attuano con le seguenti: possono attuare.

- 1. 36.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge che prevedano il coinvolgimento dei comuni limitrofi, mediante intese, convenzioni e piani intercomunali, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

- 1. 37.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole:* aventi ciascuno con le seguenti: che complessivamente raggiungono una.

- 1. 9.** Giovanna Sanna.

*Al comma 3, alinea, sostituire la parola:* ciascuno con la seguente: complessivamente.

- 1. 23.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole:* comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, *aggiungere le seguenti:* nonché i comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti ubicati in fascia climatica E-F,.

- 1. 21.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* comuni nei quali si è verificato un decremento della popolazione residente, rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981, pari ad almeno il 30 per cento;

- 1. 12.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 3 dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*f-bis)* comuni che abbiano nel territorio la presenza di aree urbane degradate, intendendosi per area urbana degradata quella che presenta un indice di disagio sociale (IDS) pari o superiore all'unità.

- 1. 10.** Culotta.

Al comma 3, lettera g) sostituire la parola: industriali con la seguente: produttivi.

1. **32.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo il medesimo comma, inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai comuni con popolazione residente fino a 50.000 abitanti comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni.

1. **24.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 3, lettera h), dopo la parola: comuni inserire le seguenti: , anche con popolazione residente fino a 50.000 abitanti,.

1. **25.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 3, lettera h), dopo la parola: comuni inserire le seguenti: , anche con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,.

1. **33.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: unioni inserire le seguenti: o convenzioni.

1. **26.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: comuni montani inserire le seguenti: o alle convenzioni di comuni montani.

1. **39.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che rientrino in almeno una delle ulteriori tipologie previste nel presente comma.

1. **38.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che rientrino in almeno una delle ulteriori tipologie previste nel presente comma.

1. **40.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di un sito della rete natura 2000.

1. **34.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 3, sopprimere la lettera m).

1. **35.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

*m-bis)* comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

**\*1. 1.** Melilla, Pellegrino, Marcon, Zaratti.

*Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

*m-bis)* comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

**\*1. 4.** Librandi, Matarrese.

*Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

*m-bis)* comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

**\*1. 19.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

*m-bis)* comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

**\*1. 13.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

*m-bis)* comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

**\*1. 42.** Castiello.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I finanziamenti di cui al comma 3 sono assegnati prioritariamente a quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al medesimo comma 3.

**1. 5.** Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

*Al comma 4, dopo le parole Le Regioni aggiungere le seguenti:* , sentite le rispettive Anci regionali,.

**\*1. 2.** Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon.

*Al comma 4, dopo le parole Le Regioni aggiungere le seguenti:* , sentite le rispettive Anci regionali,.

**\*1. 14.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 4, dopo le parole: Le Regioni aggiungere le seguenti:* , sentite le rispettive Anci regionali,.

**\*1. 43.** Castiello.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua, nell'ambito della organizzazione e delle risorse disponibili del Ministero a legislazione vigente, la struttura competente per il monitoraggio sullo spopolamento dei piccoli Comuni così come definiti nel presente articolo, a tal fine utilizzando anche i dati e le informazioni dell'UPI, dell'UNCEM, delle Province, nonché delle Regioni maggiormente coinvolte nel fenomeno, nonché il materiale scientifico proveniente dalle Università e dagli istituti e centri di ricerca pubblici

**1. 27.** D'Inca, Terzoni, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: periodicamente aggiornati inserire le parole: e resi pubblici.*

1. **15.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Ianuzzi.

**(Approvato)**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dall'ultimo censimento ISTAT con le seguenti: dal censimento ISTAT del 2001.*

1. **41.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 6, dopo le parole: è definito aggiungere le seguenti: e reso pubblico.*

1. **16.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Ianuzzi.

*Al comma 6, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro centoventi giorni.*

1. **44.** I Relatori.

**(Approvato)**

*Al comma 7, dopo le parole: previste dal medesimo comma 6 inserire le seguenti: e immediatamente reso pubblico,.*

1. **17.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Ianuzzi.

## ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole: le province con le seguenti: i liberi consorzi.*

2. **11.** Culotta.

*Al comma 1, dopo le parole: le province, inserire le seguenti: i comuni, le convenzioni di comuni.*

2. **14.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, sostituire le parole: le unioni di comuni con le seguenti: le forme associate dei comuni.*

2. **17.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, sostituire le parole: le unioni di comuni con le seguenti: i comuni, anche in forma associata.*

2. **18.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, dopo le parole: le unioni di comuni, inserire le seguenti: i comuni, anche in forma associata,.*

2. **18.** (Nuova formulazione) Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo le parole: le unioni di comuni, inserire le seguenti: le convenzioni di comuni.*

2. **16.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane con le parole: unioni di comuni montani.*

**\*2. 1.** Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane, con le seguenti: unioni di comuni montani.*

**\*2. 3.** Librandi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane con le seguenti: unioni di comuni montani.*

**\*2. 10.** Giovanna Sanna, Carrescia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane con le seguenti: unioni di comuni montani.*

**\*2. 12.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane con le seguenti: unioni di comuni montani.*

**\*2. 20.** De Menech.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane con le seguenti: unioni di comuni montani.*

**\*2. 22.** Grimoldi, Guidesi, Caparini.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane con le seguenti: unioni di comuni montani.*

**\*2. 26.** Castiello.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: possono promuovere con le seguenti: promuovono;*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono istituire, con le seguenti: istituiscono;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere, con le seguenti: concorrono.*

**2. 7.** Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

*Al comma 1, sostituire le parole: possono promuovere con le seguenti: promuovono.*

**2. 23.** Grimoldi, Guidesi, Caparini.

*Al comma 1, dopo le parole: possono promuovere nei piccoli comuni, inserire le seguenti: iniziative volte a realizzare, migliorare, ottimizzare anche attraverso processi e modelli innovativi.*

**2. 8.** De Mita.

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: istituire aggiungere le seguenti: nell'ambito di apposite convenzioni con i concessionari dei servizi essenziali di cui al comma 1.*

**2. 6.** Tancredi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centri multifunzionali con le seguenti: sportelli unici multidisciplinari e intercomunali.*

**2. 15.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.



*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.*

**\*2. 2.** Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.*

**\*2. 4.** Librandi, Matarrese.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.*

**\*2. 5.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.*

**\*2. 9.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.*

**\*2. 13.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.*

**\*2. 21.** De Menech.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.*

**\*2. 27.** Castiello.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*2-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane per importi inferiori a 20 mila euro.

**2. 19.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**2. 24.** Grimoldi, Guidesi, Caparini.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* I piccoli comuni hanno la facoltà e non l'obbligo di dotarsi di un segretario comunale ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

**2. 25.** Guidesi, Grimoldi, Caparini.

### ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: del Ministero dell'interno.*

**3. 31.** I Relatori.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 con le seguenti: con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2017.*

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro*

per il 2017 con le seguenti: pari a 20 milioni di euro per il 2017.

**3. 12.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, dopo le parole:* destinato al finanziamento di investimenti diretti *inserire le parole:* in primo luogo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

**3. 10.** De Mita.

*Al comma 1, dopo le parole:* tutela dell'ambiente e dei beni culturali, *inserire le seguenti:* alla mitigazione del rischio idrogeologico.

**3. 13.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole:* del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con *aggiungere le seguenti:* il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,.

**3. 2.** Zaratti, Melilla, Pellegrino, Marcon.

*Al comma 2, dopo le parole:* il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**3. 27.** Grimoldi, Guidesi, Caparini, Manfredi.

*Al comma 2, dopo le parole:* il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'ar-

ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\* **3. 1.** Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

*Al comma 2, dopo le parole:* il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\* **3. 11.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Al comma 2, dopo le parole:* il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\* **3. 14.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 2, dopo le parole:* il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\* **3. 26.** De Menech.

*Al comma 2, dopo le parole:* il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\* **3. 30.** Castiello.

*Al comma 2, dopo le parole:* tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

*Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**3. 4.** Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

*Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

**\*\*3. 27.** (Nuova formulazione) Grimoldi, Guidesi, Caparini, Manfredi.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

**\*\*3. 1.** (Nuova formulazione) Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

**\*\*3. 11.** (Nuova formulazione) Giovanna Sanna, Carrescia.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

**\*\*3. 14.** (Nuova formulazione) Segoni, Artni, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

**\*\*3. 26.** (Nuova formulazione) De Melech.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

**\*\*3. 30.** (Nuova formulazione) Castiello.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

**\*\*3. 4.** (Nuova formulazione) Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

**(Approvato)**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da attuarsi attraverso un insieme sistematico e integrato di azioni pubbliche.

- 3. 20.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e alla messa in sicurezza e/o bonifica dei siti inquinati.

- 3. 28.** Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: a quelli scolastici inserire le seguenti: e per la prima infanzia.

- 3. 29.** Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale con le seguenti: alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali.

- 3. 15.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Ianuzzi.

**(Approvato)**

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto degli impatti di tali impianti sulla qualità dell'aria.

- 3. 7.** Carrescia.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 3-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Efficienza energetica degli edifici pubblici).

1. I comuni redigono il piano di efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica.

2. I comuni redigono, altresì, il piano di localizzazione degli impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili in immobili di proprietà pubblica privilegiando prioritariamente gli edifici esistenti.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con i proprietari di immobili localizzati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera d) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di garantire la fornitura di energia per la pubblica illuminazione e per i consumi degli immobili pubblici.

4. Sono escluse le localizzazioni degli impianti in terreni classificati agricoli, nelle aree ricadenti nei perimetri dei nuclei storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legislazione vigente.

- 3. 21.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) rivitalizzazione del territorio, attraverso il sostegno dell'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali finalizzata alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, nonché di attività finalizzate al recupero e alla destinazione ad uso recettivo di immobili abbandonati.

- 3. 25.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: nonché di selezione dei progetti con le seguenti: nonché di selezione, attraverso bandi e concorsi pubblici, dei progetti.

**3. 3.** Pellegrino, Marcon, Zaratti, Melilla.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: selezione dei progetti medesimi inserire le seguenti: da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**3. 32.** I Relatori.

**(Approvato)**

Al comma 4, lettera a), alla parola: tempi premettere le seguenti: modalità, strategia e.

**3. 16.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

*a-bis*) coinvolgimento dei comuni limnofiti attraverso un insieme sistematico e integrato di azioni pubbliche;

**3. 22.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: criteri di sostenibilità ambientale aggiungere le seguenti: che garantiscano il minor consumo di suolo.

**3. 17.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei prodotti biologici agro pastorali locali.

**3. 18.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: miglioramento inserire le seguenti: della qualità di vita dei cittadini, nonché.

**3. 19.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

*f-bis*) coinvolgimento delle comunità locali interessate anche indirettamente dal progetto attraverso consultazioni pubbliche preventive.

**3. 23.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

*f-bis*) espressa indicazione del modello di gestione e della relativa sostenibilità, qualora il bene oggetto dell'intervento possa essere affidato in gestione.

**3. 9.** De Mita.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*4-bis.* Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, una equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Mi-

nistro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**3. 33.** I Relatori.

*(Approvato)*

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e garantendo priorità al finanziamento degli interventi proposti, nell'ordine, da comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti e da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti appartenenti ad unioni di comuni.

**3. 8.** Guerra, Marchi, Braga, Cenni, De Menech, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Ginato, Giuliotti, Marchetti, Melilli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Gli interventi di cui al presente articolo devono avvenire senza consumo di suolo inedificato, non comportare l'impermeabilizzazione di porzioni libere di suolo, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**3. 5.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Marcon.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le risorse di cui al comma 1 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

**3. 6.** Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le risorse erogate ai sensi del comma 5 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

**3. 6.** *(Nuova formulazione)* Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Ai piccoli comuni e alle loro forme associative non si applica la normativa in materia di patto di stabilità, mentre in ordine alla programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, alla normativa, in materia di centrale unica di committenza, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi e al loro funzionamento, nonché in materia di bilancio e contabilità, spesa di personale, controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiori dimensioni. Il Governo provvede ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma.

**3. 24.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di finanza locale).*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I comuni costituiti in seguito a tutti i processi di fusione previsti dalla legge che hanno concluso tali processi a decorrere dall'anno 2011 sono tenuti al rispetto degli equilibri di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal quinto anno successivo a quello della realizzazione della fusione. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di

cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 10,6 milioni di euro per il 2016 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;

b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

### 3. 01. Fanucci, Guerra, Parrini.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di finanza locale).*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I comuni istituiti in seguito a tutti i processi di fusione previsti dalla legge che hanno concluso tali processi a decorrere dall'anno 2011 sono tenuti al rispetto degli equilibri di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal quinto anno successivo a quello della realizzazione della fusione. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto deri-

vanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

### 3. 02. Fanucci, Guerra, Parrini.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Ripristino incentivi per il teleriscaldamento nelle zone climatiche D, E ed F).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448. 519-ter. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica » sono inserite le seguenti: « , nonché per gli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nei comuni ricadenti nella zona climatica D, ».

2. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppressa la voce: « Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento ».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 2.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 700 mila euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 638, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**3. 03.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Agevolazioni piccola proprietà contadina).*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Le agevolazioni previste dal comma precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di un titolare di impresa agricola qualora un suo familiare coadiuvante sia iscritto nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti e IAP. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3. 04.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Sicurezza).*

Nell'ambito delle misure previste dall'articolo 3 al fine di promuovere interventi in materia di politica per la sicurezza in favore degli abitanti dei comuni con meno di 5.000 abitanti è previsto un piano finalizzato alla installazione di sistemi di video sorveglianza a supporto delle attività di controllo da parte delle forze dell'ordine per prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità.

**3. 05.** Burtone.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Ripristino agevolazione territori montani).*

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 06.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.



## ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole: e culturali con le seguenti: , culturali e ambientali, nonché delle funzioni caratteristiche locali.*

**4. 9.** Grimoldi, Guidesi, Caparini.

*Al comma 1, sostituire le parole: rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, con le seguenti: rispetto delle tipologie, delle volumetrie e delle strutture originarie,.*

**4. 1.** Zaratti, Melilla, Pellegrino, Marcon.

*Al comma 1, dopo le parole: strutture originarie inserire le seguenti: attribuendo priorità a quei progetti che rispettano le tecniche tradizionali e le implementano con la bioedilizia, la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica.*

**4. 3.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei « centri commerciali naturali » e la rivitalizzazione economica degli « aggregati commerciali urbani ». La valorizzazione dei « centri commerciali naturali » e la rivitalizzazione economica degli « aggregati commerciali urbani » consistono nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, pure in forme societarie, di esercizi commerciali, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, che insistono nei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, servizi ed attività da parte di una pluralità di soggetti, con

particolare riferimento alla valorizzazione, la distribuzione, la commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.

**4. 5.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 2, sostituire le parole: dal comune con propria deliberazione con le seguenti: con deliberazione del consiglio comunale.*

**4. 8.** Culotta.

*Al comma 2, dopo le parole: e il recupero del patrimonio edilizio inserire le seguenti: e delle aree dismesse.*

**4. 10.** Grimoldi, Guidesi, Caparini.

*Al comma 2, dopo le parole: la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale inserire le seguenti: e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;*

**4. 11.** Grimoldi, Guidesi, Caparini.

**(Approvato)**

*Al comma 2 sostituire le parole da: il miglioramento dei servizi fino alla fine con le seguenti: il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.*

**4. 7.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Gli interventi integrati di cui ai precedenti commi, devono comportare la massima prestazione energetica compatibilmente con i vincoli di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**4. 2.** Zaratti, Melilla, Pellegrino, Marcon.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* con ufficio *fino a:* centro storico *con le seguenti:* con una struttura ricettiva a gestione unitaria caratterizzata dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni quali l'ufficio di ricevimento e gli altri servizi principali e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati situati nel borgo o nel centro storico. Il centro storico è la zona territoriale omogenea, zona A, identificata nel piano urbanistico comunale ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

**4. 4.** Fantinati, Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

4-bis. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

**4. 6.** Terzoni, Fantinati, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Perimetrazione e tutela degli aggregati storici).*

1. I comuni provvedono alla perimetrazione degli aggregati storici presenti nel proprio territorio.

2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 sono approvate di concerto con le soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici e con la regione.

3. Le perimetrazioni degli aggregati storici approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo sono sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

4. Nelle aree esterne alle perimetrazioni di cui al presente articolo non è consentito nuovo consumo di suolo agricolo e forestale.

**4. 01.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Classificazione catastale agriturismo).*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la lettera i) del comma 1, dell'articolo 19-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi che non vanno considerati fabbricati a destinazione abitativa quelli utilizzati per l'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 20 febbraio 2006 n. 96.

**4. 02.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Modifica dell'articolo 9 comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 in materia di fabbricati rurali).*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito

dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali. ».

**4. 03.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

#### ART. 5.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: possono adottare misure con le seguenti: adottano misure.*

**5. 1.** Melilla, Pellegrino, Marcon, Zaratti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: , per bonificare fino alla fine con le seguenti: e la perdita di biodiversità ed assicurare le operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimentazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale.*

**5. 4.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'occorrenza affidando in comodato d'uso gratuito tali terreni utilizzabili a pascolo.*

**5. 5.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche prevedendo misure di acquisizione al patrimonio comunale previo accertamento della scom-*

*parsa o accertata irreperibilità dei proprietari ed eventuale concessione anche a titolo oneroso a soggetti privati, che si dichiarano disponibili al recupero e alla ristrutturazione dell'immobile.*

**5. 2.** Giovanna Sanna.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Allo scopo di consentire la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai fini del risparmio dei cespiti passivi, i comuni redigono l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili appartenenti al demanio collettivo presenti nel territorio.

*1-ter.* I comuni redigono altresì l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici, compreso il patrimonio immobiliare sequestrato alle organizzazioni criminali.

*1-quater.* Sulla base degli elenchi di cui ai commi 1-bis e 1-ter, i comuni redigono il piano di piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo, indicando gli usi necessari per soddisfare le esigenze di interesse pubblico, per la soluzione dei casi di disagio abitativo o per il sostegno delle attività imprenditoriali giovanili che operino per la valorizzazione e la promozione del territorio e dei suoi prodotti. Ai fini del presente comma, gli immobili da destinare alle attività produttive devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili, anche di nuova costituzione, operanti nel territorio comunale o nei territori limitrofi.

*1-quinquies.* I comuni redigono un piano di riordino fondiario relativo ai terreni agricoli di proprietà pubblica incolti al fine di stipulare convenzioni con le imprese agricole locali al fine di contrastare l'abbandono dei medesimi.

**5. 3.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di favorire la coesione sociale nelle frazioni periferiche tramite la creazione di spazi di aggregazione, e di contrastare l'abbandono di immobili tutti i comuni sono obbligati a concedere l'usufrutto di edifici inutilizzati di propria proprietà ubicati in frazioni periferiche ad associazioni culturali o ricreative prive di scopi di lucro che ne facciano richiesta, a fronte di canoni d'affitto simbolici o ricorrendo al cosiddetto baratto amministrativo.

5. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Ianuzzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La gestione dei terreni di cui al comma 1, lettera a), può essere affidata, anche attraverso l'istituto del comodato, ad aziende agricole sociali o biologiche.

5. 7. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Piano nazionale per i territori rurali).*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un Piano nazionale per i territori rurali, dedicato alla riqualificazione di aree con particolare riferimento a quelle degradate. Con tale decreto sono stabilite le modalità di attuazione del Piano.

2. Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, i piccoli comuni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite delle unioni dei comuni e delle unioni dei comuni montani, proposte di contratti di valorizzazione rurale costituite da un in-

sieme coordinato di interventi con riferimento alle aree rurali da recuperare e valorizzare, indicando:

a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito rurale oggetto di trasformazione, recupero e valorizzazione;

b) gli investimenti e i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune o dell'unione proponente;

c) i soggetti interessati;

d) le eventuali premialità;

e) il programma temporale degli interventi da attivare;

f) la fattibilità tecnico-amministrativa.

3. Le proposte sono selezionate sulla base dei seguenti criteri:

a) immediata realizzabilità degli interventi;

b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

c) valorizzazione delle filiere della *green economy* locale;

d) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;

e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;

f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

4. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla rimodulazione dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, nonché sulle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programma-

zione PAC 2014-2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è tenuto a dare attuazione ai contenuti del presente articolo.

5. Ciascuna Regione esprime, sulla parte del Piano di propria pertinenza, l'intesa territoriale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata.

**5. 01.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Indivisibilità dei terreni agricoli).*

1. Al fine di ridurre la frammentazione delle proprietà fondiari destinate ad uso agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni generali sulle successioni, stabilite dal libro secondo del codice civile, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'indivisibilità dei terreni agricoli la cui estensione è inferiore o uguale al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale;

b) stabilire i criteri di assegnazione dei terreni agricoli indivisibili e le modalità di indennizzo dei coeredi esclusi.

**5. 02.** Terzoni.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Provvedimenti per il contrasto all'abbandono dei terreni montani).*

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei

terreni montani ai sensi del presente articolo, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e la perdita di biodiversità ed assicurare le operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale.

2. Gli enti di cui al comma precedente, con specifico provvedimento, danno attuazione all'articolo 2028 del codice civile (« Gestione della cosa altrui »), stabilendo che chi ne faccia richiesta possa subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale, senza ulteriore consumo di suolo e senza cambio di destinazione d'uso, finché l'interessato o suo erede non sia in grado di provvedervi da se stesso.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, imprenditore singolo o in forma associata (associazione, ente *no profit* o consorzio forestale), segnala all'amministrazione la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali dei terreni, da perizie che attestano lo stato di non coltivazione del terreno asseverate da testimoni, nonché da una relazione che attesta le ricerche effettuate per rintracciare i proprietari e gli eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato la volontà di avvalersi della facoltà di cui agli articoli 2028 e successivi del codice civile, al fine di assumersi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito, ed impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 3 maggio 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel provvedimento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal

richiedente, si impegna a darne pubblicità anche attraverso la sua pubblicazione sul sito internet comunale.

6. Il provvedimento di cui al comma 2 definisce l'entità del canone di affitto annuale, da calcolare comunque in base al prezzo di mercato, del deposito cauzionale e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle sue competenze. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché siano verificati i requisiti stabiliti dal codice, nonché assicura che le attività di gestione dei terreni incolti, qualora possano incidere direttamente o indirettamente sulla qualità naturalistica di siti della Rete Natura 2000, tenga conto delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, e, se vigenti, dei piani di cui all'articolo 4 del decreto medesimo.

7. I comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo al comune capo convenzione o alle unioni di comuni montani delle quali fanno parte; qualora sono compresi (in tutto o in parte) in aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.

**5. 03.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Incentivi alla produzione agricola e zootecnica).*

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abban-

donati o non utilizzati presenti nel territorio comunale.

2. Le regioni, anche avvalendosi dei fondi dell'Unione europea, definiscono nei bilanci annuali e pluriennali le agevolazioni fiscali e le somme da destinare all'incentivazione delle produzioni agricole locali.

3. Al fine di cui al comma 2, le regioni individuano appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale e al recupero dei terreni agricoli incolti o non produttivi.

**5. 04.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

Al fine di favorire il ripopolamento dei centri urbani, i comuni di cui alla presente legge possono procedere, con le risorse di cui all'articolo 3 comma 4, ovvero con eventuali risorse ulteriori, di intesa con gli I.A.C.P., all'acquisizione di immobili siti nei centri storici, per procedere alla loro assegnazione a nuclei familiari, o unioni civili o di fatto, costituiti da coppie di età inferiore agli anni 35 ovvero di età superiore agli anni 65 ovvero ad artigiani e piccoli imprenditori nei settori culturale, turistico, sociale, ambientale, dei beni culturali, che intendano insediare o abbiano insediato in quell'area geografica la propria attività.

**5. 05.** De Mita.

ART. 6.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I piccoli comuni, inserire le seguenti: anche in forma associata,.*

**6. 5.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* anche attraverso l'istituto del comodato *e sostituire le parole:* e per altre attività comunali *con le seguenti:* o per attività comunali.

**6. 1.** Carrescia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* anche attraverso l'istituto del comodato *inserire le seguenti:* d'uso gratuito.

**6. 6.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* anche d'intesa con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A *e le parole:* ed eventuale vendita.

**6. 3.** Giovanna Sanna.

*Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole:* e per altre attività comunali.

**6. 4.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le seguenti parole:* e per altre attività *con le seguenti:* nonché per attività ricettive, turistiche e ristorative, promosse e gestite da società e cooperative giovanili o cooperative di comunità, attività di *start-up* e formazione di microimprese giovanili finalizzate a sviluppare percorsi imprenditoriali innovativi, sostenibili e concreti, con il sistema delle risorse produttive locali.

**6. 8.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* qualora alla data di entrata in vigore della presente legge i percorsi ferroviari risultino già smantellati o non più armati.

**6. 7.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

1-bis. Gli atti di acquisizione di cui al comma 1 sono assoggettati all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti da imposta ipotecaria, catastale e di bollo.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

**6. 2.** Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Misure di semplificazione in materia di acquisizione al patrimonio comunale).*

1. Per le acquisizioni di cui agli articoli 3, comma 3, lettere *d)* ed *e)*, 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La registrazione, trascrizione e voltura catastale del provvedimento di acquisizione al demanio comunale avvengono a titolo gratuito.

**6. 01.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

**ART. 6-bis.**

*(Recupero e valorizzazione dei cammini storici).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale dei cammini storici integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alle loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alle loro individuazione e disciplina d'uso.

2. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

3. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale dei cammini storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.

5. la documentazione di cui al comma 4 è utilizzata per la predisposizione di strumenti informativi di carattere turistico-promozionale, cartacei quali cartine sentieristiche oppure informatici.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**6. 02.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

**ART. 7.**

*Dopo le parole:* di cui all'articolo 3, comma 1, *inserire le seguenti:* entro una quota comunque non superiore al quindici per cento,.

**7. 1.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

**ART. 8.**

*Al comma 2 sostituire le parole:* l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili. *con le seguenti:* l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione satellitari, a banda larga o senza fili.

**8. 2.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 3, dopo le parole:* 5.000 abitanti *inserire le seguenti:* e per le isole minori *e sostituire le parole:* piccoli comuni, anche in forma associata *con le seguenti:* comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti appartenenti ad unioni di comuni che gestiscano in forma associata i servizi informatici.

**8. 1.** Guerra, Marchi, Braga, Cenni, De Menech, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Ginato, Giulietti, Marchetti, Mellilli.

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

**ART. 8-bis.**

*(Incentivi al telelavoro).*

1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.



2. Ai sensi della presente legge, per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.

**8. 01.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

#### ART. 9.

*Al comma 1, dopo le parole: ogni altro servizio inserire le seguenti:* di utilità per il cittadino.

**9. 1.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nazionale, inserire le seguenti: e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore.*

*Conseguentemente al medesimo comma:*

*primo periodo, sostituire la parola: assumere con la seguente: proporre;*

*sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Delle iniziative valutate favorevolmente da parte del fornitore del servizio universale postale è data informazione, a cura dello stesso fornitore del servizio universale, al Ministero dello Sviluppo economico e all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

**9. 2.** Tancredi.

**(Approvato)**

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: I piccoli comuni aggiungere le seguenti: , anche in forma associata.*

**9. 6.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: non serviti dal servizio postale aggiungere le seguenti: , soprattutto dove è prevista la chiusura dell'ufficio postale a seguito della riorganizzazione degli uffici periferici attuata da Poste Italiane.*

**9. 4.** Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Nei piccoli comuni in cui è previsto il recapito postale a giorni alterni il servizio di distribuzione dei giornali e dei periodici è comunque garantito per almeno cinque giorni a settimana.

**9. 3.** Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:*

*3-bis.* Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie situate nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: servizi postali, aggiungere le seguenti: e sanitari.*

**9. 5.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Sanità nelle aree rurali e montane).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un Piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presidi ospedalieri nei suddetti territori a seguito dei programmi di riordino e riorganizzazione disposti dalle regioni, garantendo in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in tali territori. Il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, e tiene conto del servizio prestato dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Il finanziamento per la realizzazione del Piano è definito, nell'ambito dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve altresì contenere specifici interventi finalizzati alla riorganizzazione della rete territoriale della medicina di base.

2. La Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto delle proprie particolarità culturali ed orografiche, predispone un Piano di salvaguardia per i servizi sanitari delle proprie aree rurali e montane.

3. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali, lo Stato tiene conto della necessità di adeguamento del riparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie locali situate nelle aree montane e rurali, al fine di assicurare la continuità assistenziale in tali aree. A tale fine, nell'ambito dell'in-

tesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote di finanziamento pro-capite delle aziende sanitarie locali operanti nei comuni montani sono incrementate del 25 per cento, qualora non comporti un maggior fabbisogno sanitario complessivo a livello nazionale, secondo criteri che tengono conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età, nonché della rete delle strutture ospedaliere e dei servizi distrettuali presenti nel territorio. La congruità del differenziale accordato in sede di bilancio preventivo è verificata, secondo indicatori di efficienza ed efficacia, anche in sede di consuntivo.

4. Il servizio prestato dal personale medico nelle strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio relativi alle proprie attività istituzionali, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione impegnandosi, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad esercitare la professione, per almeno cinque anni, in strutture sanitarie ubicate nelle zone montane e rurali.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, con misure economiche specifiche e altre provvidenze, i laureati che intendono specializzarsi e perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti situati nelle zone montane e rurali.

**9. 01.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Istituti scolastici).*

1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni o gli enti locali, d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Lo Stato assicura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno la dotazione organica del personale docente e ATA necessaria. L'organico delle scuole site nei comuni montani e disagiati è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nei comuni delle aree interne rurali con evidente spopolamento, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

3. Lo Stato, con appositi contributi, copre i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani legati all'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti.

**9. 02.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Servizio idrico nei piccoli comuni).*

1. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane o delle unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo.

2. I proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono in-

troitati, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle regioni, che, con appositi provvedimenti legislativi, possono trasferirli agli enti locali interessati e destinarli al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.

3. Nelle province di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono il trasferimento del demanio idrico alle province medesime.

4. Le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono concesse in via prioritaria per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza, alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.

**9. 03.** Daga, Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge è adottata una intesa tra Governo, Anci, Fieg e rappresentanti delle aziende di distribuzione, al fine di assicurare anche nei piccoli comuni la vendita dei quotidiani e stampa periodica.

**9. 013.** Burtone.

ART. 10.

*Al comma 1, dopo le parole: possono promuovere aggiungere le seguenti: , anche in forma associata.,*

**10. 7.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

**(Approvato)**

*Ai commi 1, 2 e 3, dopo le parole: prodotti agroalimentari, ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: e agroforestali.*

*Conseguentemente, all'articolo 11, alla rubrica, dopo le parole: prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e agroforestali.*

**10. 9.** Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

**10. 2.** Carrescia.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, al medesimo articolo sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: a chilometro utile.*

**10. 3.** Carrescia.

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e agropastorali.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e agropastorali e dopo le parole: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti aggiungere le seguenti: da pastorizie biologiche.*

**10. 6.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 50 chilometri con le seguenti: 100 chilometri.*

**10. 8.** Giovanna Sanna.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: ecologici con la seguente: biologici.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati.*

**10. 4.** Carrescia.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**10. 5.** Carrescia.

*Al comma 4, sostituire le parole: le indicazioni relative all'origine, la natura con le seguenti: le indicazioni relative alla natura.*

**10. 1.** Carrescia.

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

**ART. 10-bis.**

*(Valorizzazione della filiera del legno e dei suoi cascami).*

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico, conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, sostengono le attività selvicolturali quale strumento fondamentale per la tutela, salvaguardia e gestione attiva e sostenibile del

patrimonio forestale e del territorio, nonché quale fattore di sviluppo economico e sociale dei comuni montani di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. Sulla base del "principio dell'uso a cascata del legno", i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 favoriscono sul territorio la creazione e il consolidamento delle centrali di teleriscaldamento a biomassa, promuovendo la gestione attiva del patrimonio forestale locale e la concertazione tra i diversi utilizzatori di legname e dei sottoprodotti da esso derivati.

3. Per gli utenti che si allacciano a reti di teleriscaldamento alimentato a biomassa legnosa vergine nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, viene riconosciuto un credito d'imposta pari a euro 0,0258228 per ogni chilowattora (kWh) di energia termica fornita.

4. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono indicare nella cartellonistica ufficiale la dizione: « Comune teleriscaldato a biomassa legnosa vergine » posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

5. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, il Ministero dello Sviluppo Economico tenendo conto della segnalazione S1820 del 10/06/2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adotta specifici provvedimenti per la rimodulazione del coefficiente di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra la produzione termica ed elettrica.

6. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, è soppressa la voce « Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento » di cui all'elenco 2 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, per i residenti dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, viene applicata una detrazione fiscale del 19 per cento sull'acquisto della legna da ardere.

8. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo viene istituito il « Fondo nazionale per la gestione forestale » presso la Cassa Depositi e Prestiti a valere sui proventi annui

delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> destinati ai progetti ambientali cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Il fondo è altresì alimentato da una quota parte di 0,1 per cento del canone annuo versato da parte degli enti concessionari di autostrade ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dalla quota pari allo 0,9 per cento dai concessionari di derivazioni idroelettriche ai sensi del regio decreto 11 dicembre, 1933, n. 1775.

9. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 8 nonché le modalità di attuazione.

**10. 01.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

#### ART. 11.

*Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione;*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: strutture commerciali inserire le seguenti: ubicate nei piccoli comuni.*

**11. 7.** Oliverio, Venittelli, Lavagno, Taricco, Mongiello, Antezza, Luciano Agostini, Romanini, De Menech, Manfredi.

*Al comma 2, dopo le parole: strutture commerciali inserire le seguenti: ubicate nei piccoli comuni.*

**11. 7.** (Nuova formulazione) Oliverio, Venittelli, Lavagno, Taricco, Mongiello, Antezza, Luciano Agostini, Romanini, De Menech, Manfredi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.*

**\* 11. 1.** Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

*Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.*

**\* 11. 2.** Librandi.

*Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.*

**\* 11. 5.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.*

**\* 11. 6.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.*

**\* 11. 8.** Guidesi, Grimoldi, Caparini.

*Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.*

**\* 11. 9.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.*

**\* 11. 10.** Castiello.

*Al comma 1, sostituire le parole: almeno il 25 per cento con le seguenti: non più del 10 per cento.*

**11. 4.** Carrescia.

*Alla rubrica, sopprimere le parole: a chilometro utile.*

**11. 3.** Carrescia.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**ART. 11-bis.**

*(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali nei comuni di montagna).*

1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente: ART. 16 – 1. Imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume d'affari inferiore a euro 60.000, possono determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento a ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario.

**11. 01.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

**ART. 12.**

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: di vendita diretta inserire le seguenti: su aree pubbliche;*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: o negli ambiti fino alla fine.*

*al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , comma 6;*

*al comma 2, dopo le parole: di vendita diretta inserire le seguenti: su aree pubbliche;*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ed è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di esercitare la vendita diretta a norma del citato articolo 4.

\* **12. 1.** Zaratti, Melilla, Pellegrino, Marcon.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: di vendita diretta inserire le seguenti: su aree pubbliche;*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: o negli ambiti fino alla fine;*

*al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , comma 6;*

*al comma 2, dopo le parole: di vendita diretta inserire le seguenti: su aree pubbliche;*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ed è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di esercitare la vendita diretta a norma del citato articolo 4.

\* **12. 2.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* di vendita diretta *inserire le seguenti:* su aree pubbliche;

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:* o negli ambiti *fino alla fine.*

*al comma 1, lettera b) sopprimere le parole:* , comma 6;

*al comma 2, dopo le parole:* di vendita diretta *inserire le seguenti:* su aree pubbliche;

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ed è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di esercitare la vendita diretta a norma del citato articolo 4.

\* **12. 3.** Oliverio, Venittelli, Lavagno, Taricco, Mongiello, Antezza, Luciano Agostini, Romanini, De Menech.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* di vendita diretta *inserire le seguenti:* su aree pubbliche;

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:* o negli ambiti *fino alla fine;*

*al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:* , comma 6;

*al comma 2, dopo le parole:* di vendita diretta *inserire le seguenti:* su aree pubbliche;

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ed è fatta salva,

in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di esercitare la vendita diretta a norma del citato articolo 4.

\* **12. 8.** Castiello.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

**12. 6.** Pastorelli, Locatelli, Marzano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ed è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di esercitare la vendita diretta a norma del citato articolo 4.

\* **12. 4.** Guidesi, Grimoldi, Caparini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ed è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di esercitare la vendita diretta a norma del citato articolo 4.

\* **12. 7.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Alla rubrica, sopprimere le parole:* a chilometro utile.

**12. 5.** Carrescia.

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Accesso dei giovani alle attività agricole).*

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'istituto di



servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nelle unioni dei comuni montani.

2. La priorità di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile anche alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nelle unioni dei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età inferiore ai quaranta anni, residenti nelle unioni dei comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta per almeno il 50 per cento da donne.

**12. 01.** Caparini, Grimoldi, Guidesi.

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Agevolazioni fiscali).*

1. Le attività agricole, artigianali e commerciali situate nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 1 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per gli immobili di proprietà privata situati nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 e destinati ad attività artigianali e commerciali si applicano le seguenti agevolazioni:

a) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;

b) la deducibilità dall'IRPEF e dall'IRRES delle spese sostenute per le opere di

manutenzione, di restauro e di ristrutturazione.

**12. 02.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

ART. 13.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: obbligatoriamente e sostituire le parole: unione di comuni o unione di comuni montani con le seguenti: convenzioni o unioni di comuni o convenzioni o unioni di comuni montani.*

**13. 5.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: mediante unione di comuni o unione di comuni montani.*

**13. 7.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché quelli istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.*

**13. 3.** Guerra, Marchi, Braga, Cenni, De Menech, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Ginato, Giulietti, Marchetti, Mellilli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché i Gruppi di Azione Locale (GAL), come previsti nell'ambito del quadro comunitario.*

**13. 9.** Giovanna Sanna.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.*

\* **13. 1.** Pellegrino, Marcon, Melilla, Zaratti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.*

\* **13. 4.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.*

\* **13. 8.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.*

\* **13. 12.** De Menech.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.*

\* **13. 13.** Grimoldi, Guidesi, Caparini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.*

\* **13. 16.** Castiello.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**13. 10.** Giovanna Sanna.

*Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: fatti salvi gli enti già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**13. 11.** Culotta.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei territori montani e dei comuni di cui alla presente legge.

*2-ter.* Al finanziamento delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**13. 2.** Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Zaccagnini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Ai piccoli comuni sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in relazione al divieto all'abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al precedente

periodo, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 80 milioni annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 3 inserire le seguenti: e dall'articolo 13, comma 2-bis.*

**13. 15.** Guidesi, Grimoldi, Caparini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le spese dei piccoli comuni in materia di pubblica sicurezza e di vigilanza urbana sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 50 milioni annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono incrementati, a valere sulle

medesime tipologie di spesa, nella misura di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 3 inserire la seguente: e dall'articolo 13, comma 2-bis.*

**13. 14.** Guidesi, Grimoldi, Caparini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

**13. 6.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Servizi idrici nelle aree montane).*

1. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e nei comuni

con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nella delimitazione territoriale delle comunità montane; per tali comuni l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 ».

2. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Sulle gestioni di cui al comma 2-*bis* i soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio ».

3. Nell'ambito della modulazione della tariffa dell'ambito territoriale ottimale, sono previste specifiche agevolazioni per i comuni inclusi nella delimitazione territoriale delle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni tariffarie nelle misure di seguito indicate:

a) comunità fino a 1.500 abitanti, 60 per cento;

b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 50 per cento;

c) comunità con oltre 5.000 abitanti, 40 per cento.

4. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-*bis*, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-

sive modificazioni, applicano le riduzioni previste dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo qualora aderiscano al servizio idrico integrato.

**13. 01.** Caparini, Grimoldi, Guidesi.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*bis*.

1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio relativi alle proprie attività, d'intesa con Anci, Regioni e le Film Commission, predispone un bando finalizzato alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche valorizzandoli quali location per produzioni di film, fiction e lavori cinematografici.

**13. 02.** Burtone.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*bis*.

*(Modifica legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di organizzazioni di volontariato nei territori montani).*

1. Il comma 313 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 313. Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, anche se utilizzano soggetti diversi da quelli individuati al comma 312, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani ».

**13. 03.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Semplificazione per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico).

1. La sottoscrizione di contratti a titolo oneroso fra privati che hanno per oggetto esclusivamente fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati e con un valore economico inferiore a cinquemila euro può essere autenticata anche dal Conservatore dei registri immobiliari che provvede gratuitamente su richiesta delle parti.

**13. 04.** Pastorelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Semplificazione per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico).

1. La sottoscrizione di contratti a titolo oneroso fra privati che hanno per oggetto esclusivamente fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati e con un valore economico inferiore a cinquemila euro può essere autenticata anche dal dirigente apicale del comune di ubicazione dei fondi o, nel caso di contratti aventi ad oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul territorio di più comuni, dal dirigente apicale del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo. Il dirigente apicale del comune provvede gratuitamente su richiesta delle parti.

**13. 05.** Pastorelli.

ART. 14.

Al comma 1, lettera a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;

al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.

sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari.

**\*14. 1.** Melilla, Pellegrino, Marcon, Zarratti.

Al comma 1, lettera a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;

al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.

sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari.

**\*14. 3.** Librandi.

Al comma 1, lettera a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;

al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.

*sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari.

**\*14. 8.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Al comma 1, lettera a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* e montane con le seguenti: montane e collinari;

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* e montane con le seguenti: montane e collinari;

*al comma 2, sostituire le parole:* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.

*sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari.

**\*14. 9.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* e montane con le seguenti: montane e collinari;

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* e montane con le seguenti: montane e collinari;

*al comma 2, sostituire le parole:* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.

*sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari.

**\*14. 13.** Castiello.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* riguardo al inserire le seguenti: ripristino e.

**14. 6.** Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* reti infrastrutturali aggiungere le seguenti: , alla disciplina delle fasce di rispetto in riferimento alle sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie, o in particolari condizioni orografiche.

**14. 4.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo:* È prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi ed è favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.

**14. 11.** Caparini, Grimoldi, Guidesi.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.

**\*14. 10.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.

**\*14. 7.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* Conferenza Unificata.

**\*14. 14.** Castiello.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Piano di cui al comma 1, lettere a) è predisposto, altresì, dopo aver sentito le associazioni ovvero i comitati di pendolari maggiormente rappresentativi.

**14. 5.** Pastorelli, Locatelli, Marzano.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni d'intesa con gli enti locali interessati, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpatis ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

*2-ter.* In deroga alla procedura di cui all'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

*2-quater.* Lo Stato, con appositi contributi, copre i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), legati all'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti.

*2-quinquies.* Al finanziamento delle disposizioni di cui commi da *2-bis* a *2-quater* si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**14. 2.** Marcon, Pellegrino, Melilla, Zaratti, Pannarale.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nei piccoli comuni caratterizzati da alta specificità montana, sono individuate idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza, al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche in tali comuni. Ai fini dell'equipaggiamento delle aree sono utilizzate le risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

**14. 12.** Caparini, Grimoldi, Guidesi.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).*

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: « emergenze sociali » sono inserite le seguenti: « e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese »;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di

aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale. ».

2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.

**14. 01.** Caparini, Grimoldi, Guidesi.

*Dopo l'articolo 14 inserire i seguenti:*

ART. 14-bis.

*(Utilizzo dei terreni abbandonati o incolti).*

1. Al fine di favorire il recupero delle aree rurali, interne e montane abbandonate, contenerne il degrado ambientale,



salvaguardarne il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, le regioni, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, assumono iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte.

2. I comuni interessati ad attuare le iniziative di cui al comma 1 possono predisporre un « piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti » della validità massima di dieci anni, rinnovabile.

3. Si considerano abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea, ed i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi. Sono altresì, considerati terreni abbandonati quelli rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati negli ultimi quindici anni interventi colturali di sfoltimento o di diradamento.

4. Il piano è costituito da una relazione generale di inquadramento comprendente anche le tipologie degli interventi idonei al recupero dei terreni abbandonati o incolti, da cartografie su base catastale e dall'elenco dei proprietari dei terreni individuati come abbandonati o incolti.

5. Il piano adottato ai sensi del comma 2 è depositato presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito è data notizia con avviso pubblicato all'albo pretorio comunale e mediante ampia diffusione per il tramite del sito *internet* comunale.

6. Entro il periodo del deposito i proprietari dei terreni o gli altri aventi diritto possono presentare opposizione o assumere l'impegno a realizzare gli interventi previsti dal piano.

7. Sulla base delle opposizioni o degli impegni assunti dai proprietari o dagli altri aventi diritto il comune si pronuncia definitivamente e con deliberazione del Consiglio comunale approva il piano.

8. L'approvazione del piano consente al comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di validità del piano.

9. Il comune provvede all'effettuazione degli interventi di recupero dei terreni abbandonati o incolti assegnandoli, per il periodo di validità del piano, in ordine prioritario ai seguenti soggetti che ne facciano richiesta:

a) agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle imprese boschive;

b) alle associazioni fondiarie di cui alla presente legge, anche temporanee, tra proprietari o ai consorzi forestali privati;

c) ai confinanti;

d) ad altri richiedenti singoli o associati, con priorità ai residenti nel territorio comunale.

10. Il Comune può realizzare direttamente gli interventi sulle aree non richieste.

11. Gli interventi devono essere eseguiti secondo la buona pratica agricola o forestale nel rispetto della vocazione produttiva del fondo. Spetta al comune, o all'unione dei comuni montani delegata, il compito di vigilanza sul corretto adempimento del piano. Qualora l'assegnatario non utilizzi i terreni concessi nei tempi previsti o attui modalità di coltivazione non conformi alla corretta tecnica agraria e forestale, il comune provvede alla revoca dell'assegnazione entro quindici giorni dall'accertamento.

12. Il comune e gli assegnatari dei fondi possono beneficiare dei contributi previsti dalle norme regionali, nazionali ed europee relative alle misure agro-ambientali e forestali.

13. Sulle aree agricole, inserite nei « piani di recupero di terreni abbandonati o incolti » possono essere finanziati progetti di ricomposizione fondiaria attuati su iniziativa degli enti pubblici, di altri soggetti pubblici e privati o dei consorzi privati.

14. Le regioni possono finanziare, con appositi provvedimenti, la redazione del piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti.

## ART. 14-ter.

*(Promozione del razionale utilizzo del suolo agricolo montano).*

1. I piccoli comuni dei territori delle aree rurali, interne e montane promuovono il razionale utilizzo del suolo agricolo attraverso il rilancio delle attività agrosilvo-pastorali, il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni agricoli abbandonati o incolti.

2. Le regioni riconoscono nell'associazione fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili che possono favorire l'occupazione, il consolidamento e la costituzione di nuove imprese agricole.

3. La gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole ha lo scopo di consentire ai proprietari di valorizzare il loro patrimonio, di contribuire alla tutela ambientale e paesaggistica, di concorrere alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi ai vegetali e alla prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi.

## ART. 14-quater.

*(Associazioni fondiarie).*

1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano l'istituzione e il funzionamento delle associazioni fondiarie, alle quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconoscono un ruolo prevalente sul territorio ai fini della gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.

2. L'associazione fondiaria è costituita tra i proprietari dei terreni pubblici o privati che conferiscono terreni agricoli e boschi, coltivati, abbandonati o incolti, con lo scopo di raggrupparli per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti ai sensi di quanto previsto dal comma 9.

4. Le attività di gestione dei terreni conferiti all'associazione fondiaria devono essere effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e della economicità ed efficienza della gestione stessa.

5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite di uno o più gestori.

6. Ogni associato conserva la proprietà dei suoi beni che non sono usucapibili e può recedere dall'adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5 e fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.

7. Ciascuna associazione fondiaria istituisce un elenco dei terreni degli associati e le informazioni relative ai titolari di diritti reali di godimento e di rapporti contrattuali sui terreni stessi.

8. I terreni inseriti nell'elenco di cui al comma 7 sono classificati in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo e dell'eventuale presenza di opere di miglioramento fondiario e della redditività del terreno al momento dell'adesione all'associazione fondiaria, per stabilire l'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni conferiti ai sensi del comma 2.

9. Le associazioni fondiarie possono acquisire personalità giuridica mediante riconoscimento con delibera della Giunta regionale che, verificata la conformità degli statuti e delle loro modifiche con le disposizioni della presente legge, li approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

10. Le associazioni fondiarie riconosciute ai sensi del comma 9 hanno natura giuridica di ente privato di interesse pubblico.

11. I comuni, ai fini della presente legge promuovono ogni idonea iniziativa volta a suscitare fra i proprietari dei terreni una cultura associativa, offrendo adeguato supporto informativo e tecnico.

12. Alle associazioni fondiarie di cui al comma 9, competono le seguenti funzioni:

a) gestione associata delle proprietà conferite dai soci;

b) redazione e attuazione del piano di gestione al fine di individuare le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale, di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

c) partecipazione in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo ai sensi della legge del 4 agosto 1978, n. 440;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario.

**14. 02.** Cominelli, Carrescia, Zardini, De Menech, Mazzoli, Giovanna Sanna, Gribaudo.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Recupero delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).*

1. Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, ai fini del recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate e della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente, emanano le norme di attuazione previste dal medesimo articolo 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

**14. 03.** Giovanna Sanna.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Spese per il personale delle unioni di comuni).*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

« 557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione ».

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte ».

3. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

\* **14. 04.** Guidesi, Grimoldi, Caparini.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Spese per il personale delle unioni di comuni).*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

« 557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno

degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione ».

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte ».

3. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

\* **14. 028.** Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Spese per il personale delle unioni di comuni).*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

« 557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione ».

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte ».

3. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

\* **14. 029.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Spese per il personale delle unioni di comuni).*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

« 557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione ».

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte ».

3. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

\* **14. 044.** Castiello.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Spese per il personale delle unioni di comuni).*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

« 557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno

degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione ».

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte ».

3. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

\* **14. 048.** De Menech.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni).*

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. ».

\*\* **14. 05.** Guidesi, Grimoldi, Caparini.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni).*

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. ».

\*\* **14. 020.** Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni).*

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. ».

\*\* **14. 030.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni).*

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. ».

**\*\* 14. 045.** Castiello.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni).*

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. ».

**\*\* 14. 049.** De Menech.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Libera esecuzione di opere a fini di beneficenza).*

1. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Alle associazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, la libera diffusione delle opere senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore ».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati in 6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

c) per un ammontare pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**14. 013.** D'Incà, Terzoni, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Libera esecuzione di opere a fini di beneficenza).*

1. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Alle associazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, la libera diffusione delle opere senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore. ».

**14. 014.** D'Incà, Terzoni, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).*

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione. ».

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello. ».

**\*14. 07.** Guidesi.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).*

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione. ».

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello. ».

**\*14. 022.** Melilla, Marcon, Pellegrino, Zarratti.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).*

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione. ».

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello. ».

**\*14. 033.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).*

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione. ».

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini

della gestione è costituito dal quarto livello. ».

**\*14. 039.** Castiello.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).*

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione. ».

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello. ».

**\*14. 051.** De Menech.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere, il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Norme di semplificazione).*

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere



periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.

2. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.

**14. 047.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Norme di semplificazione).*

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di

rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.

**\*14. 06.** Guidesi.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Norme di semplificazione).*

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.

**\*14. 021.** Melilla, Pellegrino, Marcon, Zarratti.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Norme di semplificazione).*

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione

del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.

**\*14. 031.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Norme di semplificazione).*

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.

**\*14. 038.** Castiello.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Norme di semplificazione).*

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.

**\*14. 050.** De Menech.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Semplificazione per la redazione dei bilanci).*

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli

semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.

**\*\*14. 08.** Guidesi.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Semplificazione per la redazione dei bilanci).*

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.

**\*\*14. 018.** Librandi.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Semplificazione per la redazione dei bilanci).*

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio

annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.

**\*\*14. 023.** Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Semplificazione per la redazione dei bilanci).*

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.

**\*\*14. 032.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Semplificazione per la redazione dei bilanci).*

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.

**\*\*14. 040.** Castiello.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Semplificazione per la redazione dei bilanci).*

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.

**\*\*14. 052.** De Menech.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Modifica all'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati).*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie, o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti. ».

**14. 015.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui

nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».

\* **14. 011.** Guidesi.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».

\* **14. 019.** Librandi.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».

\* **14. 026.** Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».

\* **14. 035.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».

\* **14. 043.** Castiello.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria

può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».

\* **14. 055.** De Menech.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Vincoli all'acquisto di immobili).*

1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « gli enti territoriali e » sono soppresse.

\*\* **14. 012.** Guidesi.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Vincoli all'acquisto di immobili).*

1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « gli enti territoriali e » sono soppresse.

\*\* **14. 027.** Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Vincoli all'acquisto di immobili).*

1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « gli enti territoriali e » sono soppresse.

\*\* **14. 036.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Vincoli all'acquisto di immobili).*

1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « gli enti territoriali e » sono soppresse.

\*\* **14. 046.** Castiello.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Vincoli all'acquisto di immobili).*

1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « gli enti territoriali e » sono soppresse.

\*\* **14. 056.** De Menech.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Soppressione aumento aliquota IVA sui pellet).*

1. Il comma 711, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota

integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

**14. 016.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).*

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: « gli enti locali » inserire le seguenti: « , ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ».

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

**\*14. 09.** Guidesi.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).*

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: « gli enti locali » inserire le seguenti: « , ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ».

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

**\*14. 024.** Melilla, Marcon, Pellegrino, Zarratti.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).*

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: « gli enti locali » inserire le seguenti: « , ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ».

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

**\*14. 037.** Giovanna Sanna, Carrescia.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).*

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: « gli enti locali » inserire le seguenti: « , ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ».

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

**\*14. 041.** Castiello.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).*

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: « gli enti locali » inserire le seguenti: « , ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ».

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

**\*14. 053.** De Menech.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).*

1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza compren-

siva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

**\*\*14. 010.** Guidesi.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).*

1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a



quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

**\*\*14. 025.** Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).*

1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

**\*\*14. 042.** Castiello.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).*

1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

**\*\*14. 054.** De Menech.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 91, in materia di assunzioni a tempo parziale nei comuni di montagna).*

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, » sono inserite le seguenti: « in forma intermit-

tente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda. ».

**14. 017.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 15.

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

ART. 15-bis.

1. All'articolo 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Limitatamente all'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli

anni 2016, 2017 e 2018 ».

**15. 01.** Terzoni, D'Inca, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

ART. 16.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 16.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**16. 1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	96
AVVERTENZA .....	95

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

**Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).**

**C. 3594 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 25 maggio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, anche a nome del Presidente della XII Commissione, onorevole Marazziti, nel segnalare che sono state presentate 252 proposte emendative (*vedi allegato*), fa presente,

preliminarmente, che la valutazione in ordine alla loro ammissibilità è stata effettuata secondo le previsioni del Regolamento e della legislazione vigente in materia in contabilità e di finanza pubblica, tenuto conto della circostanza che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del medesimo Regolamento, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, come definito nei documenti di programmazione economica e finanziaria, come risultanti a seguito dell'approvazione della relativa risoluzione da parte dell'Assemblea della Camera, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato.

Quanto alla valutazione in ordine all'estraneità della materia rispetto all'og-

getto del provvedimento, ricorda che esso è individuato come collegato nella risoluzione 6-00165 Marchi ed altri, approvata a conclusione dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015. L'oggetto del provvedimento, come definito nella predetta risoluzione e nei documenti di programmazione economica e finanziaria, ai fini della valutazione dell'estraneità all'oggetto del provvedimento, è identificabile nell'adozione di misure strutturali contro la povertà.

In applicazione dei predetti criteri, segnala che risultano pertanto inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti proposte emendative: Pesco 1.217, limitatamente alla lettera *f*) della lettera *a*) della parte consequenziale, che introduce un criterio direttivo relativo all'istituzione del salario minimo orario; Cominardi 1.204 che prevede l'introduzione tra gli oggetti della delega dell'istituzione del salario minimo orario; Gebhard 1.11, che introduce tra gli oggetti della delega l'innalzamento della soglia del reddito in base alla quale un familiare è considerato fiscalmente a carico; Gebhard 1.12, che introduce tra gli oggetti della delega l'adeguamento degli importi delle detrazioni per carichi di famiglia e delle spese detraibili riferite alla cura dei figli; Gebhard 1.13, che introduce un criterio di delega volto a estendere le detrazioni fiscali per le spese riferite alla scuola dell'infanzia, alla frequenza di centri estivi e alla pratica sportiva dei figli a carico; Cominardi 1.234, che introduce un criterio di delega relativo all'esenzione dalla base imponibile delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF di specifiche soglie in relazione ai requisiti reddituali, alla dimensione e alla natura del nucleo familiare; Cominardi 1.233, che introduce un criterio di delega relativo all'istituzione di un fondo per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia; Simonetti 1.171, che reca una delega per la disciplina del quoziente familiare ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi.

Per quanto concerne i profili di rilievo finanziario, ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge di contabilità pubblica, concernente la copertura finanziaria delle leggi, le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Secondo la medesima disposizione, solo nei casi in cui, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie: tale procedura, tuttavia, non è stata richiamata dal testo della proposta di legge in esame, la quale deve dunque recare le coperture delle disposizioni onerose senza rinvio ai relativi decreti attuativi. Al riguardo, ricorda che il provvedimento in esame reca, al comma 1, tre distinti oggetti di delega: in particolare, per la lettera *a*) l'attuazione deve avvenire nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità per il 2016 integrato con le eventuali economie derivanti dall'esercizio del secondo oggetto di delega; quanto alle lettere *b*) e *c*), è prevista, per l'attuazione, una clausola di non onerosità, contenuta nel comma 6, la quale specifica che per i relativi adempimenti, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali già in dotazione. Tale clausola è riferibile, come detto, ai due oggetti di delega e non al provvedimento nel suo complesso.

Alla luce dei predetti elementi e criteri e ferme restando le valutazioni che potranno essere espresse dalla V Commissione, sono, in particolare, stati dichiarati inammissibili i seguenti emendamenti: Santerini 1.6; Gebhard 1.11; Gebhard 1.12; Fregolent 1.51; Nicchi 1.76; Simonetti 1.171.

Segnala, peraltro, che gli emendamenti Gebhard 1.11 e 1.12, nonché Simonetti 1.171 risultano inammissibili anche per estraneità di materia.

Segnala, inoltre, che le proposte emendative presentate dal Movimento 5 Stelle che, nella parte consequenziale, relativa alla copertura finanziaria, prevedono direttamente, in una misura indicata, la riduzione dei vitalizi parlamentari a concorso della copertura dei maggiori oneri, possono essere considerate ammissibili ove riformulate nel senso di prevedere, con riferimento ai vitalizi in essere, un rinvio all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi delle Camere.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame in ordine alle valutazioni di ammissibilità è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Sergio PIZZOLANTE (AP) interviene per chiedere chiarimenti sulla riformulazione proposta dalla presidenza delle Commissioni riunite agli emendamenti del Movimento 5 Stelle nella parte in cui recano, tra i mezzi di copertura dei maggiori oneri, anche la riduzione dei vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive.

Cesare DAMIANO, *presidente*, precisa che tale proposta deriva da un approfondimento della questione svolto dagli uffici della Camera ed è volta esclusivamente a salvaguardare l'autonomia delle Camere.

Sergio PIZZOLANTE (AP) contesta l'argomento addotto dal momento che, a suo avviso, non è congruo rinviare la quantificazione di una scelta del legislatore ad organi delle Camere.

Donata LENZI (PD), nel ricordare che per i provvedimenti collegati alla legge di stabilità esistono regole specifiche in ordine all'ammissibilità degli emendamenti e che la decisione spetta alla presidenza delle Commissioni, che a loro volta possono rimettere la questione alla Presidenza della Camera, osserva che la sede più appropriata per affrontare il tema

sollevato dal collega Pizzolante appare quella della Giunta per il Regolamento.

Mario MARAZZITI, *presidente* della XII Commissione, dichiara di non comprendere il problema sollevato dal collega Pizzolante, essendosi la presidenza delle Commissioni limitata a segnalare la problematicità della formulazione adottata da emendamenti presentati da deputati del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la copertura di maggiori oneri a valere sulla riduzione dei vitalizi dei parlamentari.

Roberto SIMONETTI (LNA) chiede conferma circa l'ammissibilità degli emendamenti in questione, ove riformulati nel senso proposto dai presidenti delle Commissioni riunite.

Sergio PIZZOLANTE (AP) contesta radicalmente il metodo proposto dalla presidenza delle Commissioni, di considerare ammissibili taluni emendamenti ove riformulati in certi termini.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ribadisce che, sulla base degli approfondimenti svolti dagli uffici, la presidenza delle Commissioni riunite ha proposto ai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle di riformulare alcuni emendamenti, da valutare altrimenti come inammissibili, limitatamente alla parte consequenziale concernente i vitalizi in essere.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) obietta che la riformulazione degli emendamenti è consentita unicamente ai relatori nel corso dell'esame del provvedimento. Diversamente, a suo avviso, i gruppi avrebbero la possibilità di riformulare tutti gli emendamenti valutati inammissibili.

Vega COLONNESE (M5S), osservando che alcuni degli interventi dei colleghi sembrano entrare impropriamente nel merito del contenuto degli emendamenti presentati dal suo gruppo, ritiene che quest'ultimo avrebbe la necessità di valutare in maniera compiuta le risultanze della prospettata riformulazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rileva che, nel caso in cui il gruppo del Movimento 5 Stelle non accogliesse la proposta di riformulazione, gli emendamenti in questione sarebbero considerati inammissibili, per la parte concernente i vitalizi in essere.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) sottolinea che il suo precedente intervento riguardava una questione puramente procedurale, senza entrare nel merito degli emendamenti in discussione.

Tiziana CIPRINI (M5S) osserva che il Movimento 5 Stelle prende atto che i vitalizi dei politici sono intoccabili e, per questo, non possono essere utilizzati a copertura di maggiori spese.

Roberto SIMONETTI (LNA), associandosi a quanto affermato dal deputato Rizzetto, ribadisce che oggetto del dibattito non è il merito degli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle. Non è condivisibile, quindi, la strumentalizzazione tentata dai colleghi di tale gruppo riguardante la presunta impossibilità di toccare i vitalizi dei parlamentari. È in discussione, piuttosto, la possibilità o meno delle Commissioni di decidere in ordine all'ammissibilità di una copertura finanziaria realizzata a valere sui vitalizi in essere derivanti da cariche elettive. A tale proposito, ribadisce che, a suo avviso, tale potere non può essere attribuito ad organi della Camera, che non hanno competenze legislative.

Titti DI SALVO (PD) rileva che quella in discussione è una proposta di riformulazione di alcuni emendamenti, limitatamente alle parti riguardanti i vitalizi in essere, avanzata al gruppo del Movimento 5 Stelle dalla presidenza delle Commissioni riunite.

Cesare DAMIANO, *presidente*, evidenzia che la proposta di riformulazione è motivata dalla volontà della presidenza delle Commissioni XI e XII di considerare ammissibili gli emendamenti in og-

getto. Ribadisce che, nel caso in cui tale proposta non fosse accettata, tali emendamenti dovrebbero essere valutati inammissibili, limitatamente alle parti riguardanti i vitalizi in essere, alla luce delle regole tecniche che governano la verifica dell'ammissibilità.

Mario MARAZZITI, *presidente della XII Commissione*, precisa che la presidenza delle Commissioni ha subordinato l'ammissibilità di parti di alcuni emendamenti, riferite alla riduzione dei vitalizi dei parlamentari, alla condizione per cui questi ultimi siano riformulati secondo quanto indicato dal presidente Damiano, senza offrire ai singoli presentatori, come paventato dal collega Rizzetto, la possibilità di effettuare delle correzioni a loro discrezione.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), richiamandosi al Regolamento della Camera e alla prassi, dichiara di non condividere quanto testé affermato dal presidente Marazziti.

Mario MARAZZITI, *presidente della XII Commissione*, ribadisce quanto già precisato circa l'ammissibilità condizionata ad una diversa formulazione di alcuni emendamenti.

Donata LENZI (PD) sottolinea che quella proposta dai presidenti è da considerarsi una mera correzione tecnica.

Tiziana CIPRINI (M5S), a nome del suo gruppo, dichiara di ritenere accettabile la riformulazione degli emendamenti proposta dai presidenti.

Sergio PIZZOLANTE (AP), contestando il metodo seguito dalla presidenza delle Commissioni, rileva che, a suo avviso, non esistono precedenti di giudizi di ammissibilità di emendamenti condizionati alla previsione di un contenuto specifico, dato in questo caso dal rinvio all'autonomia delle Camere.

Vega COLONNESE (M5S) precisa che nel corso del suo precedente intervento ha chiaramente affermato l'esigenza, da parte del suo gruppo, di valutare la riformulazione proposta per la parte, contenuta in alcuni emendamenti, relativa alla riduzione dei vitalizi dei parlamentari, senza indicare alcuna decisione definitiva. Evidenza, quindi, che la decisione assunta dal suo gruppo è quella illustrata dalla collega Ciprini.

Renata POLVERINI (FI-PdL), ritiene che, a questo punto, si potrebbe proporre di estendere la riduzione con finalità di copertura a tutte le tipologie di vitalizio derivante da cariche elettive.

Donata LENZI (PD) ricorda che la XII Commissione ha necessità di riunirsi per un tempo congruo per esaminare gli emendamenti relativi ad un provvedimento calendarizzato in Assemblea nella settimana successiva.

Sergio PIZZOLANTE (AP) ribadisce la necessità che le regole siano rispettate.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto che, alla luce di quanto affermato dalla deputata Ciprini, la riformulazione, nel senso da lui stesso indicato all'inizio della seduta, degli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle che, nella parte relativa alla copertura finanziaria, prevedono direttamente la riduzione dei vitalizi parlamentari, sarà accolta.

Sergio PIZZOLANTE (AP) sottolinea che, a suo avviso, è in atto un rovesciamento della procedura, in quanto i presidenti delle Commissioni riformulano un emendamento dopo avere chiesto il consenso dei presentatori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo aver ribadito che è prassi ricorrente quella per cui alcuni emendamenti sono considerati ammissibili solo ove riformulati nel senso indicato dalla presidenza della Commissione e presuppongono, pertanto, l'accettazione dei proponenti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.*

Atto n. 298.

**Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016) C. 3594 Governo.**

**EMENDAMENTI**

**ART. 1.**

*Premettere il seguente comma:*

01. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, nonché garantire il diritto al lavoro, alla formazione, all'educazione e al reinserimento sociale di soggetti a rischio di esclusione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, la presente legge reca disposizioni per il contrasto della povertà e il riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ampliando le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso universalistico alle prestazioni.

*Conseguentemente al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Al fine di fino a: universalismo selettivo, con le seguenti: Per le finalità di cui al comma 01.*

**1. 172.** Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti, in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad

adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di una misura unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro eliminando ogni forma di precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

*Conseguentemente:*

*a) sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a) introduzione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo*



attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura;

b) previsione di un rafforzamento dei centri per l'impiego con relativa attribuzione a questi ultimi del ruolo di regia dei procedimenti funzionali alla gestione delle medesime misure. A tale scopo, dovrà altresì essere prevista una struttura informativa centralizzata, per la condivisione di un unico e comune archivio informatico realizzato mediante l'unione di specifiche banche dati utilizzate dagli enti e dalle istituzioni, con l'obiettivo di ottimizzare, grazie alla interconnessione delle banche dati, compresa la banca dati prevista dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i procedimenti finalizzati all'ampliamento delle protezioni sociali. La struttura informativa centralizzata dovrà comprendere i dati contenuti nel fascicolo personale elettronico del cittadino e nel libretto formativo elettronico del cittadino, due strumenti informatici utili per raccogliere e rendere disponibili le informazioni del cittadino riferite ai suoi rapporti con la pubblica amministrazione ed alla sua formazione;

c) previsione dell'istituzione dell'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, cui attribuire il compito di analizzare l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro, offrendo un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali con l'obiettivo di rendere funzionale un dispositivo per l'attuazione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale;

d) previsione dell'istituzione di strumenti di natura normativa utili a sti-

molare la partecipazione, da parte dei beneficiari, a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività dei beneficiari di misure universali di sostegno al reddito, comunque non superiore al numero di otto ore settimanali;

e) promozione del riconoscimento da parte dello Stato, le regioni e i comuni ad ogni cittadino del diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione;

f) introduzione di disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario (SMO) applicabili a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro di cui al Capo I del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e, in ogni caso, per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva, con espressa previsione di fissazione di un valore SMO tendente a 9 euro lordi con obbligo di calcolare la retribuzione sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto, con adeguamento tramite un meccanismo automatico di incremento dello SMO al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi

al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'ISTAT;

*b) sopprimere i commi 3 e 4;*

*c) sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera *a)*, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma *6-bis* al comma *6-quadragesimae quinquies* del presente articolo;

*d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

*a)* automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

*b)* automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento

di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

*6-ter.* In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma *6-bis*, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

*6-quater.* Nel termine di cui al comma *6-bis* le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

*6-quinquies.* Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

*6-sexies.* Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto *6-quinquies*.

*6-septies.* In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

*6-octies.* Ai fini di cui al punto *6-quinquies*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

*6-novies.* Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

*6-decies.* Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

*6-undecies.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da *6-ter* a *6-decies* devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

*6-duodecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

*6-terdecies.* Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « alla gestione 2013. » sono inserite le seguenti: « Pari-

menti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. »;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. »;

*6-quaterdecies.* Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.

*6-quinquiesdecies.* Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno

del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

*6-sexiesdecies.* Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000. »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. »;

*6-septiesdecies.* All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato ».

*6-duodevicies.* Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

*6-undevicies.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna

concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

*6-vicies.* All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, *6-bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: « e tenendo conto delle riduzioni » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: « la Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie »;

d) al comma 14, le parole: « per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie ».

*6-vicies semel.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

*6-vicies bis.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

*6-vicies ter.* All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

*6-vicies quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

*6-vicies quinquies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

*6-vicies sexies.* Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

*6-vicies septies.* Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

*6-duodetricies.* A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

*6-undetricies.* A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

*6-tricies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.

*6-tricies semel.* La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'in-

teresse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.

*6-tricies bis.* Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

«486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

*486-bis.* Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solida-

rietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo ».

*6-tricies ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

*6-tricies quater.* Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

*6-tricies quinquies.* L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

*6-tricies sexies.* A decorrere dal 1° gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A.

ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.

*6-tricies septies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

*6-duodequadrages.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

*6-undequadrages.* Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a

disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

*6-quadragies.* In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'o-

biiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

*6-quadragies semel.* I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma *6-undequadragies* comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.



*6-quadragies bis.* La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.

*6-quadragies ter.* La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

*6-quadragies quater.* Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:

*a*) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*b*) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

*c*) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*d*) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

*e*) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*f*) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

*6-quadragies quinquies.* Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 217.** Pesco, Ciprini, Cominardi, Triepiedi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:*

Al fine di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i principi dell'universalismo selettivo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per quanto di loro competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti.

**1. 188.** Carnevali, Patriarca, Piccione.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Al fine di fino a: selettivo, con le seguenti: Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, contrastare la povertà e l'esclusione sociale, garantire il diritto al lavoro e all'educazione, ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso universalistico alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione,.*

- 1. 173.** Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di ampliare, aggiungere le seguenti: e rafforzare.*

- 1. 64.** Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di ampliare aggiungere le seguenti: e garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.*

- 1. 65.** Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: nell'accesso aggiungere la seguente: universalistico.*

*Conseguentemente, al medesimo alinea, sopprimere le parole: secondo i principi dell'universalismo selettivo.*

- 1. 209.** Miotto, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: secondo i principi dell'universalismo selettivo.*

*Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e introducendo in*

via generale i principi di universalismo selettivo.

- 1. 256.** Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimenti, Dall'Osso, Lombardi, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Pesco.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: secondo i principi dell'universalismo selettivo,.*

- \*1. 14.** Polverini.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: secondo i principi dell'universalismo selettivo,.*

- \*1. 70.** Airaudo, Gregori, Martelli, Nicchi, Placido.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: secondo i principi dell'universalismo selettivo, con le seguenti: e fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.*

- 1. 68.** Placido, Gregori, Airaudo, Martelli, Nicchi.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: principi dell'universalismo selettivo, con le seguenti: principi delle pari opportunità, sussidiarietà circolare, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.*

- 1. 125.** Martelli, Nicchi, Placido, Gregori, Airaudo.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: universalismo selettivo aggiungere le seguenti: , dell'inclusione attiva e della promozione dell'occupazione.*

- 1. 53.** Moretto.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , previo confronto con le parti sociali.*

- 1. 69.** Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328.*

- 1. 126.** Martelli, Nicchi, Airaudo, Placido, Gregori.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro dodici mesi.*

- 1. 71.** Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali, i soggetti istituzionali interessati e i rappresentanti del Terzo settore quanto alle disposizioni di cui al comma 4, lettera a).*

- 1. 67.** Placido, Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali.*

- 1. 66.** Airaudo, Nicchi, Martelli, Gregori, Placido.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto agli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero di cui alla lettera b) del presente comma, nonché con la seguente: sentito.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario.*

- 1. 27.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto agli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero di cui alla lettera b) del presente comma, nonché con la seguente: sentito.*

- 1. 187.** Miotto, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) l'introduzione di una misura unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro eliminando ogni forma di precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza;*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma sopprimere le lettere b) e c);*

*b) sopprimere i commi 3 e 4;*

*c) sostituire il comma 6 con il seguente:*

*6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti*

delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragesimae quinquies del presente articolo.;

*d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

*a)* automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

*b)* automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

*6-ter.* In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per

cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

*6-quater.* Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

*6-quinquies.* Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

*6-sexies.* Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 6-quinquies.

*6-septies.* In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

*6-octies.* Ai fini di cui al punto 6-quinquies, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con

conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

*6-novies.* Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

*6-decies.* Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

*6-undecies.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da *6-ter* a *6-decies* devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

*6-duodecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

*6-terdecies.* Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.»;

*6-quaterdecies.* Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.

*6-quinquiesdecies.* Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e delle

attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

*6-sexiesdecies.* Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000. »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclu-

siva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. »;

*6-septiesdecies.* All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato ».

*6-duodevicies.* Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

*6-undevicies.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

*6-vicies.* All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: « e tenendo conto delle riduzioni » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: « la Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie »;

d) al comma 14, le parole: « per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie ».

*6-vicies semel.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

*6-vicies bis.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

*6-vicies ter.* All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

*6-vicies quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

*6-vicies quinquies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

*6-vicies sexies.* Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

*6-vicies septies.* Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

*6-duodeticies.* A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di

presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

*6-undecies.* A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

*6-tricies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.

*6-tricies semel.* La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.

*6-tricies bis.* Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

« 486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è

dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

*486-bis.* Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo ».

*6-tricies ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche



elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

*6-tricies quater.* Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

*6-tricies quinquies.* L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

*6-tricies sexies.* A decorrere dal 1° gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.

*6-tricies septies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni

a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

*6-duodequadrages.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

*6-undequadrages.* Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di

acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

*6-quadragesies.* In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

*6-quadragesies semel.* I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

*6-quadragesies bis.* La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione

della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.

*6-quadrages ter.* La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

*6-quadrages quater.* Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:

*a)* per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*b)* per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

*c)* per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*d)* per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

*e)* a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*f)* a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

*6-quadrages quinquies.* Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 160.** Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimenti, Lombardi, Dall'Osso, Pesco, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* introduzione del reddito minimo garantito;

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, sostituire le lettere da a) ad e) con le seguenti:*

*a)* istituzione del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;

b) previsione che il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve comportare una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) previsione che il reddito minimo garantito sia diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000 euro, iscritte ai centri per l'impiego;

d) previsione che il reddito minimo venga ricalcolato secondo opportuni coefficienti in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;

e) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del citato reddito minimo garantito;

b) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*

c) *al comma 6, sostituire il primo periodo, con il seguente:* in attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad essa finalizzate dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-septies;

d) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento;

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione

a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

*a)* a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

*b)* a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

*c)* a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

*d)* a favore di altri soggetti: 15 per cento.

*49-bis.* Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

*6-ter.* Le lettere *h)* e *i)* del comma 1, dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

*6-quater.* Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.

*6-quinquies.* All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

*6-sexies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

*b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

*6-septies.* All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 35 per cento ».

**1. 74.** Nicchi, Martelli, Placido, Airaudo, Gregori, Scotto.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* introduzione del reddito minimo garantito;

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, sostituire le lettere da a) ad e) con le seguenti:*

*a)* istituzione del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;

*b)* previsione che il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve comportare una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

*c)* previsione che il reddito minimo garantito sia diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente

occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000 euro, iscritte ai centri per l'impiego;

d) previsione che il reddito minimo venga ricalcolato secondo opportuni coefficienti in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;

e) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del citato reddito minimo garantito;

b) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*

c) *al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:* In attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad essa finalizzate dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-sexies.;

d) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Le risorse di cui ai successivi commi, e nei limiti delle risorse rinvenienti dall'attuazione dei medesimi commi, contribuiscono al finanziamento del reddito minimo garantito di cui all'articolo 1, comma 2.

6-ter. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.

6-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

6-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

6-sexies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 35 per cento ».

**1. 73.** Airaudo, Nicchi, Martelli, Gregori, Placido, Scotto.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) l'introduzione di una misura unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a contrastare il lavoro nero, promuovere attraverso convenzioni *ad hoc* la produzione e il consumo di beni e servizi ispirati a principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovere altresì l'occupazione delle categorie particolarmente svantaggiate.

**1. 239.** Pesco, Ciprini, Cominardi, Triepiedi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente;*

a) nell'ambito dell'introduzione di una misura unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, prevedere specifiche misure normative di natura sanzionatoria a carico di tutti i soggetti percettori o responsabili dei processi amministrativi di erogazione che compiano atti illeciti o forniscano false dichiarazioni al fine dell'illegittimo ottenimento dei benefici di cui alla misura di contrasto alla povertà.

**1. 241.** Pesco, Ciprini, Cominardi, Triepiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale, definendo gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai beneficiari nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

**1. 193.** Carnevali, Patriarca, Piccione.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: una misura nazionale con le seguenti: una misura.*

**1. 28.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: una misura nazionale con le seguenti: una misura regionalizzata.*

**1. 29.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: una misura nazionale con le seguenti: una o più misure.*

**1. 30.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: una misura nazionale con le seguenti: una o più misure regionali.*

**1. 31.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della povertà aggiungere le seguenti: e dell'esclusione sociale.*

**1. 190.** Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: livello essenziale con le seguenti: livello minimo.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto dell'indice di Gini, della disparità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi pubblici locali.*

**1. 127.** Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle prestazioni aggiungere le seguenti: nonché come livello essenziale di assistenza sociale (LIVEAS) di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328,*

**1. 198.** Binetti, Calabrò.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da garantire aggiungere la seguente: uniformemente.*

**1. 72.** Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Nicchi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

*a-bis)* previsione, nell'ambito dei servizi alla persona, di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16, i cui genitori abbiano i requisiti di cui alla lettera *b)* del presente comma, e siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014, e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

*a-ter)* previsione che le modalità attuative, i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l'eventuale contributo finanziario dei medesimi enti ai fini dell'attuazione del presente articolo, siano individuate previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

*6-bis.* Al finanziamento della delega di cui al comma *2-bis*, si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi;

*6-ter.* All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento »;

*6-quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

*b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

**1. 78.** Nicchi, Airaudo, Placido, Martelli, Gregori, Scotto.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis)* introduzione e programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva;

Conseguentemente:

*a)* dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*2-bis.* A iniziale integrazione della delega di cui al comma 1, lettera *a)*, e delle misure di cui al comma 2, e al fine di un loro rapido superamento, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *a-bis)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* istituzione di un nuovo programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto prioritariamente all'inserimento e al reinserimento lavorativo, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, con particolare riferimento a tutte le famiglie in situazione di povertà assoluta;

*b)* previsione che i beneficiari delle misure siano i cittadini residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani, cittadini stranieri residenti in Italia, di uno Stato membro dell'Unione europea o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché tutti gli stranieri residenti in



Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014, e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In sede di prima attuazione, gli interventi sono prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;

c) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del programma;

d) necessità di rispettare i seguenti principi:

1) il programma di sostegno attraverso idonea erogazione di mirati servizi sociali, sociosanitari, socio-educativi o educativi, comprende il trasferimento monetario, con contestuale predisposizione di idonei percorsi volti a favorire l'uscita dalla condizione di marginalità;

2) le risorse stanziare per l'attuazione del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, sono integrative alle risorse già previste a legislazione vigente per le politiche sociali;

3) ogni nucleo familiare in situazione di povertà assoluta, riceve una

somma tesa a ridurre sensibilmente, fino al suo azzeramento a regime, la differenza tra la soglia di povertà e il proprio reddito. Sono beneficiarie della suddetta somma, quale reddito di inclusione sociale, le famiglie con un ISEE inferiore a 12 mila euro;

4) all'attuazione del programma e dei relativi interventi, provvedono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, i comuni, gli enti territoriali e lo Stato, in collaborazione con i soggetti del volontariato, del terzo settore, con altri soggetti del *welfare* locale, nonché in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;

5) individuazione di un efficace sistema di monitoraggio e valutazione che permetta di verificare l'effettiva attuazione del programma, e di verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti;

b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al finanziamento della delega di cui al comma 1, lettera *a-bis*), si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi.

6-ter. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea

retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

*d)* devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

*48-bis.* Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

*a)* a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

*b)* a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

*c)* a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

*d)* a favore di altri soggetti: 15 per cento.

*49-bis.* Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

*6-quater.* Le lettere *h)* e *i)* del comma 1, dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

*6-quinquies.* Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.

*6-sexies.* All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

*6-septies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

*b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

*6-octies.* All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 35 per cento ».

**1. 77.** Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Scotto, Martelli.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* introduzione del reddito minimo garantito;

*Conseguentemente:*

*a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* A iniziale integrazione della delega di cui al comma 1, lettera *a)*, e delle misure di cui al comma 2, e al fine di un

loro rapido superamento, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *a-bis*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* istituzione del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;

*b)* previsione che il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve comportare una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

*c)* previsione che il reddito minimo garantito sia diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000 euro, iscritte ai centri per l'impiego;

*d)* previsione che il reddito minimo venga ricalcolato secondo opportuni coefficienti in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;

*e)* emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del citato reddito minimo garantito;

*f)* previsione dell'entrata a regime del reddito minimo garantito, entro l'anno 2017. Ad esso saranno conseguentemente assegnate anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.;

*b)* al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: In attuazione della delega di cui al comma 1, lettera *a-bis*), oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad essa finalizzate dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-septies*.

*c)* dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

*6-bis.* I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

*a)* devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

*b)* devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

*c)* devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

*d)* devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

6-ter. Le lettere h) e i) del comma 1, dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

6-quater. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.

6-quinquies. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

6-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 94 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 94 per cento »;

6-septies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 35 per cento ».

**1. 76.** Nicchi, Placido, Martelli, Airaudo, Gregori, Scotto.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere il comma 3;*

*b) al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*g) promozione del riconoscimento, da parte dello Stato, delle regioni e dei comuni, ad ogni cittadino del diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti*

economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione;

*c) sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera *a*), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragesimae quinquies del presente articolo.;

*d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

*a)* automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

*b)* automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun di-

stretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a*) e *b*) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 6-*quinquies*.

6-*septies*. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

6-*octies*. Ai fini di cui al punto 6-*quinquies*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

6-*novies*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio nolleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

6-*decies*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

6-*undecies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 6-*ter* a 6-*decies* devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

6-*duodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

6-*terdecies*. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « alla gestione 2013. » sono inserite le seguenti: « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. »;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. »;

6-*quaterdecies*. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.

6-*quinquiesdecies*. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste

nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

*6-sexiesdecies.* Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da

quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000. »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. »;

*6-septiesdecies.* All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato ».

*6-duodevicies.* Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone

da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

*6-undevicies.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

*6-vicies.* All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, *6-bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: « e tenendo conto delle riduzioni » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: « la Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie »;

d) al comma 14, le parole: « per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie ».

*6-vicies semel.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

*6-vicies bis.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

*6-vicies ter.* All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal

seguinte: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

*6-vicies quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

*6-vicies quinquies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

*6-vicies sexies.* Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

*6-vicies septies.* Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di con-



certo con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

*6-duodetricies.* A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

*6-undetricies.* A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

*6-tricies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali,

sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.

*6-tricies semel.* La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.

*6-tricies bis.* Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

« 486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

*486-bis.* Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano

dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo ».

*6-tricies ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

*6-tricies quater.* Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

*6-tricies quinquies.* L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

*6-tricies sexies.* A decorrere dal 1° gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per

cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.

*6-tricies septies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

*6-duodequadrages.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

*6-undequadrages.* Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicem-

bre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

*6-quadragies.* In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo

spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

*6-quadragies semel.* I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura

non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

*6-quadragies bis.* La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.

*6-quadragies ter.* La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

*6-quadragies quater.* Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:

*a*) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*b*) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

*c*) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento

relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*d*) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

*e*) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*f*) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

*6-quadragies quinquies.* Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 208.** Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Pesco, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere il comma 3;*

*b) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) previsione dell'istituzione dell'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, cui attribuire il compito di analizzare l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro, offrendo un*

sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali con l'obiettivo di rendere funzionale un dispositivo per l'attuazione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale;

*c) sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera *a*), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragesimae quinquies del presente articolo. »;

*d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

*a)* automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

*b)* automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO,

AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

*6-ter.* In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

*6-quater.* Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

*6-quinquies.* Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

*6-sexies.* Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto *6-quinquies*.

*6-septies*. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

*6-octies*. Ai fini di cui al punto *6-quinquies*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

*6-novies*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio nolleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

*6-decies*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

*6-undecies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da *6-ter* a *6-decies* devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

*6-duodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

*6-terdecies*. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « alla gestione 2013. » sono inserite le seguenti: « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. »;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. »;

*6-quaterdecies*. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.

*6-quinquiesdecies*. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste

nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

*6-sexiesdecies.* Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da

quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000. »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. »;

*6-septiesdecies.* All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato ».

*6-duodevicies.* Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone

da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

*6-undevicies.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

*6-vicies.* All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, *6-bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: « e tenendo conto delle riduzioni » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: « la Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie »;

d) al comma 14, le parole: « per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie ».

*6-vicies semel.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

*6-vicies bis.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

*6-vicies ter.* All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal

seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

*6-vicies quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

*6-vicies quinquies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

*6-vicies sexies.* Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

*6-vicies septies.* Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di con-



certo con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

*6-duodetricies.* A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

*6-undetricies.* A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

*6-tricies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali,

sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.

*6-tricies semel.* La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.

*6-tricies bis.* Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

« 486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

*486-bis.* Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano

dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo ».

*6-tricies ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

*6-tricies quater.* Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma *6-tricies-ter*, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

*6-tricies quinquies.* L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

*6-tricies sexies.* A decorrere dal 1° gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per

cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma *9-bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.

*6-tricies septies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

*6-duodequadrages.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

*6-undequadrages.* Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicem-

bre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

*6-quadragies.* In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo

spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

*6-quadragies semel.* I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura

non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

*6-quadrages bis.* La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.

*6-quadrages ter.* La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

*6-quadrages quater.* Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:

*a*) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*b*) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

*c*) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento

relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*d*) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

*e*) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*f*) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

*6-quadrages quinquies.* Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 212.** Pesco, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**1. 255.** Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1. 80.** Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) previsione di un rafforzamento dei centri per l'impiego con relativa attribuzione a questi ultimi del ruolo di regia dei procedimenti funzionali alla gestione delle medesime misure. A tale scopo, dovrà altresì essere prevista una struttura informativa centralizzata, per la condivisione di un unico e comune archivio informatico realizzato mediante l'unione di specifiche banche dati utilizzate dagli enti e dalle istituzioni, con l'obiettivo di ottimizzare, grazie alla interconnessione delle banche dati, compresa la banca dati prevista dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i procedimenti finalizzati all'ampliamento delle protezioni sociali. La struttura informativa centralizzata dovrà comprendere i dati contenuti nel fascicolo personale elettronico del cittadino e nel libretto formativo elettronico del cittadino, due strumenti informatici utili per raccogliere e rendere disponibili le informazioni del cittadino riferite ai suoi rapporti con la pubblica amministrazione ed alla sua formazione;

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma, sopprimere la lettera c);*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragesimae quinties del presente articolo. »;

d) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture

ture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

*6-quinquies.* Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

*6-sexies.* Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto *6-quinquies*.

*6-septies.* In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

*6-octies.* Ai fini di cui al punto *6-quinquies*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

*6-novies.* Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio nolleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

*6-decies.* Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad

ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

*6-undecies.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da *6-ter* a *6-decies* devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

*6-duodecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

*6-terdecies.* Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « alla gestione 2013. » sono inserite le seguenti: « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. »;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. »;

*6-quaterdecies.* Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del

Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.

*6-quinquiesdecies.* Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla

prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

*6-sexiesdecies.* Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000. »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. »;

*6-septiesdecies.* All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terra-

ferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato ».

*6-duodevicies.* Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

*6-undevicies.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

*6-vicies.* All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, *6-bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: « e tenendo conto delle riduzioni » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: « la Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie »;

d) al comma 14, le parole: « per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

*6-vicies semel.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

*6-vicies bis.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

*6-vicies ter.* All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

*6-vicies quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

*6-vicies quinquies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.



*6-vicies sexies.* Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

*6-vicies septies.* Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

*6-duodetricies.* A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

*6-undetricies.* A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti

dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

*6-tricies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.

*6-tricies semel.* La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.

*6-tricies bis.* Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

« 486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo ».

6-tricies ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri red-

diti derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

6-tricies quater. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 6-tricies-ter, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

6-tricies quinquies. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

6-tricies sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.

6-tricies septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate

antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

*6-duodequagies.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

*6-undequagies.* Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui neces-

sitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

*6-quagies.* In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'i-

stituito finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

*6-quadragies semel.* I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

*6-quadragies bis.* La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.

*6-quadragies ter.* La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per

cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

*6-quadragies quater.* Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

c) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

d) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

e) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

f) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

*6-quadragies quinquies.* Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 202.** Chimienti, Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Pesco, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) esclusione di ogni intervento sulle prestazioni di natura assistenziale e previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi.

**1. 15.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il riordino, lo sviluppo e la ottimizzazione delle prestazioni di natura assistenziale nonché di altre prestazioni al fine del progressivo superamento della situazione di povertà da parte dei soggetti coinvolti.

**1. 83.** Airaudo, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) riordino e coordinamento delle seguenti prestazioni assistenziali sottoposte alla prova dei mezzi: ASDI e *social card*.

**1. 210.** Miotto, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e invalidità del beneficiario, per le prestazioni di sostegno alla natalità e per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione non più in età di attivazione lavorativa.

**1. 195.** Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) riordino delle prestazioni volte al contrasto delle povertà e al sostegno del reddito, sottoposte alla prova dei mezzi.

**1. 197.** Carnevali, Patriarca, Piccione.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: ottimizzazione.*

**1. 82.** Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi,.*

**\*1. 260.** Il Governo.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi,.*

**\*1. 8.** Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi,.*

**\*1. 150.** Damiano, Gnechi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale,.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: , compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero.*

**1. 16.** Polverini.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale.,*

**\*1. 17.** Polverini.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale.,*

**\*1. 32.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero.*

**1. 128.** Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche di natura previdenziale.*

**1. 75.** Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche di natura previdenziale, aggiungere le seguenti: escluse le pensioni di reversibilità in favore del coniuge superstite.*

**1. 177.** Pizzolante, Binetti, Calabrò.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche di natura previdenziale, aggiungere le seguenti: con esclusione delle pensioni di reversibilità.*

**1. 79.** Nicchi, Placido, Gregori, Airaudo, Martelli.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sottoposte alla prova dei mezzi aggiungere le seguenti: secondo l'indicatore della situazione reddituale (ISR).*

**1. 33.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero.*

**1. 151.** Garavini, Ghecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: compresi gli interventi aggiungere le seguenti: di natura esclusivamente socio-assistenziale.*

**1. 34.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fatta eccezione con le seguenti: individuando specifiche modalità di verifica che non gravino sugli aventi diritto.*

**1. 174.** Pizzolante, Binetti, Calabrò.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: fatta eccezione aggiungere le seguenti: per le pensioni ai superstiti e.*

**1. 18.** Polverini.

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: fatta eccezione aggiungere le seguenti: per le pensioni di reversibilità.*

**1. 59.** Labriola.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché tutte le prestazioni atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione*

sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

- 1. 243.** Loreface, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* e dei familiari o conviventi che assistono il beneficiario medesimo.

- 1. 81.** Gregori, Nicchi, Airaudo, Placido, Martelli.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* rafforzamento del *welfare* familiare, mediante introduzione, sulla base delle esperienze già maturate in altri Paesi dell'Unione europea, dell'obbligo per i figli di assicurare ai genitori una vecchiaia onorevole se questi ne sono impossibilitati, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, anche mediante modifiche alle specifiche norme del codice civile.

- 1. 189.** Pizzolante, Binetti, Calabrò.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* l'introduzione di una misura volta al riconoscimento dell'esenzione da imposizione fiscale delle rendite erogate per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b-bis)*, il Governo si attiene al seguente principio e criterio direttivo: *a)* riconoscimento del carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante al

fine dell'esclusione della rendita erogata dall'INAIL dalla formazione del reddito del percipiente.

- 1. 51.** Fregolent.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

- 1. 254.** Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* introduzione di disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario (SMO) applicabili a tutti lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e, in ogni caso, per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva, con espressa previsione di fissazione di un valore SMO tendente a 9 euro lordi con obbligo di calcolare la retribuzione sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto, con adeguamento tramite un meccanismo automatico di incremento dello SMO al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'ISTAT.

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma, sopprimere la lettera b);*

*b) sopprimere i commi 3 e 4;*

*c) sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera *a)*, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma *6-bis* al comma *6-quadragesimae quinquies* del presente articolo.

*d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

*a)* automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

*b)* automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

*6-ter.* In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto

previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma *6-bis*, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

*6-quater.* Nel termine di cui al comma *6-bis* le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

*6-quinquies.* Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

*6-sexies.* Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto *6-quinquies*.

*6-septies.* In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

*6-octies.* Ai fini di cui al punto *6-quinquies*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore



della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

*6-novies.* Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio nolleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

*6-decies.* Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

*6-undecies.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da *6-ter* a *6-decies* devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

*6-duodecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

*6-terdecies.* Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « alla gestione 2013. » sono inserite le seguenti: « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. »;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. »;

*6-quaterdecies.* Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.

*6-quinquiesdecies.* Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e,

per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

*6-sexiesdecies.* Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000. »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in

misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. »;

*6-septiesdecies.* All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato ».

*6-duodevicies.* Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

*6-undevicies.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

6-*vicies*. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-*bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: « e tenendo conto delle riduzioni » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: « la Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie »;

d) al comma 14, le parole: « per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie ».

6-*vicies semel*. A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

6-*vicies bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

6-*vicies ter*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

6-*vicies quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla forma-

zione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

6-*vicies quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

6-*vicies sexies*. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

6-*vicies septies*. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

6-*duodeticies*. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni

sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

*6-undetricies.* A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

*6-tricies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.

*6-tricies semel.* La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.

*6-tricies bis.* Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

« 486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

*486-bis.* Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo ».

*6-tricies ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

*6-tricies quater.* Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma *6-tricies-ter*, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

*6-tricies quinquies.* L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

*6-tricies sexies.* A decorrere dal 1° gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma *9-bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.

*6-tricies septies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

*6-duodequagies.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

*6-undequagies.* Ai fini del contemporamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui

alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

*6-quadragies.* In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

*6-quadragies semel.* I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

*6-quadragies bis.* La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate,

a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.

*6-quadragies ter.* La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

*6-quadragies quater.* Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 68 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:

*a*) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*b*) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

*c*) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*d*) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

*e*) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*f*) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 18 milioni di euro

l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

*6-quadragies quinquies.* Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 204.** Cominardi, Pesco, Ciprini, Triepiedi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c*) riordino delle modalità di programmazione e gestione del sistema degli interventi e dei servizi sociali.

**1. 199.** Carnevali, Patriarca, Piccione.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c*) norme generali e comuni in materia di programmazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali.

**1. 211.** Miotto, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.*

**1. 129.** Martelli, Nicchi, Airaudo, Placido, Gregori.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ai fini della stesura di un testo unico.*

**1. 84.** Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché l'innalzamento della soglia del reddito complessivo in base alla quale un familiare viene riconosciuto fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**1. 11.** Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) la configurazione di un raccordo tra le imprese e gli strumenti delle politiche attive del lavoro, attraverso percorsi specifici e forme d'incentivazione, al fine di favorire la formazione, l'inserimento lavorativo e l'impiego in attività di pubblica utilità volte alla salvaguardia del patrimonio pubblico e dell'ambiente;

e) l'elaborazione, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, di un piano per definire specifici strumenti per l'inserimento lavorativo dei soggetti destinatari di misure di sostegno, anche con il concorso delle agenzie per il lavoro accreditate, nonché di enti locali, società pubbliche partecipate, soggetti del terzo settore.

Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere d) ed e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento del sistema dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, tramite un più efficace utilizzo dei servizi pubblici per l'impiego;

b) affidamento all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) del ruolo di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti e i diversi livelli territoriali per le politiche attive del lavoro;

c) promozione di accordi territoriali tra enti e organismi competenti pubblici e

accreditati per il sostegno alle politiche attive del lavoro per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi per l'inserimento lavorativo.

**1. 7.** Santerini, Dellai, Gigli, Marazziti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) l'adeguamento all'inflazione degli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, nel senso di aumentare la soglia del reddito complessivo per considerare un familiare fiscalmente a carico del contribuente e tutti gli importi massimi detraibili delle spese che concorrono a formare il reddito complessivo sostenute dai genitori per la cura dei figli.

**1. 12.** Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai beneficiari, nei limiti delle risorse a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**1. 206.** Miotto, Patriarca, D'Incecco, Piccione.



*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere, sulla base di una complessiva ricognizione di tutti gli istituti di sostegno diretto e indiretto al reddito, a vario titolo riconosciuti ai nuclei familiari, la progressiva sostituzione degli stessi con forme di sostegno diretto e universalistico al reddito delle famiglie, attivabili sulla base di nuovi e omogenei criteri di assegnazione, che tengano conto sia della condizione reddituale, sia dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016, sia dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare.

**1. 236.** Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: un'unica misura nazionale con le seguenti: una o più misure regionali.*

**1. 36.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: un'unica misura nazionale con le seguenti: una o più misure.*

**1. 35.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionalizzata.*

**1. 37.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: condizionato con le seguenti: finalizzato prioritariamente.*

**1. 88.** Airaudo, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: progetto personalizzato aggiungere le seguenti: , coerente con il percorso formativo, scolastico e professionale del beneficiario.*

**1. 19.** Polverini.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: attivazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: finalizzato all'emancipazione dalla vulnerabilità secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.*

**1. 130.** Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: e di inclusione sociale e lavorativa aggiungere le seguenti: coerente con le attitudini, il percorso formativo, scolastico e professionale del soggetto beneficiario.*

**1. 87.** Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: comprendente con le seguenti: nonché da.*

**1. 89.** Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) previsione che il sostegno economico, di cui alla lettera a), sia comunque riconosciuto laddove la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato non dipenda dalla persona che dovrebbe beneficiare del medesimo sostegno;*

**1. 85.** Nicchi, Martelli, Airaudo, Gregori, Placido.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: definizione dei beneficiari e del beneficio, aggiungere le seguenti: d'intesa con le re-*

gioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'Anci.

- 1. 92.** Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Nicchi.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: definizione dei beneficiari aggiungere le seguenti:* tra le persone in età di attivazione lavorativa al di sotto della soglia di povertà assoluta.

- 1. 200.** Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: definizione dei beneficiari e del beneficio, aggiungere le seguenti:* d'intesa con le parti sociali.

- 1. 90.** Nicchi, Airaudo, Gregori, Placido, Martelli.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: determinazione aggiungere la seguente:* annuale.

- 1. 213.** Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: , nei limiti delle risorse con le seguenti:* al fine della quantificazione delle risorse necessarie tenuto conto delle risorse disponibili del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- 1. 93.** Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* e delle risorse di cui ai commi 6-bis e 6-ter.

*Conseguentemente:*

*a) alla lettera c), sostituire le parole:* per effetto degli interventi di razionaliz-

zazione di cui al comma 3, *con le seguenti:* e delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter;

*b) al comma 3:*

*1) sostituire la lettera a), con la seguente:* «a) riordino, ai fini di una loro implementazione, delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), garantendo un livello di prestazioni non inferiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;»;

*2) sopprimere la lettera c);*

*c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* dalle eventuali economie fino alla fine del comma, *con le seguenti:* dalle risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter;

*d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

*a)* devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

*b)* devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

*c)* devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

*d)* devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

*48-bis.* Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro

sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

6-ter. Le lettere h) e i) del comma 1, dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

**1. 86.** Nicchi, Airaudo, Martelli, Gregori, Placido, Scotto.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* in cui confluiscono il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 387 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**1. 60.** Labriola.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:*, individuando una percentuale dell'incremento delle risorse fiscali a legislazione vigente derivanti dall'incremento del prodotto interno lordo nella misura dello 0,05 per cento annuo.

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), dopo le parole:* valutazione multidimensionale del bisogno; *aggiungere le seguenti:* una valutazione, nell'ambito del nucleo familiare, dei bisogni di inserimento lavorativo o di qualificazione professionale, di educazione dei minori, di cura e di sostegno alla disabilità, di definizione di una situazione abitativa stabile;.

**1. 6.** Santerini, Dellai, Gigli, Marazziti.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* previsione che future prestazioni finalizzate al contrasto della povertà siano uniformate alle disposizioni introdotte dalla presente legge;.

**1. 143.** Miotto, Patriarca, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) previsione mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dell'estensione dei beneficiari e dell'incremento del beneficio prioritariamente per i nuclei familiari con uno o più figli minori, o con persone disabili gravi,

ovvero con soggetti con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavorativo, individuando al contempo le risorse necessarie da far affluire al fondo di cui alla lettera *b)* del presente comma.

- 1. 94.** Nicchi, Airaudo, Gregori, Placido, Martelli.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:* previsione mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di una graduale estensione dei beneficiari e di un graduale incremento del beneficio per i nuclei familiari con uno o più minorenni ovvero con figli disabili, i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro ed abbiano esaurito gli strumenti a sostegno al reddito di cui agli ammortizzatori sociali e i nuclei familiari in disagio abitativo, sulla base delle risorse destinate al Fondo di cui alla lettera *b)*.

- 1. 97.** Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Nicchi.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: nazionale.*

*Conseguentemente:*

*a) alla medesima lettera, dopo le parole: 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti: , articolato in una o più misure regionali;*

*b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 1, comma 386, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: « nazionale » è soppressa.*

- 1. 41.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: nazionale.*

*Conseguentemente:*

*a) alla medesima lettera, dopo le parole: 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti: , articolato in una o più misure;*

*b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 1, comma 386, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: « nazionale » è soppressa.*

- 1. 40.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: nazionale.*

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 1, comma 386, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: « nazionale » è soppressa.*

- 1. 38.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionalizzato.*

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 1, comma 386, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: « nazionale » è sostituita dalla seguente: « regionalizzato ».*

- 1. 39.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: iniziando prioritariamente fino alla fine della lettera con le seguenti: iniziando prioritariamente dai nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, e tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata, e successivamente dai soggetti con maggiore difficoltà di inserimento e di ricollocazione nel mercato del lavoro, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo*

di cui alla lettera *b*) del presente comma per effetto degli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3.

**1. 4.** Gigli, Dellai, Santerini, Marazziti.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: prioritariamente fino a: mercato del lavoro con le seguenti: dalle donne prese in carico dai Centri antiviolenza, Case rifugio e dai Servizi sociali territoriali nonché dai soggetti già indicati dall'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328.*

**1. 131.** Martelli, Nicchi, Placido, Gregori, Airaudo.

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: prioritariamente aggiungere le seguenti: dai nuclei familiari con figli disabili a carico.*

**1. 1.** Minardo.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: nuclei familiari con figli minorenni con le seguenti: nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata.*

**1. 95.** Nicchi, Airaudo, Martelli, Gregori, Placido.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: di nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.*

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 1, al comma 391, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano » sono aggiunte*

le seguenti: « da almeno dieci anni e, se di cittadinanza extracomunitaria, che abbiano accumulato, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.

**1. 167.** Rondini, Simonetti.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: di nazionalità italiana, di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno dieci anni.*

**1. 42.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nuclei familiari aggiungere le seguenti: di nazionalità italiana o comunitaria.*

**1. 170.** Rondini, Simonetti.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni aggiungere le seguenti: nei quali sono presenti uno o più figli disabili, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;*

*Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il citato Fondo è incrementato di 60 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, a cui si provvede:*

*a) per la quota parte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*

b) per la quota parte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. **222.** Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni aggiungere la seguente: numerosi;*

*Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1. **227.** Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni aggiungere le seguenti: numerosi, con più di due figli, anche di maggiore età inoccupati;*

*Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a cui si provvede mediante corrispondente ridu-*

*zione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1. **224.** Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: minorenni aggiungere le seguenti: e persona fisica, il cui reddito annuo netto, calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, è pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare;*

*Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1. **230.** Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni aggiungere le seguenti: cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri*

residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni, che, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno trenta punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 1, comma 391, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano » sono aggiunte le seguenti: « da almeno dieci anni e che, se di cittadinanza extracomunitaria abbiano accumulato, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, almeno trenta punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione ».

**1. 163.** Rondini, Simonetti.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni, aggiungere le seguenti:* cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno trenta punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.

**1. 165.** Rondini, Simonetti.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni, aggiungere le seguenti:* cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni.

**1. 44.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni aggiungere le seguenti:* e dai nuclei familiari monoreddito con a carico

persone di oltre settanta anni d'età o persone con *handicap* grave.

**1. 61.** Labriola.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo anche alle famiglie monogenitoriali.

**1. 96.** Nicchi, Martelli, Airaud, Placido, Gregori.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da:* e successivamente dai soggetti fino a: mercato del lavoro.

**1. 201.** Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: mercato del lavoro, aggiungere le seguenti:* nonché delle persone o nuclei familiari in condizione di povertà assoluta.

**1. 215.** Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: del mercato del lavoro, aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo a persone di più di cinquanta anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo.

**1. 154.** Gneccchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: mercato del lavoro, aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo per coloro a cui manca un periodo non superiore ai dieci anni per il perfezionamento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico.

**1. 207.** Preziosi.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: per effetto aggiungere la seguente:* anche.

**1. 214.** Miotto, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* nonché attraverso ulteriori risorse da definire attraverso specifici provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità.

- 1. 152.** Gnecchi, Albanella, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* nonché i soggetti ex percettori di mobilità in deroga ed esclusi da qualsiasi forma di ammortizzatore sociale.

- 1. 258.** Burtone.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* o dello stanziamento in futuro di ulteriori risorse da destinare al medesimo Fondo nella legge di stabilità.

- 1. 175.** Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* ; le risorse saranno devolute alle Regioni, tenendo conto dell'indice di Gini, della disparità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi pubblici locali.

- 1. 132.** Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* previsione di un periodo transitorio per le categorie che oggi percepiscono prestazioni che non sarebbero più destinatarie delle stesse.

- 1. 155.** Gnecchi, Albanella, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da:* dei progetti *fino a:* lettera a) *con le seguenti:* e allo sviluppo o implementazione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell'offerta formativa secondo il metodo del « *long life learning* » promossa dei centri territoriali permanenti per l'istruzione e l'educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell'offerta dei centri antiviolenza e case rifugio.

- 1. 133.** Martelli, Nicchi, Gregori, Airaudo, Placido.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole:* concorrano *con le seguenti:* si aggiungano.

- 1. 98.** Nicchi, Martelli, Airaudo, Gregori, Placido.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole:* della promozione dell'inclusione sociale *aggiungere le seguenti:* nonché del sostegno alla disabilità.

- 1. 196.** Binetti, Calabrò.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole:* le risorse *con le seguenti:* parte delle risorse.

- 1. 203.** Carnevali, Patriarca, Piccione.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno e ai comprensori con tassi di indigenza superiori alla media.

- 1. 259.** Burtone.



Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; è previsto l'utilizzo di tali risorse anche ai fini del potenziamento e della qualificazione della presa in carico dei beneficiari.

- 1. 216.** Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) definizione di principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari da parte della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, dei servizi socio-sanitari, dell'inserimento lavorativo, delle politiche abitative, dei servizi educativi e della formazione attraverso una valutazione multidimensionale del bisogno e una progettazione personalizzata volta alla promozione delle capacità e all'inserimento attivo nel lavoro e nella società.

- 1. 205.** Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: definizione aggiungere le seguenti: , nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328,.

- 1. 247.** Grillo, Di Vita, Loreface, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: delle persone in condizione di fragilità, compresi i con la seguente: dei.

- 1. 218.** Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: di fragilità, compresi i beneficiari con le seguenti: di povertà, beneficiarie.

- \*1. 99.** Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: di fragilità, compresi i beneficiari con le seguenti: di povertà, beneficiarie.

- \*1. 153.** Gnecchi, Albanella, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: di fragilità, compresi i beneficiari con le seguenti: di povertà, beneficiarie.

- \*1. 176.** Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: , sulla base fino alla fine della lettera.

- 1. 20.** Polverini.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: in particolare.

- 1. 100.** Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) previsione di controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura di cui alla lettera a) del presente comma, da parte dell'INPS anche avvalendosi dei collegamenti con l'anagrafe tributaria. Da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 1. 102.** Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) previsione di specifiche risorse economiche necessarie a consentire agli enti locali e agli ambiti territoriali la possibilità di assicurare un sistema di servizi volti a

garantire l'inclusione sociale e lavorativa, anche nel rispetto delle finalità di cui alle lettere a) ed e) del presente comma.

*Conseguentemente al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* al finanziamento delle previsioni di cui al comma 2 lettera e-bis), si provvede per ciascuno degli anni 2017-2019 nei limiti di 100 milioni di euro annui, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 101.** Airaudo, Nicchi, Martelli, Gregori, Placido.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: partecipazione dei beneficiari, aggiungere le seguenti:* secondo le disponibilità e le esigenze degli enti coinvolti, seguendo primariamente gli indirizzi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001.

**1. 57.** Moretto.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) innalzamento degli importi dei massimali e dei limiti previsti, a legislazione vigente, per le detrazioni per oneri dei figli a carico per le spese relative alla frequenza di scuole per l'infanzia, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, nonché previsione di detrazioni per oneri anche per la frequenza dei centri estivi per i bambini fino al compimento del sesto anno di età.

**1. 13.** Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) previsione del riconoscimento per i pensionati con reddito complessivo pari o inferiore a 7.500 euro annui, nonché per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con reddito complessivo pari o inferiore a 4.800 euro annui, di un importo di 80 euro netti al mese, che non rilevano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a valere sul Fondo istituito dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incrementato di una somma pari a 3 mila milioni di euro a decorrere dal 2017;.

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f), valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante le disposizioni contenute nei commi da 6-ter a 6-quinquies.

6-ter. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conse-

guimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

*6-quater.* In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma,

il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

*6-quinquies.* I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

**1. 232.** Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) con riferimento alla base imponibile delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), introduzione a decorrere dall'anno 2017 di soglie di esenzione da applicare ai contribuenti in relazione al possesso di specifici requisiti reddituali, e alla dimensione e natura del nucleo familiare, con priorità per i nuclei familiari con due o più figli.

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2, lettera f) si provvede:

a) per la quota parte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) per la quota parte di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 234.** Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema ter-

ritoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia, con uno stanziamento iniziale di 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente, al comma 6 aggiungere il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2, lettera f), si provvede a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**1. 233.** Cominardi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti, Grillo, Baroni, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) previsione di strumenti atti a garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo un'adeguata pubblicità riguardo la platea dei beneficiari, i progetti approvati e i risultati raggiunti.

**1. 249.** Loreface, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) previsione nell'ambito del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, d'intesa con le regioni, di misure di sostegno specifiche per gli ex beneficiari degli ammortizzatori in deroga

al fine di assicurare una copertura assistenziale in presenza di programmi di reinserimento occupazionale.

**1. 229.** Burtone, Piccione.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) coordinamento di ulteriori interventi ed azioni finalizzati al contrasto della povertà con il sistema di interventi delineato dalla presente legge;

**1. 144.** Miotto, Patriarca, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**\*1. 21.** Polverini.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**\*1. 103.** Placido, Airaudo, Gregori, Martelli, Nicchi.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) revisione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), introducendo in via generale principi di universalismo nell'accesso alle prestazioni medesime, prevedendo l'adozione di un nuovo regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente che recepisca le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 841, 842 e 838 del 2016 e preveda altresì la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, da emanare

secondo le modalità di cui al medesimo articolo 5.

**1. 253.** Di Vita, Grillo, Loreface, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) riordino e coordinamento delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), in previsione del superamento delle differenze categoriali con la finalità di introdurre gradualmente una misura unica di contrasto alla povertà in attuazione del principio dell'universalismo selettivo, prevedendo per l'accesso alle specifiche prestazioni di cui alla presente legge l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dando luogo ad attività di monitoraggio e verifica sulla platea dei beneficiari destinatari di misure di sostegno al reddito;

**1. 185.** Miotto, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) riordino delle prestazioni secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

**1. 134.** Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: riordino.*

**1. 182.** Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire le parole: di cui al comma 1, lettera b) con le seguenti: assistenziali;

b) alla lettera a), sostituire le parole: economica equivalente (ISEE) con le seguenti: reddituale (ISR);

c) alla lettera b), sostituire le parole: di cui alla lettera a) con le seguenti: delle prestazioni assistenziali;

d) alla lettera c), sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: delle prestazioni assistenziali.

**1. 46.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da:* superando fino a: medesime.

**1. 178.** Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole:* e introducendo in via generale principi di universalismo selettivo nell'accesso.

**1. 104.** Airaudo, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* economica equivalente (ISEE) con le seguenti: reddituale (ISR).

**1. 47.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole:* economica equivalente (ISEE) *aggiungere le seguenti:* fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e successive modificazioni.

**1. 105.** Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole:* economica equivalente (ISEE) *aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 2, comma

1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

**1. 156.** Gneccchi, Albanella, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola:* eventualmente.

**1. 62.** Labriola.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* , tenuto conto dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016.

**1. 245.** Di Vita, Baroni, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* e dando luogo ad attività di monitoraggio e verifica sulla platea dei beneficiari destinatari di misure di sostegno al reddito.

**1. 184.** Beni, D'Incecco, Piccione, Carnovali.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* lasciando in ogni caso invariati i requisiti per l'accesso alla pensione di reversibilità.

**1. 9.** Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*a-bis)* introduzione di uno specifico moltiplicatore ISEE familiare, in favore delle famiglie conviventi, con valori pro-

porzionalmente crescenti, commisurati in base ai minori redditi percepiti, con particolari tutele per le famiglie monoreddito, al numero dei figli e degli altri familiari conviventi, anche utilizzando le risorse rinvenienti dall'applicazione delle lettere *a-ter*), *a-quater*) e *a-quinquies*);

*a-ter*) introduzione di specifici strumenti di contrasto e sanzionatori al fenomeno di indebita percezione delle prestazioni assistenziali e di *welfare*, con obblighi di comunicazione degli abusi accertati al Casellario di cui alla lettera *f*) del comma 4, anche valutando l'estensione del principio dell'abuso di diritto, con particolare riferimento alle separazioni matrimoniali simulate ai fini della percezione dei benefici fiscali, di *welfare* e ISEE;

*a-quater*) modifica alle disposizioni in materia di reversibilità in favore dei figli, con applicazione anche alle situazioni in essere, prevedendo la fruibilità del beneficio in misura ridotta dal compimento della maggiore età e fino al completamento di un corso regolare di studi universitari e in ogni caso, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo quanto previsto in favore dei figli portatori di *handicap*;

*a-quinquies*) ampliamento delle cause di riduzione dell'assegno di reversibilità di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo che esse si applichino, con le percentuali ivi previste, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a quindici anni, salvo quanto previsto in favore dei figli minori o portatori di *handicap*;

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli eventuali maggiori oneri derivanti dell'applicazione della lettera *a-bis*) del comma 3, fatto salvo quanto previsto nella lettera medesima, si provvede ai sensi dell'articolo

17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**1. 162.** Pizzolante, Binetti, Calabrò.

*Al comma. 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis*) introduzione di specifici strumenti di contrasto e sanzionatori del fenomeno di indebita percezione delle prestazioni assistenziali e di *welfare*, con obblighi di comunicazione al Casellario di cui alla lettera *f*) del comma 4, anche valutando l'estensione del principio dell'abuso di diritto, con particolare riferimento alle separazioni matrimoniali simulate ai fini della percezione dei benefici fiscali, di *welfare* e ISEE;

**1. 192.** Pizzolante, Binetti, Calabrò.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis*) modifica alle disposizioni in materia di reversibilità in favore dei figli, con applicazione anche alle situazioni in essere, prevedendo la fruibilità del beneficio in misura ridotta dal compimento della maggiore età e fino al completamento di un corso regolare di studi universitari e in ogni caso, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo quanto previsto in favore dei figli portatori di *handicap*;

**1. 194.** Pizzolante, Binetti, Calabrò.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis*) ampliamento delle cause di riduzione dell'assegno di reversibilità di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo che esse si applichino, con le percentuali ivi previste, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la

differenza di età tra i coniugi sia superiore a quindici anni, salvo quanto previsto in favore dei figli minori o portatori di *handicap*;

**1. 191.** Pizzolante, Binetti, Calabrò.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in favore dei pensionati con una pensione non superiore a due volte il minimo, del reddito derivante dalla prima casa di abitazione, se di valore inferiore a 200.000 euro, nonché adozione di un sistema di franchigie decrescenti per i redditi da pensione, anche cumulati e per i valori immobiliari superiori ai suddetti valori;

*Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera *a-bis)* del comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**1. 181.** Pizzolante, Binetti, Calabrò.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 delle borse di studio, dei premi di studio, dei premi di laurea, delle borse per la mobilità internazionale e delle altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;

*Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera *a-bis)* del comma 3, si

provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

**1. 179.** Pizzolante, Binetti, Calabrò.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* revisione e correzione del sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di rimuovere le rigidità e le distorsioni che si sono determinate nella fase applicativa della nuova disciplina;

**1. 10.** Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole:* alla razionalizzazione *con le seguenti:* al riordino.

**1. 219.** Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**1. 106.** Placido, Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo.

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole:* di cui al presente comma, *aggiungere le seguenti:* , nonché le eventuali risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non impiegate nell'anno 2016.

**1. 107.** Nicchi, Martelli, Airaudo, Gregori, Placido.

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da:* all'incremento *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* allo sviluppo o all'implementazione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell'offerta formativa secondo il metodo del *long life learning* promossa dei Centri territoriali permanenti per l'istruzione e l'educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e



finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell'offerta dei Centri antiviolenza e Case rifugio;

**1. 135.** Martelli, Nicchi, Gregori, Airaudo, Placido.

*Al comma 4, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale sulla base di una tabella di parametri definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1991, n. 281;

b) compilazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, di un *report* riepilogativo dei livelli essenziali delle prestazioni forniti nel semestre precedente da ogni singola Regione, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non rispettano i parametri minimi stabiliti ai sensi della lettera a) del presente comma;

**1. 50.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**\*1. 48.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**\*1. 63.** Labriola.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**\*1. 242.** Baroni, Loreface, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: previsione di un organismo nazionale di coordinamento con le seguenti: previsione della costituzione di un Osservatorio permanente.*

**1. 136.** Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: organismo nazionale con la seguente: organismo.*

**1. 220.** Miotto, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) aggiungere le seguenti: nonché di almeno otto componenti scelti paritetivamente fra le Organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative;*

**1. 22.** Polverini.

*Al comma 4, lettera a), dopo la parola: (INPS), aggiungere le seguenti: ISTAT, Rappresentanze del Terzo settore, Associazioni femminili – Case internazionali delle donne, Centri antiviolenza, Associazioni dei consumatori.*

**1. 137.** Martelli, Nicchi, Gregori, Airaudo, Placido.

*Al comma 4, lettera a), dopo la parola: (INPS), aggiungere le seguenti: nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del Terzo settore.*

**1. 108.** Placido, Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo.

*Al comma 4, lettera a), dopo la parola: (INPS), aggiungere le seguenti: nonché con il coinvolgimento delle forze sociali e dei soggetti del terzo settore.*

**1. 161.** Patrizia Maestri, Gneccchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 4, lettera a), dopo la parola: (INPS), aggiungere le seguenti:* del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**1. 244.** Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da:* al fine di favorire *fino a:* tipologie di intervento *con le seguenti:* con la funzione di:

1) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni e delle risorse nell'ambito delle vulnerabilità;

2) assicurare alle città metropolitane programmazione e pianificazione di azione di sicurezza urbana tenendo conto anche dei seguenti elementi:

2.1) valorizzazione dei tradizionali codici di condotta civica;

2.2) cura del territorio, degli spazi e parchi pubblici;

2.3) sviluppo dei servizi pubblici nelle aree degradate;

2.4) rimozione dei fattori ambientali di rischio quali: squallore dello spazio urbano, la non chiarezza dei percorsi, scarsa illuminazione;

3) assicurare attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazione di dati funzionali a quanto stabilito in attuazione della presente legge;

4) assicurare la lettura ed analisi del bisogno e ricognizione e mappatura delle risorse territoriali;

5) assicurare attività di formazione ed informazione agli enti territoriali;

6) assicurare attività di coordinamento degli osservatori regionali e altri osservatori costituiti da soggetti pubblici e privati;

7) assicurare la valutazione e il monitoraggio di quanto previsto in attuazione della presente legge.

**1. 138.** Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole:* una maggiore omogeneità *con le seguenti:* l'omogeneità.

**1. 109.** Nicchi, Airaudo, Gregori, Placido, Martelli.

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole:* per le singole tipologie di intervento.

**1. 221.** Miotto, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* istituzione di una Commissione consultiva permanente composta da almeno quindici componenti, di cui cinque in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, cinque in rappresentanza delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative e cinque in rappresentanza degli organismi del terzo settore che si occupano di contrasto alla povertà;

**1. 24.** Polverini.

*Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* istituzione di una Commissione consultiva permanente composta da almeno dieci componenti scelti pariteticamente fra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative;

**1. 23.** Polverini.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**1. 139.** Martelli.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* previsione di verifiche periodiche, che con rapporti trimestrali, pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riportino l'effettivo impatto economico e sociale conseguito sia riguardo alla misura prevista dalla presente legge sia ad ogni altra misura già in vigore con particolare riguardo alla misura di sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e all'assegno di disoccupazione (ASDI);.

- 1. 250.** Grillo, Loreface, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, da garantire in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

- 1. 252.** Di Vita, Grillo, Loreface, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* e come individuati all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

- 1. 251.** Di Vita, Grillo, Loreface, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* ; le funzioni di verifica e controllo sono svolte in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione, con

l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza;.

- 1. 248.** Di Vita, Loreface, Grillo, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Al comma 4, lettera c), sostituire la parola:* razionalizzazione con la seguente: ridefinizione.

*Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole:* mediante l'utilizzo aggiungere la seguente: razionale.

- 1. 110.** Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

*Al comma 4, lettera c), sostituire la parola:* razionalizzazione con la seguente: riordino.

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da:* allo scopo fino alla fine della lettera con le seguenti: tenuto conto di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

- 1. 140.** Martelli, Nicchi, Gregori, Airaudo, Placido.

*Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d)* definizione di principi generali per l'individuazione degli ambiti territoriali e rafforzamento della gestione associata nella programmazione e gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche con il ricorso alla forma del consorzio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

- 1. 52.** Capone, Mariano, Grassi, Miotto, D'Incecco, Patriarca, Piccione, Carnovali.

*Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) definizione dei principi generali per l'individuazione degli ambiti territoriali e rafforzamento della gestione associata della programmazione e gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche con il ricorso alla forma del consorzio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 562, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**1. 2.** Fucci.

*Al comma 4, lettera d), dopo le parole:* di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 *aggiungere le seguenti:* chiarendo il quadro normativo inerente i consorzi socio-assistenziali e le aziende speciali di servizi alla persona, ridefinendo in modo chiaro le condizioni entro cui gli enti locali possono aderire e dar vita a tali forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali.

**1. 145.** Carnevali, Patriarca, Piccione.

*Al comma 4, lettera d), dopo le parole:* di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, *aggiungere le seguenti:* mediante il concorso, ove compatibile, di parte delle risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nonché di ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità.

**1. 146.** Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 4, lettera d), dopo le parole:* di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 *aggiungere le seguenti:* mediante il concorso, ove compatibile, di parte delle risorse afferenti ai programmi

operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, con assegnazione prioritaria delle risorse in questione agli ambiti territoriali che implementino forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali che consentano un governo unitario e omogeneo dei servizi, stabilità del personale e maggiore capillarità e parità di accesso al servizio sociale professionale.

**1. 147.** Zampa, Patriarca.

*Al comma 4, lettera d), dopo le parole:* legge 8 novembre 2000, n. 328, *aggiungere le seguenti:* prevedendo allo scopo specifici incentivi.

**1. 157.** Gneccchi, Albanella, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole:* e definizione di principi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi.

**\*1. 166.** Gneccchi, Albanella, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole:* e definizione di principi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi.

**\*1. 180.** Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole:* e definizione di principi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi.

**\*1. 246.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* nonché promuovere l'integrazione delle politiche sociali con le politiche sanitarie e le politiche attive del lavoro.

- 1. 223.** Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

- \*1. 111.** Airaudo, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido.

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

- \*1. 235.** Mantero, Loreface, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti o organismi pubblici competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni tenuto conto anche dell'intervento sussidiario ma non sostitutivo delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali.*

- 1. 113.** Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido.

*Al comma 4, lettera e), premettere le seguenti parole:* previsione di maggiori risorse finanziarie al fine di implementare la.

- 1. 112.** Gregori, Airaudo, Placido, Nicchi, Martelli.

*Al comma 4, lettera e), sostituire le parole:* promozione di accordi territoriali *con le seguenti:* valorizzazione degli ac-

cordi di programma di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

- 1. 141.** Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido.

*Al comma 4, lettera e), dopo le parole:* organismi competenti *aggiungere le seguenti:* pubblici e accreditati per il sostegno alle politiche attive del lavoro e.

- 1. 5.** Santerini, Dellai, Gigli.

*Al comma 4, lettera e), dopo le parole:* l'istruzione e la formazione *aggiungere le seguenti:* , le politiche abitative.

- 1. 148.** Giuditta Pini, Patriarca, Piccione, Carnevali.

*Al comma 4, lettera e), dopo le parole:* risorse delle comunità *aggiungere le seguenti:* la realizzazione di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di oggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili.

- 1. 142.** Martelli, Placido, Airaudo, Nicchi, Gregori.

*Al comma 4, lettera e), sostituire le parole da:* e del privato sociale *fino alla fine della lettera con le seguenti:* nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

- 1. 237.** Loreface, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* , prevedendo sedi territoriali di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, con le forze sociali e i soggetti del terzo settore.

- 1. 164.** Gnechi, Albanella, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo,

Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* promozione di progetti sperimentali per l'inclusione lavorativa, territorialmente circoscritti, che possano includere anche soggetti privati la cui partecipazione sia incentivata con meccanismi premiali convenzionali o innovativi.

**1. 58.** Moretto.

*Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* promozione in via prioritaria di accordi territoriali nell'ambito dei comprensori interessati da situazioni di crisi industriale al fine di tutelare le persone espulse dai cicli produttivi e prive di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale ordinario e in deroga avviando d'intesa con regioni ed enti locali programmi di reinserimento.

**1. 257.** Burtone, Piccione.

*Al comma 4, lettera f), sostituire le parole:* rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali *con le seguenti:* rafforzamento e sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali omogeneo su tutto il territorio nazionale al fine di rendere accessibili, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati e garantire un adeguato sistema di monitoraggio degli interventi e della loro efficacia.

**1. 116.** Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

*Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:* e con i sistemi informativi

di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; potenziamento delle informazioni in uscita dal Sistema informativo dei servizi sociali in direzione dei comuni a supporto della gestione della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori.

**1. 115.** Airaudo, Gregori, Placido, Nicchi, Martelli.

*Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:* nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; potenziamento delle informazioni in uscita dal sistema informativo dei servizi sociali in direzione dei comuni, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori.

**1. 225.** Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

*Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:* prevedendo tra l'altro: 1) una sanzione in caso di inadempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati; 2) l'acquisizione al Casellario anche delle prestazioni erogate dal terzo settore; 3) un termine massimo dall'erogazione della prestazione, entro il quale gli enti devono fornire i dati informativi.

**1. 114.** Placido, Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo.

*Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:* e con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già

nella disponibilità dei Comuni; potenziamento delle informazioni in uscita dal sistema informativo dei servizi sociali in direzione dei Comuni, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori.

**1. 158.** Gnecchi, Albanella, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:* mantenimento a fini informativi presso il medesimo Casellario, della registrazione nominale e cumulata col reddito familiare, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, in ragione della condizione di disabilità, invalidità o non autosufficienza ai fini della razionalizzazione delle prestazioni ricevute da più enti erogatori.

**1. 183.** Pizzolante, Binetti, Calabrò.

*Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* rafforzamento degli obblighi di trasmissione dei dati al Casellario da parte degli enti, le amministrazioni e i soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative all'individuazione dei trattamenti indebitamente percepiti e introduzione dell'obbligo di consultazione preventiva all'erogazione delle prestazioni del Casellario da parte degli enti, le amministrazioni e i soggetti obbligati, anche prevedendo l'adozione di un regime sanzionatorio per i soggetti inadempienti.

**1. 186.** Pizzolante, Binetti, Calabrò.

*Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) previsione, nel caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti per

garantire gli interventi da attuare nell'ambito delle previsioni introdotte dalla presente legge tale da mettere in pericolo la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti delle persone in condizione di povertà, di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

**1. 149.** Miotto, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

*Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) definizione di scadenze e sanzioni rispetto agli obblighi di informazione reciproca e di alimentazione delle banche dati da parte delle istituzioni che sono tenute a farlo.

**1. 159.** Gnecchi, Albanella, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) previsione presso ogni Prefettura di un Osservatorio territoriale di monitoraggio delle povertà finalizzato a supportare e coadiuvare gli organismi responsabili nell'azione di contrasto dell'indigenza anche con poteri sostitutivi in presenza di situazioni emergenziali.

**1. 231.** Burtone, Piccione.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

*b)* in caso di opzione ai sensi della lettera *a)*:

1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;

2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera *c)* del presente comma;

*c)* in caso di opzione ai sensi della lettera *a)*:

1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 13 e 15, comma 1, lettera *i-septies*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera *b)*, numero 2), del presente comma;

2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera *b)*, numero 2), del presente comma;

3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera *b)*, numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;

4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera *i)*, 16 e 16-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera *b)*, numero 1), del presente comma;

*d)* nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera *a)* del presente comma.

*4-ter.* Con i decreti legislativi adottati ai sensi del precedente comma si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.



4-*quater*. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dai precedenti commi sono rivolti ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, che siano componenti di nuclei familiari.

4-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, valutato in 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a un 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «*money transfer*» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola INPS e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito

presso Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

4-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 171.** Simonetti, Rondini.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative.*

**1. 25.** Polverini.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: corredati di relazione tecnica con le seguenti: corredati di dettagliata relazione tecnica ed economica nonché delle previsioni sulle ricadute economiche e delle risorse pluriennali necessarie,.*

**1. 118.** Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Nicchi.

*Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni ovunque ricorrono, con le seguenti: sessanta giorni.*

**1. 119.** Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

*Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commis-*

sioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione.

- 1. 168.** Baruffi, Damiano, Gnechi, Albanella, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 117.** Placido, Airaudo, Martelli.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 120.** Nicchi, Gregori.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 238.** Grillo, Di Vita, Loreface, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

- 1. 240.** Di Vita, Baroni, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera *a*) si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dai successivi commi 6-*bis* e 6-*ter*.

6-*bis*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

*a*) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

*b*) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

*c*) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

*d*) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

*a*) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

6-ter. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre n. 346 e successive modificazioni, sono abrogate.

**1. 122.** Nicchi, Airaudo, Gregori, Placido, Martelli.

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine le parole:* nonché dalle eventuali risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non impiegate nell'anno 2016.

**1. 121.** Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido, Martelli.

*Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Le eventuali risorse di cui al primo periodo non impiegate nel 2016 dovranno essere utilizzate nel 2017.

**1. 26.** Polverini.

*Al comma 6, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , salvo il ricorso a risorse aggiuntive derivanti dall'utilizzo dei fondi strutturali europei.

**1. 226.** Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

*Al comma 7, dopo le parole:* il Governo può adottare *aggiungere le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281.

**\*1. 124.** Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido.

*Al comma 7, dopo le parole:* il Governo può adottare *aggiungere le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281.

**\*1. 169.** Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

*Al comma 7, dopo le parole:* il Governo può adottare *aggiungere le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**\*1. 228.** Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. A partire dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, con cadenza trimestrale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri interessati, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai citati decreti legislativi e sulle evidenze e criticità attuative eventualmente emerse, anche ai fini dell'adozione delle disposizioni integrative e correttive, ai sensi del comma 7 del presente articolo.

**1. 123.** Airaudo, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. C. 3759 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	189
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	204
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68-110-1945-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	191
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	205
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Nuovo testo C. 3504, approvato dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	194
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	206
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	195
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	207
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	198
5-08824 Nuti ed altri: Sulle modalità di trasmissione delle certificazioni elettorali dei comitati promotori di <i>referendum</i> .....	199
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	208
5-08825 Sisto e Gullo: Su questioni relative all'Unione Italiana ciechi .....	199
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	209
5-08823 Fiano ed altri: Su manifestazioni offensive della Resistenza verificatesi a Parma .	199
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i> .....	210
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	200
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	200
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	200

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	201
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3821</i> ) .....	201
ALLEGATO 8 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	212
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	201
Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	201
ALLEGATO 9 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	213

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

## La seduta comincia alle 14.30.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.**

**C. 3759 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente che la Convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e Cile e l'annesso Protocollo, firmati a Santiago il 23 ottobre 2015, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Cile, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra Stato in cui viene prodotto un reddito e Stato di residenza dei beneficiari di esso. La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo annesso, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e si

applica alla sola imposizione sul reddito, con esclusione di quella sul patrimonio.

Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono persone fisiche o giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per il Cile sono quelle sul reddito. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli articoli da 3 a 5 elencano rispettivamente le definizioni generali usate nella Convenzione, vale a dire la definizione di residente e di stabile organizzazione. In base a quanto stabilito, per « residente di uno Stato contraente » si intende colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, fornendo servizi e relative attrezzature da utilizzare stabilmente nell'altro Stato contraente. La relazione introduttiva al disegno di legge spiega come l'articolo 5 recepisca alcuni indirizzi dell'OCSE e del G20 in materia di contrasto dell'elusione fiscale attuata per mezzo della costituzione di una stabile organizzazione, ovvero della frammentazione di essa in molteplici attività.

Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi. In particolare, l'articolo 6 stabilisce che i redditi che un

residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, l'articolo 7 che gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata. A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. In riferimento agli utili di imprese associate, invece, le disposizioni dell'articolo 9 sono volte a rendere possibili le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra dette imprese. L'articolo 10 stabilisce che i dividendi societari sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario, così come, a norma degli articoli 11 e 12, gli interessi e le *royalties* o canoni. Per quanto concerne gli utili di capitale l'articolo 13 prevede che quelli derivanti dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Vi sono poi dettagliate previsioni sulla tassabilità degli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi. Per ciò che concerne i redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, rispettivamente gli articoli 14 e 15 precisano che il criterio per l'imputazione della loro tassazione risiede nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato. Si prevede che i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una base fissa, e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili, mentre i redditi di cui all'articolo 15 saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo inferiore a 183 giorni in un anno. L'articolo 16 concerne i compensi degli amministratori, e prevede la loro tassabilità nello Stato di residenza della società dei cui organi l'amministratore è membro. A norma dell'articolo 17 i compensi per

artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. L'articolo 18 stabilisce invece che le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario. L'articolo 19 dispone che le remunerazioni e le pensioni di carattere pubblico, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi, sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato e ne abbia la nazionalità. Per quanto concerne studenti o apprendisti che soggiornino nel territorio dell'altro Stato contraente al solo scopo di compiere studi o formazione professionale, l'articolo 20 stabilisce che i redditi che ricevono da fonti situate al di fuori dello Stato di temporanea residenza non sono ivi imponibili, ma solo per un periodo che non ecceda sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo dello studente o dell'apprendista. L'articolo 21 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza.

All'articolo 22 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni, mentre l'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.

L'articolo 24 prevede la soluzione per via amichevole delle future possibili controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione.

L'articolo 25 riguarda la previsione dello scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, e del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi. Nel

medesimo articolo 25 vengono recepiti gli *standard* internazionali per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, incluso il superamento del segreto bancario).

Ai sensi dell'articolo 26 sono fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale.

L'articolo 27 concerne i benefici previsti dalla Convenzione, e si incentra su due previsioni principali, la prima delle quali è volta a impedire l'applicazione della Convenzione nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate a ottenere i benefici in essa previsti. La seconda previsione riguarda invece la clausola volta a prevenire gli abusi realizzati attraverso triangolazioni operate mediante stabili organizzazioni.

L'articolo 28 è stato inserito su richiesta del Cile, conformemente a quanto previsto nelle Convenzioni in materia che il paese sudamericano ha concluso con quasi tutti gli Stati europei e i membri dell'OCSE, e concerne la salvaguardia di alcune disposizioni e prassi cilene su diversi profili della Convenzione in esame.

L'articolo 29 recepisce invece la prassi italiana sui rimborsi della eventuale maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione in esame, qualora il sostituto d'imposta non operi direttamente sulla base delle minori ritenute previste dalla Convenzione stessa.

Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia da parte di uno Stato contraente, per via diplomatica ed entro il 30 giugno di ciascun anno, ma non prima di cinque anni dall'entrata in vigore.

Per quanto concerne il Protocollo che è parte integrante della Convenzione, esso contiene norme interpretative e di integrazione: la relazione introduttiva al disegno di legge segnala in particolare il punto 9 del Protocollo, concernente gli articoli 11 e 12 della Convenzione, in base al quale

nel momento in cui il Cile dovesse successivamente concludere con un paese dell'OCSE intese più favorevoli rispetto alla tassazione sugli interessi e i canoni, queste si estenderebbero anche alla Convenzione bilaterale con l'Italia, previa debita informazione delle autorità del nostro Paese.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e dell'annesso Protocollo, e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato e sistema tributario dello Stato, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)* della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68-110-1945-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dalla Camera, è volta a disciplinare

l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, nonché a disciplinare l'ISPRA.

Nel corso dell'esame al Senato, sono state apportate due modificazioni concernenti rispettivamente: l'adeguamento di un riferimento normativo relativo al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente (articolo 5); l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria (articolo 17).

Nel descrivere sinteticamente il contenuto del provvedimento, si rileva che esso, secondo quanto previsto dall'articolo 1, attraverso l'istituzione di un Sistema nazionale delle agenzie ambientali connotato a rete, è finalizzato ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Il Sistema nazionale, concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea « chi inquina paga ». Il Sistema nazionale ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività garantite in modo omogeneo a livello nazionale dal Sistema nazionale medesimo.

L'articolo 2 reca talune definizioni, mentre l'articolo 3 disciplina i compiti attribuiti al Sistema nazionale.

L'articolo 4 disciplina Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilendo che l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.

L'articolo 5, modificato presso il Senato, prevede il trasferimento all'ISPRA delle funzioni, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012. È previsto altresì che l'ISPRA assicuri l'adempimento di tali funzioni nell'ambito dei compiti e delle attività disciplinati nel regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente. In proposito, si segnala che il riferimento all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), presente nel testo approvato in prima lettura, è stato sostituito in quanto tale decreto del Presidente della Repubblica è stato abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. n. 142 del 2014, a decorrere dal 21 ottobre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 1, del medesimo D.P.C.M. 142/2014 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione). Conseguentemente, è stato sostituito il riferimento alla norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2009, con l'articolo 2, comma 6, del nuovo regolamento D.P.C.M. n. 142 del 2014.

L'articolo 6 disciplina le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA, mentre l'articolo 7 interviene in materia di Agenzie per la protezione dell'ambiente.

L'articolo 8 specifica i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e talune incompatibilità.



L'articolo 9 prevede che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), i criteri di finanziamento e i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, definiti tramite il Catalogo nazionale dei servizi, sono demandati a un apposito D.P.C.M., da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In base all'articolo 10, l'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale (previsto all'articolo 13), predispone inoltre il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.

L'articolo 11 stabilisce che all'ISPRA è affidato – avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR) – il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

Secondo l'articolo 12, al Sistema nazionale è inoltre conferita l'organizzazione dei propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

L'articolo 13 stabilisce che, al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresen-

tanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA.

In base all'articolo 14, l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale è demandata ad un apposito regolamento.

Per quanto riguarda il finanziamento del Sistema nazionale si prevede, all'articolo 15, che l'ISPRA e le agenzie provvedano allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 16 reca disposizioni transitorie e finali, mentre con il secondo intervento di modifica del Senato è stato aggiunto il nuovo articolo 17, al fine di recepire la condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio del Senato, introducendo una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il riparto delle competenze costituzionalmente definite, le disposizioni in esame sono riconducibili, in primo luogo, alla materia della « tutela dell'ambiente », che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, tenuto conto che rilevano, altresì, le materie dell'« ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e della « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » che pure sono demandate dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed m) della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.**

**Nuovo testo C. 3504, approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la proposta di legge in esame, approvata in sede deliberante dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato il 20 novembre 2015, ed attualmente all'esame, in sede referente, della XII commissione affari sociali della Camera, è diretta a rendere obbligatoria, con l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza, l'effettuazione dello *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie ereditarie, già previsto dall'articolo 1, comma 229, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013).

L'articolo 1, modificato durante l'esame in sede referente, illustra la finalità del provvedimento che è quella di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) degli *screening* neonatali obbligatori, da effettuare su tutti i nati da parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio, per consentire diagnosi precoci e un tempestivo trattamento.

L'ambito di applicazione, definito all'articolo 2, così come modificato presso la Commissione di merito, si riferisce agli accertamenti diagnostici nell'ambito degli *screening* neonatali obbligatori per le malattie metaboliche ereditarie nella definizione già contenuta articolo 1, comma 229, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013).

L'articolo 3, modificato in sede di esame degli emendamenti, prevede un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali, volto a favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale, istituito presso l'Istituto superiore di sanità (comma 1). Il comma 2 prevede che esso sia composto da: il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di coordinatore (lettera *a*)); 3 membri designati dall'Istituto superiore di sanità, dei quali almeno uno con esperienza medico-scientifica specifica in materia (lettera *b*)); 3 membri delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti affetti dalle patologie in esame e dei loro familiari (lettera *c*)); un rappresentante del Ministero della salute (lettera *d*)); un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (lettera *e*). Il comma 3 aggiunge che la partecipazione dei componenti del predetto Centro deve essere a titolo gratuito. Vengono definiti in dettaglio i compiti attribuiti al Centro (comma 4), quali: monitorare e promuovere la massima uniformità di applicazione degli *screening* neonatali sul territorio nazionale (lettera *a*)); collaborare con le regioni per la diffusione delle migliori pratiche in tema di *screening* neonatale (lettera *b*)); individuare *standard* comuni per la realizzazione degli *screening* neonatali (lettera *c*)); definire le dimensioni del bacino d'utenza di ciascun centro di riferimento regionale al fine di accorpare, se necessario, aree geografiche contigue (lettera *d*)); fornire informazioni codificate e standardizzate ai servizi territoriali per l'assistenza alle famiglie dei neonati sui rischi derivanti dalle patologie metaboliche ereditarie e sui benefici conseguibili attraverso l'attività di *screening* (lettera *e*)); stabilire le modalità di raccolta dei campioni di sangue da inviare ai centri di riferimento entro 24 ore dalla raccolta (lettera *f*)); istituire un archivio centralizzato sugli esiti degli *screening* neonatali al fine di rendere disponibili dati per una verifica dell'efficacia, anche in termini di costo, dei percorsi intrapresi (lettera *g*)).

L'articolo 4 definisce le norme per un protocollo operativo per la gestione degli *screening* neonatali, con il quale definire le modalità di gestione del consenso e del dissenso informato dei familiari, della presa in carico dei pazienti risultati positivi agli accertamenti e dell'accesso alle terapie. A predisporre tale protocollo è chiamato il Ministro della salute, dopo aver acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e delle società scientifiche di riferimento (comma 1). Il comma 2 stabilisce in proposito che l'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) compia una valutazione di HTA (*Health technology assessment*) su quali tipi di *screening* neonatale effettuare.

L'articolo 5 detta una disposizione transitoria al fine di prevedere l'attuazione delle presenti norme da parte delle regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, della legge n. 104 del 1992 in materia di interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni.

L'articolo 6, infine, modificato in sede referente, detta disposizioni per l'attuazione e la copertura finanziaria, prevedendo che, con la procedura di cui al comma 2, da completare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie (comma 1). Il comma 2 dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle predette norme, valutati in 25.715.000 euro annui, come segue: quanto a 15.715.000 euro, mediante la procedura prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica; quanto a 10 milioni di euro, utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013 (legge di

stabilità 2014), incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015). Il comma 3 stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna i LEA (tuttora in corso di revisione), mediante la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1 (presumibilmente si intende precisare il riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche e delle malattie rare), cessa la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 229, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), ed è soppressa conseguentemente la relativa autorizzazione di spesa.

Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, la materia trattata contiene profili riconducibili sia alla « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », rientrando nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, sia alla « tutela della salute » oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**C. 698-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata

a partecipare alla seduta, fa presente che il testo unificato in esame, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 4 febbraio 2016 e, con modifiche, dall'Assemblea del Senato lo scorso 26 maggio.

Evidenzia che la specifica di « disabilità grave », così come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, riferita in tutto il testo ai destinatari degli interventi; il riconoscimento che ogni prestazione debba avvenire tenendo presenti il superiore interesse delle persone con disabilità grave e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; una migliore individuazione della platea dei beneficiari nelle persone con disabilità grave, prevedendo che le misure di assistenza avvengano attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori e soprattutto nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; il riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle prestazioni indirizzate ai disabili gravi dal provvedimento in esame e il riconoscimento del loro carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni già previste a legislazione vigente; la concessione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie ad altri negozi giuridici, oltre il *trust*, in favore di disabili gravi.

Il testo unificato si compone di 9 articoli.

L'articolo 1, modificato dal Senato, esplicita le finalità del disegno di legge, inteso a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti

delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia dalla legge 18 del 2009. Più nel dettaglio, l'articolo in esame intende disciplinare l'insieme delle misure di assistenza, cura e protezione prese, come specificato al Senato, « nel superiore interesse » delle persone con disabilità grave – come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992 –, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

L'articolo 2, modificato dal Senato, disciplina la definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. Nel corso dell'esame al Senato, è stato meglio specificato che le misure previste dal provvedimento in esame sono aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, sia a livello nazionale che regionale, per i disabili gravi; misure che comunque ricadono nell'area dell'integrazione socio-sanitaria.

Il primo periodo del comma 1, incisivamente modificato al Senato, prevede infatti che le regioni e le province autonome assicurino, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Per questo, le regioni e le province autonome, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione, riferibili ai LEA in ambito sanitario. Per quanto riguarda l'ambito sociale, a cui è dedicato il secondo periodo del comma, che non ha subito modifiche, si conviene che, all'interno del procedimento di deter-

minazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, deve trovare spazio la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai disabili gravi privi del sostegno familiare, da garantire in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Il comma 2, che non ha subito modifiche, stabilisce che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni-province autonome-città ed autonomie locali, definisca gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai disabili in oggetto, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo istituito dal successivo articolo 3.

L'articolo 3, che non ha subito modifiche al Senato, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018 (comma 1). Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo stesso decreto stabilisce i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo (comma 2). Alle regioni è lasciato il compito di adottare indirizzi di programmazione e di definire: i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti; le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione

delle attività svolte; le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi (comma 3).

L'articolo 4, al cui interno al Senato è stata inserito, tra l'altro, il rinvio alla nozione di disabilità grave, individua gli obiettivi di servizio, ovvero gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo: attivazione e potenziamento di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità; realizzazione, ove necessario, in via residuale, e nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, di interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; realizzazione di interventi innovativi di residenzialità, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità; sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

Il comma 2 permette, alle regioni, agli enti locali, agli enti del terzo settore, nonché ad altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nell'assistenza ai disabili e alle famiglie che si associano per le medesime finalità, di compartecipare al finanziamento dei programmi e all'attuazione dei predetti interventi, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze.

L'articolo 5, non modificato al Senato, se non per il rinvio alla nozione di disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, eleva il limite di detrazione dall'imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave. L'articolo 6, originariamente relativo al solo *trust*, è stato ampiamente integrato nel corso dell'esame al Senato. Esso disciplina ora le esenzioni ed agevolazioni tributarie per i seguenti negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi (come definiti dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992): costituzione di *trust*; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica, ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile (con conseguente limitazione dell'impiego dei beni conferiti e dei loro frutti per il solo scopo sottostante il vincolo).

L'articolo 7, non modificato al Senato, demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'avvio di campagne informative intese alla diffusione della conoscenza delle disposizioni recate dal provvedimento in esame e delle altre forme di sostegno per i disabili gravi privi del sostegno familiare, nonché alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale dei disabili. L'articolo 8, non modificato al Senato, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in esame e sull'impiego delle risorse finanziarie di cui all'articolo 9. La relazione deve altresì illustrare l'effettivo andamento delle minori entrate – rispetto alla normativa previgente – derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

L'articolo 9, modificato dal Senato, prevede le disposizioni finanziarie.

L'articolo 10, non modificato dal Senato, prevede che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le proposte di legge prevedono misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, mediante l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero e prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati. Esse appaiono pertanto riconducibili sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, sia alla competenza legislativa delle regioni in materia di « politiche sociali ». In ossequio al principio di leale collaborazione, in alcune disposizioni è contemplata la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti au-

diovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-08824 Nuti ed altri: Sulle modalità di trasmissione delle certificazioni elettorali dei comitati promotori di referendum.**

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo quali iniziative il ministro interrogato intenda assumere, ove ne sussistano i presupposti anche mediante l'emanazione di circolari o altri atti ritenuti idonei, allo scopo di favorire l'esercizio del fondamentale diritto politico dei cittadini di ricorrere agli istituti referendari previsti dalla Costituzione, in particolare specificando la possibilità dell'invio, ai comitati promotori referendari istanti, delle certificazioni elettorali da parte delle amministrazioni comunali attraverso i mezzi telematici all'uopo previsti della legge.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Nel dichiarare di condividere pienamente quanto testé rappresentato nell'interrogazione, fa presente che il Governo si impegnerà per risolvere tale problematica, sollecitando quanto prima le amministrazioni locali interessate.

Danilo TONINELLI (M5S), replicando, prende atto dell'impegno testé assunto, auspicando un intervento immediato del Governo, tenuto conto dei tempi ristretti a disposizione. Si dichiara sbigottito che in un Paese civile possano registrarsi tali forme di inefficienza e arretratezza, che appaiono inaccettabili soprattutto perché si collocano nell'ambito di una procedura che coinvolge il grado di partecipazione dei cittadini alle scelte politiche.

**5-08825 Sisto e Gullo: Su questioni relative all'Unione Italiana ciechi.**

Maria Tindara GULLO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria Tindara GULLO (FI-PdL) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta sufficientemente esauriente e si riserva di monitorare e di approfondire ulteriormente la questione.

**5-08823 Fiano ed altri: Su manifestazioni offensive della Resistenza verificatesi a Parma.**

Patrizia MAESTRI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, nata a seguito di episodi incresciosi avvenuti a Parma ad opera di aderenti al Blocco studentesco e a Casa Pound, episodi offensivi dei valori della Resistenza e, quindi, della nostra stessa storia. Rileva in proposito come l'antifascismo rappresenti il collante del vivere civile della nostra Repubblica. Sottolinea che la gravità degli episodi è accentuata dal fatto che le scritte offensive erano rivolte a degli studenti. Ricorda le manifestazioni antifasciste svolte a Parma dopo gli episodi in questione e coordinate dall'ANPI. Con l'interrogazione si chiede al Governo non solo una condanna dei fatti, ma quali iniziative si intendano assumere in via preventiva per evitare che gli stessi fatti si possano ripetere.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Patrizia MAESTRI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta perché la risposta del rappresentante del Governo conferma cosa rappresenti la Resistenza per il nostro Paese. Nel contempo rileva la gravità dell'inserimento di Casa Pound nelle nostre città con comportamenti offensivi, soprattutto per quelle città che, come Parma, si sono contraddistinte nella lotta antifascista. Ritene che il Governo debba assecondare le altre istituzioni in un percorso comune di contrasto a organizzazioni contrarie ai nostri valori; in questo senso ringrazia l'operato delle forze dell'ordine e

in particolare la Digos. Ritiene, infine, che andrebbe modificata la legge n. 645 del 1952, la cosiddetta legge Scelba, in quanto a suo avviso Casa Pound fa apologia del fascismo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Istituzione di una Commissione di inchiesta monocratica sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.**

**Doc. XXII, n. 65 Lupi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) dichiara di non condividere l'impostazione del provvedimento in esame, atteso che esso appare teso a restringere il campo di discussione del tema della sicurezza, in questo caso limitato esclusivamente alla questione dell'immigrazione, che, a suo avviso, viene posta, peraltro, in termini

sbagliati, quasi a volerne individuare una causa da rimuovere. Fa notare che il tema della sicurezza nelle periferie andrebbe analizzato in modo più complessivo, affrontando le reali criticità nel settore dell'educazione, della scuola, dei trasporti, senza colpevolizzare la presenza in quei territori degli stranieri. Fa notare che il suo gruppo su analoga materia ha presentato una propria proposta, che auspica possa essere abbinata al fine di allargare il perimetro del dibattito.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che il provvedimento testé richiamato dalla deputata Costantino, non appena sarà assegnato alla I Commissione, sarà valutato nei suoi contenuti ai fini di un eventuale abbinamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 3773 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* e relatore, ricorda che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Giustizia, Difesa, Finanze, Cultura, Ambiente e Affari sociali. Comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Bilancio.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, presidente Mazziotti Di Celso, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.



Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3821).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per gli emendamenti è scaduto alle ore 10 della giornata odierna e che non sono stati presentati emendamenti.

Formula, quindi, in sostituzione del relatore, una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3821, presentata dal presidente.

Delibera, altresì, di nominare il deputato Dore Misuraca quale relatore presso la XIV Commissione sul disegno di legge per le parti di competenza della I Commissione.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.**

**Atto n. 293.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda di aver formulato nella seduta del 7 giugno, a nome del relatore, una proposta di parere favorevole con osservazioni. Ricorda, altresì, che, nella

medesima seduta, è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte dei deputati Artini, Bianconi, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli e Pastorino, appartenenti al gruppo Misto.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, sottopone alla valutazione della Commissione la proposta di una parziale integrazione della sua proposta di parere, frutto di alcuni approfondimenti maturati anche a seguito di un confronto informale con altri componenti della Commissione. All'osservazione lettera *a*), e alla relativa premessa, si potrebbe prevedere che l'amministrazione procedente si avvalga della collaborazione di altri enti pubblici prioritariamente rispetto a soggetti privati.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritiene che, con l'eventuale introduzione nel testo del provvedimento di un criterio di priorità a favore del pubblico, si rischi di compiere una valutazione di merito potenzialmente suscettibile di irrigidire l'azione della Conferenza dei servizi. Rilevato che la questione non riguarda solo il personale, potendo coinvolgere intere strutture nel loro complesso, osserva che la delicatezza delle attività istruttorie svolte dalla Conferenza richiederebbero, piuttosto, la massima libertà nell'individuare il soggetto più qualificato, a prescindere dalla sua natura pubblica o privata.

Andrea CECCONI (M5S) condivide la proposta di integrazione avanzata dal relatore. Ritiene infatti preferibile che l'istruttoria sia affidata a una struttura pubblica, in modo che i soldi spesi a tal fine rimangano all'interno dell'amministrazione pubblica. La strada, quindi, deve essere quella di rendere efficienti le strutture pubbliche e il modello da seguire quello previsto per gli acquisti con una centrale unica come la Consip.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI (PD) ritiene che l'eventuale introduzione di criteri di priorità possa condurre ad un

appesantimento degli oneri procedurali a scapito dell'efficienza della pubblica amministrazione, con il rischio di rallentare i tempi di azione e di risposta della Conferenza dei servizi.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, in seguito all'intervento del sottosegretario, ritiene che il punto d'equilibrio possa essere trovato inserendo un riferimento al rispetto dell'efficacia e dell'efficienza della procedura.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritiene che, con l'assegnazione di una preferenza al sistema pubblico, si rischi di introdurre un elemento di disparità sostanziale, suscettibile di alimentare futuri contenziosi, oltre a potersi determinare un possibile ingolfamento dell'azione della Conferenza.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) è consapevole delle difficoltà della pubblica amministrazione, dimostrate dall'esistenza di ricorsi già allo stato attuale. E la situazione rimarrà critica fino a quando la macchina non sarà del tutto operativa, ma si tratta in tutti i casi di un processo il cui avvio è necessario. Osserva che l'inserimento del riferimento della priorità delle strutture pubbliche va bene, anche se è restrittivo rispetto alle posizioni sul punto del suo gruppo. Osserva, infine, come siano presenti anche nella pubblica amministrazione competenze altamente competitive.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, alla luce del presente dibattito, ritiene opportuno sottoporre al voto della Commissione la proposta di parere così come attualmente formulata.

Emanuele COZZOLINO (M5S) dichiara la posizione non favorevole del suo gruppo alla proposta di parere del relatore. A suo avviso la priorità è infatti quella del rafforzamento della pubblica amministrazione e dell'aggiornamento delle competenze presenti al suo interno. È una strada

che va preferita rispetto alle gare o, peggio, all'affidamento diretto.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo per una precisazione, ritiene sia un errore non valorizzare le competenze presenti nella pubblica amministrazione, richiamando, in proposito, l'esempio dell'Istituto superiore della sanità.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la proposta di parere del

relatore verrà posta in votazione per prima. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere a prima firma Artini si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 9*).

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015 (C. 3759 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3759 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015 »;

rilevato che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato e sistema tributario dello Stato, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)* della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (C. 68-110-1945-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 68-110-1945-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale »;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili, in primo luogo, alla materia della « tutela dell'ambiente », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che rilevano, altresì, le materie dell'« ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e della « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » che pure sono demandate dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*) ed *m*) della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (Nuovo testo C. 3504, approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3504, approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, recante « Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie »;

preso atto che la materia trattata dal provvedimento contiene profili riconducibili sia alla « determinazione dei livelli

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, sia alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 698-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C.698-B, approvata dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare »;

rilevato che il provvedimento interviene su materie che appaiono riconducibili alla « determinazione dei livelli essen-

ziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, sia alle « politiche sociali » di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**5-08824 Nuti ed altri: Sulle modalità di trasmissione delle certificazioni elettorali dei comitati promotori di *referendum*.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Nuti ed altri chiedono al Ministro dell'interno di diramare direttive alle Amministrazioni comunali, affinché aderiscano alle richieste dei comitati promotori di ricevere, attraverso la posta elettronica certificata, i certificati elettorali da allegare alle firme raccolte in occasione della proposizione dei quesiti referendari.

Premetto che la legge n. 352 del 1970 prevede che le firme a sostegno delle richieste di *referendum* confermativo costituzionale o abrogativo, debitamente corredate dai certificati elettorali dei sottoscrittori, debbano essere depositate presso la cancelleria della Corte di Cassazione, ove è incardinato l'Ufficio centrale per il *referendum*, composto da sei magistrati della stessa Corte.

Ferme restando le decisioni del suddetto Ufficio, a cui compete pronunciarsi

in via esclusiva sulla legittimità della documentazione a corredo delle richieste referendarie, si esprime l'avviso che, nel caso in cui il comitato promotore trasmetta via PEC un'istanza di rilascio dei certificati elettorali dei sottoscrittori, il comune potrà evadere la richiesta inviando i certificati con lo stesso mezzo telematico.

Il comitato promotore, a sua volta, potrà stampare l'intera risposta comunale su carta, al fine di dimostrarne l'autenticità, per poi depositare il tutto presso la Corte di Cassazione con la restante documentazione.

In tal senso, questa Amministrazione procederà ad impartire opportune istruzioni ai comuni, in linea con l'auspicio formulato dagli onorevoli interroganti.

Quanto sopra, in un'ottica di snellimento e semplificazione del procedimento di iniziativa referendaria nonché di necessario contenimento dei costi.



## ALLEGATO 6

**5-08825 Sisto e Gullo: Su questioni relative all'Unione Italiana ciechi.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno si richiama l'attenzione sul commissariamento dell'articolazione siciliana dell'Unione Italiana Ciechi, disposta il 3 marzo scorso dalla Direzione nazionale dell'ente.

Gli onorevoli Sisto e Gullo sollevano dubbi sulla legittimità del provvedimento, sollecitando il Governo, da un lato, ad assumere iniziative per far rispettare all'interno dell'ente i requisiti di democrazia, libertà, uguaglianza e pari opportunità, dall'altro, a verificare la conformità delle recenti modifiche statutarie alla normativa vigente.

Rilevo preliminarmente che, come per tutti gli enti di diritto privato rientranti nel novero degli organismi di promozione sociale, le finalità istituzionali dell'Unione Italiana Ciechi e la nomina degli organi direttivi sono regolate dalle norme statutarie, mentre all'Amministrazione dell'interno viene riconosciuto un generico potere di vigilanza.

Solo nelle fattispecie previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011 e, in particolare, quando il bilancio non

venga deliberato o si verificano disavanzi per due esercizi consecutivi, è previsto il potere di commissariamento governativo.

Al di fuori di queste ipotesi, la vigilanza sull'ente deve comunque esplicarsi nel rispetto dell'autonomia statutaria e non comporta la facoltà di incidere sulle delibere, neanche quelle di più rilevante impatto.

D'altro canto, segnalo che, non essendo prevista in capo a questo Ministero la nomina di componenti dell'organo direttivo, non viene a configurarsi sotto questo profilo alcuna influenza del soggetto pubblico.

Per quanto ho appena argomentato, si ritiene che la soluzione delle questioni richiamate nell'interrogazione non possa che essere rimessa alle decisioni della Autorità Giudiziaria, peraltro già investita dai diretti interessati.

Quanto alle modifiche statutarie, la Prefettura di Roma ha reso noto di averle approvate con provvedimento del 18 maggio scorso, avendole ritenute conformi alla normativa vigente e coerenti con le altre disposizioni dello statuto.

ALLEGATO 7

**5-08823 Fiano ed altri: Su manifestazioni offensive della Resistenza verificatesi a Parma.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Fiano, Maestri e Romanini richiamano l'attenzione su alcuni episodi di denigrazione della Resistenza posti in essere di recente a Parma da « Blocco studentesco » e da Casapound. Al riguardo, chiedono al Ministro dell'interno l'espressione di parole di condanna e l'adozione di iniziative finalizzate ad evitare ogni forma di « degenerazione antistorica e revisionista di ispirazione fascista ».

Effettivamente il 6 maggio scorso alcuni attivisti di « Blocco studentesco », articolazione giovanile del movimento Casapound, hanno affisso sulla cancellata del liceo artistico statale « Toschi » di Parma, uno striscione riportante espressioni offensive nei confronti della Resistenza.

Il personale della DIGOS locale, tempestivamente intervenuto, ha disinnescato con le dovute cautele eventuali diatribe potenzialmente pregiudizievoli per l'ordine pubblico, anche in considerazione della circostanza che sul posto vi erano sia attivisti di « Blocco Studentesco » sia alcuni docenti del liceo, comprensibilmente contrariati dall'iniziativa. Ciò ha consentito di evitare che nella circostanza si verificassero situazioni o atti di violenza di qualsiasi natura.

Successivamente, il medesimo personale ha svolto gli accertamenti di polizia giudiziaria, consistente nell'identificazione dei soggetti ritenuti artefici dell'iniziativa, ovvero quattro attivisti di « Blocco Studentesco », tutti noti per loro militanza nell'area dell'estrema destra cittadina.

Della vicenda è stata poi interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per la valutazione di eventuali profili di responsabilità penale.

Soggiungo che nella stessa giornata sul profilo *facebook* di « CasaPound Parma » è stato inserito un « post » con un commento seriamente negativo sui valori della Resistenza, sostanzialmente con le frasi riportate dagli onorevoli interroganti, cui sono state aggiunte alcune foto dello striscione sopra descritto.

È da rilevare anche che, nonostante l'intervento della DIGOS sia stato effettuato solo presso il liceo Toschi, le immagini inserite sul profilo *facebook* hanno evidenziato come la stessa azione sia stata effettuata anche presso altri istituti scolastici, dai quali, tuttavia, non sono pervenute segnalazioni né denunce.

Questi i fatti.

Quanto alla richiesta di misure preventive contro derive di ispirazione fascista, premetto doverosamente che, nei riguardi di Casapound, non risultano pronunce giurisdizionali che abbiano accertato il concretizzarsi della fattispecie della riorganizzazione del disciolto partito fascista. Rilevo inoltre che oggi, come in passato, il movimento viene regolarmente ammesso alle competizioni elettorali.

È anche vero, tuttavia, che in CasaPound, o in ambienti ad esso vicini, sono presenti elementi inclini all'uso della violenza, frequentemente coinvolti in risse ed aggressioni contro elementi di opposto orientamento politico e in altre condotte illegali a carattere estemporaneo volte a conseguire visibilità mediatica. Sono numerosi i procedimenti penali pendenti, nel

corso dei quali è stato contestato anche a dirigenti locali il reato di associazione a delinquere.

In relazione a ciò, assicuro che le Forze di polizia, a Parma come nel resto del territorio nazionale, svolgono nei confronti del movimento una costante e accurata attività di monitoraggio e di raccolta di informazioni, finalizzata a prevenire e reprimere le iniziative che possano sfociare in episodi di violenza o di aggressività.

Vengono costantemente controllati anche i luoghi di aggregazione degli aderenti al movimento e le iniziative assunte dai medesimi, che vengono perseguite con fermezza ove si traducano in comportamenti illeciti.

Debbo dire, per completezza, che si tratta di attività di prevenzione e contrasto che le Forze di polizia attuano nei riguardi di tutti i gruppi estremisti qualunque ne sia l'orientamento.

Su un piano più generale – e con questo rispondo a una specifica sollecitazione degli interroganti –, ritengo che i valori della Resistenza siano essenzialmente valori di libertà e costituiscano il fondamento del nostro percorso di democrazia. Pertanto va senz'altro stigmatizzato qualunque episodio possa risultare derisorio o irriverente verso un'esperienza che permea in modo sostanziale la nostra Carta costituzionale ed è ancora viva nella memoria storica del Paese.

ALLEGATO 8

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge europea 2015-2016 (C. 3821);

preso atto, in particolare, dell'articolo 10, in materia di « Permesso di soggiorno

individuale per minori stranieri », la cui finalità è quella di evitare rilievi e censure relativamente al mancato adeguamento dei permessi di soggiorno al nuovo modello europeo,

delibera di

**RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 9

**Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293)

premesso che:

il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e ha ad oggetto il riordino complessivo della disciplina in materia di conferenza di servizi;

evidenziata l'opportunità all'articolo 1 di prevedere espressamente la facoltà di partecipazione dell'interessato o del proponente, a seconda del tipo di conferenza di servizi, come peraltro già previsto relativamente al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990;

evidenziata, altresì, l'opportunità di precisare sempre all'articolo 1, la possibilità per l'amministrazione procedente di avvalersi nello svolgimento dell'istruttoria della collaborazione di altri enti pubblici ed eventualmente di soggetti privati nel rispetto della normativa vigente;

rilevato che all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 14 », comma 2, primo e secondo periodo, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema in esame, andrebbe valutata l'opportunità di verificare quale sia l'effettivo tratto distintivo fra le due ipotesi di conferenza di servizi decisoria (ossia quella

indetta dall'amministrazione procedente di cui al primo periodo e quella convocata da una delle amministrazioni competenti di cui al secondo periodo) che hanno lo stesso presupposto per l'attivazione rappresentato dalla necessità di acquisire, tra gli altri, atti di assenso comunque denominati;

rilevato che all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 14 », comma 2, secondo periodo, come sottolineato dal Consiglio di Stato, andrebbe valutata l'opportunità di raccordare meglio la nozione di « amministrazione competente » con quella di « amministrazione procedente »;

evidenziato che l'articolo 1, capoverso « Art. 14 », comma 3, nel novellare l'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, interviene in materia di conferenza preliminare ossia quella che ha ad oggetto, tra l'altro, istanze o progetti preliminari, di particolare complessità;

rilevato, al riguardo, che, come peraltro segnalato dal Consiglio di Stato nel prescritto parere, l'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che reca il nuovo Codice dei contratti pubblici, ridefinisce i livelli della progettazione, articolandoli in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo, e non facendo più riferimento al progetto preliminare;

rilevato che, al medesimo articolo 1, capoverso « Art. 14 », comma 3, primo e secondo periodo, sarebbe opportuno valutare la congruità della previsione secondo cui il termine di trenta giorni per la conclusione della conferenza preliminare

decorre dalla data della richiesta dell'interessato, al fine di garantire la certezza dei tempi del procedimento;

osservato al riguardo che sarebbe opportuno introdurre un termine di cinque giorni lavorativi per la decisione da parte dell'amministrazione competente sull'attivazione della conferenza preliminare, con l'ulteriore previsione che tale termine decorra dal ricevimento della richiesta;

sottolineato che al medesimo articolo 1, capoverso « Art. 14 », comma 3, appare opportuno prevedere che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;

sottolineato che l'articolo 1, capoverso « Art. 14 », comma 4, nel novellare l'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, interviene in materia di conferenza su progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale mantenendo ferme le disposizioni vigenti per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale, nonché la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le infrastrutture strategiche;

osservato, al riguardo, che il Consiglio di Stato, ha evidenziato che la clausola secondo cui « restano ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale » va letta nel senso di limitare l'ambito di applicazione del comma 4 in esame alle sole procedure di VIA di competenza regionale e, di conseguenza, invita il Governo a valutare la possibilità di estendere l'applicabilità del comma 4 a tutte le procedure di VIA, ivi comprese quelle statali;

rilevato che il medesimo Consiglio di Stato giudica opportuno un intervento sulla norma anche alla luce del fatto che

« non si comprende bene quali siano le disposizioni relative alla VIA statale che restano ferme, in quanto parte di esse è contenuta proprio nell'attuale articolo 14-ter, che si va a sostituire integralmente »;

evidenziato che appare, pertanto, opportuno chiarire la portata della clausola che lascia « ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale »;

rilevato, altresì, che il Consiglio di Stato ha osservato che il richiamo alla speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le opere strategiche non appare corretto, essendo « in via di superamento normativo », poiché « lo schema del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione mira a superare espressamente la normativa speciale in tema di grandi opere anche per quanto riguarda la procedura di VIA (conformemente, del resto alla legge di delega n. 11 del 2016, articolo 1, comma 1, lettera sss) »;

osservato che andrebbe, pertanto, valutata l'opportunità di modificare la disposizione in esame al fine di renderla compatibile con la nuova disciplina sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

ricordato che tra i principi e criteri direttivi della delega recata dalla legge n. 124 del 2015 (articolo 2, comma 1, lettera o) figura il coordinamento delle disposizioni generali dettate in materia di conferenza di servizi dalla legge n. 241 del 1990 (articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies) con la normativa di settore che preveda lo svolgimento della conferenza;

osservato che, all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 14-bis », commi 2 e 5, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il termine ivi stabilito si riferisce a cinque giorni « lavorativi »;

osservato, altresì, che, all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 2, lettera b) andrebbe valutata l'opportu-

nità di derogare alla regola generale dell'insensibilità del termine ivi previsto fino all'assolvimento dell'onere di allegazione probatoria o documentale previsto da disposizioni di legge in capo all'interessato;

rilevato all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14-*bis* », comma 2, lettere *b*) e *c*), che occorrerebbe precisare che il termine ivi previsto decorre dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo le previsioni del Codice dell'amministrazione digitale;

rilevato, altresì, all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14-*bis* », comma 7, che pare opportuno prevedere espressamente che la decisione dell'amministrazione procedente di procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anziché in forma semplificata debba essere adeguatamente motivata;

fatto presente che l'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 14-*ter* », comma 2, prevede che i lavori della conferenza simultanea si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della riunione, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

osservato al riguardo che all'articolo 1, al medesimo comma 1, capoverso « Art. 14-*ter* », comma 2, sarebbe opportuno prevedere un termine più ampio nei casi di conferenza simultanea e in modalità sincrona, di cui al comma 7 dell'articolo 14-*bis*, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini;

evidenziato che, all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 14-*quater* », comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il provvedimento di autotutela ivi previsto sia emesso previa indizione di una nuova conferenza;

preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame pone specifiche previsioni di raccordo con la normativa di settore, per alcune materie;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 1), modificando l'articolo 5, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede che lo sportello unico per l'edilizia (SUE), ai fini del rilascio del permesso di costruire, acquisisca necessariamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, tramite conferenza di servizi con la conseguente soppressione di quella parte del comma 3 dell'articolo 5 del T.U. edilizia che consentiva allo sportello unico per l'edilizia, in alternativa all'espletamento di una conferenza di servizi, di provvedere all'acquisizione diretta;

evidenziato, in proposito, che il Consiglio di Stato chiede di valutare se le modifiche apportate dall'articolo in esame risultino pienamente coerenti « con l'articolo 17-*bis* della legge n. 241 del 1990 (come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 124 del 2015) verificando se sia sempre indispensabile, anche sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa, indire una conferenza di servizi anche laddove si potrebbe fare applicazione del richiamato articolo 17-*bis* in tema di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, nonché tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici »;

preso atto che l'articolo 3 del provvedimento in esame reca modifiche alla disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), nella parte in cui su di essa incide il meccanismo della conferenza di servizi novellando l'articolo 7, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010;

rilevato, al riguardo, che in tal modo si determina una intersecazione di disposizioni regolamentari e modificazioni di rango legislativo in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalla circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi, la quale dispone che « non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi

ultimi presentino un diverso grado di « resistenza » ad interventi modificativi successivi »;

sottolineato che l'articolo 4 dello schema in esame reca modifiche puntuali alle norme in materia di conferenza di servizi contenute all'interno della disciplina dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 4, comma 5, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, parzialmente abrogato dall'articolo 4 del provvedimento in esame contiene, nella parte non abrogata, riferimenti ai commi 6-*bis* e 8 dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, che non sembrano trovare corrispondenza nel nuovo testo del citato articolo previsto dallo schema in esame e che appare pertanto opportuno valutare l'esigenza di un intervento di coordinamento;

preso atto che l'articolo 6 contiene alcune norme atte a coordinare le disposizioni dei nuovi articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, introdotti dallo schema in esame, con le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

rilevato che il comma 3 del citato articolo 6, finalizzato a garantire il rispetto del termine, stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l'espressione del parere da parte del sovrintendente, stabilisce che, nell'ambito della conferenza di servizi, come disciplinata dalle nuove norme previste dallo schema in esame, il sovrintendente esprime comunque il proprio parere (previsto dall'articolo 146 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004) entro il termine fissato dall'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera *c*), della legge n. 241 del 1990, che in questo caso non può essere inferiore a 45 giorni tranne l'ipotesi in cui tra amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sia anche una

preposta alla tutela paesaggistica-territoriale che porta a novanta giorni il termine per l'espressione del predetto parere;

richiamata, al riguardo, l'osservazione del Consiglio di Stato, secondo cui la norma in esame dovrebbe « essere coordinata con quanto disposto dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, laddove si prevede che il soprintendente renda il parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti (comma 8) e che decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che il soprintendente abbia reso il parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (comma 9) »;

evidenziato che l'articolo 7 detta una disposizione transitoria nelle more del recepimento della direttiva europea sulle concessioni (direttiva 2014/23/UE) e che, successivamente alla trasmissione del presente schema di decreto, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo n. 50 del 2016 sopra citato, di recepimento;

sottolineata al riguardo l'opportunità di modificare tale disciplina transitoria al fine di coordinarla con il decreto legislativo n. 50 del 2016 e segnalato, altresì, che il disposto della norma in esame e la sua applicazione in via transitoria andrebbero valutati in considerazione del fatto che tale decreto non sembra dettare disposizioni specifiche riguardanti la conferenza di servizi nella parte III che disciplina i contratti di concessione;

preso atto che l'articolo 8 reca una previsione di coordinamento, circa i rinvii contenuti nello schema alla legge n. 241 del 1990 come novellata dal medesimo schema di decreto legislativo senza contenere previsioni specifiche relative alla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni introdotte;

rilevata l'opportunità di prevedere nel provvedimento una clausola di salvaguardia finale, in virtù della quale le



regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, sia valutata l'opportunità di prevedere la partecipazione dell'interessato o del proponente, a seconda del tipo di conferenza di servizi evidenziata nonché la possibilità per l'amministrazione procedente di avvalersi nello svolgimento dell'istruttoria della collaborazione di altri enti pubblici ed eventualmente di soggetti privati nel rispetto della normativa vigente;

b) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14 », comma 2, sia valutata l'opportunità di rendere più chiara la diversità e la peculiarità delle due fattispecie ivi previste;

c) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14 », comma 2, al secondo periodo, sia valutata l'opportunità di sostituire le parole: « amministrazioni competenti » con le seguenti: « amministrazioni procedenti »;

d) all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 14 », comma 3, si valuti l'opportunità di verificare il contenuto della disposizione alla luce della disciplina di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nei termini indicati in premessa;

e) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14 », comma 3, sia valutata l'opportunità di introdurre un termine di cinque giorni lavorativi per la decisione sull'attivazione della conferenza, con l'ulteriore previsione che tale termine decorra dal ricevimento della richiesta;

f) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14 », comma 3, sia valutata

l'opportunità di adeguare la disciplina della conferenza di servizi preliminare in modo da assicurare la certezza dei tempi di svolgimento;

g) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14 », comma 3, sia valutata l'opportunità di prevedere che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;

h) all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 14 », comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire la portata della clausola che lascia « ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale » alla luce delle considerazioni svolte in premessa;

i) al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 14, comma 4, si valuti l'opportunità di modificare la disposizione che richiama la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le opere strategiche al fine di adeguarla alla nuova normativa sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

j) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », commi 2 e 5, sia valutata l'opportunità di aggiungere dopo le parole: « cinque giorni », la seguente: « lavorativi »;

k) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 2, lettera b), sia valutata l'opportunità di prevedere che il termine resti sospeso fino alla presentazione dei chiarimenti o dell'integrazione documentale, conformemente alle previsioni dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990;

l) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 2, lettere b) e c), sia valutata l'opportunità di precisare nel testo o nella relazione illustrativa che il termine decorre dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo le previsioni del Codice dell'amministrazione digitale;

*m)* all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14-*bis* », comma 7, sia valutata l'opportunità di prevedere espressamente che la decisione dell'amministrazione precedente di procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anziché in forma semplificata debba essere adeguatamente motivata in relazione alla complessità della determinazione da assumere;

*n)* all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14-*ter* », comma 2, sia valutata l'opportunità di inserire le seguenti parole: « nei soli casi di cui al comma 7 dell'articolo 14-*bis*, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. »;

*o)* all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14-*quater* », comma 2, sia previsto che il provvedimento di autotutela sia emesso previa indizione di una nuova conferenza;

*p)* all'articolo 2, al comma 1, lettera *a)*, numero 1), si valuti l'opportunità di verificare se le modifiche apportate risultino pienamente coerenti con l'articolo 17-*bis* della legge n. 241 del 1990 verificando, in particolare, se sia sempre indispensabile, anche sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa, indire una conferenza di servizi;

*q)* all'articolo 4 che abroga parzialmente l'articolo 4, comma 5, del Decreto

del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, si valuti l'opportunità di coordinare tale disposizione con la parte non abrogata del medesimo articolo 4, comma 5 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;

*r)* all'articolo 6 si valuti l'opportunità, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, di coordinare, eventualmente anche attraverso la soppressione dei commi 2 e 3, le disposizioni ivi contenute con quanto disposto dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

*s)* all'articolo 7 si valuti l'opportunità di modificare la disciplina transitoria ivi prevista al fine di coordinarla con il decreto legislativo n. 50 del 2016 alla luce delle considerazioni svolte in premessa;

*t)* all'articolo 8 si valuti l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria riguardo l'incidenza sui procedimenti pendenti;

*u)* si valuti l'opportunità di prevedere nel provvedimento una clausola di salvaguardia finale, in virtù della quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698-B ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	219
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	222
ALLEGATO ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	223

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671- <i>bis</i> Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. ( <i>Deliberazione</i> ) .....	223
--	-----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671- <i>bis</i> Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.	
Audizione di Renato Rordorf, Presidente della Commissione ministeriale per la riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali e di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	224

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**Testo unificato C. 698-B ed abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Iori, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna il testo unificato delle proposte C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2016 e, con modifiche, dall'Assemblea del Senato lo scorso 26 maggio.

Fa presente che il provvedimento, che si compone di 9 articoli, reca disposizioni in tema di assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Nel segnalare le principali novità introdotte nel testo approvato al Senato, rammenta la specifica di «disabilità grave», così come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, riferita in tutto il testo ai destinatari degli interventi; il riconoscimento che ogni prestazione debba avvenire tenendo presenti il superiore interesse delle persone con disabilità grave e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; una migliore individuazione della platea dei beneficiari nelle persone con disabilità grave, prevedendo che le misure di assistenza avvengano attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori e soprattutto nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; il riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle prestazioni indirizzate ai disabili gravi dal provvedimento in esame e il riconoscimento del loro carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni già previste a legislazione vigente; la concessione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie ad altri negozi giuridici, oltre il trust, in favore di disabili gravi.

Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1, modificato dal Senato, esplicita le finalità del disegno di legge, inteso a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia dalla legge 18 del 2009. In particolare, il comma 3 del predetto articolo reca misure finalizzate ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazioni e la costituzione di *trust*.

Rammenta che, nel corso dell'esame presso la 11<sup>a</sup> Commissione del Senato sono state, inoltre, previste soluzioni alternative al *trust*, quali la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile («Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche»), nonché la costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 del provvedimento in esame.

Segnala che l'articolo 6, originariamente relativo al solo *trust*, è stato ampiamente integrato nel corso dell'esame al Senato. Esso disciplina ora le esenzioni ed agevolazioni tributarie per i seguenti negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi (come definiti dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992): costituzione di *trust*; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica, ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile (con conseguente limitazione dell'impiego dei beni conferiti e dei loro frutti per il solo scopo sottostante il vincolo). Si ricorda che l'articolo 2645-ter consente il vincolo di destinazione per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria; gli atti di costituzione del vincolo possono essere trascritti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo; costituzione di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. In base al comma 1, tali atti non devono essere assoggettati ad imposta di successione e donazione. Il comma 2 di tale articolo specifica che le esenzioni ed agevolazioni sono ammesse a condizione che il negozio

giuridico persegua come finalità esclusiva, espressamente indicata nell'atto, l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari. Il comma 3 stabilisce le ulteriori condizioni che devono sussistere, congiuntamente, per fruire delle esenzioni ed agevolazioni. In particolare, si richiede che il negozio giuridico sia fatto per atto pubblico e che identifichi in modo univoco i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli, descriva funzionalità e bisogni dei disabili beneficiari, indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni degli stessi soggetti, comprese le attività volte a ridurre il rischio di istituzionalizzazione. Si richiede inoltre, che il negozio giuridico individui gli obblighi del *trustee*, del gestore o del fiduciario, rispetto al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere in favore del disabile grave, nonché gli obblighi e le modalità di rendicontazione, contempli come beneficiari esclusivamente persone con disabilità grave, destini i beni esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali oggetto del medesimo negozio giuridico, individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del *trustee*, del gestore o del fiduciario, nonché identifichi il termine finale di durata del trust o del vincolo di destinazione o del fondo speciale nella data di morte del disabile e definisca la destinazione del patrimonio residuo. Il comma 4, introdotto dal Senato, prevede (per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017, ai sensi del successivo comma 10) che, in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che abbiano stipulato il negozio giuridico, i trasferimenti dei beni e di diritti reali in favore dei suddetti soggetti godano dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa. Il comma 5, anch'esso introdotto dal Senato, stabilisce che resta ferma l'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti, alla morte del beneficiario, di beni e di diritti reali in favore di altri soggetti, diversi da quelli che abbiano stipulato il negozio giuridico.

In tal caso, l'imposta è applicata facendo riferimento all'eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. Il comma 6 prevede che per i trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust o dei fondi speciali e per gli atti di costituzione dei vincoli di destinazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa. Il comma 7 dispone che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, dal gestore o dal fiduciario siano esenti dall'imposta di bollo; anche tale esenzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 (in base al comma 10). Il comma 8 prevede che, in caso di conferimento di immobili, o di diritti reali sugli stessi immobili, nei trust o nei fondi speciali in esame, i comuni possano stabilire per i soggetti passivi aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 9 riconosce, a decorrere dal periodo di imposta 2016 (in base al comma 10), la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato (anche diverso dalle persone fisiche) delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti dei trust o dei fondi speciali in esame, entro il duplice limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e di 100.000 euro annui. Rammenta che le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 sono concesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016 (comma 10). Il comma 11 demanda le modalità di attuazione dell'articolo 6 ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 12 individua la copertura finanziaria dell'articolo.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della presidente.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, ritiene opportuno, preliminarmente, fornire alcune precisazioni in merito alle osservazioni trasmesse dai colleghi del Movimento Cinque Stelle, riguardanti questioni già oggetto di esame nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Relativamente al rilievo secondo cui l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti copre, nell'articolo 11, esclusivamente le spese mediche e assistenziali eventualmente sostenute e non risulta essere, invece, comprensivo anche di quanto dovuto alla vittima o ai suoi aventi diritto nella misura del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto con sentenza passata in giudicato, osserva che l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE prevede che gli Stati membri assicurino un «indennizzo equo ed adeguato delle vittime», che appare essere ben diverso dall'istituto, di più ampia portata, del risarcimento del danno. Rileva che la direttiva sopra citata riconosce piena discrezionalità agli Stati membri in merito alle voci di ristoro da garantire. Precisa, inoltre, che per i reati, più gravi e di maggiore allarme sociale, di violenza sessuale e di omicidio l'indennizzo viene comunque elargito anche in

assenza di spese mediche e assistenziali e che con successivo decreto interministeriale verranno poi determinati gli importi del ristoro.

Con riguardo al previsto requisito reddituale introdotto ai fini della fruizione dell'indennizzo, evidenzia come le disponibilità finanziarie non consentono di prescindere dalla condizione di accesso al Fondo costituita dalla titolarità di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello contemplato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In relazione alla previsione della causa ostativa per l'accesso al Fondo rappresentata dal concorso, anche colposo, alla commissione del reato, precisa che, estendendosi la destinazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura anche all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, si è mutuata, per coerenza sistematica, la disposizione operativa in materia (si veda l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44).

Quanto al soddisfacimento della vittima ad opera di soggetti pubblici o privati sottolinea, infine, che la disposizione di cui all'articolo 12, lettera *e*), va già intesa nel senso che soltanto in caso di totale (ad esclusione, dunque, del parziale) ristoro la vittima non potrà accedere al Fondo di indennizzo.

Ciò premesso, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in discussione (*vedi allegato*).

Vittorio FERRARESI (M5S), nel contestare le precisazioni testé espresse dalla relatrice, annuncia che il gruppo Movimento Cinque Stelle presenterà, nella Commissione di merito, emendamenti al provvedimento di contenuto analogo a quello delle osservazioni già formulate in Commissione giustizia. Con riferimento, in particolare, al diritto di indennizzo in favore delle vittime dei reati violenti, ribadisce che non è sufficiente il mero risarcimento delle spese mediche ed assistenziali eventualmente sostenute, bensì

che è necessario che il medesimo indennizzo sia comprensivo di quanto dovuto alla vittima – o ai suoi familiari in caso di omicidio di quest’ultima – nella misura del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto con sentenza di condanna passata in giudicato, laddove il soggetto obbligato si sia sottratto all’adempimento o sia rimasto ignoto. Manifesta, inoltre, netta contrarietà, nei confronti della disposizione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera *a*), del provvedimento, nella quale si prevede che l’indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Quanto alla disposizione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera *e*), che subordina la corresponsione dell’indennizzo alla circostanza in cui la vittima non abbia percepito, per il medesimo fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati, ritiene che sarebbe stato opportuno prevedere l’elargizione dell’indennizzo per la differenza e, comunque, fino a totale risarcimento. A suo avviso, in assenza delle misure testé ricordate, che garantirebbero l’erogazione di un indennizzo dignitoso, il fondo di rotazione previsto dall’articolo 14 del provvedimento in discussione rappresenta uno strumento del tutto inefficace per rispondere ai rilievi che l’Unione europea ha sollevato nei confronti dell’Italia su tale questione.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice e nomina l’onorevole Alessia Morani quale relatrice per riferire presso la Commissione Politiche dell’Unione Europea.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L’ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.50 alle 14.55.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 8 giugno 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Indagine conoscitiva in merito all’esame del disegno di legge C. 3671-bis Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.**

*(Deliberazione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l’intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un’indagine conoscitiva, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione al disegno di legge C. 3671-bis Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Fa presente, quindi, che, nel corso dell’indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura e dell’avvocatura, di professori universitari, di associazioni rappresentative del settore, nonché di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta della presidente.

**La seduta termina alle 15.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 8 giugno 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671-bis Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.**

**Audizione di Renato Rordorf, Presidente della Commissione ministeriale per la riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali e di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Renato RORDORF, *Presidente aggiunto della Corte Suprema di Cassazione e Presidente della Commissione ministeriale per la riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali* e Gerardo LONGOBARDI, *Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfonso

BONAFEDE (M5S), Franco VAZIO (PD), Alfredo BAZOLI (PD), *relatore* e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Paola VELLA, *Consigliere della Corte di Cassazione*, Renato RORDORF, *Presidente aggiunto della Corte Suprema di Cassazione e Presidente della Commissione ministeriale per la riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali*, Gerardo LONGOBARDI, *Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, Felice RUSCETTA, *Consigliere nazionale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, delegato « Procedure concorsuali »* e Maria Rachele VIGANI, *Consigliere nazionale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, delegato « Procedure concorsuali »*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.  
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 3821  
Governo, approvato dal Senato, recante  
Disposizioni per l'adempimento degli ob-  
blighi derivanti dall'appartenenza dell'Ita-  
lia all'Unione europea – Legge europea  
2015-2016,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione del Presidente della sezione italiana di *Amnesty International*, Antonio Marchesi  
(Svolgimento e conclusione) ..... 226

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.**

**Audizione del Presidente della sezione italiana di *Amnesty International*, Antonio Marchesi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio MARCHESI, *presidente della sezione italiana di Amnesty International*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Marietta TIDEI (PD), Michele NICOLETTI (PD), Gianni FARINA (PD) e Pia Elda LOCATELLI, *presidente*.

Antonio MARCHESI, *presidente della sezione italiana di Amnesty International*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni ed integrazioni.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, ringrazia Antonio MARCHESI, *presidente della sezione italiana di Amnesty International*, e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. C. 3759 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	227
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	228
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	228
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	239
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	229

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	235
Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Atto n. 302 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	236

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	237
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della**

**Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.**

**C. 3759 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che sarebbe utile acquisire i seguenti chiarimenti relativamente alla stima degli effetti di specifiche disposizioni.

In merito alla quantificazione del minor gettito riferito alla tassazione degli utili delle imprese di cui all'articolo 7, andrebbero forniti elementi informativi circa l'ipotesi posta alla base della quantificazione medesima di riduzione alla metà degli importi imponibili; andrebbero altresì forniti i dati posti alla base della stima del minor gettito relativo a ritenute effettuate su provvigioni corrisposte, in regime di reddito d'impresa ad intermediari di commercio non residenti.

In merito alla quantificazione del minor gettito atteso dalla tassazione sui dividendi, di cui all'articolo 10, effettuata utilizzando l'aliquota ridotta del 10 per cento, tenuto conto che il testo introduce altresì un'aliquota ridotta del 5 per cento, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito alla prudenzialità dell'assunzione della predetta percentuale ai fini della stima degli effetti di gettito. Andrebbero infine forniti dati ed elementi di valutazione in merito agli eventuali effetti di gettito derivanti dagli articoli da 16 a 20, relativi alla tassazione sui compensi degli amministratori, sugli artisti e sportivi, sulle pensioni, sulle funzioni pubbliche e sugli studenti, che non risultano considerati dalla relazione tecnica.

Infine, in merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione in oggetto, valutati in 425 mila euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantona-

mento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018. In proposito, segnala che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.**

**Testo unificato C. 1504 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 12 maggio 2016, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'istruttoria per la predisposizione della relazione tecnica non è stata ancora completata.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

**Testo unificato C. 2236 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 12 maggio 2016, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, si riserva di formulare la proposta di parere sul provvedimento in oggetto sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in oggetto reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2015-2016). Fa presente che il testo è già stato approvato, con modifiche, dal Senato. Ricorda che il disegno di legge presentato al Senato è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Inoltre, alcuni degli emendamenti presentati nel corso dell'esame presso il Senato sono corredati di relazione tecnica. Passa quindi all'esame delle disposizioni che

presentano aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario.

Con riferimento all'articolo 6, in materia di tassazione delle vincite da gioco, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica riferita all'emendamento approvato e nella Nota presentata nel corso dell'esame presso il Senato.

In merito ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 3, rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura delle minori entrate connesse alla esenzione dall'aliquota progressiva IRPEF delle vincite corrisposte da case da gioco autorizzate, situate in uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero in uno di quelli aderenti allo Spazio economico europeo, valutate in 3,96 milioni di euro per il 2017 e in 2,32 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 del presente provvedimento. In proposito, rammenta che a tale ultima disposizione – che prevede l'innalzamento dal 4 al 10 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei cosiddetti « preparati per risotti » – la relazione tecnica ascrive effetti, in termini di maggior gettito, pari a 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto che l'onere di 2,32 milioni di euro a decorrere dal 2018 sia inteso come annuo e che le maggiori entrate attese siano sufficienti ad assicurare la copertura dei sopra richiamati oneri.

Con riferimento all'articolo 7, concernente le informazioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla documentazione pervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sot-

trazione internazionale di minori, prende atto di quanto affermato nella documentazione trasmessa dal Governo riguardo al carattere prudenziale della quantificazione proposta, pur rilevando che la relazione tecnica non esplicita i criteri sottostanti la determinazione della platea dei beneficiari. Non sono inoltre forniti gli elementi alla base della stima della spesa media per beneficiario tenuto conto delle specifiche voci di costo che determinano la prestazione di gratuito patrocinio prevista dalle disposizioni in esame. Ritiene pertanto che sia utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 9, comma 4, la disposizione prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di talune fattispecie di cause transfrontaliere, valutati in 189.200 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. In proposito, si rammenta che la dotazione finanziaria del predetto Fondo – come integrata dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) – ammonta a 100 milioni di euro per il 2016, a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ricorda che il Fondo in parola è stato istituito dall'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, allo scopo precipuo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Ciò posto, appare comunque opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del citato Fondo di garantire la copertura degli oneri recati dalla presente disposizione, anche in con-

siderazione del fatto che l'utilizzo delle risorse del Fondo medesimo è previsto da ulteriori disposizioni del presente provvedimento, cui di seguito si rinvia per i profili di copertura, nonché in via generale dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di delegazione europea 2015 attualmente all'esame del Senato (S. 2345), nella misura in cui ai maggiori oneri ovvero alle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive in esso contenute non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Per quanto concerne, invece, la clausola di salvaguardia di cui al medesimo comma 4 dell'articolo 9, in virtù della quale ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa dovrà farsi fronte mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, iscritte nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia – appare necessario che il Governo confermi che l'attivazione della citata clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate. Ciò anche alla luce del fatto che, a decorrere dal 14 giugno 2016, entreranno in vigore le novelle introdotte all'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009 dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. Per effetto delle citate novelle, infatti, l'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009 si riferirà esclusivamente ai fattori legislativi e non anche alle spese di adeguamento al fabbisogno, come accade invece a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 10, concernente il permesso di soggiorno individuale per minori stranieri, rileva preliminarmente che l'onere relativo ai costi supplementari sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa nel periodo di

sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico si configura come limite di spesa. Ciò premesso, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della somma stanziata rispetto alle maggiori spese che si ipotizza di sostenere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 10, comma 4, autorizza la spesa di 3,3 milioni di euro per il 2016 al fine di assicurare il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa durante il periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rimanda alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 9, comma 4.

In merito agli articoli dall'11 al 16, evidenzia che le norme in esame sono volte a dare attuazione alla direttiva 2004/80/CE al fine di adottare nell'ordinamento interno una disciplina generale in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (articolo 11). Ai fini della corresponsione di tali misure indennitarie le dotazioni annue del « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti » sono incrementate a decorrere dal 2016 di un importo pari ad euro 2.600.000 annui (articolo 14). Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata, si evidenzia che, in caso di insufficienza delle risorse, l'articolo 14, comma 4, prevede una riduzione proporzionale dell'indennizzo e un'integrazione delle somme non percepite negli anni successivi. Andrebbe in primo luogo confermata l'idoneità di tale meccanismo tenuto conto che le prestazioni in questione appaiono configurate come diritti.

Per quanto attiene alla copertura dell'onere mediante riduzione del Fondo di cui alla legge n. 190 del 2014 e contestuale riduzione del contingente del personale di

area vasta interessato alle procedure di mobilità poste a carico del medesimo Fondo, andrebbe confermato che le predette riduzioni, la cui efficacia decorre dall'esercizio in corso, siano coerenti con lo stato di attuazione della medesima procedura di ricollocazione del personale in questione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 16, autorizza, al comma 4, la spesa di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 per la corresponsione di un contributo annuale dello Stato di pari importo in favore del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Fa presente che la denominazione del predetto Fondo è stata così aggiornata conformemente alla disciplina introdotta dagli articoli da 11 a 14 del presente disegno di legge, che ha riconosciuto anche in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, al ricorrere di specifiche condizioni, un diritto all'indennizzo a carico del medesimo Fondo. Al riguardo, la disposizione in commento prevede, sempre al comma 4, che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico (cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia). Contestualmente, il comma 1 della presente disposizione dispone la riduzione da 2.000 a 1.943 del numero massimo di unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta di cui è prevista per l'anno 2016 l'acquisizione da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, con oneri posti a carico del predetto Fondo, da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico. In relazione alla citata riduzione delle unità di personale da acquisire, i successivi commi 2 e 3 provvedono quindi al conseguente aggiornamento degli oneri imputati al citato Fondo a decorrere

dal 2016, che vengono ridotti di 2.622.000 euro in ragione d'anno, in tal modo rendendosi disponibile un importo di pari entità a valere sulle risorse del Fondo medesimo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Non ha osservazioni da formulare al riguardo, nel presupposto che, al comma 4, la spesa di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 sia intesa come annua.

Con riferimento all'articolo 17, in merito alle navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

All'articolo 18, in materia di sanzioni per inosservanza di norme e raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ritiene sia utile acquisire elementi volti a confermare che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, sia in grado di svolgere i nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 19, sulla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto indicato nella documentazione presentata dal Governo circa il carattere trascurabile degli effetti di gettito associati alla disposizione in esame.

Sul successivo articolo 20, in materia di esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo presentata nel corso dell'esame presso il Senato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, al comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, dell'articolo 20, rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalla esenzione a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea,

valutati in 3.398.072,52 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economia (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca se il citato Fondo presenti le necessarie disponibilità e se il suo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

All'articolo 21, sul tema di modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione, evidenzia che la disposizione determina oneri il cui ammontare, rilevabile dalla norma di copertura finanziaria, è valutato in 135.000 euro annui. In proposito, tenuto conto che nella formulazione originaria, articolo 10 dell'AS 2228, la disposizione era suscettibile di determinare un maggior gettito, valutato di entità trascurabile, e che le modifiche introdotte al Senato hanno, da un lato, ridotto il maggior gettito previsto, in quanto l'aliquota IVA applicata alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione è incrementata al 5 per cento in luogo del 10 per cento, e, dall'altro lato, ridotto le aliquote IVA sui restanti prodotti indicati, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione, nonché piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, appare necessario acquisire i dati e le ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari indicati nella norma di copertura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 21 comma 2, stabilisce che alla copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche alle aliquote IVA applicabili a taluni specifici prodotti destinati all'alimentazione, valutate in 135 mila euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, si rinvia alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 9, comma



4. Non ha altre osservazioni da formulare, nel presupposto che gli oneri valutati in 135 mila euro a decorrere dal 2016 siano intesi come annui.

Con riferimento all'articolo 22, in tema di modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto, non formula osservazioni, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato.

Anche sull'articolo 23, recante disposizioni in materia di consorzi agrari, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la disposizione potrà generare effetti positivi in termini di gettito, da quantificare a consuntivo e, quindi, non considerati ai fini della copertura degli oneri del provvedimento in esame.

Andrebbe peraltro verificato se le modalità applicative consentano di intervenire anche sulla tassazione riferita al periodo d'imposta 2015. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 24, in merito ai nuovi criteri previsti per la determinazione dell'ammontare che concorre alla formazione della base imponibile, per le imprese marittime che applicano la *tonnage tax*, rileva che le nuove disposizioni sostituiscono il vigente valore – determinato dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio in regime ordinario – con un nuovo parametro, pari al minore valore tra la plusvalenza latente, che dipende dal valore normale, e la plusvalenza realizzata. Andrebbero in proposito forniti elementi diretti a suffragare l'assenza di oneri in quanto, ad esempio, in caso di un realizzo elevato, superiore al valore normale, la nuova disciplina sembrerebbe suscettibile di comportare una riduzione della base imponibile.

Per quanto concerne i commi da 6 a 10, relativi alla regolarizzazione da parte delle imprese che non hanno provveduto agli obblighi di formazione, andrebbe chiarito se la sanzione del 50 per cento di cui al comma 6 debba intendersi aggiuntiva rispetto al versamento dell'importo omesso.

Evidenzia in proposito che al comma 7 viene precisato, a differenza di quanto previsto al comma 6, che il pagamento delle somme è contestuale a quello dell'importo omesso.

Infine, per quanto concerne la delega, non formula osservazioni anche in considerazione della previsione dell'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

Con riferimento all'articolo 25, concernente l'attuazione della decisione 2009/917/GAI, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica.

In merito all'articolo 26, sul regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, evidenzia che la disposizione in esame estende la non imponibilità ai fini IRES a specifiche remunerazioni su titoli e partecipazioni, con possibili effetti di minor gettito fiscale. In proposito si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la necessità dell'intervento legislativo al fine del recepimento di quanto stabilito dalla Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, nonché riguardo all'applicazione della normativa in esame a fattispecie « estremamente limitate e marginali ». Rileva peraltro l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la sostanziale neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, asserita dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 27, in materia di investimenti nelle imprese marittime, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo elementi riguardo allo stato di attuazione degli interventi previsti dalla norma oggetto di abrogazione, al fine di escludere che le disposizioni in esame possano incidere sui programmi già avviati o su situazioni giuridiche già perfezionate in capo ai destinatari.

In merito all'articolo 28, sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni della relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 29, in ambito di modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere di cui al comma 5.

In merito ai profili di copertura finanziaria rileva che l'articolo 29, comma 5, stabilisce che alla copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, valutate in 2.660.000 euro per il 2017, in 1.960.000 euro per il 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rinvia alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 9, comma 4.

Non ha altre osservazioni da formulare, nel presupposto che gli oneri, valutati in 2.200.000 euro a decorrere dal 2019, siano intesi come annui.

Con riferimento all'articolo 30, in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, Caso EU Pilot 7622/15/EMPL, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

All'articolo 34, sul tema del segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 35, recante disposizioni in materia di aiuti di Stato, sarebbe utile acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità che il commissario straordinario possa procedere al recupero di eventuali aiuti di Stato illegittimi nell'ambito delle risorse disponibili e senza alcun onere.

All'articolo 36, comma 1, in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali, non ha osservazioni da formulare considerato che l'onere è configurato quale limite di spesa. Sarebbe stato utile, peraltro, che fossero esplicitati gli elementi alla base della determinazione del predetto limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 36, comma 1, rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, del Fondo destinato alle spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (cap. 1773 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo n. 196 del 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rinvia alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 9, comma 4.

Con riferimento all'articolo 36, commi 2 e 3, sul tema delle disposizioni in materia di funzionamento dell'arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB, evidenzia, preliminarmente, che la CONSOB non risulta inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Rileva, altresì, che le risorse necessarie al mantenimento e funzionamento della Consob provengono dal mercato attraverso i contributi di vigilanza versati dagli organismi e dagli operatori del mercato ai sensi della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Rammenta che l'articolo 40, comma 3, della legge da ultimo citata dispone che la CONSOB determini per ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

In merito alla spesa prevista non si hanno pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Appare peraltro utile acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti: premessa la necessità di confermare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, andrebbe precisato se le assunzioni previste riguardino specificatamente l'incremento di 15 unità della pianta organica,

anch'esso disposto dalle norme in esame. Ove risulti confermata tale ipotesi, sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio per le assunzioni ordinarie a fronte di un incremento della dotazione organica che comporta un aumento strutturale della spesa dell'Ente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 36, comma 3, rileva che la disposizione prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione da parte della CONSOB, mediante selezione pubblica, di personale da destinare al funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie, nel limite di spesa di 625.000 euro per il 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dal 2017, si farà fronte attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della CONSOB già destinate a finalità assunzionali. In proposito, si rammenta che la predetta società non rientra nell'ambito del perimetro delle pubbliche amministrazioni e che la fonte di finanziamento delle sue attività proviene essenzialmente dai contributi ad essa dovuti da parte dei soggetti vigilati. Ciò posto, appare tuttavia opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto a confermare la sussistenza nel bilancio della CONSOB di disponibilità non altrimenti utilizzate da destinare a copertura dell'onere sopra indicato, ciò al fine di escludere che siffatto maggior onere possa comportare eventuali richieste di contribuzione a carico del bilancio dello Stato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di presentare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.**

**Atto n. 298.**

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (articoli 1 e 16, Allegato B, n. 3) – reca uno schema di decreto legislativo relativo all'attuazione della direttiva 2013/35/UE in materia di esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e l'abrogazione della direttiva 2004/40/CE.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto osservato nella relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dal provvedimento in esame. Ciò in conseguenza del fatto che – secondo quanto segnalato dalla relazione tecnica – la direttiva 2013/35/UE, recepita nell'ordinamento dal provvedimento in esame, è intesa ad aggiornare un sistema di controlli già esistente e che gli adempimenti a carico delle competenti amministrazioni continueranno ad essere assolti nei limiti delle risorse già destinate a tali finalità a legislazione vigente. Ciò premesso, rileva che la relazione tecnica chiarisce altresì che le ordinarie attività della

pubblica amministrazione non comportano particolari rischi di esposizione ai campi elettromagnetici ad eccezione di talune attività specifiche del settore sanitario i cui rischi sono già oggetto di valutazione nelle strutture sanitarie pubbliche. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui ritiene utile acquisire una conferma del Governo, che l'osservanza dei limiti di esposizione, come modificati dal provvedimento in esame, non comporti la necessità per i soggetti pubblici di provvedere ad adempimenti e a investimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame, posto che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili.**

**Atto n. 302.**

(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame definisce un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché le modalità e i criteri per la presentazione

dei progetti finanziabili. Il provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), non è corredato di relazione tecnica.

L'articolo 5 dello schema di decreto ministeriale in esame prevede che il programma sperimentale sia cofinanziato, per un importo di 35 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, sul capitolo 8415, piano di gestione 1, Programma 18.16, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2016, mediante utilizzo dei residui di stanziamento 2015. Il relativo impegno di spesa sarà assunto con decreto del Direttore generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al riguardo rileva preliminarmente che il capitolo 8415, a cui sono imputati, nella misura di 35 milioni di euro, gli oneri per il cofinanziamento del programma sperimentale oggetto del presente schema di decreto, non risulta indicato nel decreto n. 482300 del 28 dicembre 2015, recante Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Segnala peraltro che il suddetto capitolo risulta invece riportato nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato, con la sola indicazione dei residui accertati, per un importo pari a 107.980.972 euro.

Ritiene necessario pertanto che il Governo, da un lato, confermi che l'utilizzo dei citati residui non pregiudichi impegni, già perfezionati o in via di perfezionamento, relativi ad interventi diversi da quelli oggetto del presente provvedimento, dall'altro, chiarisca se il citato capitolo sarà riportato nel disegno di legge di assestamento per l'esercizio finanziario 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**

**C. 3828 Boccia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2016.

Il viceministro Enrico MORANDO ritiene che l'aspetto di maggiore criticità che presenta il testo all'esame della Commissione sia rappresentato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), relativo alla riforma delle clausole di salvaguardia, di cui all'articolo 17, commi 1 e 12, della legge n. 196 del 2009. In particolare, la citata lettera c), laddove prevede la possibilità, in caso di scostamenti significativi dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, di sospendere con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'efficacia delle disposizioni che recano le previsioni di spesa, potrebbe comportare problemi di carattere costituzionale, qualora tali disposizioni attribuiscono diritti soggettivi, come per altro emerso nel corso delle

audizioni svolte dalle Commissioni bilancio della Camera e del Senato lo scorso 26 maggio.

Per superare tale aspetto problematico prospetta due soluzioni alternative. La prima potrebbe consistere nel limitare l'attivazione delle clausole di salvaguardia attualmente vigenti esclusivamente all'esercizio finanziario in cui si verifica lo scostamento tra l'andamento degli oneri e le previsioni di spesa, affidando alla legge di bilancio, come previsto dal testo del provvedimento in oggetto, il compito di provvedere all'allineamento a regime tra oneri e previsioni di spesa, come per altro già previsto dal testo del provvedimento in oggetto.

La seconda soluzione potrebbe invece consistere nel sospendere l'efficacia della disposizione legislativa per un tempo molto limitato, ad esempio un mese, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il cui schema potrebbe essere trasmesso alle Camere per il parere. Durante la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di spesa si potrebbe valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative per allineare immediatamente gli oneri alla spesa.

Sottolinea che, a suo avviso, la seconda soluzione potrebbe essere quella preferibile.

Maino MARCHI (PD), riservandosi di valutare le proposte emendative che verranno presentate dal Governo sulla riforma delle clausole di salvaguardia, propone, come soluzione alternativa, la costituzione di un fondo di riserva cui attingere in caso di scostamenti, in modo da non dover ricorrere alla sospensione dei provvedimenti che li hanno generati. Si tratta per altro di una soluzione già prospettata dalla Commissione nell'ambito del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

Rocco PALESE (Misto-CR), tra le due soluzioni prospettate dal rappresentante del Governo, esprime la propria preferenza per la seconda.

Vincenzo CASO (M5S) concorda con quanto affermato dal collega Palese e chiede se siano previste modifiche anche per quanto riguarda il monitoraggio degli oneri derivanti dai provvedimenti.

Il viceministro Enrico MORANDO evidenzia che non sono previste modifiche per quanto riguarda il monitoraggio degli oneri derivanti dai provvedimenti, posto che esso sarà effettuato, come di consueto, nel corso dell'attuazione dei provvedimenti stessi. Ritene infine che la soluzione prospettata dall'onorevole Marchi costringerebbe a mettere a disposizione ingenti risorse che potrebbero rimanere inutilizzate fino alla conclusione dell'esercizio.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime una valutazione contraria alla prima soluzione prospettata dal rappresentante del Governo, in quanto non consentirebbe di superare completamente l'attuale assetto delle clausole di salvaguardia. Nell'esprimere invece una valutazione tendenzialmente favorevole sia alla seconda soluzione prospettata dal Viceministro, sia alla proposta formulata dall'onorevole Marchi, invita il Governo a valutarle entrambe attentamente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

ALLEGATO

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 e abb.**

**RELAZIONE TECNICA**

<p>1009/12</p>  <p align="center"><i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i></p> <p align="center">DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI UFFICIO VI</p>	<table border="1"> <tr> <td>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze</td> </tr> <tr> <td align="center">- 3 GIU. 2016</td> </tr> <tr> <td>Prot. n. <u>1-3169</u></td> </tr> </table>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze	- 3 GIU. 2016	Prot. n. <u>1-3169</u>	<p>B</p>
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze					
- 3 GIU. 2016					
Prot. n. <u>1-3169</u>					
	<p>Roma, - 1 GIU. 2016</p>				
	<p>All'Ufficio Legislativo Economia All'Ufficio del Coordinamento Legislativo e p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze</p>				
<p>Prot. nr. 46221 Rif. Prot. Entrata nr. 46150 Allegati: 1 Risposta a Nota del:</p>	<p><u>SEDE</u></p>				

OGGETTO: AC 2236 (Testo unificato) Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e pervenuta per le vie brevi il 23 maggio 2016.

Al riguardo, si restituisce la **relazione tecnica positivamente verificata ad eccezione degli articoli 6, comma 3, ultimo periodo, 59 e 83, comma 3**, per le motivazioni di seguito riportate.

**Articolo 6 (Vigna autoctona italiana) comma 3, ultimo periodo**

L'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, prevede che con decreto possa essere disposto che le sanzioni di cui all'articolo 69 possano essere utilizzate per promuovere progetti mirati per la tutela dei vitigni autoctoni.

La relazione tecnica non fa cenno a tale previsione.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione, non coordinata con l'articolo 83, che destina tutte le sanzioni di pertinenza statale previste nel decreto all'ICQRF (Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) per le attività di vigilanza e di controllo, è suscettibile di determinare **effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 69 riprendono quelle di cui l'articolo 2 del D.lgs. n. 260 del 2000, per le quali non era prevista la possibilità di riassegnazione alla spesa;

peraltro, ai sensi dell'articolo 83 del disegno di legge le sanzioni previste dall'articolo 69, commi 1-5 e comma 7, sono irrogate dalle Regioni, che incamerano le relative entrate.

Pertanto, la destinazione delle entrate alla finalità dell'articolo 6 (nuova rispetto alla legislazione vigente) dovrebbe essere limitata alle sanzioni di cui all'articolo 69, comma 6, riferibile alle sanzioni già previste dall'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2010, le cui entrate, ai sensi del vigente art. 29 del D.lgs. n. 61 del 2010 (trasfuso nell'articolo 83 del disegno di legge), sono riassegnate alla spesa per le attività di vigilanza e di controllo dell'ICQRF. Ma in tal caso verrebbe meno il collegamento tra le sanzioni e il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo quali attività di competenza dell'ICQRF.

Si fa presente inoltre che le sanzioni di cui al d.lgs. n. 61 del 2010 sono state stabilizzate in bilancio per le finalità a legislazione vigente tenuto conto dell'andamento delle entrate negli anni pregressi. La possibile utilizzazione per nuove finalità comporterebbe modifiche nella determinazione dell'entità degli stanziamenti di difficile quantificazione e potrebbe compromettere lo svolgimento della suddetta attività di vigilanza e controllo sui prodotti a denominazione protetta svolta dall'ICQRF.

#### **Articolo 59 (Deposito fiscale, circolazione all'interno dell'Unione europea ed esportazione)**

La disposizione reca semplificazioni fiscali in favore dei produttori di vino nonché di bevande aromatizzate a base di vino.

In particolare i **commi 1 – 4** esentano i produttori di vino da alcuni adempimenti inerenti il pagamento delle accise e il deposito fiscale.

In proposito la relazione tecnica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riporta *“di non avere elementi tali da poter determinare una eventuale riduzione di gettito in termini di diritti annuali per il deposito e di imposte di bollo”*.

Al riguardo la relazione tecnica predisposta dall'Agenzia delle dogane e monopoli chiarisce che le semplificazioni introdotte comportano una **riduzione di gettito**, derivante dal venir meno dei diritti annuali di licenza di cui all'articolo 63, comma 2, lett b) del Dlgs 504/1995, seppure di lieve entità, **allo stato non quantificabile**.

Inoltre, dall'eventuale approvazione dell'articolo potrebbe derivare anche l'avvio di una procedura di infrazione, tenuto conto che le disposizioni in esso contenute contrastano con la disciplina comunitaria di settore.

In merito al **comma 5** che dispone, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dello Sportello unico



per le esportazioni di vino, la relazione tecnica non fornisce elementi di dettaglio in ordine alla sostenibilità della previsione di invarianza finanziaria prevista al medesimo comma.

**Articolo 83 (Competenza all'irrogazione delle sanzioni)**

L'articolo 83 stabilisce che il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione viene effettuato sul capo 17, capitolo 3373 dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnato, al fine del miglioramento delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, ad apposito capitolo di spesa del MIPAAF (ICQRF).


La norma riproduce sostanzialmente il vigente art. 29 del D.lgs. 61/2010, articolo abrogato ai sensi dell'articolo 89 del provvedimento in esame.

Tuttavia, tale disposizione determina **effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto la riassegnazione troverebbe applicazione per tutte le sanzioni disciplinate dal progetto di legge, ivi comprese quelle già previste da disposizioni vigenti che attualmente non la prevedono: si fa riferimento, a mero titolo di esempio, all'articolo 70 del Testo unico in commento, che riprende l'articolo 1 del D.lgs. 260/2000, disposizione per la quale non era prevista la riassegnazione delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Pertanto, per l'ulteriore corso del provvedimento, l'art. 83 va riformulato escludendo espressamente le sanzioni che a legislazione vigente restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, senza essere riassegnate alla spesa.

Ai fini della riformulazione, quindi, è necessario che la relazione tecnica sia integrata con l'individuazione puntuale, nell'ambito del progetto di legge, delle sanzioni le cui entrate possono essere oggetto di riassegnazione – perché la riassegnazione è già prevista a legislazione vigente o perché si tratta di nuove sanzioni – e dalle sanzioni che devono, invece, restare acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quanto già previste dalla legislazione vigente.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0046150/2016

**C. 2236 e C. 2618 Disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino**

**RELAZIONE TECNICA**

*(Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

L'articolo 1 specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, le norme nazionali sulla produzione, sulla commercializzazione, sull'indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e delle menzioni tradizionali, sull'etichettatura, sulla gestione, sui controlli e sul sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli e degli aceti.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico e pertanto la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 4 stabilisce che per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli si applicano le disposizioni della normativa europea nonché quelle del presente provvedimento. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 5 specifica le varietà utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli, ad eccezione delle viti utilizzate a scopo di ricerca e quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 6 definisce il vitigno autoctono italiano limitando tale definizione a specifici vini DOCG, DOC e IGT, nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 7, prevede che il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisca uno schedario viticolo contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo. Lo schedario viticolo è già esistente, anche se non è tuttavia possibile determinare l'eventuale livello di implementazione previsto. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 8, definisce i compiti attribuiti al SIAN, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché agli uffici territoriali dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, in merito alla planimetria dei locali in cui si articola gli stabilimenti enologici. In merito ai suddetti compiti attribuiti dall'articolo 8 l'invio da parte degli operatori o la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Dogane, effettuati tramite procedure informatizzate, comporterà un minore impiego di risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0046150/2016

L'articolo 9 definisce il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione. Tale possibilità è stata estesa non solo per i vini DOP e IGP, il cui disciplinare già la prevede, ma anche per la produzione di particolari vini purchè individuati dalle Regioni. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Dall'articolo 10 all'articolo 13 si ha una mera elencazione di definizioni di determinati prodotti. Le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 14 elenca le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 15 disciplina alcune parziali deroghe al divieto di detenzione di particolari sostanze di cui all'articolo 14. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 16 disciplina la produzione di succhi di uva con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8%. La detenzione di tali prodotti avviene nel rispetto di modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 17 disciplina la detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica ed altre sostanze negli stabilimenti di produzione nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 18 stabilisce le modalità di elaborazione dei vini frizzanti con o senza DOP o IGP, e del vino frizzante gassificato, come definiti dalla vigente normativa europea. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 19 disciplina le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo in conformità della normativa europea e delle disposizioni applicative stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 20 consente di vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 21 regola il divieto di detenzione e vendita di prodotti chimici negli stabilimenti enologici. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 22 rinvia alle disposizioni della normativa europea e alle disposizioni nazionali richiamate dal provvedimento per quanto riguarda l'uso, come pratica enologica, dei pezzi di legno di quercia. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Gli articoli 23 e 24 dettano norme in merito ai requisiti di commercializzazione e somministrazione dei prodotti vitivinicoli. Le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 25 rimanda le definizioni di "denominazione d'origine" ed "indicazione geografica" a quanto già previsto dalla regolamentazione europea. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate

Prot: RGS 0046150/2016

di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 26 disciplina l'utilizzazione delle denominazione d'origine e delle indicazioni geografiche. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 27 disciplina la classificazione delle denominazione d'origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo in particolare che le menzioni specifiche tradizionali italiane possano essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 28 disciplina l'indicazione degli ambiti territoriali dove è specificato che, salvo i casi previsti nei disciplinari, non è ammesso il riferimento ad unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 29 prevede la possibilità della coesistenza, nell'ambito di uno stesso territorio viticolo, di DOGC e/o DOC, le quali facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purchè le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 30 definisce l'utilizzo e l'indicazione delle specificazioni, delle menzioni, dei vitigni e delle annate di produzione. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 31 reca la disciplina della procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate

Prot: RGS 0046150/2016

di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Gli articoli 32 e 33 prevedono, rispettivamente, i requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e i casi di cancellazione della protezione dell'Unione europea e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 34 indica gli elementi che devono essere stabiliti nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP, tra i quali, la resa massima di uva ad ettaro, la resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 35 prevede che per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e dalle previsto decreto ministeriale emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 36 disciplina le modalità per la rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini con denominazione di origine e indicazione geografica da parte dei produttori interessati. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 37 contiene disposizioni relative alle riclassificazioni, declassamenti e tagli, stabilendo, in particolare, che è consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, la scelta vendemmiale, secondo la prescrizione del relativo disciplinare di produzione. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Prot: RGS 0046150/2016

L'articolo 38 disciplina la rivendicazione e la gestione delle produzioni, prevedendo tra l'altro che per i vini DOP che in annate climaticamente favorevoli le regioni su proposta dei consorzi possono destinare l'esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 39 disciplina il comitato nazionale vini DOP ed IGP, prevedendo che esso è organo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 40 prevede che, per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela, costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione, specificando le funzioni proprie. Si conferma che l'attribuzione all'agente vigilatore incaricato dai consorzi della qualifica di agente di pubblica sicurezza, non comporta oneri aggiuntivi per questo Ministero. Anche la collaborazione tra i Consorzi e gli Enti ed Organismi di carattere pubblico in materia di promozione di attività di enoturismo, non comporta oneri aggiuntivi per questo Ministero. Anche tutte le attività dei Consorzi previste al presente articolo sono svolte nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale e di collaborazione tra i Consorzi e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle specifiche norme dell'UE e nazionali. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 41 prevede la possibilità di partecipazione a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al rilascio di distinzioni da parte di vini DOP e IGP, nonché da parte dei vini spumanti di qualità. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Gli articoli 42 e 43 disciplinano, rispettivamente, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, e l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP. La disposizione di cui all'articolo 43, comma 8, non comporta oneri aggiuntivi per i soggetti pubblici interessati, ed in particolare per questa Amministrazione.

L'articolo 44 reca disposizioni per l'utilizzo in etichettatura dei nomi di due o più varietà di vite per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Prot: RGS 0046150/2016

L'articolo 45 disciplina il sistema di chiusura dei recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 46 contiene le definizioni e indica le caratteristiche e le modalità di utilizzo di recipienti particolari per i prodotti vitivinicoli. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 47, relativo alle caratteristiche dei recipienti e del contrassegno per i vini DOP e IGP, stabilisce colore, forma, tipologia, capacità materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine, come stabilite dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'attuazione delle disposizioni riguardanti i sistemi di tracciabilità alternativi, previsti dall'articolo 47, non comporteranno oneri aggiuntivi per l'amministrazione, così come l'attuale gestione del sistema dei contrassegni non impatta sulle risorse dell'amministrazione.

L'articolo 48 rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, emanato di concerto con il ministero dello sviluppo economico e con il ministro della salute, la definizione delle caratteristiche degli aceti di vino. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 49 reca la regolamentazione in merito alla detenzione, alla produzione e all'imbottigliamento da parte degli acetifici e dei depositi di aceto. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 50 disciplina i casi di divieto di produzione, trasporto e commercio di aceti. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 51 disciplina le pratiche e i trattamenti consentiti nella produzione di aceti. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 52 disciplina la tecnica di macerazione per l'aggiunta agli aceti di sostanze aromatizzanti o altri aromi naturali come definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore per la preparazione di aceti aromatizzati. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 53 prevede le modalità di tenuta del registro di carico e scarico da parte degli stabilimenti di produzione, e di quelli di imbottigliamento dell'aceto. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Gli articoli 54, 55 e 56, prevedono le regole per l'immissione in commercio, l'utilizzo delle DOP e IGP nella denominazione di vendita degli aceti di vino e il trasporto di sidri, mosti e aceti. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 57 prevede gli adempimenti in materia di dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Prot: RGS 0046150/2016

L'articolo 58, intervenendo in materia di coordinamento degli adempimenti amministrativi, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia l'autorità preposta al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali già esercita, quale autorità preposta, funzioni di coordinamento per ciò che concerne gli adempimenti normativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uve e prodotti vitivinicoli. L'implementazione di funzioni del SIAN correlati al coordinamento anche degli adempimenti amministrativi sarà svolta nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 59, contiene la disciplina del deposito fiscale e della circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione europea. In particolare, prevede che i produttori di vino che non effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea sono dispensati, finché il vino è sottoposto ad accisa con aliquota zero, dagli obblighi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale disciplina il regime del deposito fiscale di impianti per il deposito e la lavorazione di alcole e bevande alcoliche, anche se producono un quantitativo annuo superiore al limite di 1.000 ettolitri di vino all'anno, di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 504. Non si hanno elementi tali da poter determinare una eventuale riduzione di gettito in termini di diritti annuali per il deposito e di imposte di bollo.

L'articolo 60 reca la regolamentazione dei registri di carico e scarico alla cui tenuta sono obbligati i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 61, prevede che per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nel provvedimento e nei decreti che saranno emanati, se del caso, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza stato regioni. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 62 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è designato quale autorità nazionale competente incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 63 stabilisce il coordinamento e la programmazione dei controlli ispettivi, prevedendo che i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014. La semplificazione del procedimento di affidamento dei controlli per la verifica annuale del rispetto dei disciplinari comporterà un minore impiego di risorse anche per l'amministrazione pubblica interessata. Ciò agevolerà la già dichiarata neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.



Prot: RGS 0046150/2016

L'articolo 64 disciplina i controlli e l'attività di vigilanza sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica prevedendo che essi siano effettuati, nel corso della produzione e durante e dopo il condizionamento del vino, da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati che operano come organismi di certificazione dei prodotti. In particolare, gli organismi di controllo per ottenere l'autorizzazione al controllo di ogni singola denominazione presentano apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'autorizzazione ha durata triennale. Sono previste ipotesi di sospensione a seconda della gravità dei casi. La semplificazione del procedimento di affidamento dei controlli per la verifica annuale del rispetto dei disciplinari comporterà un minore impiego di risorse anche per l'amministrazione pubblica interessata. Ciò agevolerà la già dichiarata neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 65, prevede che ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo, comporta l'espletamento dell'analisi chimico-fisica ed organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva attestazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validità per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi. In merito alla imputazione dei costi al produttore, si fa presente che i costi diretti dovuti alle attività di certificazione degli organismi di controllo autorizzati, sorge, nella quasi totalità dei casi di vini commercializzati allo stato sfuso, al momento in cui l'operatore è già in possesso di un contratto o accordo di cessione del prodotto. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 66 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisca le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata e/o il nome della varietà o delle varietà di vite. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 67 prevede il libero accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza negli stabilimenti e nei depositi per eseguire accertamenti e prelievi di campioni sui prodotti e sulle sostanze. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 68, in tema di tutela del made in Italy e di trasparenza delle informazioni, prevede che l'Agenzia delle Dogane renda disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese, le quantità e che, nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori. In merito ai compiti attribuiti dall'articolo 68 circa la messa a disposizione del pubblico del nome e l'indirizzo corrispondente ad ogni codice attribuito dall'Ispettorato, si fa presente che si tratta di dati già informatizzati presso il SIAN che richiedono solo un apposito trattamento. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 69 prevede le sanzioni applicabili nei casi di violazione in materia di potenziale vitivinicolo, cioè il divieto di impianto di vigneti con uve da vino. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene

Prot: RGS 0046150/2016

che non vi siano ulteriori aggravati di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 70 disciplina le violazioni in materia di vinificazione e distillazione. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravati di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 71 prevede le sanzioni amministrative applicabili nei casi di utilizzo, nelle operazioni di vinificazione o manipolazione dei vini, di prodotti con comprovati effetti nocivi alla salute. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravati di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 72 stabilisce le sanzioni irrogabili per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravati di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 73 prevede sanzioni amministrative in caso di detenzione, fermentazione o commercio di prodotti vitivinicoli, effettuati in violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravati di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 74, nell'ambito delle sanzioni connesse a violazione in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti, prevede le sanzioni a carico di chi detiene o vende in violazione delle disposizioni europee, salve le norme sulla protezione dei vini con denominazione di origine ed indicazione geografica e sulle relative menzioni. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravati di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse

Prot: RGS 0046150/2016

economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 75 prevede sanzioni per coloro che organizzano concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini e spumanti di qualità senza essere in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 76, in materia di aceti, fissa le sanzioni per la violazione delle disposizioni sulla produzione e commercializzazione di tali prodotti. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 77 stabilisce, in materia di violazioni di adempimenti amministrativi e controlli, la sanzione per chiunque ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso agli agenti preposti alla vigilanza negli stabilimenti e nei depositi oppure non esibisce documenti e registri. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 78 prevede le sanzioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 79 prevede sanzioni per il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità nel piano dei controlli di una denominazione protetta. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Prot: RGS 0046150/2016

L'articolo 80 prevede una sanzione a carico del soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo autorizzato, non adempie alle prescrizioni e agli obblighi impartiti a carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorità pubbliche. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Gli articoli 81 e 82 stabiliscono rispettivamente sanzioni a carico dei soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività attribuibili al consorzio di tutela incaricato, e a carico di consorzi di tutela autorizzati che non adempiono alle prescrizioni o obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 83 attribuisce all'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiscono sul capitolo 3373 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per poi essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQ, al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale. L'articolo 84 prevede, in casi di reiterate violazioni di alcune disposizioni del presente provvedimento, che il Prefetto possa disporre, su proposta del competente ufficio territoriale ICQ, la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 86 prevede la possibilità di costituzione in giudizio come parte civile per le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole, le altre organizzazioni delle imprese di filiera, i consorzi di tutela, le associazioni dei consumatori e gli enti locali, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni del provvedimento. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 86-bis disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le "strade del vino". La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 87 dispone in materia di forma, contenuti obbligatori e modalità di presentazione di istanze e comunicazioni da inviare alla Pubblica Amministrazione. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 88 stabilisce i termini per l'adozione dei decreti applicativi e delle disposizioni transitorie. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 89 dispone l'abrogazione di alcune norme. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 199 ha avuto esito

POSITIVO  NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 1 GIU. 2016



**La relazione tecnica è verificata positivamente ad eccezione degli articoli 6, comma 3, ultimo periodo, 59 e 83, comma 3, per le motivazioni di seguito riportate.**

**Articolo 6 (Vitigno autoctono italiano) comma 3, ultimo periodo**

L'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, prevede che con decreto possa essere disposto che le sanzioni di cui all'articolo 69 possano essere utilizzate per promuovere progetti mirati per la tutela dei vitigni autoctoni.

La relazione tecnica non fa cenno a tale previsione.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione, non coordinata con l'articolo 83, che destina tutte le sanzioni di pertinenza statale previste nel decreto all'ICQRF (Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) per le attività di vigilanza e di controllo, è suscettibile di determinare **effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 69 riprendono quelle di cui l'articolo 2 del D.lgs. n. 260 del 2000, per le quali non era prevista la possibilità di riassegnazione alla spesa; peraltro, ai sensi dell'articolo 83 del disegno di legge le sanzioni previste dall'articolo 69, commi 1-5 e comma 7, sono irrogate dalle Regioni, che incamerano le relative entrate.

Pertanto, la destinazione delle entrate alla finalità dell'articolo 6 (nuova rispetto alla legislazione vigente) dovrebbe essere limitata alle sanzioni di cui all'articolo 69, comma 6, riferibile alle sanzioni già previste dall'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2010, le cui entrate, ai sensi del vigente art. 29 del D.lgs. n. 61 del 2010 (trasfuso nell'articolo 83 del disegno di legge), sono riassegnate alla spesa per le attività di vigilanza e di controllo dell'ICQRF. Ma in tal caso verrebbe meno il collegamento tra le sanzioni e il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo quali attività di competenza dell' ICQRF.

Si fa presente inoltre che le sanzioni di cui al d.lgs. n. 61 del 2010 sono state stabilizzate in bilancio per le finalità a legislazione vigente tenuto conto dell'andamento delle entrate negli anni pregressi. La possibile utilizzazione per nuove finalità comporterebbe modifiche nella determinazione dell'entità degli stanziamenti di difficile quantificazione e potrebbe compromettere lo svolgimento della suddetta attività di vigilanza e controllo sui prodotti a denominazione protetta svolta dall'ICQRF.

#### **Articolo 59 (Deposito fiscale, circolazione all'interno dell'Unione europea ed esportazione)**

La disposizione reca semplificazioni fiscali in favore dei produttori di vino nonché di bevande aromatizzate a base di vino.

In particolare i **commi 1 – 4** esentano i produttori di vino da alcuni adempimenti inerenti il pagamento delle accise e il deposito fiscale.

In proposito la relazione tecnica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riporta *“di non avere elementi tali da poter determinare una eventuale riduzione di gettito in termini di diritti annuali per il deposito e di imposte di bollo”*.

Al riguardo la relazione tecnica predisposta dall'Agenzia delle dogane e monopoli chiarisce che le semplificazioni introdotte comportano una **riduzione di gettito**, derivante dal venir meno dei diritti annuali di licenza di cui all'articolo 63, comma 2, lett b) del Dlgs 504/1995, seppure di lieve entità, **allo stato non quantificabile**.

Inoltre, dall'eventuale approvazione dell'articolo potrebbe derivare anche l'avvio di una procedura di infrazione, tenuto conto che le disposizioni in esso contenute contrastano con la disciplina comunitaria di settore.

In merito al **comma 5** che dispone, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dello Sportello unico per le esportazioni di vino, la relazione tecnica non fornisce elementi di dettaglio in ordine alla sostenibilità della previsione di invarianza finanziaria prevista al medesimo comma.

#### **Articolo 83 (Competenza all'irrogazione delle sanzioni)**

L'articolo 83 stabilisce che il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione viene effettuato sul capo 17, capitolo 3373 dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnato, al fine del miglioramento delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, ad apposito capitolo di spesa del MIPAAF (ICQRF).

La norma riproduce sostanzialmente il vigente art. 29 del D.lgs. 61/2010, articolo abrogato ai sensi dell'articolo 89 del provvedimento in esame.

Tuttavia, tale disposizione determina **effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto la riassegnazione troverebbe applicazione per tutte le sanzioni disciplinate dal progetto di legge, ivi comprese quelle già previste da disposizioni vigenti che attualmente non la prevedono: si fa riferimento, a mero titolo di esempio, all'articolo 70 del Testo unico in commento, che riprende l'articolo 1 del D.lgs. 260/2000, disposizione per la quale non era prevista la riassegnazione delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Pertanto, per l'ulteriore corso del provvedimento, l'art. 83 va riformulato escludendo espressamente le sanzioni che a legislazione vigente restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, senza essere riassegnate alla spesa.

Ai fini della riformulazione, quindi, è necessario che la relazione tecnica sia integrata con l'individuazione puntuale, nell'ambito del progetto di legge, delle sanzioni le cui entrate possono essere oggetto di riassegnazione – perché la riassegnazione è già prevista a legislazione vigente o perché si tratta di nuove sanzioni – e dalle sanzioni che devono, invece, restare acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quanto già previste dalla legislazione vigente.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. C. 3759 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	256
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	263
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	256
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	264
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	262
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	265
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	262

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.**

**C. 3759 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Fragomeli, ha illustrato il contenuto del provvedimento, formulando quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) che è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**C. 698-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*



La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rivela come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

In merito ricorda innanzitutto che il provvedimento è già stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo su di esso, nella seduta del 23 settembre 2015, parere favorevole con 3 osservazioni, con le quali si rilevava l'opportunità di apportare talune correzioni di carattere eminentemente tecnico ad alcune disposizioni tributarie agevolative recate dall'articolo 6, in larga parte accolte nel prosieguo dell'esame.

Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, che si compone di 10 articoli, con particolare riferimento alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, l'articolo 1, modificato dal Senato, indica, al comma 1, le principali le finalità della legge che, in attuazione dei principi stabiliti in materia dagli articoli 2, 30, 32 e 38 della Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è volta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità.

In particolare, ai sensi del comma 2, essa disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno fami-

liare, in quanto mancanti dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di « fornire l'adeguato sostegno genitoriale ». Quest'ultima locuzione è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente da parte della 11a Commissione del Senato, in luogo del riferimento all'impossibilità di « sostenere le responsabilità » dell'assistenza. Le predette misure sono integrate nel progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000 e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori; come specificato a seguito di una modifica approvata dalla 11a Commissione del Senato, tali misure sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; il comma 3, anch'esso modificato al Senato, prevede misure di agevolazione per i seguenti negozi o atti giuridici, se destinati in favore di disabili gravi: erogazioni da parte di soggetti privati; stipulazione di polizze assicurative; costituzione di *trust*. Durante l'esame al Senato sono state altresì aggiunte ulteriori fattispecie giuridiche che la proposta di legge è volta ad agevolare: la costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri; la costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche in favore di alcune organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

L'articolo 2 reca la definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, sono definiti i

livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione (la quale attribuisce appunto allo Stato legislazione esclusiva circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale).

Durante l'esame al Senato, è stata introdotta una norma volta a prevedere che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente) assicurano l'assistenza sanitaria e sociale ai disabili gravi privi del sostegno familiare di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni e garantiscano i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione.

Ai sensi del comma 2, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce con decreto gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo istituito dall'articolo 3 della legge.

L'articolo 3, comma 1, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è determinata dall'articolo 9, comma 1.

Ai sensi del comma 2 l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La ripartizione

delle risorse del Fondo è operata annualmente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le medesime modalità.

In base al comma 3 le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di pubblicità dei finanziamenti erogati e di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

L'articolo 4, modificato dal Senato, indica le finalità del Fondo istituito dall'articolo 3, che sono, in particolare:

*a)* l'attivazione di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi-appartamento, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave;

*b)* la realizzazione di interventi per la permanenza temporanea in soluzioni abitative extrafamiliari per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza; nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che tali soluzioni devono essere realizzate « ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave », nonché « nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi »;

*c)* la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali;

*d)* lo sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

Il comma 2 prevede che al finanziamento dei predetti programmi e interventi, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono com-

partecipare le regioni, gli enti locali e gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone disabili e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1.

Per quanto riguarda le disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 5 (*ex 4-bis*) e 6.

L'articolo 5, modificato dal Senato, integra l'articolo 15, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, innalzando da 530 a 750 euro la detraibilità a fini IRPEF delle spese sostenute per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 104. La norma specifica che la previsione agevolativa si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Rammenta che l'attuale formulazione della predetta lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 15 del TUIR prevede che i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. La norma specifica che le caratte-

ristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'ISVAP, e che, per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

Ricorda inoltre che il citato articolo 4 della legge n. 104 affida gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, alle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Il comma 2 rinvia, per quanto riguarda la copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, alle previsioni dell'articolo 9.

Sempre con riferimento alle previsioni di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 6, modificato al Senato alla luce delle nuove disposizioni contenute al comma 3 dell'articolo 1, il quale reca norme in materia di istituzione di *trust*, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione.

In dettaglio, il comma 1 prevede che i beni e i diritti conferiti in *trust* ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione a decorrere dal 1° gennaio 2017 (come specificato dal comma 10).

Al riguardo è stata sostanzialmente accolta l'osservazione contenuta alla lettera *a*) del parere reso dalla Commissione

Finanze in prima lettura, con la quale si chiedeva di riformulare il predetto comma 1, ai fini di una migliore redazione tecnica della disposizione.

Il comma 2 subordina tale esenzione alla condizione che il *trust* ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti. La norma specifica inoltre che la suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

Il comma 3 stabilisce le ulteriori condizioni che devono sussistere, congiuntamente, per fruire delle medesime esenzioni ed agevolazioni. In particolare, si richiede che il negozio giuridico:

sia fatto per atto pubblico;

identifichi in modo univoco i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli, descriva funzionalità e bisogni dei disabili beneficiari, indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni degli stessi soggetti, comprese le attività volte a ridurre il rischio di istituzionalizzazione;

individuare gli obblighi del *trustee*, del gestore o del fiduciario, rispetto al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere in favore del disabile grave, nonché gli obblighi e le modalità di rendicontazione;

contempli come beneficiari esclusivamente persone con disabilità grave;

destini i beni esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali oggetto del medesimo negozio giuridico;

identifichi il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del *trustee*, del gestore o del fiduciario;

stabilisca il termine finale di durata del *trust* o del vincolo di destinazione o del fondo speciale nella data della morte del disabile;

definisca la destinazione del patrimonio residuo.

Al riguardo è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *b)* del parere espresso dalla Commissione Finanze in occasione dell'esame in prima lettura, con la quale, con riferimento alla formulazione dei commi 2 e 3, si segnalava l'opportunità di chiarire se, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, le condizioni elencate dal comma 3 dovessero sussistere congiuntamente con quelle indicate dal comma 2.

Il comma 4, inserito al Senato, prevede (anche in questo caso per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017, ai sensi del comma 10) che, in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che abbiano stipulato il negozio giuridico, i trasferimenti dei beni e di diritti reali in favore dei suddetti soggetti godano dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e che le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa.

In base al comma 5, anch'esso inserito al Senato, resta ferma l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti – alla morte del beneficiario – dei beni e di diritti reali in favore di altri soggetti, diversi da quelli che abbiano stipulato il negozio giuridico; in tal caso, l'imposta è applicata facendo riferimento all'eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

Il comma 6 (*ex* comma 4) prevede che per i trasferimenti di beni e diritti in favore dei *trusts* o dei fondi speciali e per gli atti di costituzione dei suddetti vincoli di destinazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa; ai sensi del comma 10 tali esenzioni ed agevolazioni sono concesse a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il comma 7 (*ex* comma 5) dispone che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti

dal *trustee*, dal gestore o dal fiduciario siano esenti dall'imposta di bollo; anche tale esenzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 (sempre in base al comma 10).

In base al comma 8 (*ex* comma 6), in caso di conferimento di immobili, o di diritti reali sugli stessi immobili, nei *trust* o nei fondi speciali, i comuni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, applicare agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

Rileva come, con riferimento a tale disposizione, sia stata accolta l'osservazione contenuta alla lettera *c*) del parere espresso dalla Commissione Finanze in prima lettura, con la quale, tenendo conto del fatto che il *trust* non risulta compreso tra i soggetti passivi dell'IMU, si rilevava l'opportunità di riformulare la disposizione specificando che i comuni possono stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini IMU « per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. »

Il comma 9 (*ex* comma 7) riconosce, a decorrere dal periodo di imposta 2016 (in base a quanto previsto dal comma 10), la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti dei *trusts* o dei fondi speciali, entro il duplice limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e di 100.000 euro annui.

In merito, ricorda che il predetto articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statuario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico

e paesaggistico, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statuario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Il comma 10 (*ex* comma 8) stabilisce che le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

Il comma 11 (*ex* comma 9) rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 6.

Il comma 12 (*ex* comma 10) quantifica le minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, che sono valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, nonché quelle derivanti dal comma 9, che sono invece valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,650 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Ai sensi dell'articolo 7 la Presidenza del Consiglio dei ministri è chiamata ad avviare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della legge.

L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge.

L'articolo 9, comma 1, modificato dal Senato, stabilisce che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in

51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

ai sensi della lettera *a*), quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare;

ai sensi della lettera *b*), quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

In base al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate determinate dagli articoli 5 e 6: le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle predette minori entrate, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle medesime minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.

L'articolo 10 regola l'entrata in vigore della legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*), la quale è già stata trasmessa infor-

malmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La seduta prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative alle parti del provvedimento di competenza della Commissione Finanze.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, avverte di aver formulato una proposta di relazione favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 3*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

La Commissione nomina quindi il deputato Petrini quale relatore presso la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.50.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali (C. 3759 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3759, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015 »;

evidenziato come la Convenzione di cui si propone la ratifica risponda all'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti residenti in una delle due Parti contraenti, mirando all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione e a un'equilibrata ripartizione tra i due Paesi della materia imponibile, consentendo in tal modo alle imprese italiane di operare in Cile e di stringere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni

pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi, nonché garantendo al contempo gli interessi erariali;

sottolineato inoltre come la struttura della Convenzione corrisponda agli *standard* più aggiornati elaborati dall'OCSE in materia, nonché alle recenti raccomandazioni delineate nel corso dei lavori dell'OCSE e del G20 in merito al contrasto dei fenomeni di *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS);

segnalata la rilevanza della Convenzione ai fini della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, in particolare per quanto riguarda le previsioni dell'articolo 25 della Convenzione, in materia di scambio di informazioni, che consentono, tra l'altro, il superamento del segreto bancario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 698-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 698-1352-2205-2456-2578-2662-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare;

ribadita la particolare rilevanza e meritevolezza, umana e sociale, del prov-

vedimento, il quale intende rafforzare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare;

sottolineato come siano state recepite tutte le osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3821, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016;

segnalata, in linea generale, la rilevanza del provvedimento, il quale costituisce uno strumento fondamentale per assicurare il corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, in quanto esso apporta all'ordinamento giuridico italiano le integrazioni e modifiche necessarie a consentire la chiusura di procedure di pre-infrazione e di infrazione avviate dagli organismi dell'Unione europea nei confronti dell'Italia;

sottolineato come il disegno di legge sia stato radicalmente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, inserendovi numerosi disposizioni, alcune delle quali attinenti agli ambiti di competenza della Commissione;

rilevato come il provvedimento intervenga su diverse questioni rilevanti rispetto ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnatamente per quanto riguarda gli articoli 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 36;

evidenziata l'opportunità di favorire la rapida approvazione definitiva del disegno di legge, al fine di evitare la condanna dell'Italia in relazione a molte procedure di infrazione comunitarie in essere,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente</i> ) .....	266
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	272
Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive. C. 3309 Sbrollini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	269

#### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni .....	271
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	271

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 8 giugno 2016. – Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI, indi del vicepresidente Giancarlo GIORDANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.*

#### La seduta comincia alle 8.45.

**Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ricorda che nella seduta di ieri si è preso atto, oltre che della presentazione da parte della relatrice di diversi emendamenti, alcuni dei quali riformulati, e della presentazione di tre subemendamenti a firma della collega Marzana, del parere della relatrice. Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato in ragione dell'impossibilità del Governo a intervenire. Avverte che stamane la relatrice ha consegnato alcune ulteriori riformulazioni e un altro emendamento (3.200), che sono in distribuzione. Fissa per le ore 9.00 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti e sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 8.50, è ripresa alle 9.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati subemendamenti e chiede al Governo di esprimere il suo parere.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.200; esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.200 (*nuova formulazione*), 6.201, 6.200, 10.200; chiede l'accantonamento dell'emendamento 11.100 (*nuova formulazione*); esprime parere favorevole sul subemendamento 0.15.205.1 Marzana, subordinatamente alla verifica della sua riferibilità al testo riformulato; chiede l'accantonamento dell'emendamento 15.205 (*nuova formulazione*); esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.206 e 15.200; quanto all'emendamento 15.207, crede che la sua nuova formulazione si faccia carico del contenuto del subemendamento 0.15.207.1 Marzana. Esprime comunque parere favorevole sull'emendamento, così come è favorevole il parere sugli emendamenti 15.204 (*nuova formulazione*), 15.201 e 15.202; chiede l'accantonamento del subemendamento 0.15.203.1 Marzana e dell'emendamento 15.203 (*nuova formulazione*).

Giuseppe BRESCIA (M5S) preannuncia che il suo gruppo voterà a favore di quasi tutti gli emendamenti. Deve però evidenziare che l'emendamento 4.200 (*nuova formulazione*) contrasta nettamente sia con una proposta di legge da lui sottoscritta, volta a stabilizzare gli educatori nelle scuole, sia con la più generale posizione politica del suo movimento. Preannuncia altresì l'astensione sugli emendamenti presentati al solo fine di modificare le norme carenti di copertura finanziaria, ritenendo che tali modifiche non tengano in adeguata considerazione le esigenze dei cittadini.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.200 (*nuova formulazione*), 6.201, 6.200, 10.200 (vedi allegato).

Milena SANTERINI (DeS-CD), *relatrice*, con riferimento al subemendamento

0.15.205.1 Marzana, chiarisce che il suo emendamento 15.205 nella nuova formulazione ne assorbe il contenuto.

Maria MARZANA (M5S) afferma di comprendere le ragioni della relatrice, ma ritiene che il contenuto del suo subemendamento non sia stato affatto recepito nell'emendamento, in quanto i diplomi rilasciati entro il 2001-2002 non verrebbero riconosciuti come equipollenti.

Milena SANTERINI (DeS-CD) specifica che con la nuova formulazione dell'emendamento è stato considerato equipollente il diploma abilitante, mentre verrebbe lasciata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la decisione su tutte le altre equipollenze.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara comunque accantonato l'emendamento 15.205.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 15.206 e 15.200 (vedi allegato).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara il subemendamento 0.15.207.1 non più riferibile al testo dell'emendamento, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 15.207 (*nuova formulazione*), 15.204 (*nuova formulazione*), 15.201 e 15.202.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale saranno messi ai voti gli emendamenti accantonati 3.200, 11.100, 15.205 e 15.203.

**La seduta, sospesa alle 9.15, riprende alle 14.35.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver avvertito che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso, ricorda che nella seduta di questa mattina

sono rimasti accantonati gli emendamenti 3.200, 11.100, 15.205 e 15.203. Avverte che non sono più riferibili al testo i subemendamenti Marzana 0.15.205.1 e 0.15.203.1. Chiede pertanto al Governo di esprimere il parere sugli emendamenti accantonati.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.200, 15.205 e 15.203 e si rimette alla Commissione per ciò che concerne l'emendamento 11.100.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.200, 11.100, 15.205 e 15.203 (*vedi allegato*).

Paola BINETTI (AP), sottolineata la complessità del lavoro svolto dalla Commissione, osserva come esso abbia affrontato le competenze degli educatori ma anche dei contesti in cui essi si trovano ad operare: centri di accoglienza, carceri e scuole. Ritene che il Governo dovrà anche rivedere i percorsi di studio.

Maria MARZANA (M5S) esprime la soddisfazione del suo gruppo per il lavoro svolto, sia per l'accoglimento di diverse sue richieste, sia nel merito per il riconoscimento della professione dell'educatore. Restano soltanto alcune perplessità sullo svolgimento delle relative funzioni nell'ambito pubblico e in quello privato. In particolare, sottolinea che il suo gruppo avrebbe voluto la stabilizzazione nelle scuole di questi professionisti, quale massimo obiettivo. Tuttavia, ritiene che sia stato fatto un passo avanti rispetto al riconoscimento di questa professionalità, che può offrire il proprio contributo in tutte le età della vita.

Umberto D'OTTAVIO (PD) rivolge il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato alla proposta di legge che, all'inizio, sembrava di più semplice approccio. Gli aspetti trattati, tuttavia, si sono rivelati molto complessi, soprattutto perché si vuole dare dignità professionale alle circa 150.000 persone coinvolte che svolgono un lavoro difficile in strada, nelle

carceri, nelle scuole e negli ambienti delle tossicodipendenze. Si augura che anche al Senato sia dedicata la medesima attenzione a questi temi che per la loro delicatezza meritano non solo un testo di legge, ma anche la futura sorveglianza nell'attuazione delle norme approvate, specialmente a livello locale.

Vanna IORI (PD) sottolinea che finalmente è stata messa mano a una giungla normativa che da oltre 20 anni attendeva una disciplina più equa, che ponesse fine a ingiustizie e disparità di trattamento. Ricorda l'importanza degli incontri avuti con i numerosi interlocutori coinvolti, quali associazioni, sindacati, cooperative sociali che hanno dato il loro contributo decisivo alla stesura del testo che è profondamente cambiato nel corso dell'esame. È stata data fisionomia e identità alla figura dell'educatore. Condivide l'opinione della collega Marzana circa la perfettibilità della proposta, anche se ritiene che al momento questo sia il miglior risultato conseguibile. Considera fondamentale, altresì, il rilievo che i *media* e la rete hanno dato al contenuto del provvedimento.

Milena SANTERINI (DeS-CD) ricorda le moltissime esigenze alle quali si è voluta dare una risposta concreta, specialmente riaffermando l'importanza della figura dell'educatore nella sfera sociale. Ritene che resti ancora molto da fare, specialmente con gli enti locali, le organizzazioni non governative e con la cultura sociale, che andrebbe sollecitata e modificata affinché l'educazione non venga imposta dall'alto.

Giuseppe BRESCIA (M5S) ringrazia tutti per il lungo lavoro protrattosi per mesi, anche nel corso delle numerose sedute del Comitato ristretto, che ha certamente innalzato il livello qualitativo della proposta. È certo che le questioni ancora aperte potranno essere affrontate durante l'esame al Senato, ma reputa che i risultati più importanti siano già stati conseguiti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone quindi ai voti la proposta di conferire alla deputata Santerini il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea e avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive.**

**C. 3309 Sbrollini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

Giancarlo GIORDANO, *presidente*, ricorda che ieri la relatrice, onorevole Ghizzoni, ha svolto la sua relazione introduttiva. Chiede quindi se qualcuno voglia intervenire.

Tamara BLAŽINA (PD), dopo aver dichiarato di condividere il contenuto della relazione svolta ieri dalla collega Ghizzoni, ricorda i diversi aspetti toccati dalla proposta di legge, alcuni dei quali sono stati già trattati in passato dalla Commissione ed inseriti in alcune leggi, quale quello delle ore dedicate all'attività motoria nelle scuole. Altri aspetti sono invece contenuti nella proposta di legge C. 1680, a firma dell'onorevole Fossati. Per l'esame di questa proposta sono state già svolte diverse audizioni e si è riunito più volte il Comitato ristretto. Al momento, l'esame è sospeso per carenza della copertura finanziaria su talune delle relative disposizioni. Reputa che una delle maggiori difficoltà

nell'esame di provvedimenti in materia di sport consista nella mancanza di un idoneo interlocutore nel Governo. Invita quindi i colleghi della Commissione a riflettere sulle modalità con le quali si affronterà la proposta all'esame, in particolare se si deciderà di abbinarla con altre proposte il cui esame sia già in una fase più avanzata.

Mara CAROCCI (PD), premesso che la proposta concerne in primo luogo la scuola, ritiene che debba essere meglio spiegata la funzione del *Manager dello sport* prevista dall'articolo 3. In particolare, dovrebbe essere specificato se le strutture pubbliche che questa figura dovrebbe gestire siano le scuole. In tal caso, resterebbe da precisare se la sua attività debba svolgersi all'interno dell'orario curricolare, ovvero al di fuori di esso. Nel primo caso, si tratterebbe di istituire una nuova figura all'interno delle istituzioni scolastiche con relative spese. In merito all'articolo 5, sottolinea che lo svolgimento di due ore di attività motoria nelle scuole è già previsto e che tale argomento è già stato affrontato dalla Commissione nel corso dell'esame della proposta di legge sulla «buona scuola». Ricorda, a tale proposito, che la Commissione si è espressa in senso contrario all'aumento dell'orario curricolare in favore di altre materie e, pertanto, ritiene che non sia il caso di proporlo in favore dell'attività motoria, soprattutto perché ciò richiederebbe una modifica dell'ordinamento scolastico. Esprime quindi marcate perplessità sulla previsione di istituire una Giornata nazionale della cultura sportiva e dell'educazione motoria, ritenendo che l'istituzione di troppe giornate dedicate alla celebrazione di eventi rischiano di impoverirne il senso. Propone, pertanto, un ripensamento in relazione al contenuto dell'articolo 6. Infine, invita la Commissione a procedere a un ciclo di audizioni informali, non solo di esponenti del mondo dello sport, ma anche dell'ambito scolastico, tenuto conto che è proprio sulla scuola che le norme all'esame andrebbero ad avere l'impatto più forte.

Umberto D'OTTAVIO (PD) condivide quanto affermato dalla collega Blažina (PD) circa la complessità di questo provvedimento che richiederà certamente tempo e attenzione nonché un'accurata riflessione sull'obiettivo che si intende raggiungere con la sua approvazione. Sottolinea la necessità di approfondire l'aspetto dei contributi previdenziali per i professionisti dello sport in quanto molto spesso gli sportivi si dedicano all'educazione, ma non essendo riconosciuta la loro professionalità, non ricevono alcun contributo di tipo previdenziale.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) si associa anch'ella alle deputate Ghizzoni e Blažina. In particolare, riconosce che il contenuto della proposta di legge richiama in molte parti quello della proposta Fossati-Molea (C. 1680) e che, pertanto, sarebbe opportuno tenerne conto. Condivide altresì quanto affermato dal collega D'Ottavio in merito alla necessità di prevedere la contribuzione previdenziale per chi si dedica all'insegnamento delle discipline sportive e dell'attività motoria. Esprime la propria soddisfazione per la previsione di un sostegno al percorso sportivo per gli studenti-atleti che, pur portando avanti con onore la loro attività sportiva, vengono spesso penalizzati nei risultati scolastici e si trovano costretti ad operare delle scelte difficili, ovvero ad optare per l'iscrizione a scuole private, con pesanti conseguenze sui bilanci delle famiglie. Quanto alla promozione di trasmissioni televisive in chiaro di eventi sportivi utili alla diffusione della cultura sportiva, ricorda che già oggi i canali televisivi Rai Sport 1 e Rai Sport 2 trasmettono in chiaro molte competizioni sportive. Conclude rammentando che la proposta di legge Fossati-Molea già prevede l'estensione delle detrazioni fiscali per l'iscrizione a società o associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico.

Simone VALENTE (M5S) esprime la propria soddisfazione per l'incardimento di questa proposta di legge nei lavori della Commissione che ha il merito

di tenere in debito conto i lavoratori del settore che vogliono vedere riconosciuta la loro professionalità. È invece perplesso in merito ai numerosi principi e finalità previsti dall'articolo 5: riconosce che siano tutti obiettivi condivisibili, ma è importante che poi siano anche messi in pratica. Lamenta la mancanza di un referente politico nel Governo che si occupi di sport e che detti indirizzi specifici per il settore. Rileva la mancata emanazione delle « linee guida per le attività sportive » che andrebbe effettuata ogni due anni. Non è d'accordo con la prassi che si sta consolidando da parte del Governo di affidare sempre al CONI compiti che sarebbero di sua spettanza. Considera che il tema centrale di questo provvedimento sia quello dei lavoratori per i quali vengono definite le attività ed il tipo di laurea, ma non gli ambiti in cui la loro attività debba essere esplicata. Riferisce che dal 1998 ad oggi, migliaia di laureati in scienze motorie si ritrovano a non avere opportunità di lavoro ulteriori a quelle di insegnamento nei centri sportivi dove vengono equiparati a chi ha un semplice brevetto e vedono così vanificato il percorso formativo seguito. Molti corsi offerti da quest'ultimo sono sovrapponibili ai corsi di laurea in scienze motorie e che pertanto sarebbe necessario definire a chi spetti formare i professionisti e differenziare le offerte formative in modo collaborativo e non concorrenziale. Considerando invece il fine della salute perseguito da questa proposta di legge, ricorda che sono da reputare operatori del mondo sportivo anche coloro che escono dai corsi di specializzazione in attività motoria adattata, con fini sociali e sanitari e che si rende necessario definire i confini tra le attività che possono essere svolte dai fisioterapisti e dai laureati in scienze motorie. Con riferimento alla scuola primaria, esprime il proprio scetticismo in merito alla possibilità che possano essere svolte tre ore di attività motoria come chiede l'Europa, a causa del numero insufficiente di insegnanti di educazione fisica. A tale riguardo sottolinea come, ancora una volta, con la legge 107 del 2015, sia stato delineato un progetto che non

potrà mai vedere una concreta attuazione. Conclude affermando che la proposta va approvata soprattutto se si vuole credere nello sport come forma di prevenzione e di investimento a lungo termine in funzione di risparmio finanziario della spesa per la sanità.

Laura COCCIA (PD) ritiene importante stabilire un confine tra l'attività motoria e lo sport vero e proprio. Reputa che nel passaggio dall'ISEF alla laurea in scienze motorie ci sia stato uno stravolgimento dei percorsi formativi nei quali c'è ora troppa teoria e poca pratica. In questo senso considera la legge 107 del 2015 una buona base di partenza. Ritiene necessario prevedere l'obbligatorietà di un laureato in scienze motorie ovunque vengano insegnate discipline sportive, perché i corsi di preparazione sportiva hanno troppi limiti rispetto con evidenti rischi per la salute a danno delle persone e soprattutto dei bambini. Sottolinea l'importanza dello sport come mezzo inclusivo per i disabili. Conclude auspicando che vengano ampliate le audizioni previste per l'esame di questa proposta.

Manuela GHIZZONI, (PD), dato l'interesse sociale della materia, invita tutti i colleghi a fare una riflessione aggiuntiva, per il giorno in cui il provvedimento verrà nuovamente calendarizzato, sugli ambiti applicativi che si vorranno affrontare. Condivide quanto affermato dal collega Valente per quanto attiene all'aspetto dei diritti sociali e sottolinea la necessità di individuare i profili che non si sovrappongono a quelli già disciplinati.

Simone VALENTE (M5S) ricorda che è in arrivo dal Senato una proposta di legge sulle professioni sanitarie e suggerisce pertanto di escludere tale parte dalla proposta in esame.

Giancarlo GIORDANO, *presidente*, ricorda che, d'intesa con i rappresentanti dei Gruppi, è stata aggiornata la convocazione in modo da anticipare a stasera, dopo le votazioni pomeridiane in Assemblea, l'Ufficio di Presidenza e da anticipare altresì a domani in mattinata le audizioni sulla legge sulle *start-up*. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 8 giugno 2016.*

**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.**

**C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 16.10.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.20 alle 20.40.

## ALLEGATO

**Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagoga. Testo unificato delle proposte di legge. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole:* con riguardo con la seguente: limitatamente.

*Conseguentemente al comma 3, lettera c), sostituire le parole:* con riguardo con la seguente: limitatamente.

**3. 200.** Relatrice.

## ART. 4.

*All'articolo 4, comma 1, alinea, sopprimere le parole da:* in regime fino a: collaborazione.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni del presente articolo non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.

**4. 200.** (Nuova formulazione) Relatrice.

## ART. 6.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* pubblici e privati *aggiungere le seguenti:* e del terzo settore.

**6. 201.** Relatrice.

*Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:* L'educatore professionale socio-pedagogico è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 7 e svolge le seguenti attività educative e formative.

**6. 200.** Relatrice.

## ART. 10.

*Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:* Il pedagoga è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 11 e svolge le seguenti attività educative e formative.

**10. 200.** Relatrice.

## ART. 11.

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate.

**11. 100.** (Nuova formulazione) Relatrice.

## ART. 15.

*Sostituire il comma 1 col seguente:*

1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della



presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**15. 205.** *(Nuova formulazione)* Relatrice.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: di almeno un anno con le seguenti: per complessivi 60 crediti.*

**15. 206.** Relatrice.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole seguenti requisiti aggiungere le seguenti: e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data.*

**15. 200.** Relatrice.

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001-2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.*

**15. 207.** *(Nuova formulazione)* Relatrice.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis. Il corso di cui al comma 2 è organizzato dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione delle università. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università.*

**15. 204.** *(Nuova formulazione)* Relatrice.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: almeno 50 anni di età aggiungere le seguenti: e abbiano almeno 10 anni di servizio.*

**15. 201.** Relatrice.

*Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 20 anni.*

**15. 202.** Relatrice.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore per un periodo minimo di 12 mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), secondo periodo, possono continuare ad esercitare l'attività di educatore. I soggetti di cui al periodo precedente non possono in nessun caso avvalersi della qualifica di « educatore professionale socio-pedagogico ». Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi, nelle organizzazioni e negli istituti di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di « educatore professionale socio-pedagogico » o di « educatore professionale socio-sanitario » non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data della sua entrata in vigore, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore.*

**15. 203.** *(Nuova formulazione)* Relatrice.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68-110-1945-B Realacci, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	274
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	277
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	276

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

##### La seduta comincia alle 14.15.

**Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68-110-1945-B Realacci, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di martedì 24 maggio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda preliminarmente che l'articolo 70, comma 2, del Regolamento dispone che, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla

Camera e rinviati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti. Gli emendamenti devono quindi essere riferiti alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è per prassi effettuata con rigore al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere.

Nel richiamare la rilevanza del provvedimento in esame, ampiamente condiviso da tutte le forze politiche, auspica che, a ormai due anni dall'avvio del relativo *iter*, esso giunga presto all'approvazione definitiva. Sottolinea, quindi, come nel corso dell'esame presso il Senato siano state apportate al provvedimento due modifiche di carattere marginale, una in materia di invarianza di bilancio e l'altra di natura prettamente tecnica. Auspica, pertanto, che sia possibile, già nella seduta odierna, dopo l'esame degli emendamenti, conferire al relatore Zaratti il mandato a

riferire in Assemblea, qualora la I Commissione esprima in tempo utile il prescritto parere, stante che la V Commissione si pronuncerà per l'esame in Assemblea.

Avverte, infine, che sono stati presentati due emendamenti (*vedi allegato*).

Filiberto ZARATTI, *relatore*, ricorda alcune considerazioni già svolte dai colleghi, nel corso della precedente seduta, sul provvedimento in esame, in merito al quale la Commissione aveva svolto un ampio e approfondito dibattito nel corso della prima lettura. Nel concordare con il presidente in merito alla marginalità delle modifiche apportate presso il Senato, evidenzia come l'approvazione definitiva del provvedimento, da tempo fortemente atteso, rappresenti un passaggio indispensabile per porre fine alla disomogeneità a livello territoriale delle agenzie e per rendere organica la riforma degli eco-reati di cui alla legge n. 68 del 2015, considerato, altresì, che la rivisitazione del sistema dei controlli ambientali è fondamentale per dare attuazione a tale riforma. Invita, altresì, al ritiro degli emendamenti Grimoldi 17.1 e Segoni 17.2, esprimendo altrimenti parere contrario, considerando che un eventuale ulteriore passaggio presso l'altro ramo del Parlamento rischierebbe di dilatarne oltremodo i tempi di approvazione.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati, ricordando, inoltre, la portata a suo avviso rivoluzionaria di alcune riforme approvate dal Parlamento, come ad esempio la citata legge n. 68 del 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, approvata nel periodo immediatamente successivo all'insediamento del Governo. Rileva, quindi, che le modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento rivestono carattere puramente tecnico e rispondono all'esigenza di ottemperare ai rilievi della Ragioneria generale

dello Stato e della Commissione Bilancio presso il Senato.

Salvatore MICILLO (M5S), nel concordare con le osservazioni testé svolte dal relatore Zaratti, manifesta un giudizio positivo sul contenuto del provvedimento, sul quale preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, evidenziando, inoltre, la necessità di ulteriori successivi interventi normativi volti ad attribuire funzioni di polizia giudiziaria ai soggetti che esercitano i controlli, a rendere le agenzie indipendenti dal potere politico e ad assegnare alle stesse maggiori risorse finanziarie.

Alberto ZOLEZZI (M5S) evidenzia la necessità di compiere ulteriori sforzi al fine di rendere effettivo il percorso di omogeneizzazione delle agenzie a livello territoriale avviato dal provvedimento, anche attraverso la riorganizzazione degli enti chiamati a collaborare con le agenzie medesime. Pur evidenziando l'esiguità delle risorse a disposizione delle agenzie, auspica che siano alle stesse conferiti più ampi poteri di controllo, al fine di affrontare le criticità in materia ambientale.

Paolo GRIMOLDI (LNA) ritira il suo emendamento 17.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Segoni 17.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto ed esprime piena condivisione del suo gruppo sul contenuto del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è testé pervenuto il parere favorevole della I Commissione.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al relatore, onorevole Zaratti, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo già approvato dal Senato. Delibera altresì di chiedere di

essere autorizzata a riferire oralmente in  
Assemblea.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva quindi di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 8 giugno 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.30 alle 14.40.

ALLEGATO

**Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 ed abb.-B Realacci, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

**17. 1.** Grimoldi, Castiello.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente *aggiungere le seguenti:* , dando priorità all'assunzione nelle ARPA regionali, del personale impiegato nelle province.

**17. 2.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	278
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete <i>internet</i> per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	278
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti presentati agli emendamenti del Relatore</i> ) .....	286
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati in linea di principio</i> ) .....	287
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di ENAV SpA sulle prospettive di sviluppo della Società, con particolare riferimento alla cessione di una quota della partecipazione detenuta dallo Stato .	279
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	279
AVVERTENZA .....	285

#### SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico e la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.**

#### C. 2520 Quintarelli ed altri.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento rinviata nella seduta del 17 maggio 2016.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 maggio la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative presentate e che gli emendamenti del relatore sono stati accantonati per essere esaminati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti. Avverte che entro il termine fissato alle ore 12 del 18 maggio scorso sono stati presentati due subemendamenti agli emendamenti del relatore (*vedi allegato 1*), che sono in distribuzione nell'apposito fascicolo.

Invita quindi il relatore a esprimere il parere sui subemendamenti Caparini 0.3.2.1 e 0.3.3.1. e sugli emendamenti ai quali si riferiscono.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Caparini 0.3.2.1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.2. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Caparini 0.3.3.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.3.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Caparini 0.3.2.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 del relatore. Esprime quindi parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Caparini 0.3.3.1. ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.3 del relatore.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori del subemendamento Caparini 0.3.2.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 3.2 del relatore (*vedi allegato 2*).

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori del subemendamento Caparini 0.3.3.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 3.3 del relatore (*vedi allegato 2*).

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.1.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6.1 del relatore (*vedi allegato 2*).

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati in

linea di principio saranno inviati alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 8 giugno 2016.*

**Audizione di rappresentanti di ENAV SpA sulle prospettive di sviluppo della Società, con particolare riferimento alla cessione di una quota della partecipazione detenuta dallo Stato.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.40.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.**

**Atto n. 303.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Mario TULLO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo avente ad oggetto la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (atto del Governo 303), ai fini dell'espressione del prescritto parere. Lo schema di decreto legislativo si compone di 20 articoli ed un allegato: i primi diciassette articoli modificano, sotto forma di novella, molti articoli della legge n. 84 del 1994, che ha riordinato la legislazione portuale. Pertanto alcune disposizioni dello schema in esame, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 13 e 17, hanno funzioni di mero coordinamento delle novelle con il testo vigente. L'allegato contiene l'elenco delle nuove 15 Autorità portuali di sistema, con i porti in esse ricompresi.

La principale innovazione introdotta dallo schema, in linea con quanto delineato nel Piano della portualità e della logistica, è l'istituzione, mediante la novella dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, al posto delle attuali 24 Autorità portuali, di 15 Autorità di sistema portuale alle quali è ricondotta la *governance* di 54 porti italiani. Fa presente che i porti compresi in ciascuna Autorità portuale di sistema sono indicati nell'allegato A. Si prevede tuttavia la facoltà delle Regioni di richiedere l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale ricadente nella propria competenza all'interno dell'Autorità portuale di sistema.

Il comma 15 del nuovo articolo 6, sostituito dall'articolo 5 dello schema, introduce infine una clausola di modifica delle Autorità di sistema portuale, prevedendo che decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, possano essere ulteriormente ridotte le Autorità di sistema portuale.

Le Autorità di sistema portuale subentrano alle Autorità portuali cessate, nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti in corso, ivi compresi quelli lavorativi. L'articolo 20 stabilisce inoltre che gli organi delle soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorità di sistema portuale, nominati ai sensi del presente decreto legislativo. Si prevede infine che i bilanci delle soppresse Autorità portuali che costituiscono l'Autorità di sistema portuale siano mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del decreto.

La sede dell'Autorità di sistema portuale è la sede del porto centrale (cosiddetto *core*), individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 relativo alla nuova rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima Autorità di sistema portuale la norma prevede che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a indicare la sede. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio è interessato dall'Autorità di sistema portuale, ha peraltro anche la facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale aderente all'Autorità di sistema portuale, la sede della stessa.

Quanto ai limiti della circoscrizione territoriale delle nuove Autorità di sistema portuale, questi sono identificati con gli ambiti portuali delle preesistenti Autorità portuali, aggiungendo ad essi i limiti territoriali dei porti di rilevanza economica nazionale rientranti nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale. Anche tali limiti territoriali possono essere oggetto di una procedura di modifica.

L'Autorità di sistema portuale viene qualificata giuridicamente dal nuovo articolo 6 come ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria (comma 5). Si introduce quindi anche l'autonomia regolamentare, in relazione alla quale il successivo comma 8 del



novellato articolo 6 reca una disposizione, che afferma nuovamente che l'attività delle Autorità di sistema portuale è disciplinata anche dalle norme regolamentari da essa emanate. C'è da dire che il Consiglio di Stato ha manifestato, nel suo parere, perplessità con riferimento all'attribuzione di un'autonomia regolamentare alle Autorità di sistema portuale invitando alla soppressione della norma in questione.

Per la gestione contabile e finanziaria di ciascuna Autorità di sistema portuale si rinvia ad un apposito regolamento di contabilità, proposto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione e approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'approvazione di tale regolamento, l'Autorità di sistema portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di sistema portuale e, come detto, i bilanci delle sopresse Autorità portuali che costituiscono l'Autorità di sistema portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del decreto.

L'Autorità di sistema portuale è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nuovo comma 7), anziché alla sola vigilanza come nel testo vigente.

Quanto ai poteri essi ricalcano solo parzialmente quelli attribuiti alle autorità portuali essendo previsto che le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo, riguardino le operazioni e i servizi portuali, le attività concessorie previste dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 84 del 1994 oltre che le altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. Si prevedono anche poteri di regolazione che tuttavia andranno esercitati nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti, che è titolare, appunto, di poteri di regolamentazione in senso proprio.

Si prevede inoltre il potere di coordinamento delle attività amministrative eser-

cite dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale, l'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nella propria circoscrizione e la promozione di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Si conferma, come nel testo vigente, che le Autorità di sistema portuale non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. La nuova norma prevede che l'Autorità di sistema portuale possa disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche, compresa l'assunzione di partecipazioni in iniziative pubbliche.

Con riferimento al personale delle Autorità di sistema portuale, oltre al fatto che le Autorità di sistema portuale subentrano nei rapporti di lavoro delle sopresse autorità portuali, si segnala che, innovando la disciplina attuale, il novellato comma 5 dell'articolo 6 prevede che al personale delle Autorità di sistema portuale si applichino le disposizioni del TU sul pubblico impiego (D. Lgs. n. 165 del 2001) e la legge n. 79 del 1975 sul cosiddetto parastato, laddove compatibili.

Tale qualificazione dovrà peraltro coordinarsi con l'attuale articolo 10, comma 6, non modificato, in base al quale il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V – titolo I – capi II e III, titolo II – capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale.

Anche sotto il profilo della *governance* le Autorità di sistema portuale presentano

alcune differenze rispetto all'organizzazione delle Autorità portuali. Con riferimento al presidente e alle sue funzioni non si riscontrano significative novità con riferimento ai poteri. Va tuttavia segnalata l'attribuzione al presidente, sentito il comitato di gestione (anziché al comitato di gestione, soggetto omologo del vecchio comitato portuale), del potere di delibera in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali e all'affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali. Un'importante nuova attribuzione è quella che prevede che il presidente partecipi alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni strategiche per il sistema portuale di riferimento. Sono inoltre rafforzati i compiti di gestione anche economica dell'Autorità di sistema portuale (ad esempio mediante il compito di promuovere interventi infrastrutturali che prevedano finanziamenti statali o di soggetti pubblici nazionali o europei).

Altra novità significativa riguarda le modalità di nomina. Infatti si conferma che il presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate (articolo 8) ma la complessa procedura di nomina viene semplificata, non prevedendosi più che il nome del candidato debba essere proposto nell'ambito di una terna di esperti, da comunicare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato, designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché la possibilità di richiedere una seconda terna di candidati con atto motivato da parte del Ministro.

La nuova disposizione prevede che in caso di mancata intesa si applichi la procedura di cui all'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, che prevede una procedura in forza della quale la

decisione finale è, in ultima istanza, rimessa dall'amministrazione precedente al Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i requisiti per la nomina, il presidente è scelto fra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. La nomina resta assoggettata al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Autorità di sistema portuale, ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Si conferma anche l'attuale procedura di nomina dei Commissari, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Altre disposizioni riguardano gli emolumenti, la revoca del mandato, le disposizioni in tema di incompatibilità e di cumulo di impieghi.

Altro elemento di novità riguarda la sostituzione del Comitato portuale con il Comitato di gestione. Le funzioni principali del Comitato di gestione sono meno ampie rispetto a quelle del vecchio Comitato portuale. Sono infatti conservate le funzioni relative all'adozione del piano regolatore di sistema portuale; di approvazione del piano operativo triennale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche; di approvazione del bilancio di previsione, delle note di variazione e del conto consuntivo. Sono altresì confermati il potere di predisposizione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di sistema portuale e di nomina del segretario generale su proposta del presidente dell'Autorità di sistema portuale. Il Comitato approva la relazione annuale sull'attività dell'Autorità di sistema portuale da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La composizione inoltre è assai diversa rispetto al vecchio Comitato portuale. Il Comitato di gestione infatti è composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, che lo presiede e il cui voto prevale nel caso in cui l'organo sia composto o si trovi a deliberare in un numero pari di componenti, da un componente designato

dalla regione o da ciascuna regione dalle regioni il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi nell'Autorità di sistema portuale, escluso i comuni capoluogo delle città metropolitane e da un rappresentante dell'autorità marittima, con diritto di voto nelle materie di competenza. Il numero dei componenti dei nuovi Comitati di gestione risulta pertanto assai minore rispetto all'attuale composizione dei Comitati portuali, che vedono la partecipazione in media di una quindicina di soggetti (attualmente vi sono infatti 336 membri per 23 Comitati di gestione).

Gli altri soggetti (rappresentanti dei vari operatori portuali) che facevano parte del vecchio Comitato portuale partecipano oggi ad un nuovo organo istituito dal nuovo articolo 11-*bis*, ossia il Tavolo di partenariato della risorsa mare, composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti facenti parte del sistema dell'Autorità di sistema portuale e delle associazioni datoriali e sindacali rappresentative delle categorie operanti nel porto. Al Tavolo vengono attribuite funzioni consultive per l'adozione del piano regolatore di sistema, del piano operativo triennale, per i livelli dei servizi resi nell'Autorità di sistema portuale, nonché per l'organizzazione del lavoro in porto e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Accanto a tali organi completano il sistema di *governance* il nuovo Tavolo del cluster marittimo, da istituire in ciascuno dei porti *core* che siano confluiti in un'unica Autorità di sistema portuale, il Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale organo di coordinamento nazionale delle nuove Autorità con compiti di programmazione strategica, gli uffici territoriali

portuali istituiti dall'Autorità di sistema portuale, presso ciascun porto già sede di Autorità portuale a cui è preposto il Segretario generale o un suo delegato, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti.

Oltre alle disposizioni concernenti la *governance*, un ulteriore elemento di novità riguarda la disciplina del piano regolatore di sistema portuale. Si prevede che tale Piano delimiti e disegni l'ambito e l'assetto complessivo del porto, comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Piano regolatore di sistema portuale è adottato dal Comitato di gestione, previa intesa con il comune o i comuni interessati, quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si deve esprimere entro quarantacinque giorni. Se il parere non viene espresso in tale termine, esso si intende reso in senso favorevole. Il Piano viene infine approvato dalla regione interessata, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le varianti al Piano regolatore di sistema portuale seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del Piano regolatore di sistema portuale, salve le modifiche che costituiscono solamente adeguamenti di tipo tecnico-funzionale che sono adottate dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale. Gli attuali piani regolatori portuali vengono destinati ai soli porti di classe III, cioè quelli di rilevanza regionale o interregionale, esclusi quelli da diporto, mentre nei porti che non sono sede di autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati, inviato al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed approvato dalla regione competente.

Le ulteriori disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo prevedono, in primo luogo, una novella all'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 che stabilisce che l'autorità marittima deve provvedere, anche in ambito portuale, alle attività di

vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente. Analoghe competenze sono previste in capo all'autorità marittima anche nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale. È quindi prevista la costituzione dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi che non riguardano le attività commerciali e industriali in porto, la ridefinizione della competenza dello Sportello unico doganale, attribuendogli il ruolo di ufficio di coordinamento per il controllo delle merci in transito nei porti, salvi quelli disposti dall'autorità giudiziaria o a fini di sicurezza e una semplificazione in materia di arrivi e partenze delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE, che operano nei porti situati nel territorio doganale dell'Unione al fine di eliminare una disparità di trattamento rispetto ad altre modalità di trasporto all'interno dell'Unione.

Rileva quindi che la relazione introduttiva sin qui svolta è stata finalizzata, come di consueto, a illustrare i contenuti dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo. Merita peraltro, a suo giudizio, evidenziare che l'atto in esame risulta pienamente in linea con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, già esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di trasporti. Ricorda, al tempo stesso, che è prevista un'articolata procedura di approvazione dello schema di decreto legislativo, in base alla quale le Commissioni parlamentari sono tenute ad esprimere il proprio parere, entro il termine di sessanta giorni, dopo che sull'atto si sono già espressi la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere, con eventuali modificazioni e con i necessari elementi di informazione e motivazione. In questo caso le Commissioni competenti per materia dispongono di dieci giorni per approvare un secondo parere.

Proprio in considerazione della complessa articolazione della procedura di

approvazione del decreto legislativo sopra ricordata, ritiene che le Commissioni debbano rispettare i termini previsti dalla legge delega. Fatto salvo il rispetto di tali termini, evidenzia peraltro l'esigenza di un confronto, attraverso un serrato ciclo di audizioni, con i soggetti direttamente interessati dalla riforma, come già sta procedendo l'omologa Commissione del Senato. Osserva in proposito che sarebbe assolutamente auspicabile che, su un atto del Governo così rilevante, le competenti Commissioni di Camera e Senato riuscissero a stabilire uno stretto raccordo, analogamente a quanto accaduto sullo schema di decreto legislativo di riforma del codice degli appalti.

In conclusione ritiene che l'atto in esame non cancella, ma piuttosto riforma, precisa e integra la legge n. 84 del 1994, di cui comunque rimangono non modificate parti ampie e importanti. Ciò è dipeso anche dalla formulazione della norma di delega, che restringe l'ambito di intervento sostanzialmente alla razionalizzazione e semplificazione delle Autorità portuali e della relativa *governance*. Altri aspetti di fondamentale importanza per il funzionamento dei porti, quale ad esempio la disciplina delle concessioni o quella del lavoro portuale dovranno pertanto essere affrontati in altri provvedimenti.

Sottolinea l'esigenza che la Commissione, nella predisposizione del proprio parere, valuti con attenzione le proposte di modifica del testo contenute nei pareri resi, rispettivamente, dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. Osserva che tali pareri hanno anche elementi contrastanti. A mero titolo esemplificativo ricorda che, mentre la Conferenza unificata ha segnalato l'esigenza di differire fino a trentasei mesi il mantenimento dell'autonomia amministrativa di Autorità portuali già costituite ai sensi della legge n. 84, qualora la regione interessata lo richieda, il Consiglio di Stato, a suo giudizio non infondatamente, ha espresso perplessità su tale proposta di modifica.

Rileva altresì che rispetto al testo all'esame della Commissione sarà opportuno assicurare in modo chiaro il manteni-

mento dell'autonomia funzionale dei singoli scali. Ritiene altresì che debba essere precisata la disciplina dei dipendenti delle Autorità portuali. Segnala, sempre a titolo esemplificativo, l'esigenza di una riflessione sul ruolo del segretario generale dell'Autorità di sistema portuale, rispetto al quale si dovrà tener conto delle considerazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.

Ribadisce infine che, come già accennato, fatto salvo il rispetto del termine entro cui la Commissione è tenuta a esprimere il proprio parere, è a suo avviso opportuno svolgere un ciclo di audizioni che permetta alla Commissione di confrontarsi direttamente con i soggetti istituzionali coinvolti, con i principali attori del *cluster* marittimo, con i rappresentanti dei lavoratori, con i soggetti economici che hanno un ruolo fondamentale nell'attività dei porti.

Roberta OLIARO (SCpI), nel ringraziare il relatore e nel condividere l'invito alla Commissione ad un esame attento e approfondito del testo in esame, segnala tuttavia l'esigenza di pervenire ad una rapida approvazione in via definitiva del decreto legislativo, anche in considerazione del numero rilevante di Autorità portuali che sono attualmente in stato di commissariamento e che necessitano una stabile definizione dei propri organi di governo. Segnala quindi l'opportunità di sentire in audizione il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche al fine di acquisire l'orientamento del Ministero rispetto all'eventuale accoglimento o rigetto delle proposte di modifica contenute nei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Mirella LIUZZI (M5S) osserva che la Commissione dovrebbe sentire in audizione anche l'ANCI, richiamando in particolare la sezione dell'Associazione che segue specificamente il tema dei porti.

Ivan CATALANO (Misto) segnala che nei lavori della Commissione è già previsto

lo svolgimento di un gran numero di audizioni, anche su provvedimenti diversi. Per questo ritiene opportuno che la Commissione chieda ai soggetti che intende audire di inviare in anticipo una memoria scritta, in modo che nell'audizione i deputati possano già porre le proprie domande e formulare le proprie osservazioni, a cui gli auditi replicheranno, con un notevole risparmio di tempo.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, condivide la proposta del relatore di svolgere audizioni con i principali soggetti, pubblici e privati, interessati dallo schema di decreto legislativo. Al tempo stesso ribadisce l'esigenza di rispettare i termini fissati per l'espressione del parere dalla legge delega. In relazione all'intervento della collega Oliaro, osserva che il Ministro è già stato ascoltato dalla Commissione sul tema dei porti; osserva d'altra parte che la Commissione deve predisporre il proprio parere in autonomia, senza farsi condizionare dalle indicazioni contenute nei pareri degli altri soggetti che intervengono nella procedura di approvazione del decreto legislativo, ma piuttosto valutando liberamente tali indicazioni. Per quanto riguarda infine l'esigenza condivisibile di razionalizzare i tempi di svolgimento delle audizioni, ritiene che tale risultato potrebbe essere ottenuto anche concentrando lo svolgimento delle audizioni stesse in un'unica giornata o mezza giornata, in cui non siano previste sedute con votazioni dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520 Quintarelli ed altri).**

**SUBEMENDAMENTI PRESENTATI AGLI EMENDAMENTI  
DEL RELATORE**

ART. 3.

*Sostituire la parola:* Compatibilmente  
*con le seguenti:* In accordo.

**0. 3. 2. 1.** Caparini, Attaguile.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:*  
*In coerenza con la seguente:* Compatibilmente.

**3. 2.** Il Relatore.

*Sostituire la parola:* mitigare *con la seguente:* moderare.

**0. 3. 3. 1.** Caparini, Attaguile.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:* ridurre *con le seguenti:* prevenire o mitigare.

**3. 3.** Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520 Quintarelli ed altri).**

**EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO**

ART. 3.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: In coerenza con la seguente: Compatibilmente.*

**3. 2.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ridurre con le seguenti: prevenire o mitigare.*

**3. 3.** Il Relatore.

ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole: individuata ai sensi dell'articolo 144-bis con le seguenti: di cui all'articolo 27.*

**6. 1.** Il Relatore.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali: audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan (*Svolgimento e conclusione*) ..... 288

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 289

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 291

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 290

ERRATA CORRIGE ..... 290

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Indagine conoscitiva su Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali: audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche, attraverso la trasmissione televisiva sul canale satel-

litare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Lorenzo BASSO (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Marco DA VILLA (M5S), Adriana GALLIGANO (SCpI) ed Edoardo NESI (Misto).

Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, risponde ai quesiti posti.



Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia il Ministro Padoan per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.**

**C. 3651 Venittelli.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Marco DA VILLA (M5S), nel ritenere rilevante l'intervento normativo previsto dalla proposta di legge in esame sottolinea come, a suo giudizio, la Commissione di merito avrebbe potuto svolgere un'attività conoscitiva più approfondita prevedendo anche l'audizione dei rappresentanti dell'INPS al fine di acquisire dati più precisi circa l'entità degli sgravi contributivi con-

cessi alle imprese e sugli interessi da corrispondere da parte delle imprese beneficiarie relativamente alle agevolazioni ricevute. Propone al relatore di integrare la proposta di parere al fine di recepire la sua osservazione.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, sottolinea che la proposta di parere riguarda gli aspetti di competenza della X Commissione, non ritiene pertanto opportuno integrare la proposta di parere favorevole con un'osservazione che interferisce con le attività della Commissione Lavoro.

Marco DA VILLA (M5S), prende atto della risposta del relatore e sottolinea come gli amministratori locali del centro-sinistra abbiano notevoli responsabilità nella gestione ultradecennale di questa vicenda. Sottolineata l'urgenza di intervenire a favore delle imprese di Venezia e Chioggia coinvolte nella procedura di restituzione, dichiara il voto favorevole del suo proprio gruppo sulla proposta di parere.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, replicando alle osservazioni del collega Da Villa sottolinea come nella relazione illustrativa da lui svolta nella seduta di ieri, viene ricostruita nel dettaglio l'intera vicenda degli sgravi contributivi, giudicati poi come aiuti di Stato dalla Commissione europea, ivi compreso il conseguente contenzioso che ne è scaturito in sede europea.

Gianluca BENAMATI (PD), ringraziando il relatore per il lavoro istruttorio svolto, ritiene che il provvedimento in esame possa risolvere finalmente, a favore di numerose imprese di Venezia e Chioggia, una questione che si trascina da anni. Dichiara, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 8 giugno 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 651 del 7 giugno 2016, a pagina 130 seconda colonna, quarantunesima riga, dopo le parole « al settore e che » inserire le seguenti « non pone la dovuta attenzione al settore produttivo strategico. Ricorda infine che Terna, il cui

azionariato resta riconducibile al Ministero dell'economia, si era impegnata al momento dell'acquisto a valorizzare la Tamini, mentre nelle operazioni successive si è deciso un forte ridimensionamento delle sue attività con una grave penalizzazione dei lavoratori dello stabilimento di Novara. Sollecita infine la risposta alla sua più recente interrogazione sul medesimo argomento n. 5-08630.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, fa presente che l'interrogazione n. 5-08630, la cui risposta risulta delegata al Ministero dell'economia, non è stata ancora assegnata. Assicura che, se assegnata alla X Commissione, sarà immediatamente calendarizzata. ».

## ALLEGATO

**Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. C. 3651 Venittelli.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante: Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (C. 3651 Venittelli), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;

preso atto che il provvedimento è volto a rendere sostenibile il recupero

degli aiuti concessi sotto forma di sgravio alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia nel triennio 1995-1997, successivamente dichiarati incompatibili con la normativa europea;

considerato che a questo fine sono modificati i criteri di calcolo degli interessi sulle somme da recuperare, in conformità alla normativa europea e in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	292
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	297

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	296
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	296

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

##### La seduta comincia alle 15.30.

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**C. 698 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che alle ore 16 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti. Sono state presentate 45 proposte emendative (*vedi allegato*).

Avverte inoltre che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione (Bilancio) e che le altre Commissioni competenti esprimeranno i rispettivi pareri nella giornata odierna.

Con riferimento alle proposte emendative presentate, segnala che, essendo il provvedimento esaminato dalla Camera in terza lettura, gli emendamenti presentati sono valutati dalla presidenza anzitutto alla luce dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, ai sensi del quale, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad

esse conseguenti che fossero proposti alla Camera, nonché ai sensi dell'articolo 89 dello stesso Regolamento.

Gli emendamenti devono cioè essere riferiti alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è per prassi effettuata con rigore.

Avverte che, sulla base dei suddetti criteri, gli emendamenti non conformi ai suddetti criteri, in quanto irricevibili, non saranno pubblicati.

Chiede, quindi, se ci sono interventi per l'illustrazione del complesso degli emendamenti.

Giulia DI VITA (M5S) pone in evidenza che la posizione del suo gruppo resta fortemente negativa rispetto al provvedimento in discussione, pur osservando che nella prima parte, anche grazie all'approvazione di alcune proposte emendative del Movimento 5 Stelle nel corso della prima lettura, sono contenuti elementi interessanti, a cominciare dall'indicazione del livello delle prestazioni sociali. Rileva la criticità di molte disposizioni e, in particolare, delle norme relative ai *trust* recate dall'articolo 6, precisando che non vi è un ostilità in linea di principio verso tale strumento ma che appare incongruo l'inserimento di una disciplina specifica all'interno del testo in discussione. Nel criticare la scelta adottata dal Senato di circoscrivere alle sole persone con disabilità grave le forme di sostegno, sottolinea che gli interventi previsti dal provvedimento appaiono fortemente sbilanciati a favore di chi già può contare su un reddito elevato, non tenendo conto della realtà delle famiglie a basso reddito ulteriormente gravate dalle ingenti spese connesse all'assistenza di familiari disabili. In relazione a tale sbilanciamento, ricorda la proposta del suo gruppo di destinare integralmente i fondi stanziati dall'ultima legge di stabilità al Fondo istituito dall'articolo 3, senza « sprechi » relativi ad agevolazioni concesse ai privati.

Nel ricordare che sarebbe sufficiente rispettare la normativa vigente e le con-

venzioni internazionali ratificate dall'Italia per garantire la piena assistenza alle persone con disabilità, ribadisce che il provvedimento si pone l'obiettivo di catturare l'attenzione mediatica mentre sarebbe stato preferibile assicurare maggiori risorse al Fondo per le non autosufficienze, insieme a strumenti di controllo più efficaci. Richiamando alcuni casi drammatici relativi alla sua regione, ribadisce che il provvedimento rappresenta in gran parte uno spreco di tempo e risorse senza risolvere i problemi sul tappeto.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ricorda che il suo gruppo si è impegnato con determinazione per un miglioramento del testo in esame, pur non condividendo la *ratio* alla base del provvedimento, come testimoniato dall'assenza di una proposta di legge firmata da parlamentari del Movimento 5 Stelle. Sottolinea, infatti, che si crea confusione per ciò che concerne i diritti esigibili, prevedendo forme di sostituzione con servizi terziari senza favorire la piena applicazione della normativa vigente, a partire dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 328 del 2000. Segnalando la carenza di linee di controllo, rileva che il provvedimento rappresenta una sorta di *patchwork* che non scoraggia l'istituzionalizzazione dei disabili e favorisce i soggetti privati e richiama le sentenze della Corte Costituzionale che impongono la presa in carico dei soggetti bisognosi di assistenza da parte delle strutture pubbliche. Segnalando che il richiamo introdotto dal Senato all'articolo 2645-ter del codice civile appare privo di portata innovativa, ricorda che quasi metà delle somme stanziare sono destinate ad agevolazioni fiscali mentre le restanti risorse appaiono inadeguate una volta divise tra tutte le regioni e rimarca, ancora una volta, la necessità di controlli più stringenti per quanto riguarda l'utilizzo di somme raccolte con il *fundraising*.

Marisa NICCHI (SI-SEL) nel premettere che il testo in esame va visto nel

contesto della piena esigibilità dei diritti da parte delle persone con disabilità impedita dalla prevalente istituzionalizzazione e dalla riduzione delle risorse disponibili, rileva che la prima parte del provvedimento include, grazie al lavoro comune svolto nel corso dell'esame in Commissione, alcuni passi avanti apprezzabili. Giudica inoltre importante l'aver focalizzato l'attenzione sul tema del cd. «dopo di noi» che rappresenta una fonte di angoscia per numerose famiglie. Giudica eccessiva l'enfasi posta sulla risposta privatistica anche se giudica positivamente l'intenzione di dare una cornice organica allo strumento del *trust* ed invita i colleghi del Movimento 5 Stelle a non accomunare tutti i soggetti del Terzo settore in un'unica categoria, senza distinguere chi commette illeciti da chi contribuisce ad arricchire la vita sociale del Paese. In conclusione, rileva che le modifiche introdotte al Senato al fine di restringere ai soli disabili gravi le misure di sostegno suscitano perplessità che impongono al suo gruppo una riflessione sull'atteggiamento da adottare in sede di voto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, essendo terminati gli interventi per l'illustrazione del complesso degli emendamenti, invita la relatrice e la rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sulle proposte emendative presentate.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Nicchi 1.3, Nicchi 1.4, Silvia Giordano 1.8, Gregori 1.2, Grillo 1.7, Nicchi 1.1, e Baroni 1.5.

Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento

Grillo 1.6 di cui è cofirmatario che potrebbe favorire un cambio di paradigma tramite l'adozione di un approccio olistico.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Grillo 1.6, Silvia Giordano 1.12, Baroni 1.9, Baroni 1.11, Mantero 1.13 e Colonnese 1.14.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gebhard 2.5, Loreface 2.6, Nicchi 2.2, Mantero 2.4, Nicchi 2.1 e Nicchi 2.3

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Loreface 4.3, Baroni 4.6, Di Vita 4.4, Gregori 4.1, Gregori 4.2 e Baroni 4.5.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Grillo 6.5, Mantero 6.7 e Loreface 6.8.

Giulia DI VITA (M5S) chiede chiarimenti in relazione al parere contrario

espresso sull'emendamento a sua prima firma 6.13.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, ricorda che il richiamo alla Convenzione di New York contenuto nell'articolo 1 del provvedimento vale anche per tutte le disposizioni successive. Coglie quindi l'occasione per replicare ad alcune delle considerazioni svolte dai colleghi nel corso dell'illustrazione del complesso degli emendamenti, manifestando innanzitutto apprezzamento per la valutazione positiva di alcune delle disposizioni iniziali. Ricorda che, dopo circa due anni di lavoro, vi è nel Paese un'attesa generalizzata per l'approvazione del provvedimento in esame, rispetto al quale si registra un largo consenso. Invita i colleghi del Movimento 5 Stelle a non considerare in maniera prevenuta l'apporto che può essere offerto dal Terzo settore, all'interno del quale le forme di illegalità sono circoscritte, ricordando che la diffusione delle buone pratiche può contribuire a processi di deistituzionalizzazione. Segnala, in ogni caso, che la gestione diretta di servizi sociali da parte degli enti territoriali appare ormai residuale, anche a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità.

Ritiene ingiusta l'accusa rivolta al testo in discussione di discriminare tra chi può e chi non può permettersi interventi di sostegno a familiari disabili a partire dalle proprie risorse, rilevando che è sicuramente presente la dimensione solidaristica e mutualistica, anche con l'obiettivo di non trattare in maniera omogenea situazioni altamente differenziate. Ricorda, infine, che con le modifiche introdotte al Senato si è rafforzata la dimensione pubblica dell'intervento tramite il previsto riutilizzo in tal senso delle risorse destinate alle agevolazioni fiscali eventualmente non impiegate.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Vita 6.13, Mantero 6.9, Di Vita 6.21, Colonnese 6.10, Lorefice 6.15, Silvia Giordano 6.16, Grillo 6.11, Grillo 6.19, Colonnese 6.17, Baroni

6.18, Gregori 6.1, Grillo 6.12, Nicchi 6.2, Nicchi 6.4 e Baroni 6.20.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Gregori 9.1.

Giulia DI VITA (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso rispetto all'emendamento a sua prima firma 9.2, ribadendo la necessità di adeguati strumenti di vigilanza.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, segnala che il provvedimento già prevede forme di vigilanza e controllo, a partire dalla relazione alle Camere prevista dall'articolo 8, e che in ogni caso non appare condivisibile la formulazione dell'emendamento in discussione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) nell'osservare che il Paese sarebbe sicuramente migliore se venisse tenuto lo stesso atteggiamento di vigilanza che il suo gruppo adotta nel corso dei lavori parlamentari, ricorda che il settore dell'edilizia sanitaria, che tocca in senso lato alcuni degli interventi previsti dal provvedimento in esame, è caratterizzato da un alto tasso di corruzione.

Ileana ARGENTIN (PD) ricorda che il concetto di «vita indipendente» implica un intervento pubblico per un soggetto che abita al di fuori del contesto familiare. Sottolineando di essersi fatta promotrice di tali pratiche nel corso della sua esperienza di amministratore comunale, rileva che non sempre le persone con disabilità sono in grado di autodeterminarsi. Invita quindi a non confondere situazioni diverse.

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 9.2.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha terminato l'esame degli emendamenti e rinvia, quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 20.15.**

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**C. 698 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta odierna pomeridiana.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che sul suddetto provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V e VI.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.**

**C. 3504, approvata dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge C. 3504, adottata come testo base dalla Commissione, è pervenuto il parere favorevole della I Commissione (Affari costituzionali), mentre la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 20.20.**



## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.****EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* coinvolgimento dei soggetti interessati, *fino alla fine del periodo con le seguenti:* coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previamente aggiornato al fine individuare misure volte ad evitare l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità e a favorirne la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. Il progetto individuale prevede soluzioni di vita indipendente anche all'interno del proprio ambiente e nucleo familiare, elaborate dalla stessa persona con disabilità a partire dal compimento della sua maggiore età a prescindere dall'esistenza in vita dei suoi genitori; ove non possibile soprattutto a causa di gravi disabilità cognitive, tali soluzioni vengono individuate con l'Amministratore di sostegno, il Tutore o il *Caregiver* Familiare prevalente. Il progetto individuale, su richiesta della persona con disabilità o, ove non possibile, dell'Amministratore di sostegno, Tutore o *Caregiver* Familiare prevalente, è sottoposto a periodiche revisioni, al fine di adattarlo a eventuali nuove condizioni di vita sociale ed affettiva della persona con disabilità.

**1. 3.** Nicchi, Gregori.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* con il coinvolgimento dei soggetti

interessati *aggiungere le seguenti:* e sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari.

**1. 4.** Nicchi, Gregori.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* nel rispetto della volontà delle persone *inserire le seguenti:* disabili, nonché quelle.

**1. 8.** Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Mantero, Loreface, Baroni, Di Vita, Dal'Osso.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola:* grave.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), sopprimere le parole:* grave di cui all'articolo 1, comma 2;

*b) alle lettere b), c) e d), sostituire le parole:* disabilità grave *con la seguente:* disabilità.

**1. 2.** Gregori, Nicchi.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* , *ove possibile, con la seguente:* sempre.

**1. 7.** Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Loreface, Baroni, Di Vita, Dal'Osso.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di chi ne tutela gli interessi aggiungere le seguenti: , e devono prevedere una progressiva deistituzionalizzazione dei soggetti che vivono in strutture e residenze segreganti, a favore di progetti individuali di inclusione.*

**1. 1.** Nicchi, Gregori.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in conformità con quanto previsto dal « Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità », in particolare linee di interventi 3 e 6.*

**1. 5.** Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Loreface, Dall'Osso.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo un modello bio-psico-sociale della condizione di disabilità basata sul rispetto dei diritti umani.*

**1. 6.** Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Mantero, Colonnese, Loreface, Dall'Osso.

*Al comma 3, alle parole: di vincoli premettere le seguenti: costituiti esclusivamente sotto forma.*

**1. 12.** Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Grillo, Mantero, Loreface, Di Vita, Dall'Osso.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: anche a favore di organizzazioni non lucrative fino a: anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo.*

**1. 9.** Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Mantero, Loreface, Di Vita, Dall'Osso.

*Al comma 3, sostituire la parola: prevalentemente con la seguente: esclusivamente.*

**1. 11.** Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Mantero, Loreface, Di Vita, Dall'Osso.

*Al comma 3, sopprimere la parola: grave.*

**1. 13.** Mantero, Loreface, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Dall'Osso.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per conseguire la migliore autodeterminazione finalizzata al raggiungimento di una vita il più possibile indipendente e deistituzionalizzata.*

**1. 14.** Colonnese, Grillo, Mantero, Loreface, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Dall'Osso.

## ART. 2.

*Al comma 1, sopprimere, ovunque esse ricorrono, le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

**2. 5.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con la seguente: e.*

**2. 6.** Loreface, Mantero, Colonnese, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente con le seguenti: nel pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: e dei vincoli di finanza pubblica con le seguenti: e dei livelli essenziali di assistenza.*

## 2. 2. Nicchi, Gregori.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Ai sensi degli articoli 2, 3, 13, 16, 32 e 38 della Costituzione, dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 e delle finalità di cui all'articolo 1 dalla presente legge è fatto obbligo ad ogni Ente pubblico competente in caso di permanenza, temporanea o continuativa, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una vita indipendente e la piena inclusione sociale in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., di reparti psichiatrici o strutture similari, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di loro competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità. Ai fini della realizzazione dell'obbligo di cui al precedente comma, gli Enti pubblici competenti elaborano, unitamente al gestore della struttura dove risiede la persona con disabilità priva di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328 che realizzi, in*

modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.

## 2. 4. Mantero, Colonnese, Grillo, Loreface, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Dal'Osso.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono tenute, in collaborazione con gli enti locali e anche tramite le aziende sanitarie e i centri riabilitativi che hanno in carico il disabile, a monitorare i progetti terapeutici, verificare i percorsi di inserimento e il corretto funzionamento delle strutture, nonché gli standard qualitativi e quantitativi delle medesime di cui all'articolo 4, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 4.*

## 2. 1. Nicchi, Gregori.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché idonee modalità di verifica dell'efficacia delle prestazioni domiciliari e delle soluzioni residenziali e semiresidenziali, di cui all'articolo 4, al fine di escludere l'istituzionalizzazione dei soggetti di cui alla presente legge.*

## 2. 3. Nicchi, Gregori.

### ART. 4.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: grave di cui all'articolo 1, comma 2.*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: grave di cui all'articolo 1, comma 2;*

*b) al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave*

con le seguenti: nel rispetto della volontà delle persone con disabilità;

c) alle lettere c) e d), sopprimere la parola: grave.

**4. 3.** Loreface, Baroni, Colonnese, Grillo, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , fermo restando che sia sempre prioritariamente garantito il diritto ad una vita indipendente presso il proprio domicilio, secondo la volontà della persona disabile, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, nonché attraverso gli interventi innovativi di cui alla successiva lettera c) riferiti al domicilio della persona disabile.

**4. 6.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Grillo, Loreface, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* all'articolo 1, comma 2, *inserire le seguenti:* interventi di assistenza domiciliare adeguati alle necessità, anche con una previsione di assistenza domiciliare 24 ore su 24 nei casi di elevata necessità assistenziale per far fronte a situazioni di emergenza temporanee ove sia impossibile il supporto dei familiari, nonché.

**4. 4.** Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Baroni, Colonnese, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* se non compensabili con interventi di assistenza domiciliare anche sulle ventiquattro ore.

**4. 1.** Gregori, Nicchi.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ove sia strettamente necessario e comunque sempre previo esperimento della misura di sostegno presso il proprio domicilio.

**4. 2.** Gregori, Nicchi.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e nel caso in cui ogni forma di possibile sostegno intradomiciliare si dimostri inadeguato.

**4. 5.** Baroni, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Dall'Osso.

#### ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole:* ovvero gravati da *con le seguenti:* costituiti sotto forma di.

**6. 5.** Grillo, Loreface, Baroni, Colonnese, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 2, sostituire le parole:* ovvero i *con le seguenti:* costituito sotto forma di.

**6. 7.** Mantero, Di Vita, Grillo, Loreface, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 2, sopprimere la seguente parola:* grave.

**6. 8.** Loreface, Baroni, Mantero, Di Vita, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

**6. 13.** Di Vita, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ovvero il contratto con le seguenti: ossia il contratto.*

- 6. 9.** Mantero, Di Vita, Grillo, Loreface, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: del codice civile inserire le seguenti: non siano in nessun caso auto-dichiarati e.*

- 6. 21.** Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Grillo, Loreface, Dall'Osso.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere, ovunque ricorra, la seguente parola: grave.*

- 6. 10.** Colonnese, Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il divieto di disporre o gestire i beni affidati in modo difforme dal programma previsto dal disponente nell'atto istitutivo.*

- 6. 15.** Loreface, Mantero, Di Vita, Colonnese, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 3, lettera f), primo periodo, dopo le parole: all'articolo 2645-ter del codice civile inserire le seguenti: , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,.*

- 6. 16.** Silvia Giordano, Colonnese, Loreface, Mantero, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

*Al comma 3, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: Tale soggetto inserire le seguenti: è individuato dal giudice tutelare*

del tribunale di competenza ove risiede il beneficiario, nell'ambito degli elenchi degli amministratori di sostegno e.

- 6. 11.** Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Di Vita, Loreface, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 3, lettera h), dopo le parole: del trust inserire le seguenti: che costituisce l'effetto segregativo sui beni costituiti in trust,.*

- 6. 19.** Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Loreface, Mantero, Di Vita, Dall'Osso.

*Al comma 3, lettera h), dopo le parole: all'articolo 2645-ter del codice civile inserire le seguenti: , tenuto conto che a tale patrimonio continuino ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo qualora il patrimonio residuo stesso sia destinato ad una persona con disabilità grave,.*

- 6. 17.** Colonnese, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

*Al comma 3, lettera h), dopo le parole: all'articolo 2645-ter del codice civile inserire le seguenti: , nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,.*

- 6. 18.** Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Loreface, Mantero, Di Vita, Grillo, Dall'Osso.

*Al comma 4, sostituire le parole: godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in mi-*

sura fissa *con le seguenti*: non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni da qualunque disposizione normativa prevista, né sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali e non costituiscono presupposto impositivo ai fini reddituali.

**6. 1.** Gregori, Nicchi.

*Al comma 4, sostituire le parole: in misura fissa con le seguenti: secondo le aliquote vigenti al momento dell'effettivo trasferimento.*

**6. 12.** Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Di Vita, Loreface, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il patrimonio residuo del trust non costituisce comunque presupposto impositivo ai fini reddituali.*

**6. 2.** Nicchi, Gregori.

*Al comma 5, sostituire le parole: parentela o coniugio con le seguenti: parentela, coniugio o di unione civile.*

**6. 4.** Nicchi, Gregori.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi*

del comma 3, lettera *f*), del presente articolo, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo, nonché al pagamento della relativa imposta.

**6. 20.** Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Di Vita, Grillo, Loreface, Dall'Osso.

#### ART. 9.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A detto Fondo possono confluire ulteriori risorse che il Fondo sociale europeo fornisce ai progetti che promuovano l'indipendenza delle persone disabili nei loro luoghi di residenza, anche in aree rurali, e le iniziative di deistituzionalizzazione attraverso l'assistenza domiciliare.*

**9. 1.** Gregori, Nicchi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sulla corretta gestione del Fondo sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza.

**9. 2.** Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Grillo, Loreface, Dall'Osso.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	303
ALLEGATO ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	306

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico .....	305
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	305
AVVERTENZA .....	305

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.*

##### La seduta comincia alle 14.35.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda quindi che il termine della presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 12 di ieri e che sono stati presentati sette emendamenti (*vedi allegato*).

Ricorda quindi che in base all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Comunica altresì che gli emendamenti Ciraci 1.1 e 1.2, Mongiello 1.6 e Taricco 31.1 presentano profili di criticità con riferimento all'ammissibilità.

I primi due, infatti, riproducono disposizioni già vigenti nell'ordinamento, ponendosi così in contrasto con le disposi-

zioni regolamentari che disciplinano lo svolgimento dell'istruttoria da parte della Commissione e in particolare la disposizione di cui all'articolo 79 comma 4, lettera *a*) che impone alla Commissione di verificare la necessità dell'intervento legislativo. Inoltre, essendo volti a introdurre nel testo disposizioni oggetto di procedura d'infrazione, gli emendamenti Ciracì 1.1 e 1.2 esulano dalla funzione propria dell'atto legislativo all'esame della Commissione (*si veda la lettera circolare del Presidente della Camera 10 gennaio 1997, punto 5.1*).

Ricorda infatti che il comma 3 dell'articolo 30 della legge istitutiva della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, dispone che essa può recare: a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1; b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, comunica altresì che sono da considerarsi inammissibili, in quanto esulano dalla funzione propria dell'atto legislativo all'esame della Commissione, gli emendamenti Mongiello 1.6 e Taricco 31.1 volti, il primo, ad introdurre una modifica al comma 1-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134, relativamente ad analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte nei regolamenti comunitari o nelle disposizioni ministeriali, e, il secondo, ad introdurre modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo e all'abbattimento delle specie di fauna selvatica particolarmente dannose.

Colomba MONGIELLO (PD) con riferimento alla pronuncia di inammissibilità del suo emendamento 1.6 relativo a modalità di analisi dell'olio extravergine di oliva fa presente che esso era volto, come gli altri presentati a sua prima firma, rendere compiute le modifiche introdotte al Senato, sulla cui esigenza richiama comunque l'attenzione del Governo.

Mino TARICCO (PD) con riferimento alla pronuncia d'inammissibilità del suo emendamento 31.1, fa presente che esso era volto a introdurre modifiche normative relative al controllo e all'abbattimento delle specie di fauna selvatica particolarmente dannose e a far sì che il Governo potesse compiere una riflessione sul tema posto. In ogni caso fa presente che cercherà di dare seguito in successivi atti all'esigenza manifestata.

Il viceministro Andrea OLIVERO fa presente che il Governo tiene in considerazione le problematiche sul complesso degli emendamenti e ritiene che opererà un approfondimento sui temi affrontati nelle proposte emendative.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, invita al ritiro degli emendamenti Ciracì 1.3, Mongiello 1.4 e 1.5.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Luca SANI (PD), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ciracì 1.3: s'intende vi abbia rinunciato.



Colomba MONGIELLO (PD) accoglie l'invito al ritiro dei suoi emendamenti, ma invita il Governo ad un approfondimento sulla materia da essi trattata.

Luca SANI (PD), *presidente*, nel dichiarare conclusa la fase di votazione degli emendamenti, invita la relatrice a formulare una proposta di relazione.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, propone di deliberare in senso favorevole.

Luca SANI (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.20.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### INTERROGAZIONI

5-03661 Faenzi: *Iniziative per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica all'allevamento.*

5-04253: Gagnarli: *Iniziative per prevenire i danni causati dai daini alle coltivazioni.*

5-06053 Gallinella: *Iniziative per la tutela dei prodotti DOP e IGP a livello internazionale.*

5-07611 Amoddio: *Iniziative per la tutela del pomodoro pachino IGP.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00497 Gallinella, 7-00736 Zaccagnini e 7-00993 Antezza, sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.*

## ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.****C. 3821 Governo, approvato dal Senato.****EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: in un punto evidente aggiungere le seguenti: con diversa e più evidente rilevanza cromatica*

**1. 1.** Ciracì.

*(inammissibile)*

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In ogni caso il termine minimo di conservazione non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento;*

**1. 2.** Ciracì.

*(inammissibile)*

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In etichetta devono essere riportati anche la determinazione dello stato di ossidazione del prodotto al momento del confezionamento e l'indicazione dell'annata della raccolta;*

**1. 3.** Ciracì.

*Al comma 1, lettera c), nella novella, al secondo periodo, sostituire le parole: dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta, con le seguenti: dall'indicazione della prima campagna di raccolta.*

**1. 4.** Mongiello, Cenni, Baruffi, Berretta, Donati, Senaldi, Ginefra, Vico, Mariano, Capone, Di Gioia, Ventricelli, Grassi, Losacco, Pelillo.

*Al comma 1, lettera c), nella novella, al secondo periodo, inserire il seguente: Qualora gli oli provengano da campagne di annate diverse, il produttore o il confezionatore indicano ad ogni modo la data della prima campagna di raccolta.*

**1. 5.** Mongiello, Cenni, Baruffi, Berretta, Donati, Senaldi, Ginefra, Vico, Mariano, Capone, Di Gioia, Ventricelli, Grassi, Losacco, Pelillo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel comma 1-bis, dopo le parole « o che comunque evocano un'origine italiana, » sono inserite le seguenti: « possono essere ammesse analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte nei regolamenti comunitari o nelle disposizioni ministeriali tra cui la tecnica dell'analisi molecolare, ossia il riconoscimento del DNA delle cultivar di olivo presenti nell'olio che sono valutati ai sensi dell'articolo 189 c.p.p. e ad ogni modo ».*

**1. 6.** Mongiello, Cenni, Baruffi, Berretta, Donati, Senaldi, Ginefra, Vico, Mariano, Capone, Di Gioia, Ventricelli, Grassi, Losacco, Pelillo.

*(inammissibile)*

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4. I proprietari o conduttori dei fondi, per la tutela delle produzioni agroforestali ed ittiche sui loro fondi, possono provvedere al controllo ed all'abbattimento delle specie di fauna selvatica particolarmente dannose, secondo modalità definite dalle regioni, previo parere dell'ISPRA. I proprietari e conduttori dei fondi, nelle attività di cui al precedente

capoverso, per l'uso dei mezzi di cui all'articolo 13 della presente legge, dovranno comunque essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Le regioni individuano le specie particolarmente dannose di cui al primo capoverso del presente comma con apposita delibera regionale, e la adeguano al modificarsi delle situazioni territoriali. Previo parere dell'ISPRA ».

**31. 1.** Taricco.

*(inammissibile)*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli strumenti e i metodi per la valutazione *ex ante* e *ex post* dell'impatto della normativa dell'Unione europea.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, sull'impiego dei fondi strutturali (*Svolgimento e conclusione*) ..... 308

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 309

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 309

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Sugli strumenti e i metodi per la valutazione *ex ante* e *ex post* dell'impatto della normativa dell'Unione europea.**

**Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, sull'impiego dei fondi strutturali.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Claudio DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Luisa BOSSA (PD), Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! – Pri), Marina BERLINGHIERI (PD), Paolo TANCREDI (AP), Maria IACONO (PD) e Michele BORDO, *presidente*.

Claudio DE VINCENTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni, riservandosi di fornire ulteriori elementi di informazione in una successiva occasione.

Michele BORDO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.25.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 maggio il relatore, onorevole Tancredi, ha illustrato i conte-

nuti del provvedimento e che l'esame è proseguito, senza interventi, nella seduta di ieri. Segnala che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato la discussione del provvedimento in Assemblea a partire da lunedì 27 giugno e che l'esame preliminare dovrà pertanto concludersi nella seduta odierna. Preso quindi atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che il termine per la presentazione di emendamenti sarà fissato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	310
AUDIZIONI:	
Comunicazioni del Presidente .....	310
Audizione del professor Ernesto Longobardi sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	310

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 8 giugno 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.05 alle 8.10.

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 8.10.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che è stata trasmessa alla Commissione la relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 43, comma 5-*quater*, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in ordine al decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica

relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.

Si tratta della relazione con cui il Ministro indica le ragioni per le quali, nell'adozione del decreto, non si è conformato ai pareri parlamentari.

#### Audizione del professor Ernesto Longobardi sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali.

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Ernesto LONGOBARDI, *Professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Roger DE ME-NECH (PD) e Daniele MARANTELLI (PD), la senatrice Magda Angela ZANONI (PD) e il *presidente* Giancarlo GIORGETTI.

Ernesto LONGOBARDI, *Professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Longobardi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	312
Audizione del Direttore di RaiDue, Ilaria Dallatana ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	312
Comunicazioni del presidente .....	313
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione</i> ) .	314

*Mercoledì 8 giugno 2016. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il direttore di RaiDue, Ilaria Dallatana.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del Direttore di RaiDue, Ilaria Dallatana.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori del senatore Maurizio GASPARRI

(FI-PdL XVII), del deputato Maurizio LUPI (AP), del senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), dei senatori Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) e Alberto AIROLA (M5S) e del deputato Pino PISICCHIO (Misto), Ilaria DALLATANA, *direttore di RaiDue*, svolge una relazione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), il deputato Maurizio LUPI (AP), i senatori Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), Alberto AIROLA (M5S), Vincenzo CUOMO (PD) e Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD).

Ilaria DALLATANA, *direttore di RaiDue*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Dallatana e dichiara conclusa l'audizione.



**Comunicazioni del presidente.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti

dal n. 449/2175 al n. 454/2203, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 16.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE**

**(dal n. 449/2175 al n. 454/2203).**

BONACCORSI, BOSSA. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

la Rai svolge servizio pubblico, anche con riferimento alla messa in onda di trasmissioni di carattere politico, come le Tribune elettorali e come le dirette dei lavori parlamentari;

che per la maggior parte di queste trasmissioni non è prevista una sottotitolazione per non udenti oppure un servizio di traduzione simultanea con un operatore della lingua dei segni;

secondo i dati ufficiali in Italia ci sono circa cinque milioni di audiolesi;

problemi analoghi si registrano anche per i fruitori di alcuni canali digitali come Rai4, Rai5, RaiMovie, RaiPremium;

i telespettatori audiolesi pagano il canone Rai e hanno pari diritto degli altri cittadini ad essere informati e a fruire dei contenuti, soprattutto quelli di servizio, della televisione pubblica;

siamo di fronte ad una palese violazione dei diritti fondamentali, resa ancora più grave dal fatto che l'Italia ha ratificato e fatta propria la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

si chiede di sapere:

se non ritengano di intervenire, ciascuno nei limiti dei propri poteri e delle proprie competenze, per porre rimedio alla situazione descritta in premessa.

(449/2175)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In linea generale l'impegno della Rai sulla tematica dell'offerta dedicata alle persone con disabilità si inserisce nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 13 del Contratto di servizio 2010-2012; per quanto concerne gli aspetti di carattere quantitativo, più in particolare, il comma 4 richiede alla Rai di « incrementare progressivamente, nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume della programmazione sottotitolata fino al raggiungimento nel 2012 di una quota pari ad almeno il 70 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra le ore 6.00 e le ore 24.00, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.) ». Di seguito si riportano i dati di sintesi relativamente agli ultimi 4 anni (come rilevati, tra l'altro, dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni):*

Anno	2012	2013	2014	2015
Volume ore sott.	13.200	13.300	13.600	14.000
quota perc.	71%	72%	75%	77%

*Sui valori sopra sintetizzati si ritiene peraltro opportuno mettere in evidenza come – in coerenza con l'impostazione adottata dal Contratto di servizio per il*

*triennio 2007-2009 – il volume della programmazione sottotitolata sia stato quasi triplicato nel corso degli ultimi anni (nel 2006, infatti, il volume della programma-*

zione sottotitolata si collocava attorno alle 5 mila ore, pressoché integralmente riferibili a programmi preregistrati, quali film, fiction, ecc.). Tale importante cambiamento è avvenuto attraverso una profonda revisione della politica adottata sul tema della sottotitolazione, incentrata sullo sviluppo lungo due linee direttrici, tra loro – peraltro – strettamente interrelate:

*Editoriale: i volumi raggiunti hanno richiesto il progressivo ampliamento delle*

*sottotitolazioni anche a tipologie di programmi (più in generale in diretta, quali dibattiti, approfondimenti informativi, intrattenimento, ecc.) in passato non sottotitolati; Produttivo: con l'ampliamento a tecniche di sottotitolazione in grado di consentire la sottotitolazione in diretta.*

*Per quanto attiene, invece, alla tematica della traduzione nella L.I.S., in coerenza con le disposizioni del Contratto la Rai adotta il seguente schema:*

Testata	lunedì-venerdì	sabato	domenica
Tg1	7.30	9.30	9.30
Tg2	17.55	18.40	17.05
Tg3	15.00	15.00	15.00

*Per quanto attiene all'informazione della TGR, viene trasmessa un'edizione di TG tradotta nella L.I.S. all'interno di Buongiorno Regione (in onda dal lunedì al venerdì alle ore 7:30), nelle regioni Toscana e Basilicata.*

*Fermo restando quanto sopra riepilogato la Rai, ai sensi delle disposizioni del Contratto di servizio, è ovviamente pronta – anche attraverso la sede permanente di confronto sulla programmazione sociale di cui all'articolo 30 del Contratto stesso – a definire e valutare eventuali proposte di intervento « in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte ai sensi dell'articolo 13 del presente Contratto ».*

**CROSIO, ATTAGUILE.** – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:*

*nel 2007 il gruppo Einstein ha vinto un appalto per produrre la serie televisiva « Agrodolce », definita contrattualmente una soap opera, con 230 puntate da mandare in onda su Rai Tre e voluta da Minoli, Saccà e la Regione Sicilia;*

*gli organi di informazione (a partire dal Fatto quotidiano che ha pubblicato un'accurata inchiesta a dicembre 2011) hanno seguito l'evoluzione della vicenda che ha portato al fallimento del gruppo Einstein, alla disoccupazione di centinaia di persone coinvolte (Agrodolce ha dato lavoro in Sicilia a circa 300 persone fra*

*tecnici, attori e comparse e ha generato un importante indotto), a ingenti costi sostenuti dalla Rai con soldi pubblici e alle inevitabili implicazioni giudiziarie;*

*il prodotto della soap opera è economicamente il più povero fra quelli della categoria di fiction televisiva, nel senso che viene realizzato con il prezzo minuto più basso (laddove un minuto di Agrodolce viene valutato dalla Rai 3.652 euro, un minuto di Montalbano viene quotato 21.000 euro);*

*in un'intervista, l'editore Minoli specifica che ha deciso di raggiungere la qualità artistica del cinema (pertanto il prodotto doveva probabilmente essere valutato dalla Rai come prodotto cinematografico, il cui costo a minuto può arrivare anche ad un milione di euro) con i costi di una soap opera, anche se, rispetto ai 21 milioni previsti dalla Rai, ne vengono impiegati 6 in più (di questi, 3,2 sono stati coperti dalla Rai e 2,7 sono rimasti in capo al gruppo Einstein);*

*questi 2,7 milioni di euro persi sulla prima serie, sommati ai 5,6 dovuti al fermo fra la prima e la seconda serie e ai 2 milioni di sforo produttivi della seconda serie, hanno comportato una perdita per il gruppo Einstein di 10,3 milioni di extra costi per costruire un prodotto diverso da quello previsto dal budget allocato;*

per girare la soap, visto che in Sicilia non ci sono studi per produzione televisiva, il gruppo Einstein ha speso circa 6 milioni di euro, prima avviando un progetto ex novo, realizzato fino al progetto esecutivo da Massimiliano Fuksas (con acquisto del terreno annesso, per poi scoprire che il terreno venduto dall'Asi, ente siciliano per lo sviluppo, era saldamente posizionato su una falda acquifera e confinante con un'area archeologica) per poi ripiegare sulla riconversione di una struttura di 5.000 metri sopra Termini Imerese concessi in locazione dalla Provincia di Palermo;

nel 2008 la Einstein chiede al Direttore di Rai fiction, Fabrizio Del Noce, un contributo per aver realizzato questo centro di produzione, ma questo gli viene negato perché rientrante, secondo la Rai, fra gli investimenti imprenditoriali privati;

tre anni dopo, la Rai si dimostra invece interessata ad acquistare gli studi realizzati dal gruppo Einstein, presumibilmente perché la concessionaria televisiva aveva già incassato 10 dei 12 milioni di finanziamento della Regione Siciliana e un articolo dell'Atto integrativo alla Convenzione del 26 giugno 2008 stipulata fra le due prevedeva che la Rai si occupasse dell'adeguamento strutturale e tecnologico del complesso di Termini Imerese;

nei fatti quindi la Rai, con l'Atto integrativo del 2008 sottoscritto da Minoli, si è impegnata a vendere alla Regione Sicilia non una generica fattispecie di centro di produzione, ma esattamente quello realizzato dal gruppo Einstein e per il quale Rai aveva disconosciuto ogni contributo;

fra il collaboratore di Minoli incaricato di seguire ogni azione sul campo, Ruggero Miti, e il Gruppo Einstein sono sorti diversi problemi a partire dai vari familiari contrattualizzati per Agrodolce, le segnalazioni per far lavorare delle persone fra cui « un personaggio locale di dubbia provenienza » una ex dipendente della Rai già denunciata penalmente, che

per Agrodolce ha ricevuto soldi dalla Rai, dalla Einstein e dai fornitori coinvolti nel programma;

la Guardia di Finanza ha chiesto la confisca nei confronti di Rai di 10 milioni e 550 mila euro e altrettanti verso Romeo Palma e Giovanni Minoli e le misure cautelari nei loro confronti per « truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di malversazione ai danni dello stato e per il direttore di Rai educational Minoli, di estorsione ai danni di Luca Josi e di falso materiale (...) che ha indotto Josi ad accettare le sue pressanti richieste minacciandolo, in caso contrario, di bloccare l'iter della produzione di Agrodolce, con la conseguente perdita di notevoli investimenti medio tempore già sostenuti dalla Med Studios Ppa, per la costruzione di studi televisivi (...). Inoltre gli esiti delle investigazioni esposte fanno emergere un'attività delittuosa reiterata, consapevole e organizzata, posta in essere attraverso condotte distinte e protrattesi nel tempo, preordinate a lucrare, indebitamente, ingenti finanziamenti ed ottenere tornaconti di carattere personale »;

si chiede di sapere:

alla luce delle premesse, senza entrare nel merito dei profili giudiziari e dei risvolti penali della vicenda, quali misure siano state messe in atto per accertare l'entità del danno arrecato ai cittadini causato da una gestione impropria del denaro pubblico e viziata da un mancato controllo sui fondi e sulle risorse destinate alle operazioni descritte;

se risponda al vero che la Dirigenza della Rai, nel 2008 ha negato il contributo al gruppo Einstein per la realizzazione del centro di produzione di Termini Imerese e, nello stesso anno, ha sottoscritto un accordo con la Regione Sicilia in cui si impegnava a provvedere all'adeguamento strutturale e tecnologico del medesimo complesso, a fronte di un contributo di 12 milioni di euro.

(450/2176)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Con riferimento al primo quesito formulato, relativamente a quali misure siano state messe in atto per accertare l'entità del danno arrecato ai cittadini causato da una gestione impropria del denaro pubblico, si ritiene opportuno mettere in evidenza come questo implichi delle circostanze di fatto non corrispondenti al vero. A titolo esemplificativo è inveritiero che la Guardia di Finanza abbia richiesto la confisca nei confronti di Rai della somma di 10 milioni e 550 mila euro; l'agire della concessionaria del servizio pubblico è stato costantemente improntato ai canoni di correttezza e buona fede, sicché è da escludere la pretesa sussistenza di una responsabilità erariale in capo alla scrivente società, il cui accertamento è comunque demandato alla cognizione esclusiva della Corte dei Conti.*

*Con riferimento al secondo quesito, si precisa che l'accordo intervenuto con la Regione Siciliana non prevedeva un contributo pari a 12 milioni di euro quale corrispettivo per l'adeguamento strutturale e tecnologico del complesso di Termini Imerese e che la Rai ha sempre puntualmente adempiuto alle obbligazioni contrattuali a proprio carico nei confronti del gruppo Einstein.*

**FICO.** — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà «avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali differenti», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;

l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico, l'attività di informazione radiotelevisiva deve garantire «l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge»;

la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione parlamentare di vigilanza e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nel proprio ambito di competenza, il compito di attuare e rendere applicativi i principi di equità e parità di trattamento dei soggetti politici da parte dei mezzi di informazione nei periodi di campagna elettorale;

l'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla specifica responsabilità di una specifica testata giornalistica [...] la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo [...] deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione»;

il contenuto della legge n. 515 del 1993 è stato «recepito» ed esteso nella portata dalla legge n. 28 del 2000, che com'è noto si applica a tutte le elezioni. Le stesse delibere attuative della legge n. 28 del 2000, emanate dalla Commissione parlamentare di vigilanza e dall'Autorità in occasione di consultazioni elettorali, richiamano opportunamente nelle premesse la legge n. 515 del 1993;

l'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»;

con la delibera approvata il 13 aprile 2016 la Commissione parlamentare di vi-

gilanza ha dettato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali del 2016;

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della delibera, « i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo » debbono garantire « la presenza paritaria » dei soggetti politici ed uniformarsi « con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche »;

ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della delibera, i direttori responsabili dei programmi curano che « nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno »;

per quanto riguarda i programmi di informazione, il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che « i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie attinenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte »;

durante la campagna elettorale, anche secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza costante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si avverte in modo particolare « l'esigenza di una puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo, onde garantire il corretto svolgimento del con-

fronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo elettorale »;

dai dati del monitoraggio pubblicati dall'Agcom, relativi al tempo di parola fruito nel periodo 21 aprile – 8 maggio dal Presidente del Consiglio e dagli altri esponenti del Governo, calcolato sul totale del tempo di parola fruito dai soggetti politico-istituzionali, in tutte le edizioni dei notiziari Tg1, Tg2, Tg3 e Rainews, emerge quanto segue: a) Tg1: Presidente del Consiglio 18,6 per cento, Governo 20,14 per cento; b) Tg2: Presidente del Consiglio 22,3 per cento, Governo 18,8 per cento; Tg3: Presidente del Consiglio 21 per cento, Governo 10,5 per cento; Rainews: Presidente del Consiglio 27 per cento, Governo 19,6 per cento;

si tratta di percentuali abnormi, che evidenziano una sovraesposizione del soggetto Governo al di fuori di ogni ragionevole soglia, attestandosi fra il 40 e il 50 per cento del tempo complessivamente attribuito ai soggetti politico-istituzionali, cui andrebbe sommato, per completezza d'analisi, anche il tempo fruito dai partiti della maggioranza;

non soltanto nei notiziari, il Presidente del Consiglio imperversa anche nelle trasmissioni d'informazione del servizio pubblico. Solo nella settimana in corso, Matteo Renzi è stato ospite a « Che tempo che fa » e a « Porta a porta », senza che sia stata prestata la minima attenzione né a quella necessaria connessione della presenza mediatica del premier con l'esercizio delle funzioni istituzionali, né alla sovrapposizione dei ruoli rivestiti da Matteo Renzi, ad un tempo segretario del Pd e premier;

pur nel rispetto dell'autonomia editoriale delle testate, nonché delle esigenze di correlazione all'attualità e alla cronaca, i dati relativi alla prima fase della campagna elettorale rappresentano gravi violazioni del principio della eguaglianza delle opportunità fra i soggetti politici nella fase preparatoria delle elezioni, vio-

lazioni che possono determinare conseguenze rilevanti sul piano della genuinità del voto elettivo;

la citata delibera della Commissione parlamentare di vigilanza stabilisce che « qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati »;

l'inosservanza della disciplina da parte del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

si chiede di sapere:

se non ritengano che sia un preciso dovere del servizio pubblico radiotelevisivo garantire che le trasmissioni informative, in particolare durante le campagne elettorali, siano rigorosamente uniformate ai principi di completezza, imparzialità, obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, al fine di evitare che possano determinarsi, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

se non ritengano che le percentuali di presenza governativa nei tg Rai registrate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella prima fase della campagna elettorale siano superiori a qualsiasi ragionevole soglia, nonché manifestamente lesive dei principi e delle norme vigenti;

per quali precise ragioni, con riferimento alle trasmissioni d'informazione diverse dai notiziari, non sia stata finora prestata alcuna attenzione, contrariamente a quanto richiesto a più riprese dall'Autorità di settore, alla puntuale distinzione tra l'esercizio dell'attività istituzionale e

l'esercizio dell'attività politica del Presidente del Consiglio e degli altri esponenti del Governo, avendo cura che questi ultimi intervengano limitatamente all'informazione relativa alle funzioni istituzionali e non utilizzino la propria veste istituzionale per finalità elettorali, come evidentemente avvenuto nella fattispecie in esame;

se non ritengano di dover immediatamente prescrivere a tutte le testate un drastico ridimensionamento del tempo di parola fruito dal soggetto Governo nel suo complesso, così da garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo elettorale.

(451/2179)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In linea generale nella valutazione dei tempi attribuiti alle diverse forze, appare opportuno prendere in considerazione da un lato le modalità di esercizio dell'attività giornalistica (in ordine alla completezza, alla lealtà, all'obiettività e in generale alla qualità dell'informazione garantita dalle testate del servizio pubblico) e, dall'altro, l'agenda politica proposta dall'attualità e dalla cronaca nel periodo di riferimento, liberamente apprezzata dai direttori e dai giornalisti delle diverse redazioni, secondo la propria sensibilità editoriale, in forza della libertà di espressione, del pensiero e della cronaca/critica garantiti dall'articolo 21 della Costituzione.*

*Nel quadro sopra sintetizzato, si forniscono di seguito le principali voci di agenda del periodo considerato nell'interrogazione di cui sopra che hanno visto come protagonisti membri dell'Esecutivo e che necessariamente dovevano trovare riscontro nell'ambito dei notiziari della Rai al fine di garantire la completezza dell'informazione:*

*la crisi migratoria, e, in particolare, i colloqui tra il Ministro dell'Interno italiano e quello austriaco, gli interventi del Presidente del Consiglio sull'eventualità del ripristino della frontiera del Brennero, l'intervento del Ministro dell'Interno a margine*

*del vertice europeo di Lussemburgo sulla crisi migratoria, con la presentazione del piano italiano per il Migration Compact e il vertice G5 di Hannover su crisi migratoria e politica per il Medioriente e la Libia;*

*gli interventi del Ministro dell'Interno sulle nomine dei vertici delle forze di sicurezza e dell'Ordine pubblico, e, in particolare, un'intervista concessa al TG2 su questo tema;*

*gli interventi del Ministro della Giustizia e del Presidente del Consiglio a margine delle dichiarazioni del Presidente di ANM e del Vicepresidente del CSM sulla questione morale, sul rapporto tra politica e magistratura e sulla riforma della giustizia; gli interventi del Ministro sul dibattito parlamentare relativo alla riforma della prescrizione;*

*la firma da parte del Presidente del Consiglio del Patto per il rilancio del Sud, in occasione della sua visita a Napoli;*

*la visita del Presidente del Consiglio in Calabria per l'inaugurazione del Museo dei Bronzi di Riace e a Palermo per il ricordo di Pio Latorre.*

*Per quanto attiene, invece, all'attività informativa della testata Rai News24, si ritiene opportuno mettere in evidenza come questa sia caratterizzata dalla necessità di garantire il flusso informativo costantemente 24 ore al giorno, dovendo rappresentare i fatti di cronaca e dell'attualità politica nel momento in cui si realizzano.*

*Ad integrazione di quanto sopra specificato, si segnala che nella seduta del 19 maggio 2016 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l'archiviazione di un esposto relativo al periodo considerato nell'interrogazione di cui sopra in relazione da un lato al fatto che i tempi fruiti dagli esponenti del Governo nel periodo considerato trovano giustificazione nell'esigenza di assicurare la completezza dell'informazione in relazione alle iniziative assunte in questo periodo nei diversi settori di rispettiva competenza e non possano essere univocamente ricondotti ad alcuna forza politica e, dall'altro, alle dinamiche dei dati di monitoraggio del periodo immediatamente successivo.*

VERDUCCI. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

nella puntata del programma « Virus » di giovedì 12 maggio, in prima serata su Rai 2, è stato affrontato il tema delle vaccinazioni infantili;

al dibattito in questione hanno partecipato: Red Ronnie, conduttore televisivo; l'On. Maria Antonietta Farina, Presidente dell'Istituto Luca Coscioni; Corinna Verniani, una madre che ha portato la propria esperienza familiare; Franco Antonello, Fondazioni Bambini delle fate; Roberto Burioni, docente di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano; Eleonora Brigliadori, attrice e conduttrice televisiva;

nello svilupparsi del dibattito è emerso, sommariamente, come tre ospiti fossero a favore dei vaccini, altri tre contrari; tuttavia, tra i partecipanti uno soltanto era titolare di un curriculum scientifico mentre gli altri tre avevano un portato privato, associazionistico e del mondo dello spettacolo;

alla parte scientifica — il prof. Burioni — sono stati concessi 2 minuti e 15 secondi circa per affrontare la tematica, mentre l'approfondimento complessivo sul tema vaccini è durato all'incirca 36 minuti;

è stato, di fatto, concesso un ampio spazio temporale e un programma di prima serata Rai per diffondere notizie e tesi più volte in passato smentite dalla comunità scientifica e dall'Ordine dei medici: ovvero, sono state poste sullo stesso piano opinioni prive di fondamento scientifico e teorie e prassi mediche vagliate dalla comunità scientifica;

questo, nei mesi in cui il Ministero della Salute ha iniziato una campagna di corretta informazione e sensibilizzazione per la somministrazione ordinata dei vaccini, anche per rispondere a una continua campagna disinformativa che ha indotto numerose famiglie a non sottoporre i propri figli a vaccinazione, senza considerare che tale scelta arreca un danno alla salute pubblica;



si chiede di sapere:

se sia compatibile con il mandato del servizio pubblico una puntata di approfondimento in cui vengono accreditate tesi mediche prive di fondamento scientifico e che mette sullo stesso piano le stesse con tesi e prassi mediche dimostrate e avvalorate, come nel caso in premessa, dalla comunità scientifica e adottate dal Sistema Sanitario Nazionale;

se sia nelle intenzioni degli interrogati quella di contribuire a una buona e corretta informazione sull'obbligatorietà e l'opportunità delle vaccinazioni, così come indicato dal Ministero della Salute;

se non si ritenga imprescindibile per la credibilità e l'autorevolezza del servizio pubblico promuovere una corretta informazione che contrasti teorie infondate tanto più nel settore sanitario, e in special modo in quello legato alle vaccinazioni, di particolare importanza per la salute dei cittadini, principalmente dei minori.

(452/2186)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Nella puntata di giovedì 12 maggio Virus si è occupato dei vaccini e delle polemiche che, da qualche tempo, occupano le cronache in merito ad una presunta pericolosità dei vaccini stessi.*

*Il parterre della trasmissione era costruito in modo che tutte le posizioni venissero rappresentate in modo equilibrato tra chi, con argomenti scientifici, sosteneva la totale efficacia dei vaccini stessi e chi, al contrario, si faceva portatore, sulla base di esperienze personali, della pericolosità della pratica terapeutica. In studio erano stati invitati Red Ronnie, conduttore televisivo, portavoce di una posizione critica sulle vaccinazioni in base ad esperienze personali, da una parte, e Maria Antonietta Farina, portavoce dell'Istituto Luca Coscioni, da sempre schierata a favore delle vaccinazioni, dall'altra. In collegamento, una figura quasi necessaria super partes, Roberto Burioni, docente di microbiologia e*

*virologia al San Raffaele di Milano. Sempre in studio una testimonianza autorevole nella sua chiara componente emotiva e ed esperienziale: Corinna Verniani, madre di una bimba che soffre di immunodeficienza, che ha raccontato come abbia dovuto cambiare la scuola per la figlia perché nella sua classe si erano vaccinati solo 8 bambini su 18.*

*In collegamento Franco Antonello, padre di un bambino autistico e responsabile della Fondazione Bambini delle fate, che è contrario ai vaccini. Nel caso di Eleonora Briigliadori, che ha espresso la sua posizione contraria, si è trattato di un servizio chiuso.*

*Ma nella puntata è stato presente anche il fact-checking di Pagella Politica in cui si dimostrava il calo del numero di vaccinazioni. E poi l'intervista in un servizio chiuso a Elisabetta Gualmini, vicepresidente dell'Emilia Romagna, che parlava con preoccupazione del calo delle vaccinazioni presso le classi medio-alte.*

*Il corpo a corpo è durato 35 minuti complessivi. Le voci favorevoli (Coscioni, fact-checking, Gualmini, Verniani, Burioni) hanno avuto spazio per 16 minuti e mezzo circa. Senza contare il servizio di apertura di 2 minuti sulla proposta di obbligo di vaccini nelle scuole di Bologna, dove trovavano spazio le voci favorevoli ai vaccini di Sergio Venturi, assessore Regione Emilia, e Giacomo Faldella, del reparto di neonatologia dell'ospedale Suor Orsola; le tre voci contrarie (Ronnie, Antonello e Briigliadori) hanno avuto spazio per 10 minuti e mezzo circa. Il parterre, dunque, deve essere considerato, sostanzialmente equilibrato nei numeri, tuttavia con una certa prevalenza, anche per autorevolezza, dei rappresentanti della posizione a favore dei vaccini.*

*Fermo restando che non era obiettivo della trasmissione porre la discussione sulla liceità della vaccinazione, è necessario tenere in considerazione il fatto che da molto tempo, soprattutto nella Rete, si discute in maniera anche concitata sulla pericolosità dei vaccini. Si è ritenuto, dunque, necessario cercare di fare emergere questo dibattito nel tentativo di non relegarlo a platee diffuse ma inattendibili per trascinarlo in una situazione dove il con-*

fronto potesse essere più equilibrato di quanto si trova comunemente nei siti internet.

*Red Ronnie è un esponente di primo piano di una teoria certamente pericolosa che trova ampia diffusione senza contraddittorio. La scelta di invitarlo in trasmissione è stata determinata dalla convinzione che, in situazioni così particolari e su argomenti così sensibili, sia necessario non demonizzare ma costringere al confronto.*

*A parte il calcolo dei minuti dedicati a ciascun partecipante al dibattito sembra lecito affermare che l'intervento del Professor Burioni, per competenza, chiarezza e determinazione sia risultato molto più efficace in termini di campagna di sensibilizzazione delle numerose parole espresse da Red Ronnie. La testimonianza pacata ma diretta, lucida e aperta della Signora Verniani, ha aperto uno spaccato di verità ben lontano dalla tante parole vacue che si possano scrivere o pronunciare. A dimostrazione di tutto ciò si può citare anche il responso finale della trasmissione legato al risultato di una domanda virale lanciata dal conduttore, Nicola Porro, ad inizio del dibattito: è giusto obbligare i bambini a vaccinarsi? Ebbene il pubblico di Virus, collegato in Rete, si espresso con una percentuale nettamente favorevole all'obbligatorietà dei vaccini (79 per cento favorevoli contro 21 per cento contrari).*

ANZALDI, LENZI. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

la puntata di giovedì 12 maggio di « Virus » su Raidue ha trattato il tema dei vaccini, ottenendo l'ascolto più alto degli ultimi mesi, con il 5,61 per cento di share e 1.252.000 telespettatori;

le posizioni espresse durante la trasmissione, in particolare da parte del presentatore tv Red Ronnie, hanno scatenato un ampio dibattito in rete, in concomitanza con la puntata e nei giorni successivi;

la trasmissione ha permesso di far emergere la forte presa che opinioni prive

di alcun fondamento scientifico hanno in alcuni settori della società, tanto da portare negli ultimi mesi ad un calo senza precedenti delle vaccinazioni;

il prof. Roberto Burioni, direttore della Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia e specialista in Immunologia clinica ed allergologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, alla luce del dibattito che si è aperto in queste ore, ha lanciato in una lettera un appello al servizio pubblico a « promuovere una corretta informazione in modo da scongiurare comportamenti che costituiscono un reale pericolo sanitario »;

in particolare, il prof. Burioni, ricorda che « il drammatico calo di copertura vaccinale contro malattie pericolose e molto contagiose come il morbillo oltre a mettere a rischio i bambini non vaccinati che possono ammalarsi, permette la circolazione del virus, fatto che può avere conseguenze catastrofiche per chi non si può vaccinare »;

anche il post del prof. Burioni con più di 4 milioni di « like » su Facebook ha contribuito ad accendere il dibattito in rete;

alla luce del dibattito che si è aperto e che dimostra la presenza di una profonda ignoranza su questi temi in alcune fasce della popolazione, in certi casi anche di istruzione medio-alta;

si chiede di sapere:

se siano previsti per il futuro spazi di informazione scientifica straordinaria dedicati al tema dei vaccini;

se non sia opportuno che il servizio pubblico rafforzi la collaborazione con i centri sanitari specializzati e con la comunità scientifica riconosciuta nel prevedere nuovi spazi di informazione in questo ambito. (453/2193)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo – nel rimandare al riscontro fornito ad una interrogazione di analogo contenuto per una più puntuale disamina della questione – si ritiene opportuno mettere in evidenza come la puntata di *Virus* di giovedì 12 avesse l'obiettivo di fare emergere il dibattito sui vaccini (e sulle polemiche che, da qualche tempo, occupano le cronache in merito ad una presunta pericolosità dei vaccini stessi) nel tentativo di non relegarlo a platee diffuse ma inattendibili per trascinarlo in una situazione dove il confronto potesse essere più equilibrato di quanto si trova comunemente nei siti internet.

Ciò premesso, un'adeguata informazione su tematiche di carattere scientifico costituisce un nodo centrale nella missione di servizio pubblico; il Contratto di servizio 2010-2012 impegna la Rai, tra l'altro, ad «assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa...i cui tratti distintivi sono costituiti dall'orizzonte europeo ed internazionale, ....così da garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati».

Nel quadro sopra sintetizzato, ed a conferma delle considerazioni esposte, si riportano di seguito – a mero titolo esemplificativo – i servizi e le interviste sul tema dei vaccini andate in onda nelle ultime settimane nell'ambito della rubrica del TG2 «Medicina 33».

*Servizi: Vaccino cefalea di Simone Turchetti con Piero Barbanti – neurologo San Raffaele (7 marzo).*

*Vaccino HPV di Simone Turchetti con Luciano Mariani – responsabile HPV unit Regina Elena di Roma (28 marzo).*

*Vaccino meningite di Lidia Scognamiglio con Alberto Villani – pediatra Bambino Gesù (1° giugno) Storia Vaccini di Giulia Apollonio con Caterina Rizzo – epidemiologia vaccini – Istituto Superiore Sanità (11 maggio).*

*Interviste.*

*Carlo Foresta, andrologo dell'Università di Pavia ha parlato di Vaccino HPV (5 maggio) e di vaccino HPV per gli uomini (21 ottobre 2015).*

*Alberto Mantovani, patologia generale dell'Humanitas di Milano ha parlato di vaccinazioni (7 marzo).*

*Chiara Azzari, immunologia pediatrica Meyer parlerà di vaccinazione contro la meningite (1° giugno).*

Come si può rilevare anche da una sommaria disamina degli elementi sopra riportati, su tematiche di carattere scientifico delicate – quale quella sopra citata dei vaccini – la Rai opera nell'obiettivo di fornire agli spettatori un'informazione quanto più puntuale e affidabile possibile.

**GASPARRI.** – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

Milo Infante è un noto giornalista professionista, conduttore e autore televisivo che lavora alla dipendenze della Rai, con la qualifica di capo redattore a partire dal 2010, e che per anni ha realizzato e condotto trasmissioni su Rai Due, premiate da significativi indici di ascolto sin dal 2003;

nel 2011, come riportato da molti organi di informazione, il dott. Infante avrebbe rifiutato il sistema di gestione degli ospiti della sua trasmissione che, a quanto si apprende, per volontà dell'allora responsabile, prevedeva delle vere e proprie esclusioni, tra cui giornalisti, uomini di cultura e persino religiosi;

al contrario, sempre a quanto si evince dalla stampa, alcuni personaggi venivano invitati con una frequenza maggiore rispetto ad altri (ad esempio la Comunità Religiosa Nuovi Orizzonti, nei primi tre mesi di trasmissione è stata presente con i suoi rappresentanti per 42 volte su 70);

a tal proposito, il Giornalista ha più volte lamentato sia ai vertici della rete che a quelli della Rai la critica situazione, presentando per ben 3 volte dal 2012 una richiesta di internal audit, rimasta sempre senza risposta ed esito, che aveva come

oggetto la gestione degli ospiti, da parte del suo vice direttore, ma anche trasferite in occasione della presentazione del libro di quest'ultimo poste a carico della Rai;

a fronte di tale posizione, il dott. Infante ha subito un progressivo e repentino demansionamento dal suo ruolo e dalle sue funzioni nonché, dal maggio 2012, è rimasto totalmente inattivo, non ricevendo alcun incarico;

nel luglio 2014, con sentenza 24/7-23/9/14, il Tribunale di Milano ha accertato la dequalificazione professionale, subita dal ricorrente, a partire dal settembre 2012 ed ha condannato la Rai ad assegnare al giornalista mansioni congrue rispetto a quelle svolte prima di tale data, e comunque adeguate rispetto alla sua qualifica e professionalità. Il giudice ha, inoltre, condannato la Rai a risarcire il dott. Infante di 65 mila euro (3.000 euro al mese per 2 anni) oltre al pagamento delle spese legali;

nei giorni scorsi si è pronunciata, altresì, la Corte d'Appello del Tribunale di Milano per quanto riguarda la prima causa per demansionamento, presentata da Milo Infante quando ancora conduceva il programma « L'Italia sul 2 ». La Corte ha accertato la dequalificazione professionale subita dal 1° settembre 2011 al 31 marzo 2012 ed ha condannato nuovamente la televisione di Stato ad assegnare al giornalista mansioni compatibili con la sua professionalità, nonché a risarcire il danno nella misura mensile corrispondente al 20 per cento della retribuzione globale di fatto percepita oltre ad interessi, rivalutazioni del dovuto al saldo e 4.100 euro di spese legali;

malgrado queste sentenze, di fatto, dal 2012 il dott. Infante non ha svolto attività confacenti la sua qualifica e professionalità, peraltro dopo 2 anni di fermo totale;

sulla base di quanto premesso, il giornalista è stato costretto a promuovere una terza azione giudiziaria chiedendo

l'esecuzione delle sentenze precedenti e un risarcimento danni che ammonterebbe a 500 mila euro;

da notizie in possesso dell'interrogante, in tutta questa vicenda la Rai ha subito una ingente perdita economica, considerato che, in qualità di capo redattore, il giornalista percepiva una retribuzione lorda annua di circa 140 mila euro e che, moltiplicata per 4 annualità, ammonta a 560 mila euro. Se a questi si aggiungono il costo delle spese legali e dei risarcimenti fin qui pagati vi sarebbero ulteriori esborsi per circa 100 mila euro. Inoltre, a ciò va sommato, il costo che la Rai ha dovuto sostenere per contrattualizzare un conduttore esterno in grado di svolgere l'attività del dott. Infante, quantificabile in circa 200 mila euro all'anno, totalizzando così, per l'intera vicenda, un aggravio economico per le casse dello Stato di circa 1 milione e 460 mila euro;

a giudizio dell'interrogante, in un periodo di grave e perdurante congiuntura economica e di spending review, è paradossale che sia ingiustamente demansionato un capo redattore della televisione pubblica e al suo posto venga inserita una figura esterna. Non è concepibile, altresì, che vengano richiesti sforzi e sacrifici ai cittadini, anche per il pagamento del Canone televisivo, e non si miri ad evitare lo spreco e lo sperperio di denaro pubblico, assumendo personale non presente nell'organico della Rai,

si chiede di sapere:

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che vede vittima da una parte l'allora capo redattore di Rai due – dott. Milo Infante – e, dall'altra, l'azienda televisiva che è costretta al risarcimento del danno nei confronti di quest'ultimo;

se non ritenga irragionevole la vicenda citata in premessa;

se sia a conoscenza di chi ha sancito il demansionamento del predetto giornalista, arrecando un ingente danno economico e di immagine alla televisione di Stato e se non ritenga che a questi debbano essere comminate sanzioni esemplari;

quali azioni intenda adottare per scongiurare che una terza causa giunga a termine, con ulteriori gravosi esborsi per la Rai, nonché per attuare le precedenti sentenze — passate in giudicato — restituendo al dott. Infante un ruolo consono alla sua qualifica. (454/2203)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Il 23 maggio 2016, presso la sede Rai di Corso Sempione, il nuovo Direttore di Rai-*

*due Ilaria Dallatana si è incontrata con Milo Infante, manifestando la volontà della Rete di voltare pagina, mettendo fine alla conflittualità, per instaurare nuovi rapporti improntati alla fiducia reciproca nell'ottica della individuazione di nuovi prodotti che possano essere realizzati da Raidue, in linea con la mission affidatale, con la partecipazione di Infante in qualità di autore e conduttore; in tale quadro è stato proposto a Milo Infante di fornire una propria valutazione sulla possibile realizzazione di un programma di seconda serata da affidare ad Infante stesso.*

*Il conduttore, pur dicendosi disponibile alla collaborazione con la nuova direzione di Rete, ha lasciato la riunione confermando la sua indisponibilità/impossibilità a mettere fine al contenzioso.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	326
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	326
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	326

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono, per l'Agenzia delle entrate, il direttore, Rossella Orlandi, l'assistente di direzione del direttore dell'Agenzia, Luisa Giordano, il direttore centrale gestione tributi, Paolo Savini, il direttore centrale amministrazione pianificazione e controllo, Giuseppe Telesca, e Chiara Ciranda, dell'ufficio stampa e manifestazioni.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.**

**Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-Pdl XVII), la senatrice Raffaella BELLOT (Misto-Fare !) e il deputato Paolo PETRINI (PD).

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 8.25 alle 8.35.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori e sui lavori della Commissione .....	327
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela della salute psicofisica dei minori ( <i>Deliberazione</i> ) .....	327
ALLEGATO ( <i>Programma</i> ) .....	329
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti dell'Unione Famiglie Adottive Italiane (U.F.A.I.) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	328

Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA, indi della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

#### La seduta comincia alle 14.15.

##### Sulla pubblicità dei lavori e sui lavori della Commissione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi propone di invertire l'ordine del giorno dei lavori della Commissione, nel senso di procedere dapprima alla deliberazione dell'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori e successivamente all'audizione prevista nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

La Commissione concorda.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

##### Sulla tutela della salute psicofisica dei minori. (*Deliberazione*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 15 marzo 2016, sul quale è stata acquisita l'intesa del Presidente del Senato e del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato*).

Considerata l'ampiezza e la complessità della materia oggetto dell'indagine conoscitiva testé deliberata, ritiene che la Commissione possa approfondire in tale ambito anche la situazione e la tutela della salute psicofisica dei minori disabili.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente.

**Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.**

**Audizione di rappresentanti dell'Unione Famiglie Adottive Italiane (U.F.A.I.).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno. Avverte quindi che per l'Unione Famiglie Adottive Italiane (UFAI), è presente la Presidente, Elena Cianflone.

Elena CIANFLONE, *Presidente dell'Unione Famiglie Adottive Italiane (UFAI)*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, la senatrice Rosetta Enza BLUNDO (M5S).

Elena CIANFLONE, *Presidente dell'Unione Famiglie Adottive Italiane (UFAI)*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 14.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.****PROGRAMMA**

Il tema del diritto alla salute dei minori e della sua tutela ha un grande rilievo sociale: infatti, un sano sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti deve ritenersi un obiettivo prioritario nell'ambito delle politiche per l'infanzia, in quanto evita l'emergere di tutta una serie di patologie connesse al suo mancato raggiungimento.

Garantire al bambino e all'adolescente una crescita sana e armoniosa all'interno della propria famiglia e della comunità sociale costituisce, da un lato, un fondamentale fattore di civiltà e di crescita di ogni Paese e, dall'altro, riduce la necessità di porre in essere interventi di sostegno e riparatori a situazioni di grave rischio legate al disagio psicofisico, che hanno peraltro un elevato costo sociale.

Sulla base di tali considerazioni, l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha quindi ritenuto di deliberare una indagine sul tema in oggetto, volta ad analizzare tutti gli aspetti relativi alla salute psicofisica dei minori, approfondendo in particolare tutte le situazioni di grave rischio per una sana crescita psicofisica, come quelle legate al disagio mentale, al corretto sviluppo della sfera fisica e sessuale, alle malattie alimentari, alla ludopatia.

La salute mentale costituisce parte integrante della salute e del benessere generale ed i primi anni di vita sono cruciali per la sua promozione e la prevenzione dei relativi disturbi. Sembrerebbe infatti — secondo dati del Ministero della salute — che la metà delle patologie psichiatriche dell'adulto iniziano prima dei 14 anni d'età. Nel nostro Paese, il numero di adolescenti in condizioni di disagio psicologico, che potenzialmente può sfociare in

disturbo vero e proprio, rappresentano il 7/8 per cento circa della popolazione giovanile. Le cause di tali disturbi possono anche essere legate all'abuso di alcolici e/o di sostanze di vario tipo, relativamente alle quali emerge che si è abbassata di molto l'età in cui i ragazzi iniziano a farne uso.

Le patologie psichiatriche in età evolutiva determinano, quindi, un bisogno di salute emergente, per il quale è necessario instaurare azioni di prevenzione, di diagnosi e presa in carico precoce.

Ulteriore aspetto che la Commissione intende approfondire è quello legato alla sfera della sessualità dei giovanissimi: in tale contesto appare fondamentale, da un lato, l'educazione all'affettività e ai sentimenti, e, dall'altro, l'educazione a pratiche sessuali corrette sotto il profilo delle precauzioni da adottare. Sembrerebbe infatti in forte aumento tra i giovanissimi la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili.

Per quanto riguarda il corretto sviluppo della sfera fisica, si vogliono approfondire tutte le patologie legate ai disturbi alimentari, quali ad esempio l'anoressia e la bulimia, spesso causate da motivi di disagio esistenziale, tipici dell'età adolescenziale.

Si intende altresì analizzare il fenomeno della errata alimentazione che si sostanzia nei due casi limite dell'obesità, da un lato e della malnutrizione, dall'altro.

L'obiettivo che si pone la Commissione è quello di individuare adeguate politiche atte a promuovere il benessere fisico e mentale dei bambini e degli adolescenti al fine di farne degli adulti sani, consapevoli ed autonomi. La finalità dell'indagine si inquadra quindi nell'ambito delle competenze attribuite alla Commissione dalla

legge istitutiva che attribuisce alla stessa funzioni di indirizzo e di controllo – tra le altre – anche sulla concreta attuazione « della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva ».

L'indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente ciclo di audizioni:

Presidente del Consiglio – Dipartimento delle politiche per la famiglia;

Ministro della salute;

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

esperti in pediatria, psichiatria infantile e nutrizionisti dell'età evolutiva;

rappresentanti di regioni ed enti locali;

rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

rappresentanti di enti e associazioni attivi nel campo della tutela del diritto alla salute dell'infanzia e dell'adolescenza.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	331
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	331

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14,20 alle 14.40.

#### COMMISSIONE PLENARIA

**La seduta comincia alle 14.40.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

sottoporre alle Presidenze di Camera e Senato la possibilità di realizzare una mostra e un convegno dedicati al contributo di Aldo Moro alla Costituente in occasione del primo centenario della nascita dello statista;

incaricare il dottor Donadio, il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente

Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

incaricare la dottoressa Giammaria, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu di acquisire presso il Tribunale di Roma gli atti del Procedimento penale n. 18069/84 per quanto di interesse dell'inchiesta;

incaricare il dottor Allegrini di compiere una verifica sulla presenza di materiale di interesse in alcuni fondi archivistici.

Comunica inoltre che:

il 26 maggio 2016 il dottor Donadio ha depositato due proposte istruttorie, di libera consultazione, relative, rispettivamente, all'identificazione dei veicoli di polizia presenti in Via Fani e all'abbandono delle auto dei brigatisti in Licinio Calvo;

nella stessa data il sovrintendente Marratzu ha depositato copia, di libera consultazione, degli indici di atti relativi agli accertamenti svolti in relazione al sequestro Moro conservati agli atti del cosiddetto Processo Moro 1;

il 30 maggio 2016 la dottoressa Picardi e la dottoressa Tintisona hanno

depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Pasquale Viglione;

il 31 maggio 2016 il tenente colonnello Giraud ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese dal generale Carlo Corsetti, e il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Sandra Bonsanti;

nella stessa data il Sottosegretario Minniti ha trasmesso copia, segreta, di documenti di interesse per l'inchiesta parlamentare;

nella stessa data è pervenuta una lettera, segreta, del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;

nella stessa data sono state acquisite le risposte, inviate da Giovanni Intrevado, ai quesiti inviati dal Presidente della Commissione, che saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico dell'audizione;

il 1 giugno 2016 il tenente colonnello Giraud ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Silvana Mazzocchi;

il 6 giugno 2016, il dottor Donadio ha depositato nove proposte istruttorie, riservate, relative rispettivamente a: la distruzione dei nastri delle intercettazioni compiute nel 1979 sulle conversazioni due

detenuti dell'Asinara; la prossima audizione di Enrico Correale; le dichiarazioni rese a suo tempo da Gaetano Miceli su Toni Chichiarelli; approfondimenti su una perquisizione compiuta nel luglio 1979; gli esiti dell'esame di Pasquale Viglione; l'acquisizione di documentazione sulla Auto-Cia srl; la ricostruzione dell'organico di un commissariato, tra il 1977 e il 1979; l'acquisizione dei turni di servizio di una volante nell'estate del 1980; lo svolgimento di una missione;

il 7 giugno 2016, il direttore del DIS, prefetto Pansa, ha trasmesso un compendio di documentazione, segreta;

l'8 giugno 2016 il sovrintendente Marratzu ha depositato una nota, riservata, relativa alla documentazione giudiziaria sulla vicenda della rapina alla Brink's Securmark;

nella stessa data il deputato Grassi ha depositato copia di documentazione relativa alla possibile presenza di terroristi stranieri nelle Marche nel corso del 1978.

**La seduta termina alle 14.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

#### S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	333
Audizione del Prefetto Angelo Trovato, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	333
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	334

#### COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 8 giugno 2016. – Presidenza del presidente Federico GELLI.

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla Web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Prefetto Angelo Trovato, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, dando la parola al

prefetto Angelo Trovato, *presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*.

Angelo TROVATO, *presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*, svolge una relazione sul tema, depositando al riguardo documentazione che specifica non essere soggetta ad alcun regime di riservatezza.

La Commissione, su richiesta dell'audit, delibera di riunirsi in seduta segreta.

(*I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica*).

Interviene, per porre quesiti Gregorio FONTANA (FI-PdL), ai quali risponde Angelo TROVATO, *presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*.

La Commissione, su richiesta di Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), delibera di riunirsi in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, per porre quesiti, Marco RONDINI (LNA), Paolo BENI (PD), Marialucia LOREFICE (M5S), Gregorio FONTANA (FI-PdL), Maria Chiara GADDA (PD), e Sara MORETTO (PD), ai quali risponde Angelo TROVATO, *presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo.*

La Commissione, su richiesta dell'audito, delibera nuovamente di riunirsi in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9,50 alle 10.15.

---

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	335
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 8 giugno 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalla  
15.40 alle 15.55.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

#### S O M M A R I O

**AUDIZIONI:**

Audizione di un ex militare commilitone di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) . 336

**AUDIZIONI:**

Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) ..... 336

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 8 giugno 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Audizione di un ex militare commilitone di Emanuele Scieri.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 8 giugno 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.*

**La seduta comincia alle 20.35.**

**Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Sofia AMODDIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 21.30, è ripresa alle 21.35.**



Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i*

*lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 22.15.**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo – Rel. Monchiero (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i> ) .....	3
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato – Rel. Formisano (Parere alla Commissione VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i> ) .....	7

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	9
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	10
Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	10
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	13
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	16

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ). .....	22
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29
---	----

**COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)**

## SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	34

**COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)**

## SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	96
AVVERTENZA .....	95

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. C. 3759 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	189
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	204
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68-110-1945-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	191
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	205
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Nuovo testo C. 3504, approvato dalla 12ª Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	194
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	206
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	195
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	207
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	198
5-08824 Nuti ed altri: Sulle modalità di trasmissione delle certificazioni elettorali dei comitati promotori di <i>referendum</i> .....	199
ALLEGATO 5 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	208
5-08825 Sisto e Gullo: Su questioni relative all'Unione Italiana ciechi .....	199
ALLEGATO 6 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	209
5-08823 Fiano ed altri: Su manifestazioni offensive della Resistenza verificatesi a Parma .	199
ALLEGATO 7 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	210
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	200

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	200
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	200
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	201
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3821</i> ) .....	201
<b>ALLEGATO 8 (Relazione approvata)</b> .....	212
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	201
Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	201
<b>ALLEGATO 9 (Parere approvato)</b> .....	213
<b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698-B ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	219
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	222
<b>ALLEGATO (Relazione approvata dalla Commissione)</b> .....	225
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	223
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671- <i>bis</i> Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. ( <i>Deliberazione</i> ) .....	223
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671- <i>bis</i> Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.	
Audizione di Renato Rordorf, Presidente della Commissione ministeriale per la riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali e di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	224
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione del Presidente della sezione italiana di <i>Amnesty International</i> , Antonio Marchesi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	226

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. C. 3759 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	227
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	228
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	228
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	239
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	229

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	235
Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Atto n. 302 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	236

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	237
---	-----

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. C. 3759 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	256
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	263
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	256
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	264
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	262
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	265
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	262

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente</i> ) .....	266
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	272

Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive. C. 3309 Sbroolini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	269
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni .....	271
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	271
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68-110-1945-B Realacci, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	274
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	277
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	276
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
<b>SEDE LEGISLATIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	278
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete <i>internet</i> per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	278
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti presentati agli emendamenti del Relatore</i> ) .....	286
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati in linea di principio</i> ) .....	287
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti di ENAV SpA sulle prospettive di sviluppo della Società, con particolare riferimento alla cessione di una quota della partecipazione detenuta dallo Stato .	279
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	279
AVVERTENZA .....	285
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva su Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali: audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	288
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	289
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	291
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	290
ERRATA CORRIGE .....	290

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	292
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	297

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	296
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	296

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	303
ALLEGATO ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	306

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico .....	305
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	305
AVVERTENZA .....	305

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli strumenti e i metodi per la valutazione <i>ex ante</i> e <i>ex post</i> dell'impatto della normativa dell'Unione europea.	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, sull'impiego dei fondi strutturali ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	308

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	309
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	309

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	310
AUDIZIONI:	
Comunicazioni del Presidente .....	310
Audizione del professor Ernesto Longobardi sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	310

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	312
Audizione del Direttore di RaiDue, Ilaria Dallatana ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	312
Comunicazioni del presidente .....	313
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione</i> ) .	314

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

Sulla pubblicità dei lavori .....	326
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	326
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	326

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

Sulla pubblicità dei lavori e sui lavori della Commissione .....	327
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela della salute psicofisica dei minori ( <i>Deliberazione</i> ) .....	327
ALLEGATO ( <i>Programma</i> ) .....	329
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti dell'Unione Famiglie Adottive Italiane (U.F.A.I.) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	328

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	331
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	331

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE**

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	333
Audizione del Prefetto Angelo Trovato, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	333
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	334

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI**



**ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 335

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI**

## AUDIZIONI:

Audizione di un ex militare commilitone di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) . 336

## AUDIZIONI:

Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) ..... 336

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della Delegazione.**

Michele NICOLETTI, *presidente*, desidera fornire alla Delegazione alcuni aggiornamenti in merito ai rapporti tra l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e la Federazione Russa. Sono stati infatti liberati alcuni prigionieri tra cui la parlamentare ucraina Nadia Savchenko, la quale probabilmente svolgerà un breve intervento nell'Aula di Strasburgo. Anche l'Azerbaijan ha liberato alcuni prigionieri politici, come la giornalista Khadija Ismaylova: si tratta di atti che possono essere interpretati come segnali di distensione. La Russia non è tuttavia l'unico Paese che desta preoccupazione: anche in Turchia non si può ignorare una perdurante guerra civile con i Curdi nella zona del sud-est e vi sono inoltre forti contrasti con esponenti della società civile. L'orientamento del Bureau dell'Assemblea è di formulare un documento che esprima la preoccupazione per la perdurante assenza dai lavori della Delegazione russa: tale atto è da intendersi come un segnale di apertura del-

l'Assemblea parlamentare verso un Paese, la Russia, che spesso ha avvertito nei suoi confronti un regime di «doppio standard».

Quanto all'ordine del giorno della Sessione, invita i colleghi ad iscriversi in modo sollecito nei vari dibattiti, ove è centrale il tema dei rifugiati in Grecia. È prevista peraltro la presenza del Primo Ministro greco Tsipras, che dovrebbe svolgere un intervento nella seduta di mercoledì 22 giugno. Ricorda la recente visita di una Sottocommissione ad hoc ad Atene e Lesbo per constatare la situazione in loco, divenuta molto difficile dopo l'accordo tra l'Unione europea e la Turchia. Dopo la chiusura delle frontiere, la Grecia non è più un corridoio di passaggio, ma deve gestire in prima persona i migranti, che sono trattenuti negli *Hotspot*, anche se aventi diritto all'asilo. La Grecia, inoltre, non gestisce gli aiuti finanziari, che sono amministrati direttamente dalle istituzioni internazionali e dalle ONG presenti sul territorio. Ricorda che esiste un protocollo di collaborazione bilaterale tra la Camera dei deputati e il Parlamento greco nel quale, tra l'altro, si prevedono incontri tra Delegazioni parlamentari presso le Organizzazioni internazionali. È stato incaricato dalla Presidente della Camera di coordinare tale protocollo e in tale veste ha incontrato il responsabile del Parlamento greco, avviando così un dialogo che dovrà essere approfondito e valorizzato.

Comunica inoltre che è stato nominato un nuovo Rappresentante permanente italiano che sostituirà l'attuale ambasciatore. Si tratta di una persona di grande esperienza nel settore multilaterale che indubbiamente proseguirà l'ottimo lavoro già svolto.

Rileva poi l'importanza che potrebbe assumere l'organizzazione di un Summit di Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa. Si tratterebbe infatti di un Vertice straordinario ed i tempi sembrerebbero maturi per promuoverlo, stanti le grandi sfide emergenti in Europa. Fino ad oggi ce ne sono stati soltanto tre. Comunica di aver scritto a tutti i Capi delle delegazioni nazionali e ai Presidenti dei Gruppi politici affinché esprimano le loro riflessioni al riguardo. Sarebbe opportuno che anche la Delegazione italiana formulasse le proprie.

Quanto alle iniziative promosse dalla Delegazione ricorda il recente svolgimento di un Seminario sulla responsabilità parlamentare e sul ruolo del Parlamento nell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, organizzato d'intesa con le Commissioni Giuridica e Regolamento del Consiglio d'Europa.

Intende poi organizzare una iniziativa il prossimo 25 novembre, giornata dedicata alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, per continuare l'azione di sensibilizzazione per una sempre più ampia applicazione della Convenzione di Istanbul.

La deputata Maria Edera SPADONI (M5S) nel ricordare un recente incontro con svoltosi nell'ambito della Sottocommissione sull'uguaglianza di genere, di cui è Presidente, riferisce che la Germania, firmataria della Convenzione di Istanbul, dovrebbe ratificarla nei prossimi mesi. Si riserva, comunque, di svolgere una riflessione relativamente alla organizzazione della giornata del 25 novembre, che comunque dovrebbe vedere la partecipazione del membro italiano del GREVIO.

Condivide la preoccupazione per l'assenza della Delegazione russa dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ed è favorevole ad inviare un segnale distensivo. Quanto al Summit, considera ancora prematura una discussione sui temi da proporre. Chiede infine di avere il resoconto della missione svolta in Grecia dalla Sottocommissione ad hoc.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) comunica di aver partecipato ad una riunione a Strasburgo con le organizzazioni rappresentanti i Rom e Camminanti, che è stata di grandissimo interesse.

La deputata Eleonora CIMBRO (PD) dichiara di aver partecipato alla riunione della Commissione Sociale a Parigi ove non si è più parlato del tema della maternità surrogata. A tale riguardo, tuttavia, essendo il rapporto sul tema in essere per due anni, ha chiesto un chiarimento sulla procedura che verrà seguita. Dichiara infine il proprio interesse a partecipare al monitoraggio elettorale in Marocco.

Il senatore Luis ORELLANA (Misto) ritiene positiva l'idea di promuovere un Summit, visto che in molti Paesi si stanno verificando situazioni di deficit democratico. Osserva poi che spesso le Convenzioni vengono firmate ma non ratificate: personalmente ha presentato una proposta di legge per ratificare la Convenzione sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia nel 2005, che auspica possa essere calendarizzata nei prossimi giorni.

Non comprende invece per le quali non si sta procedendo alla ratifica del Protocollo n. 12 sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Il senatore Sergio DIVINA (LN-Aut), osserva che in seno ad una istituzione democratica come il Consiglio d'Europa dovrebbe essere garantita pari dignità ai parlamentari non iscritti ad alcun gruppo politico, mentre invece è evidente una disparità di trattamento sia nell'assegna-

zione dei rapporti che nella partecipazione ai monitoraggi elettorali.

Michele NICOLETTI, *presidente*, osserva che la questione posta dal senatore Divina è delicata e seria ed è stata sollevata anche da alcuni deputati scozzesi. Si impegna pertanto ad approfondirla. Concorda pie-

namente con il senatore Orellana in merito alla necessità che il Parlamento monitori la ratifica e l'attuazione delle Convenzioni internazionali. Ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

**La seduta termina alle 16.**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



PAGINA BIANCA



\*17SMC006650\*